

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaio	Pagina
	I (Comunicazioni)	
PARLAMENTO EUROPEO		
INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA		
(2003/C 161 E/001)	E-3201/01 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Scadente esecuzione di un'opera pubblica in località Malakassa	1
(2003/C 161 E/002)	E-3681/01 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Spese bancarie per gli assegni in euro	2
(2003/C 161 E/003)	P-0212/02 di Bruno Gollnisch alla Commissione Oggetto: Mantenimento delle spese di cambio nella zona euro	2
(2003/C 161 E/004)	E-0623/02 di Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Errori e ritardi in progetti nonostante la loro adesione a un quadro previamente deciso (Risposta complementare)	3
(2003/C 161 E/005)	E-0707/02 di Brigitte Wenzel-Perillo alla Commissione Oggetto: Libro bianco «Governance europea» – Partecipazione delle regioni	5
(2003/C 161 E/006)	E-0725/02 di Ralf Walter alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari al Land Renania-Palatinato nel 2001	6
(2003/C 161 E/007)	E-1943/02 di Werner Langen alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni dell'Unione europea alla Renania Palatinato nel periodo 1999-2002	6
	Risposta complementare comune alle interrogazioni scritte E-0725/02 e E-1943/02	6
(2003/C 161 E/008)	E-0930/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Concessione per operazioni di taglio nella foresta pluviale della Repubblica democratica del Congo	6
(2003/C 161 E/009)	E-1431/02 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Posizione della Commissione in merito alle previsioni del ministero della promozione e dello sviluppo sul collegamento ad alta velocità con la Galizia	7
(2003/C 161 E/010)	E-1675/02 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Rimpatrio di immigrati clandestini dall'UE	8

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2003/C 161 E/011)	E-1794/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Ostacoli frapposti da una pronuncia giudiziaria ai dispositivi di tutela dei pubblici poteri nelle aziende privatizzate	9
(2003/C 161 E/012)	E-2050/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Tibetani arrestati in Nepal	11
(2003/C 161 E/013)	E-2063/02 di Pere Esteve alla Commissione Oggetto: Giurisdizione armonizzata su genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra	12
(2003/C 161 E/014)	E-2103/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Persistenza dell'«Ancien Régime» nella lingua portoghese	14
(2003/C 161 E/015)	P-2119/02 di Luciano Caveri alla Commissione Oggetto: Controlli d'identità all'aeroporto della Malpensa (Risposta complementare)	15
(2003/C 161 E/016)	E-2178/02 di Jan Wiersma alla Commissione Oggetto: Frodi ai danni di carte bancarie nei Paesi Bassi	15
(2003/C 161 E/017)	E-2224/02 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Conservazione e gestione sostenibile degli ecosistemi delle foreste	17
(2003/C 161 E/018)	E-2225/02 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Risorse forestali nel Bacino del Congo	17
(2003/C 161 E/019)	E-2227/02 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Risorse destinate ai programmi INP e IRP nell'Africa Centrale	17
(2003/C 161 E/020)	E-2228/02 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Contributo dell'UE alla conservazione degli ecosistemi nell'Africa centrale	17
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2224/02, E-2225/02, E-2227/02 e E-2228/02	18
(2003/C 161 E/021)	E-2245/02 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Sistema di rimborso delle cliniche odontoiatriche nel Regno Unito	20
(2003/C 161 E/022)	E-2284/02 di Stavros Xarchakos e Giorgos Dimitrakopoulos alla Commissione Oggetto: Dati Europol	20
(2003/C 161 E/023)	E-2316/02 di Ole Krarup alla Commissione Oggetto: Base giuridica della decisione quadro sulla lotta al razzismo	21
(2003/C 161 E/024)	E-2455/02 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Presunta cattiva gestione di fondi affidati alle Comunità europee	22
(2003/C 161 E/025)	E-2466/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Prestiti	24
(2003/C 161 E/026)	E-2486/02 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Mercato chiuso del salmone	25
(2003/C 161 E/027)	E-2559/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Controllo finanziario 3: organizzazione di un dibattito pubblico, con la partecipazione di esperti indipendenti, sul miglioramento della gestione finanziaria	26
(2003/C 161 E/028)	E-2574/02 di Kathleen Van Brempt alla Commissione Oggetto: Monete centesimali di euro	27
(2003/C 161 E/029)	E-2575/02 di Kathleen Van Brempt alla Commissione Oggetto: Lato retto delle monete in euro	28
(2003/C 161 E/030)	E-2619/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Diritto di tutte le correnti politiche ad organizzarsi, a partecipare alle elezioni legislative e a godere dei diritti derivati	29
(2003/C 161 E/031)	E-2620/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Precedenti creati dalle recenti decisioni spagnole per quanto riguarda il funzionamento della democrazia parlamentare nell'Unione europea	29
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2619/02 e E-2620/02	30

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2003/C 161 E/032)	E-2628/02 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Crescita esponenziale dei prezzi dei beni di consumo in Grecia	30
(2003/C 161 E/033)	E-2666/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Negozio per i funzionari dell'UE a Bruxelles	31
(2003/C 161 E/034)	E-2695/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Uso delle lingue nelle relazioni di Eurobarometer	32
(2003/C 161 E/035)	E-2729/02 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Consigliere-auditore nei procedimenti in materia di concorrenza	33
(2003/C 161 E/036)	E-2733/02 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Aiuti finanziari a favore del settore petrolifero	34
(2003/C 161 E/037)	E-2754/02 di Ioannis Marinos alla Commissione Oggetto: Immigrazione clandestina	35
(2003/C 161 E/038)	E-2759/02 di Frank Vanhecke alla Commissione Oggetto: Terrorismo	36
(2003/C 161 E/039)	E-2774/02 di Struan Stevenson alla Commissione Oggetto: Euro	36
(2003/C 161 E/040)	E-2775/02 di Juan Naranjo Escobar alla Commissione Oggetto: Allergia alle monete da 1 e 2 euro	37
(2003/C 161 E/041)	P-2818/02 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: La direttiva sugli abusi di mercato e i giornalisti	38
(2003/C 161 E/042)	E-2822/02 di Angelika Niebler alla Commissione Oggetto: Moduli di domanda del programma d'azione «Gioventù dell'Unione europea»	40
(2003/C 161 E/043)	E-2833/02 di Anneli Hulthén alla Commissione Oggetto: Salmonella nelle preparazioni di carne	41
(2003/C 161 E/044)	P-2834/02 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Rimborso IVA	42
(2003/C 161 E/045)	E-2844/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Impiego dei fondi pubblici dell'Unione europea in Kosovo	42
(2003/C 161 E/046)	E-2856/02 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi a favore dei profughi ed a favore dei lavoratori migranti da parte del Comune di Roma	45
(2003/C 161 E/047)	E-2859/02 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Trasformazione di grassi provenienti da rifiuti animali	46
(2003/C 161 E/048)	E-2865/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Previsioni di bilancio	47
(2003/C 161 E/049)	E-2866/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Previsioni di crescita	47
(2003/C 161 E/050)	E-2867/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Previsioni di crescita	48
(2003/C 161 E/051)	E-2868/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Previsioni di crescita	48
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2865/02, E-2866/02, E-2867/02 e E-2868/02	48
(2003/C 161 E/052)	E-2881/02 di Theresa Villiers e Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Vendita di giornali irlandesi	49
(2003/C 161 E/053)	E-2894/02 di Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Contabilità alla Commissione	50
(2003/C 161 E/054)	E-2896/02 di Kathleen Van Brempt alla Commissione Oggetto: Contrabbando di tabacchi	51

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2003/C 161 E/055)	E-2901/02 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Studi sugli effetti nocivi per la salute delle frequenze pulsate	52
(2003/C 161 E/056)	P-2927/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Conflitti d'interesse negli appalti comunitari	53
(2003/C 161 E/057)	P-2956/02 di María Rodríguez Ramos alla Commissione Oggetto: Applicazione della clausola di salvaguardia alle importazioni nell'UE di spicchi di satsuma in conserva provenienti dalla Cina	55
(2003/C 161 E/058)	E-2967/02 di Pere Esteve e Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Protezione del bosco mediterraneo	55
(2003/C 161 E/059)	E-2975/02 di Pere Esteve e Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Interpretazione dell'articolo 87 del TCE relativamente all'accordo urbanistico dell'A.S. Real Madrid e la libera concorrenza sul mercato	57
(2003/C 161 E/060)	E-2989/02 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca	58
(2003/C 161 E/061)	E-3005/02 di Albert Maat alla Commissione Oggetto: Cantieristica europea	59
(2003/C 161 E/062)	E-3011/02 di Eluned Morgan alla Commissione Oggetto: Aiuti PAC alla famiglia reale britannica	60
(2003/C 161 E/063)	E-3014/02 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Delegazione ufficiale della Commissione europea in Marocco: situazione del Piano d'azione UE-Marocco	60
(2003/C 161 E/064)	E-3077/02 di Michael Cashman alla Commissione Oggetto: Organizzazioni specializzate nella ricerca di finanziamenti	61
(2003/C 161 E/065)	E-3080/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Regolamento finanziario anziché condanna delle frodi nel settore edilizio per evitare che le imprese coinvolte siano escluse dal mercato dell'UE	62
(2003/C 161 E/066)	E-3083/02 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Insuccesso in Svezia dei prestiti agevolati della BEI per le piccole imprese	63
(2003/C 161 E/067)	E-3085/02 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Situazione della concorrenza nel mercato dei mangimi in Svezia	64
(2003/C 161 E/068)	E-3087/02 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Aiuti di Stato all'industria cartiera tedesca	64
(2003/C 161 E/069)	E-3096/02 di Brice Hortefeux alla Commissione Oggetto: Controllo della gestione finanziaria	65
(2003/C 161 E/070)	E-3105/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Esportazione di scorie radioattive dai paesi dell'UE quale fonte ragguardevole di entrate per la Serbia durante il regime di Milosevic e il periodo successivo	66
(2003/C 161 E/071)	E-3106/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Grave inquinamento ambientale nella vallata del Borska Rek (Serbia) a seguito dell'inutile ritrattamento di scorie radioattive ottenute dall'estrazione del rame e importate dagli Stati membri dell'UE	67
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3105/02 e E-3106/02	67
(2003/C 161 E/072)	E-3107/02 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Barbie «kamikaze»	68
(2003/C 161 E/073)	P-3119/02 di Geoffrey Van Orden alla Commissione Oggetto: Finanziamento da parte dell'UE dei servizi giudiziari e carcerari in Grecia	69
(2003/C 161 E/074)	E-3122/02 di Jaime Valdivielso de Cué alla Commissione Oggetto: Boicottaggio delle imprese europee on line negli Stati Uniti	69
(2003/C 161 E/075)	E-3152/02 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: L'Unione europea e il carattere plurinazionale dello Stato spagnolo	70

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2003/C 161 E/076)	E-3155/02 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Diritti pensionistici	71
(2003/C 161 E/077)	E-3191/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Indagini sull'esistenza di un cartello dei produttori di pannelli di gesso	72
(2003/C 161 E/078)	E-3205/02 di Kathleen Van Brempt alla Commissione Oggetto: Virus del computer	73
(2003/C 161 E/079)	E-3235/02 di Sebastiano Musumeci, Cristiana Muscardini e Franz Turchi alla Commissione Oggetto: Etna	74
(2003/C 161 E/080)	E-3247/02 di Antonio Di Pietro alla Commissione Oggetto: Conseguenze del terremoto nella regione Molise	75
(2003/C 161 E/081)	E-3257/02 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Polizia europea di frontiera	76
(2003/C 161 E/082)	E-3258/02 di Cristiana Muscardini e Adriana Poli Bortone alla Commissione Oggetto: Terremoto in Molise – Intervento dell'Unione europea	78
(2003/C 161 E/083)	E-3434/02 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Sovvenzione per le vittime del terremoto nella Regione Molise	78
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3258/02 e E-3434/02	79
(2003/C 161 E/084)	E-3277/02 di Astrid Lulling e Reinhold Messner alla Commissione Oggetto: Metodi di produzione dei vini di qualità maltesi	80
(2003/C 161 E/085)	E-3283/02 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Misure per garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine dei sistemi sanitari	81
(2003/C 161 E/086)	E-3291/02 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Obbligo del visto per i cittadini greci che si recano negli Stati Uniti	82
(2003/C 161 E/087)	E-3322/02 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: V.I.A. per l'aeroporto di Francoforte	83
(2003/C 161 E/088)	P-3351/02 di Jean Lambert alla Commissione Oggetto: Petizione n. 566/2000	84
(2003/C 161 E/089)	E-3355/02 di Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Divieto di concludere contratti pubblici con imprese di mezzi di comunicazione	84
(2003/C 161 E/090)	E-3362/02 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Naufragio della petroliera Prestige in prossimità delle coste della Galizia	85
(2003/C 161 E/091)	E-3404/02 di Camilo Nogueira Román, José Mendiluce Pereiro e Daniel Cohn-Bendit alla Commissione Oggetto: La catastrofe ecologica provocata dallo sversamento di petrolio dalla Prestige	85
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3362/02 e E-3404/02	85
(2003/C 161 E/092)	E-3367/02 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Programma Sapard	86
(2003/C 161 E/093)	E-3388/02 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Utilizzo di fondi comunitari nei «Centri di servizio per il cittadino» e in imprese comunali e provinciali in Grecia	88
(2003/C 161 E/094)	E-3402/02 di Marco Cappato alla Commissione Oggetto: «Total Information Awareness» – TIA	89
(2003/C 161 E/095)	E-3439/02 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Incidente alla petroliera «Prestige» al largo delle coste della Galizia	90
(2003/C 161 E/096)	E-3449/02 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Licenze per biotecnologi	91

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2003/C 161 E/097)	E-3465/02 di Sérgio Marques alla Commissione Oggetto: Poseima Ambiente	92
(2003/C 161 E/098)	E-3480/02 di Francesco Fiori e Paolo Bartolozzi alla Commissione Oggetto: Olio d'oliva	94
(2003/C 161 E/099)	P-3484/02 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Il naufragio della Prestige e le ispezioni delle navi	95
(2003/C 161 E/100)	P-3499/02 di Franz Turchi alla Commissione Oggetto: Centro per figli disabili di funzionari europei	96
(2003/C 161 E/101)	E-3511/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Sentenza della Corte di giustizia sugli accordi bilaterali in materia di trasporto aereo conclusi da Stati membri dell'UE con altri paesi e conseguenze della mancata collaborazione da parte di Stati membri	98
(2003/C 161 E/102)	E-3514/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Esecuzione del Fondo di coesione in Portogallo	99
(2003/C 161 E/103)	E-3613/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Riduzione di stanziamenti a valere sul Fondo di Coesione in Portogallo	100
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3514/02 e E-3613/02	100
(2003/C 161 E/104)	E-3548/02 di Cristiana Muscardini, Antonio Mussa e Sergio Berlato alla Commissione Oggetto: Intervento dell'Unione europea per le catastrofi naturali che hanno colpito il settentrione d'Italia	101
(2003/C 161 E/105)	E-3552/02 di Jean-Maurice Dehousse alla Commissione Oggetto: Discriminazioni sul posto di lavoro nelle Scuole europee	102
(2003/C 161 E/106)	E-3554/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Riduzione del periodo transitorio per il ritiro delle petroliere a scafo singolo dopo l'immane disastro al largo delle coste della Galizia	103
(2003/C 161 E/107)	P-3556/02 di Dorette Corbey alla Commissione Oggetto: Accordi ambientali	105
(2003/C 161 E/108)	E-3558/02 di Marie Isler Béguin alla Commissione Oggetto: Istituzione di una Banca europea per la prevenzione e il ripristino ambientali	106
(2003/C 161 E/109)	E-3560/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Eventuale introduzione dell'articolo 23 nella legislazione di Hong Kong	107
(2003/C 161 E/110)	E-3577/02 di Elisabeth Schroedter alla Commissione Oggetto: Distruzione dell'area palustre di Lacoma e del fossato «Hammergraben» (Brandeburgo), potenzialmente sito FFH di importanti dimensioni	108
(2003/C 161 E/111)	E-3586/02 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Sede dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima	109
(2003/C 161 E/112)	E-3593/02 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Iniziative dell'Unione europea in merito alla modifica del diritto marittimo internazionale – situazione giuridica inestricabile delle petroliere	110
(2003/C 161 E/113)	E-3594/02 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Iniziative dell'Unione europea per assicurare che gli equipaggi delle navi con carico pericoloso circolanti nelle acque europee possiedano una formazione tecnica e professionale adeguata e tassativa	111
(2003/C 161 E/114)	E-3599/02 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Recupero delle risorse ittiche e di molluschi della Galizia dopo la catastrofe della petroliera Prestige	111
(2003/C 161 E/115)	E-3601/02 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Conseguenze dell'inquinamento da olio combustibile disperso dalla petroliera Prestige – azioni previste per porre rimedio agli effetti duraturi dell'inquinamento	112
(2003/C 161 E/116)	E-3618/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Effetti negativi sulla politica ambientale dell'offerta di viaggi aerei a costi estremamente bassi su brevi rotte all'interno dell'UE da parte di una compagnia aerea extra europea	113

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2003/C 161 E/117)	P-3619/02 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Recupero delle zone SIC danneggiate dall'incidente della Prestige	114
(2003/C 161 E/118)	P-3622/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Conflitti d'interesse in seno alla Commissione	116
(2003/C 161 E/119)	E-3623/02 di Helmut Kuhne alla Commissione Oggetto: Possibile utilizzo ingiustificato di risorse UE in Portogallo	117
(2003/C 161 E/120)	E-3624/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Thailandia: ritorno forzato di Sok Yuen in Cambogia	118
(2003/C 161 E/121)	E-3628/02 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Costruzione di un museo nel parco Rizari	119
(2003/C 161 E/122)	E-3632/02 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Misure per evitare/compensare catastrofi analoghe all'affondamento del «Prestige»	120
(2003/C 161 E/123)	E-3639/02 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Aiuto alla Toscana	121
(2003/C 161 E/124)	E-3654/02 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Marea nera in Galizia: legislazione statunitense	122
(2003/C 161 E/125)	E-3655/02 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Marea nera in Galizia: settori maggiormente colpiti	123
(2003/C 161 E/126)	E-3656/02 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Marea nera in Galizia: danni alla pesca	123
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3655/02 e E-3656/02	124
(2003/C 161 E/127)	E-3658/02 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Marea nera in Galizia: scarichi occasionali	125
(2003/C 161 E/128)	E-3659/02 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Marea nera in Galizia: risorse finanziarie	125
(2003/C 161 E/129)	E-3663/02 di Marie Isler Béguin alla Commissione Oggetto: Modifica dell'accordo WHA 12-40 fra l'OMS e l'AIEA	126
(2003/C 161 E/130)	E-3666/02 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Incidente occorso alla petroliera Moskovskiy Festival	127
(2003/C 161 E/131)	E-3667/02 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Radiazione della petroliera Enalios Titan dalla Marina da guerra francese	128
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3666/02 e E-3667/02	128
(2003/C 161 E/132)	E-3668/02 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Cause del naufragio della petroliera Prestige	129
(2003/C 161 E/133)	E-3669/02 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Incidente occorso alla petroliera Oklahoma City	129
(2003/C 161 E/134)	E-3671/02 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Inquinamento atmosferico causato da una fabbrica di ceramica a Castellón, Spagna	130
(2003/C 161 E/135)	E-3674/02 di Paolo Pastorelli alla Commissione Oggetto: Tassa Foal Levy	132
(2003/C 161 E/136)	P-3678/02 di Dorette Corbey alla Commissione Oggetto: Parco eolico tedesco nei pressi di Bellingwolde	132
(2003/C 161 E/137)	E-3735/02 di Caroline Lucas alla Commissione Oggetto: Quote e sopravvivenza dell'industria della banana nei Caraibi	133
(2003/C 161 E/138)	E-3739/02 di Gabriele Stauner alla Commissione Oggetto: Aumenti di stipendio senza fondamento giuridico a favore dei Commissari	134

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2003/C 161 E/139)	P-3742/02 di Gabriele Stauner alla Commissione Oggetto: Conflitti di interesse	136
(2003/C 161 E/140)	E-3745/02 di Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Controlli occasionali in materia di sicurezza stradale	138
(2003/C 161 E/141)	E-3762/02 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Comunicazione COM(2002) 681 def.	138
(2003/C 161 E/142)	E-3763/02 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Sicurezza della navigazione	139
(2003/C 161 E/143)	P-3771/02 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Minaccia di attentati terroristici	140
(2003/C 161 E/144)	P-3772/02 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Impatto della Via Balcanica su importanti aree protette in Polonia	141
(2003/C 161 E/145)	P-3773/02 di Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Violazione da parte del Regno di Spagna della Direttiva 91/680/CEE sull'armonizzazione fiscale in materia di IVA	142
(2003/C 161 E/146)	E-3778/02 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Business Development Centre a Drogheda, Irlanda	143
(2003/C 161 E/147)	E-3783/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: I pericoli della caccia e la necessità di coordinare eventuali provvedimenti contro il crescente aumento della popolazione volpina	144
(2003/C 161 E/148)	P-3792/02 di Giovanni Pittella alla Commissione Oggetto: Applicazione della regola del disimpegno automatico	145
(2003/C 161 E/149)	E-3794/02 di Christos Folias alla Commissione Oggetto: Il QCS	145
(2003/C 161 E/150)	P-3804/02 di Christos Folias alla Commissione Oggetto: Calamità naturali	146
(2003/C 161 E/151)	E-3807/02 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Classificazione UE delle ceneri di combustione	147
(2003/C 161 E/152)	P-3809/02 di Vitaliano Gemelli alla Commissione Oggetto: Procedura di nomina dei dirigenti della Commissione Europea	147
(2003/C 161 E/153)	E-3811/02 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Continuo problema relativo alla valutazione del fenthion	148
(2003/C 161 E/154)	P-3827/02 di Theodorus Bouwman alla Commissione Oggetto: Frodi nel settore dei trasporti perpetrate nei Paesi Bassi ed in altri Stati membri dell'UE tramite certificati di ferie	150
(2003/C 161 E/155)	E-3832/02 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Controlli presso il mercato centrale delle carni di Renti ad Atene	151
(2003/C 161 E/156)	E-3833/02 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Prepensionamento degli agricoltori	151
(2003/C 161 E/157)	E-3835/02 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Pratiche per la dichiarazione di zone protette ZEPAS	152
(2003/C 161 E/158)	E-3841/02 di Walter Veltroni alla Commissione Oggetto: IVA sui compact disc	153
(2003/C 161 E/159)	E-3842/02 di Paolo Pastorelli alla Commissione Oggetto: Provincia di Novara	154
(2003/C 161 E/160)	E-3862/02 di Ioannis Averoff alla Commissione Oggetto: Finanziamento di una centrale idroelettrica a Anilio nel dipartimento di Ioannina	155

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2003/C 161 E/161)	E-3864/02 di Joost Lagendijk, Raina Echerer e Heide Rühle alla Commissione Oggetto: Criptaggio di canali televisivi digitali via satellite	156
(2003/C 161 E/162)	E-3868/02 di Ria Oomen-Ruijten e Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Legge olandese sul finanziamento degli studi	157
(2003/C 161 E/163)	E-3873/02 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Petizione al Parlamento europeo sull'interrimento della laguna di Óbidos (n. 0978/01)	158
(2003/C 161 E/164)	E-3875/02 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Criteri comunitari che disciplinano lo sviluppo dell'aviazione regionale	159
(2003/C 161 E/165)	E-3876/02 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Decimo anniversario del Parco tecnologico dell'Andalusia (Malaga)	160
(2003/C 161 E/166)	E-3879/02 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Lancio del marchio «Fatto a Malaga»	161
(2003/C 161 E/167)	E-3886/02 di Ioannis Marínos alla Commissione Oggetto: Organismi decentrati dell'UE	161
(2003/C 161 E/168)	E-3891/02 di Giovanni Pittella alla Commissione Oggetto: POR (Programma Operativo Regionale) Calabria	162
(2003/C 161 E/169)	P-3922/02 di Anna Terrón i Cusí alla Commissione Oggetto: Applicabilità del Fondo di solidarietà per le catastrofi	164
(2003/C 161 E/170)	P-3925/02 di Cristina Gutiérrez-Cortines alla Commissione Oggetto: Concorrenza	165
(2003/C 161 E/171)	P-3926/02 di Niels Busk alla Commissione Oggetto: Tassa sulla produzione in Francia	166
(2003/C 161 E/172)	P-0001/03 di Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Aiuti alle vittime di danni provocati dalla marea nera causata dall'affondamento della petroliera Prestige	166
(2003/C 161 E/173)	E-0009/03 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Scarsa oggettività nello studio sulla piscicoltura elaborato dalla Commissione	167
(2003/C 161 E/174)	E-0024/03 di Yves Piétrasanta, Catherine Guy-Quint, Harlem Désir, Renzo Imbeni, Gérard Onesta, Francis Wurtz, Charles Tannock, Alonso Puerta, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Giuseppe Di Lello Finuoli, Pedro Marset Campos, Alexander de Roo, Didier Rod, Danielle Auroi, Paul Lannoye, Bart Staes, Caroline Jackson, Struan Stevenson, Theodorus Bouwman, Armando Cossutta, Nuala Ahern, Jan Wiersma e Robert Goodwill alla Commissione Oggetto: Aiuti e interventi dell'UE a favore delle vittime di Chernobyl	169
(2003/C 161 E/175)	P-0029/03 di Monica Frassoni alla Commissione Oggetto: Appalto per la realizzazione della metropolitana leggera automatica a Brescia, Italia	170
(2003/C 161 E/176)	E-0033/03 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Esecuzioni extragiudiziali a Grozny	171
(2003/C 161 E/177)	E-0035/03 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Accordi di pesca	172
(2003/C 161 E/178)	E-0057/03 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Accordi di pesca dell'UE con il Marocco dopo l'offerta di quest'ultimo di autorizzazioni di pesca per 64 navi della Galizia e di altre comunità dello Stato spagnolo	173
(2003/C 161 E/179)	E-0069/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Pagamento di sovvenzioni alle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli piuttosto che direttamente agli agricoltori	174
(2003/C 161 E/180)	E-0082/03 di Carlos Bautista Ojeda alla Commissione Oggetto: Concessioni al Marocco nel settore dei prodotti ortofrutticoli	175
(2003/C 161 E/181)	P-0109/03 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Fondo europeo di solidarietà per le calamità naturali in provincia di Catania	176

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2003/C 161 E/182)	E-0117/03 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Misure urgenti di stimolo all'innovazione nelle regioni dell'UE	177
(2003/C 161 E/183)	E-0119/03 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Partecipazione della UE all'accrescimento della captazione di acqua a Marbelli de la Concepción	178
(2003/C 161 E/184)	P-0122/03 di Herbert Bösch alla Commissione Oggetto: Accordo di Schengen: impegni degli Stati membri	179
(2003/C 161 E/185)	P-0126/03 di Giuseppe Di Lello Finuoli alla Commissione Oggetto: Agevolazioni dello Stato italiano e della regione Campania al contratto di programma presentato da Agrifuturo S.c.a.r.l.	180
(2003/C 161 E/186)	E-0134/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Angola e cooperazione allo sviluppo	181
(2003/C 161 E/187)	E-0139/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Gabon e cooperazione allo sviluppo	182
(2003/C 161 E/188)	E-0142/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Guinea e cooperazione allo sviluppo	182
(2003/C 161 E/189)	E-0147/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Isole Far e cooperazione allo sviluppo	183
(2003/C 161 E/190)	E-0148/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Kiribati e cooperazione allo sviluppo	184
(2003/C 161 E/191)	E-0149/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Madagascar e cooperazione allo sviluppo	185
(2003/C 161 E/192)	E-0152/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Norvegia e cooperazione allo sviluppo	186
(2003/C 161 E/193)	E-0153/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Santo Tomé y Príncipe e cooperazione allo sviluppo	186
(2003/C 161 E/194)	E-0154/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Senegal e cooperazione allo sviluppo	187
(2003/C 161 E/195)	E-0166/03 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Impiego di risorse comunitarie nel settore della sanità in Grecia	188
(2003/C 161 E/196)	E-0167/03 di Nirj Deva alla Commissione Oggetto: Assistenza sanitaria per persone anziane — accordi tra gli Stati membri	188
(2003/C 161 E/197)	E-0177/03 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Avvelenamento in massa di animali randagi nel parco dello Zappeion	189
(2003/C 161 E/198)	P-0183/03 di Jean-Louis Bernié alla Commissione Oggetto: Deroghe «uccelli migratori»	190
(2003/C 161 E/199)	E-0186/03 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Libertà di opinione e di espressione in Russia	191
(2003/C 161 E/200)	E-0194/03 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Brevetti di software	192
(2003/C 161 E/201)	E-0203/03 di Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Disparità di accesso alla professione di avvocato causate dalla Direttiva 98/5/CE	193
(2003/C 161 E/202)	P-0206/03 di Caroline Lucas alla Commissione Oggetto: Esportazioni di ovini dalla Spagna verso la Grecia	194
(2003/C 161 E/203)	E-0211/03 di Christine De Veyrac alla Commissione Oggetto: programma Galileo	195
(2003/C 161 E/204)	P-0213/03 di Elspeth Attwooll alla Commissione Oggetto: Protezione dei Darwin Mounds	195

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2003/C 161 E/205)	P-0217/03 di Giacomo Santini alla Commissione Oggetto: Proposta Commissario Fischler su aiuti comunitari versati ad aziende agricole	196
(2003/C 161 E/206)	E-0218/03 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Fondi comunitari agli enti locali in Grecia	197
(2003/C 161 E/207)	E-0222/03 di Guido Podestà alla Commissione Oggetto: lavoro minorile	198
(2003/C 161 E/208)	E-0223/03 di Guido Podestà alla Commissione Oggetto: Allungamento della vita: la donna oltre l'età pensionabile	199
(2003/C 161 E/209)	P-0239/03 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Superamento della dotazione di bilancio destinata alla costruzione della via Attica	200
(2003/C 161 E/210)	E-0246/03 di Raina Echerer e Monica Frassoni alla Commissione Oggetto: Media: minisport durante la trasmissione di eventi sportivi in Italia	201
(2003/C 161 E/211)	E-0250/03 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Sciopero della fame di Zouhair Yahyaoui	202
(2003/C 161 E/212)	E-0263/03 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: detenzione del sig. Hamadi Jebali in Tunisia	202
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0250/03 e E-263/03	203
(2003/C 161 E/213)	E-0251/03 di Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Mauro Nobilia, Roberta Angelilli, Roberto Bigliardo, Antonio Mussa, Sebastiano Musumeci, Adriana Poli Bortone, Mariotto Segni e Franz Turchi alla Commissione Oggetto: Copertura sanitaria dei cittadini italiani residenti in Belgio	203
(2003/C 161 E/214)	P-0297/03 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Riforma delle pensioni	205
(2003/C 161 E/215)	E-0299/03 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Chiusura del sito www.savechechnya.org nella Federazione russa	206
(2003/C 161 E/216)	P-0307/03 di Othmar Karas alla Commissione Oggetto: Partecipazione al vertice sociale trilaterale	207
(2003/C 161 E/217)	E-0312/03 di Ioannis Marinos alla Commissione Oggetto: ritardo nel recepimento di direttive da parte della Grecia	208
(2003/C 161 E/218)	P-0326/03 di Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Piccole sovvenzioni erogate dai fondi comunitari e gestite direttamente dalla Commissione a un gran numero di organizzazioni religiose	209
(2003/C 161 E/219)	E-0333/03 di Luigi Cocilovo alla Commissione Oggetto: Conclusione di un Accordo di associazione fra l'Unione europea e il Principato di Monaco	210
(2003/C 161 E/220)	E-0344/03 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Organizzazioni femminili. Linea di bilancio A-3046	211
(2003/C 161 E/221)	P-0346/03 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Messa a riposo non a rotazione	212
(2003/C 161 E/222)	P-0348/03 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Costituzione di una S.p.A. holding del Comune di Roma — Possibile sussistenza di un conflitto fra interesse pubblico e interesse societario	212
(2003/C 161 E/223)	P-0351/03 di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou alla Commissione Oggetto: Impiego pubblico e finanze pubbliche in Grecia	213
(2003/C 161 E/224)	E-0368/03 di Luciano Caveri alla Commissione Oggetto: Problemi relativi al mercato del tartufo	214
(2003/C 161 E/225)	E-0389/03 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Progetto per combattere l'uso delle droghe in Grecia	215
(2003/C 161 E/226)	E-0421/03 di Giovanni Pittella e Elena Paciotti alla Commissione Oggetto: Formazione professionale dei medici specializzandi	216

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2003/C 161 E/227)	E-0427/03 di Jean Lambert alla Commissione Oggetto: Status dei diritti pensionistici	217
(2003/C 161 E/228)	E-0440/03 di Ulrich Stockmann alla Commissione Oggetto: Sostegno fornito ai gemellaggi tra città	218
(2003/C 161 E/229)	E-0444/03 di Bill Newton Dunn alla Commissione Oggetto: Assicurazione sulla responsabilità dei dipendenti	219
(2003/C 161 E/230)	P-0457/03 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Valutazione della direttiva 96/71/CE	219
(2003/C 161 E/231)	E-0459/03 di Bernd Lange alla Commissione Oggetto: Sicurezza degli impianti di combustione domestici	220
(2003/C 161 E/232)	P-0488/03 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Elusione della regolamentazione relativa alle gare d'appalto da parte di Dansk Tipstjeneste	221
(2003/C 161 E/233)	E-0493/03 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Direttiva sul credito al consumatore e lotta alla criminalità finanziaria	222
(2003/C 161 E/234)	E-0495/03 di Joan Vallvé alla Commissione Oggetto: Rispetto e promozione della diversità linguistica in Europa	223
(2003/C 161 E/235)	P-0528/03 di Regina Bastos alla Commissione Oggetto: Chiusura dell'azienda «BAWO – Confecções, Lda» nel comune di Estarreja, Portogallo	224
(2003/C 161 E/236)	P-0558/03 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Mercato della carne di Renti (Grecia)	226
(2003/C 161 E/237)	E-0592/03 di Bernd Lange alla Commissione Oggetto: Fondi dell'Unione europea a favore della Bassa Sassonia nel 2002	227
(2003/C 161 E/238)	P-0602/03 di Joaquim Miranda alla Commissione Oggetto: Informazioni sui passeggeri diretti agli Stati Uniti	227
(2003/C 161 E/239)	E-0649/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Critica della Corte dei conti olandese nei confronti della mancanza di trasparenza nella gestione dei fondi dell'Unione europea per flusso di finanziamento e per Stato membro	228
(2003/C 161 E/240)	E-0765/03 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Proposta svedese di divieto della pesca di merluzzo bianco	229
(2003/C 161 E/241)	P-0933/03 di Christos Folias alla Commissione Oggetto: Modello matematico	230

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(2003/C 161 E/001)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3201/01
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(20 novembre 2001)

Oggetto: Scadente esecuzione di un'opera pubblica in località Malakassa

Durante le alluvioni recentemente avvenute in Grecia (4 novembre 2001) l'autostrada Patrasso-Atene-Salonicco-Evzoni (PATHE) ha subito ancora una volta importanti danni all'altezza di Malakassa, con il risultato che la circolazione è stata interrotta. Nella risposta data ad una precedente interrogazione sull'argomento (E-3481/00 ⁽¹⁾) la Commissione affermava di essere stata informata dalle autorità greche del fatto che gli imprenditori responsabili erano tenuti a correggere, a loro spese, entro la fine del 2000, i difetti strutturali constatati.

Considerato quanto precede, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quando è stato consegnato questo tratto di autostrada?
2. Esistono regole per quanto riguarda la consegna provvisoria di un'opera, di modo che gli standard di sicurezza siano rispettati e i cittadini non debbano subire conseguenze?
3. Per quale motivo l'ennesima ricostruzione del tratto in questione ha rivelato anch'essa lacune qualitative?
4. Esattamente quali sanzioni sono state imposte agli imprenditori?

⁽¹⁾ GU C 174 E del 19.6.2001, pag. 62.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(1° febbraio 2002)

La Commissione non è stata informata della data di consegna del tratto di autostrada Patrasso-Atene-Salonicco-Evzoni, all'altezza di Malakassa, ed ha richiesto tale informazione alle autorità greche.

In merito alle procedure relative alla consegna provvisoria di un'opera, le suddette rientrano nel campo di applicazione della legislazione nazionale e non sono dunque di competenza della Commissione.

I lavori relativi al tratto autostradale in questione sono stati cofinanziati a titolo del quadro comunitario di sostegno (QCS) greco per il periodo di programmazione 1989-1993; il programma operativo (PO) ad esso relativo è stato chiuso nel 1995. Le misure di correzione adottate dalle autorità greche per rimediare alle disfunzioni causate dai problemi geotecnici incontrati dopo la chiusura del suddetto PO sono state cofinanziate a titolo del CCA greco del periodo 1994-1999. Tali lavori non sono ancora terminati ed è dunque prematuro valutarne i risultati.

In merito alle eventuali sanzioni da imporre agli imprenditori, la Commissione rinvia l'on. Parlamentare alla risposta data alla sua interrogazione scritta P-2890/01 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 309 E del 12.12.2002, pag. 2.

(2003/C 161 E/002)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3681/01
di Mary Banotti (PPE-DE) alla Commissione

(16 gennaio 2002)

Oggetto: Spese bancarie per gli assegni in euro

Considerata l'esistenza di una moneta unica per 12 Stati membri, quali sono le misure che la Commissione intende intraprendere per impedire commissioni bancarie eccessive sugli assegni utilizzati nell'area dell'euro ed emessi all'interno degli Stati membri della stessa area?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(12 febbraio 2002)

Il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, prevede il principio della parità delle commissioni tra un pagamento prettamente nazionale ed un pagamento transfrontaliero in euro. Il principio si applica ai pagamenti tramite carta o ai prelievi presso distributori automatici di banconote a partire dal 1° luglio 2002, ed ai bonifici dal 1° luglio 2003.

La Commissione aveva inizialmente proposto che questa disposizione fosse applicata anche ai pagamenti transfrontalieri tramite assegno. Il Parlamento ed il Consiglio hanno deciso di non sostenere tale proposta adducendo due argomentazioni essenziali:

- l'assegno, come mezzo di pagamento interno, sta scomparendo in vari Stati membri;
- l'assegno non sembra destinato a diventare uno strumento di pagamento transfrontaliero elettronico.

Quest'argomentazione è indicata nel considerando 8 del regolamento che recita quanto segue:

«Nella fase attuale non è opportuno applicare il principio della parità delle commissioni agli assegni cartacei, in quanto la natura di questi ultimi non consente un trattamento altrettanto efficace quanto quello relativo ad altri mezzi di pagamento, in particolare ai pagamenti elettronici. Il principio della trasparenza delle commissioni dovrebbe invece applicarsi anche agli assegni».

L'allineamento tariffario previsto dall'articolo 3 non si applica pertanto agli assegni. E' invece applicabile l'articolo 4 relativo all'informazione del cliente sul costo d'utilizzo dei vari mezzi di pagamento, e ciò dal 1° gennaio 2002. Una misura specifica riguardante gli assegni è del resto prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma:

«Gli Stati membri possono prevedere l'obbligo di far figurare sui libretti di assegni un'avvertenza ai consumatori relativa alle commissioni percepite per l'utilizzo transfrontaliero degli assegni».

Gli enti bancari che accettano l'utilizzo transfrontaliero degli assegni devono dunque, in applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 riguardante i pagamenti transfrontalieri in euro⁽¹⁾, informare la loro clientela delle commissioni legate a queste operazioni.

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001.

(2003/C 161 E/003)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0212/02
di Bruno Gollnisch (NI) alla Commissione

(30 gennaio 2002)

Oggetto: Mantenimento delle spese di cambio nella zona euro

Due anni dopo l'introduzione ufficiale dell'euro nella sua forma scritturale (assegni, mandati) e un mese dopo la sua entrata in vigore nel territorio dell'Unione nella sua forma fiduciaria (contanti), occorre constatare che vengono ancora applicate le spese di cambio tra banche della zona euro mentre avrebbero dovuto scomparire.

Infatti, sugli assegni emessi in un paese della zona euro e incassati in un altro continuano ad essere applicate le stesse spese bancarie; il prelievo di contanti o i pagamenti con carta Visa in un paese diverso da quello del suo rilascio sono tassati e persino i trasferimenti internazionali tra conti costituiscono ancora oggetto di spese bancarie considerevoli che erano un tempo giustificate dalle operazioni di cambio che ora non vengono più attuate. Tali abusi violano il principio di libertà di circolazione dei capitali e dei servizi previsto dal Trattato di Roma nonché l'unicità del mercato finanziario annunciata solennemente dal Trattato di Maastricht.

Essi annullano il principale vantaggio proclamato dai fautori della moneta unica: la scomparsa delle spese di cambio.

Intende la Commissione far cessare tali violazioni manifeste della libertà di circolazione dei capitali e dei servizi e del principio dell'unicità del mercato finanziario?

Non costituisce una prassi abusiva il fatto che le spese bancarie continuino ad essere così elevate allorché non sono più condizionate dall'incertezza delle operazioni di cambio?

La generalizzazione di tale pratica non fa presumere l'esistenza di intese illecite tra alcuni dei principali attori del sistema bancario europeo?

Risposta data dal signor Bolkestein a nome della Commissione

(27 febbraio 2002)

Da oltre dieci anni la Commissione si preoccupa del costo delle operazioni transfrontaliere. L'obiettivo è creare uno spazio di pagamento unico in cui non vi sia differenza fra un pagamento nazionale e un pagamento transfrontaliero. Per questo la Commissione ha presentato, nel luglio 2001, una proposta di regolamento a norma del quale le spese per pagamenti transfrontalieri in euro devono essere identiche ai costi sostenuti per transazioni analoghe nello Stato d'origine.

Il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro⁽¹⁾ è stato adottato il 19 dicembre 2001 e alcune disposizioni sono entrate in vigore il 31 dicembre 2001. Dal 1° luglio 2002 le commissioni applicate sul prelievo di liquidi presso i distributori automatici e sull'uso delle carte di pagamento per somme espresse in euro devono essere uguali per le transazioni nazionali e transfrontaliere. Fino a quella data, le banche e le società che emettono carte di credito possono mantenere prezzi differenziati per le operazioni transfrontaliere in euro.

Il principio della parità delle commissioni tra pagamenti rigorosamente nazionali e pagamenti transfrontalieri in euro si applicherà ai bonifici bancari dal 1° luglio 2003.

Il principio della parità delle commissioni non si applicherà invece agli assegni (si veda, al riguardo, la risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-3681/01 della sig.ra Banotti⁽²⁾).

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001.

⁽²⁾ V. pag. 2.

(2003/C 161 E/004)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0623/02 di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione

(5 marzo 2002)

Oggetto: Errori e ritardi in progetti nonostante la loro adesione a un quadro previamente deciso

E' un fenomeno abituale in Grecia l'esistenza di progetti che, per diverse ragioni, non hanno funzionato o sono considerati non viabili. Di conseguenza, sono stati osservati mancanza di dati, errori negli studi, progettazione incompleta e controlli errati da parte di funzionari della Commissione, che hanno portato a

risultati catastrofici tanto per l'economia quanto per le risorse naturali, nonché per ambiente. Esempi caratteristici sono la via Egnatía, l'impianto di depurazione a Ermioni, l'impianto idroelettrico di Ilariona sul fiume Aliakmonas, la diga di Smokovo, i tunnel a Mouzaki e a Pyli Trikalon, i bacini a Kalimnos e a Lipsi, il villaggio forestale a Xanthi e le dighe in Etolia-Acarmania e a Parthenio di Leros. Riguardo a tali progetti appaiono spesso informazioni nella stampa greca (per esempio «To Vima», 17.2.2002).

Considerato che la gestione e il controllo non sono stati ottimali, può la Commissione rispondere a tali quesiti:

1. dato che sono state investite grandi somme in progetti e costruzioni che, quandanche vengano terminati non saranno comunque mai operativi, come per esempio il ponte di Goura e il tunnel nella zona di Métsovo, quali sanzioni sono state previste tanto per i responsabili quanto per i funzionari comunitari competenti che hanno eseguito i controlli in questione;
2. quali misure ha adottato o intende adottare riguardo al mancato completamento dei suddetti progetti e alle ambiguità sussistenti sul costo e sullo scadenario della loro consegna?

**Risposta complementare
data dal commissario Barnier a nome della Commissione**

(26 febbraio 2003)

Come l'onorevole parlamentare saprà, le responsabilità rispettive degli Stati membri e della Commissione europea per la sana gestione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali sono definite nella legislazione comunitaria che disciplina il loro funzionamento.

Tale legislazione stabilisce che tutte le spese dichiarate da uno Stato membro alla Commissione europea, per la chiusura e il saldo degli interventi del periodo di programmazione 1994-1999, sono subordinate al completamento e all'operatività dei progetti e delle azioni entro il termine perentorio del 31 dicembre 2001. Nel caso in cui i lavori per progetti specifici fossero ancora in corso a tale data, lo Stato membro è tenuto ad impegnarsi con la Commissione a portare a termine i lavori e a rendere i suddetti progetti operativi entro un periodo ragionevole.

I progetti abbandonati, o quelli che sono stati ultimati ma non sono operativi, non dovrebbero figurare nell'elenco definitivo dei progetti cofinanziati, presentati dallo Stato membro alla Commissione per la chiusura degli interventi del periodo di programmazione 1994-1999. Nel caso in cui tali progetti siano stati inclusi provvisoriamente in elenchi precedenti, devono essere ritirati dall'elenco definitivo presentato alla Commissione.

Per quanto riguarda il Fondo di coesione per il periodo di programmazione 1994-1999, il regolamento (CE) n. 1164/94, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione⁽¹⁾ stabilisce che il pagamento del saldo finale viene erogato solo dopo che un progetto o le fasi di un progetto siano stati completati o resi operativi. In caso contrario, la Commissione può procedere, se necessario, al recupero degli importi erogati.

Spetta allo Stato membro fornire alla Commissione l'assicurazione che le condizioni summenzionate sono state soddisfatte, nel momento in cui presenta la richiesta del saldo finale relativo alla chiusura degli interventi dei Fondi strutturali e dei progetti del Fondo di coesione. La Commissione procede dal canto suo a verifiche su un campione rappresentativo di progetti e azioni figuranti nella relazione finale o connessi con la domanda finale di pagamento del saldo presentata dallo Stato membro.

La Commissione europea non ritiene che vi siano state carenze nei controlli, poiché la responsabilità di controllo dei singoli progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione compete prima di tutto allo Stato membro. In base alla normativa in vigore, la Commissione è tenuta a compiere controlli a campione su singoli progetti.

⁽¹⁾ GU L 130 del 25.5.1994.

(2003/C 161 E/005)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0707/02
di Brigitte Wenzel-Perillo (PPE-DE) alla Commissione**

(13 marzo 2002)

Oggetto: Libro bianco «Governance europea» — Partecipazione delle regioni

1. Nel Libro bianco «Governance europea» si riconosce la necessità di una maggiore partecipazione delle regioni alla preparazione delle proposte legislative. Intende la Commissione estendere a tutti i suoi servizi la procedura, annunciata nel dicembre 2001 dalla Direzione generale Ambiente, che prevede la partecipazione tempestiva delle regioni alla fase preparatoria delle proposte legislative della Commissione, tramite consultazione degli Uffici regionali presenti a Bruxelles?
2. In caso affermativo, in che modo si intende assicurare la partecipazione delle regioni (regolare dialogo con gli Uffici regionali, audizioni su singoli progetti, possibilità di esprimere pareri per iscritto, ecc.)?
3. È vero che, nel contesto, la Commissione colloca sullo stesso piano le regioni e le organizzazioni non governative?
4. In taluni Stati membri le regioni svolgono un ruolo importante nel processo legislativo. Come intende la Commissione assicurare un'adeguata partecipazione di tali regioni?
5. In che modo si garantisce che i pareri espressi dalle regioni in ordine ai progetti legislativi dell'UE nel quadro della procedura di partecipazione siano adeguatamente considerati dalla Commissione?

Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione

(2 maggio 2002)

1. e 2. La consultazione come tale degli uffici regionali presenti a Bruxelles non è esplicitamente prevista ma questi dovrebbero essere rappresentati nel Comitato delle regioni. Come esempio, la direzione generale ambiente ha avviato, alla fine del 2001, un dialogo informale con le rappresentanze regionali a Bruxelles per esplorare nuove forme di cooperazione.

La Commissione ha dunque l'intenzione di provvedere ad informare meglio le regioni sui progetti d'attività legislativa, ma ciò deve attuarsi nella salvaguardia delle prerogative degli Stati membri.

Un buon modo di realizzare ciò consiste in particolare nell'attuare in modo pro-attivo il protocollo d'accordo tra la Commissione ed il Comitato delle regioni. Al di là delle implicazioni previste nel Trattato CE, il protocollo prevede che la Commissione possa affidare pareri prospettivi al Comitato delle regioni, che quest'ultimo elabori relazioni prospettive, riunioni annuali al massimo livello, una più fattiva presenza della Commissione ai lavori del Comitato, scambi di informazioni più tempestivi possibile ed una migliore sinergia nelle politiche d'informazione.

3. Pur attribuendo grande importanza ai pareri ed ai contributi delle organizzazioni non governative (ONG), la Commissione non pone sullo stesso piano un organo formalmente previsto dal Trattato CE e le ONG; essa considera infatti che il ruolo istituzionale di una regione è per natura diverso da quello di un'ONG. Tuttavia, come è detto nel libro bianco sulla «governance»⁽¹⁾: «la Commissione dovrebbe organizzare un dialogo sistematico con le associazioni europee e nazionali di enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni costituzionali e dei sistemi amministrativi. Sostiene le iniziative in corso per accrescere la cooperazione tra queste associazioni ed il Comitato delle regioni». È inoltre favorevole allo scambio di personale ed al mutuo apprendimento.

4. e 5. Spetta agli Stati membri implicare nel miglior modo possibile le regioni sui progetti d'attività legislativa specialmente quelle che hanno competenze in materia regolamentare. Tutto rientra nella responsabilità degli Stati membri. Fatta salva questa responsabilità primaria degli Stati membri, il concetto di «contratto tripartito» proposto nel libro bianco sulla «governance» offre una possibile pista da esplorare progressivamente, per dare maggiore elasticità all'attuazione del diritto comunitario, nel caso delle direttive a forte componente territoriale. Questo non deve neppure avvenire a scapito delle regole di concorrenza, né introdurre distorsioni deleterie tra gli Stati membri.

(1) GU C 287 del 12.10.2001.

(2003/C 161 E/006)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0725/02**di Ralf Walter (PSE) alla Commissione**

(14 marzo 2002)

Oggetto: Aiuti comunitari al Land Renania-Palatinato nel 2001

Per quale importo e nell'ambito di quali misure il Land Renania-Palatinato ha beneficiato nel 2001 di aiuti comunitari in particolare a titolo dei seguenti fondi e programmi:

1. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
2. Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) – Sezione Orientamento,
3. Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) – Sezione Garanzia,
4. Fondo sociale europeo (FESR),
5. programmi di ricerca comunitari,
6. programmi comunitari nel settore dell'ambiente,
7. altri programmi comunitari?

(2003/C 161 E/007)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1943/02**di Werner Langen (PPE-DE) alla Commissione**

(3 luglio 2002)

Oggetto: Sovvenzioni dell'Unione europea alla Renania Palatinato nel periodo 1999-2002

Può la Commissione far sapere quali sovvenzioni sono state elargite alla Renania Palatinato nel periodo tra il 1999 e il 2002 a titolo di fondi dell'Unione europea – ripartiti secondo i diversi programmi dell'UE –, quali sono stati i destinatari e quali stanziamenti in cofinanziamento con il Land della Renania Palatinato o la Repubblica federale di Germania sono stati messi a disposizione?

**Risposta complementare comune
data dal sig. Prodi in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0725/02 e E-1943/02**

(22 novembre 2002)

A causa dell'ampiezza della risposta, la Commissione la trasmette direttamente agli onorevoli parlamentari ed al segretariato generale del Parlamento.

(2003/C 161 E/008)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0930/02**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(5 aprile 2002)

Oggetto: Concessione per operazioni di taglio nella foresta pluviale della Repubblica democratica del Congo

Nella risposta all'interrogazione E-3498/01 ⁽¹⁾ la Commissione rilevava che «un'impresa del Zimbabwe del cui consiglio di amministrazione fanno parte esponenti militari» era riuscita a procurarsi la più ampia concessione al mondo per operazioni di taglio.

Potrebbe la Commissione far sapere di quale impresa si tratta? Dove si trova la sua sede principale? Chi fa parte del consiglio di amministrazione? Quali sono gli azionisti di detta impresa?

Come valuta la Commissione, sotto il profilo della tutela ambientale, il conferimento di una siffatta concessione per operazioni di taglio? Intende essa compiere passi per convincere gli aggiudicatari che le operazioni di taglio in siffatte gigantesche superfici non sono compatibili con una politica sostenibile a livello mondiale in materia di tutela ambientale?

Sussiste un nesso diretto fra detta concessione e l'estrazione di coltan? In parole povere, sarà estratto coltan nelle aree disboscate? In caso negativo, quale sarebbe il motivo per cui verrebbe disboscata questa enorme superficie?

E' nel frattempo pervenuta alla Commissione la relazione interlocutoria del «Comitato di esperti composto da sei membri» del Consiglio di sicurezza dell'ONU? Ha potuto essa ricavare informazioni sufficienti per valutare l'opportunità di adottare o meno sanzioni contro una o più delle parti coinvolte dello sfruttamento (illegale) delle risorse naturali della Repubblica democratica del Congo?

(¹) GU C 229 E del 26.9.2002, pag. 27.

Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione

(2 maggio 2002)

In base alle informazioni raccolte dalla Commissione, il partito di governo ZANU-PF (Zimbabwe African National Union-Patriotic Front) e lo ZDF (Zimbabwe Defence Force) avrebbero concluso vari accordi commerciali per lo sfruttamento di legname e altre risorse naturali in Congo.

In una relazione sugli interessi commerciali e militari dello Zimbabwe nella Repubblica democratica del Congo pubblicata recentemente si afferma che da una joint venture tra l'OSLEG (Operation Sovereign Legitimacy, costituita subito dopo l'inizio della guerra nel 1999), controllata dai militari dello Zimbabwe e la Comiex, società con sede a Kinshasa (il cui azionista di maggioranza era l'ex presidente Laurent Desiré Kabila) è nata la SOCEBO (Société Congolaise pour l'Exploitation du Bois).

La Commissione ritiene che in mancanza di una sana politica nazionale in materia di risorse forestali dovrebbe essere adottato e attuato un piano di gestione per assicurare la sostenibilità delle concessioni congolese per il taglio di legname e per limitare i danni dello sfruttamento. Tuttavia, la concessione è stata decisa nel contesto di un'economia di guerra e in un paese, come la Repubblica democratica del Congo, nel quale il ritorno ad uno Stato di diritto sarà lungo e difficile. Attualmente, la Commissione non ha alcuna possibilità di intervenire per influenzare le parti contraenti.

Non esiste un collegamento diretto tra la concessione e l'estrazione di coltan, che non dovrebbe essere presente nella regione in questione. Il legname tropicale, che è una risorsa preziosa sul mercato mondiale, basta da solo a giustificare lo sfruttamento estensivo di una vasta area.

Attualmente non si dispone di elementi precisi che orientino l'azione dell'Unione verso l'imposizione di sanzioni nei confronti delle parti coinvolte nello sfruttamento e/o nella commercializzazione delle risorse della Repubblica democratica del Congo. Il 19 dicembre 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di rinviare di sei mesi la decisione sulle sanzioni e ha incaricato il comitato di esperti composto da sei membri di raccogliere ulteriori elementi sullo sfruttamento illegale delle risorse naturali nella Repubblica democratica del Congo. Entro la fine di aprile 2002 e di agosto 2002 dovrebbero essere ultimate rispettivamente una relazione intermedia e una relazione finale, grazie alle quali si spera di poter disporre di informazioni precise in base alle quali definire l'azione della comunità internazionale.

(2003/C 161 E/009)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1431/02

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(23 maggio 2002)

Oggetto: Posizione della Commissione in merito alle previsioni del ministero della promozione e dello sviluppo sul collegamento ad alta velocità con la Galizia

Il 30 aprile scorso la stampa spagnola ha riportato le previsioni del Ministero spagnolo della promozione e dello sviluppo relative alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità nel territorio dello Stato, menzionando i collegamenti tra Madrid e Valladolid, l'Estremadura, Valencia, Cordova, le Asturie e Toledo, oltre a Barcellona, ma senza far alcun riferimento al collegamento con la Galizia. Può la Commissione indicare quali progetti ha presentato il governo spagnolo al riguardo, per poter ottenere il cofinanziamento dell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(23 luglio 2002)

Per quanto riguarda i cofinanziamenti nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali⁽¹⁾ gli Stati membri sono tenuti unicamente ad informarla in merito ai grandi progetti, quali definiti dall'articolo 25 del regolamento stesso.

Finora le autorità spagnole hanno presentato alla Commissione due domande di cofinanziamento nel quadro del Fondo di coesione per le linee ad alta velocità Madrid/Barcellona/frontiera francese e Madrid/Valladolid. In quanto alla linea ad alta velocità Madrid/Cordova, essa è in servizio dal 1992.

Inoltre, per quanto riguarda le linee TGV in Galizia la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare di avere già fornito varie risposte su questo stesso argomento, le più recenti delle quali sono: H-0362/02⁽²⁾, H-0274/02⁽³⁾ e le E-2455/01 e E-2466/01⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

⁽²⁾ Risposta scritta dell'11.6.2002.

⁽³⁾ Risposta scritta del 14.5.2002.

⁽⁴⁾ GU C 115 E del 16.5.2002.

(2003/C 161 E/010)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1675/02
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione**

(12 giugno 2002)

Oggetto: Rimpatrio di immigrati clandestini dall'UE

Può la Commissione confermare che ogni anno decine di migliaia di cittadini cinesi giungono nell'Unione europea dopo essere stati trasportati attraverso l'Asia e l'Europa, e spesso i Balcani? È vero che le autorità cinesi spesso si rifiutano di accogliere i propri cittadini che ritornano perché non hanno alcuna prova della loro cittadinanza e che ciò si verifica anche quando queste persone cooperano con le autorità degli Stati membri nel dichiarare le proprie generalità e il paese di origine?

Può la Commissione elencare gli Stati che si rifiutano di cooperare con gli Stati membri nel modo suddetto ed indicare se essi sono beneficiari o meno di aiuti comunitari o aderiscono ad accordi di associazione o commerciali con l'Unione europea?

Può inoltre la Commissione indicare quali Stati della regione dei Balcani sono esenti dall'obbligo di visto e se ritiene che l'imposizione di un obbligo del genere potrebbe contribuire a limitare l'afflusso di immigrati clandestini?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(3 settembre 2002)

La Commissione attribuisce la debita importanza all'immigrazione clandestina dalla Cina nell'ambito della lotta globale contro questo fenomeno. Finora, tuttavia, il numero di immigrati cinesi in Europa è rimasto contenuto.

Il governo cinese applica effettivamente il principio del «rimpatrio previa verifica», riammettendo solo le persone la cui nazionalità cinese sia stata formalmente dimostrata.

Dopo la tragedia di Dover del giugno 2000, l'Unione e la Cina hanno avviato un dialogo sull'immigrazione clandestina in occasione dell'incontro avvenuto a Bruxelles l'11 luglio 2000 tra il primo ministro cinese Zhu Rongji e il presidente della Commissione. Della cosiddetta «via dei Balcani», in particolare del fatto che nel 2000 e nel 2001 l'esenzione dal visto per l'ingresso nella Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) ha agevolato l'ingresso illegale nell'Unione, si è discusso nell'ambito del dialogo Unione-Cina insieme alle autorità delle RFJ, che nel frattempo hanno introdotto l'obbligo del visto per i cittadini cinesi. La questione

del ritorno è stata sollevata sia in questa sede che durante le terze consultazioni ad alto livello sulla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani svoltesi il 19 luglio 2002 a Bruxelles. In questa occasione, si sono prese in considerazione misure concrete volte ad intensificare la cooperazione per migliorare le modalità di rimpatrio.

Nella conclusione n. 40 del Consiglio europeo di Laeken del 15 dicembre 2001 si caldeggia l'integrazione della politica dei flussi migratori nella politica estera dell'Unione, prevedendo in particolare la conclusione di accordi europei di riammissione con i paesi interessati in base a un nuovo elenco di priorità e a un piano d'azione chiaro. Basandosi su questi orientamenti, il Consiglio del 25 aprile 2002 ha individuato altri quattro paesi prioritari, tra cui la Cina, con cui concludere accordi di riammissione comunitari e ha chiesto alla Commissione di presentargli appena possibile un progetto di direttive di negoziato. A tutt'oggi, il Consiglio ha autorizzato ufficialmente la Commissione a negoziare accordi di riammissione comunitari con Marocco, Sri Lanka, Russia, Pakistan, Hong Kong, Macao e Ucraina. La Commissione ha concluso con esito positivo i negoziati con Hong Kong e lo Sri Lanka (i testi definitivi sono stati siglati rispettivamente nel novembre 2001 e nel maggio 2002), mentre le trattative con Macao sono praticamente terminate. Non è ancora possibile indicare una data per il completamento degli altri negoziati.

Il fatto che si negozino accordi di riammissione comunitari, tuttavia, non significa necessariamente che i paesi in questione si siano rifiutati di collaborare. Si apprezza invece la loro disponibilità ad avviare trattative, che denota un atteggiamento positivo.

Il Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 ha discusso della cooperazione con i paesi terzi per la lotta all'immigrazione clandestina, decidendo di procedere a valutazioni sistematiche delle relazioni con i paesi terzi che non collaborano. A livello comunitario, la cooperazione con i paesi di origine e di transito per la prevenzione della e la lotta all'immigrazione clandestina è relativamente recente, ma le prime esperienze con l'Albania, altri paesi dei Balcani, il Marocco, lo Sri Lanka e la Turchia sono piuttosto positive. Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sulle risorse finanziarie disponibili a livello comunitario per il rimpatrio degli immigrati e dei richiedenti asilo respinti, per la gestione delle frontiere esterne e per promuovere la cooperazione con i paesi terzi in materia di asilo e di immigrazione, compresa l'immigrazione clandestina

Per quanto riguarda l'obbligo del visto per i cittadini degli Stati dei Balcani, va precisato che, a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo⁽¹⁾, i cittadini dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della RFI e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) hanno bisogno di un visto per poter entrare nell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 81 del 21.3.2001.

(2003/C 161 E/011)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1794/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(24 giugno 2002)

Oggetto: Ostacoli frapposti da una pronuncia giudiziaria ai dispositivi di tutela dei pubblici poteri nelle aziende privatizzate

1. Ricorda la Commissione che in passato le proteste contro la privatizzazione delle aziende pubbliche sono state confutate per lo più con l'argomento che esse avrebbero attratto capitali esterni mentre i pubblici poteri avrebbero mantenuto gran parte del loro controllo mediante dispositivi di tutela quale una quota di minoranza con diritto di veto in merito alla sede, la natura della produzione, l'entità dell'occupazione, la fusione o il rilevamento da parte di altre aziende nonché l'influenza che l'azienda esercita sui bisogni della società e dell'ambiente?

2. Quali sono le conseguenze della pronuncia della Corte di Giustizia richiesta dal Consiglio sulle «golden shares» dello Stato francese e dello Stato portoghese i quali, su questa base, sono ora sospettati di non servire l'interesse generale bensì di violare la libera circolazione dei capitali all'interno dell'UE?
3. Può esso confermare di ammettere analoghe azioni pubbliche belghe nella società Distrigas ed olandesi nell'azienda postale TPG e nella società Telecom KPN a titolo dell'interesse generale vitale? Sotto quale profilo i dispositivi olandese e belga si discostano da quelli francese e portoghese?
4. Possono le autorità nazionali degli Stati membri a seguito della pronuncia di cui alla domanda 2, continuare a tutelare gli interessi da loro considerati vitali nel settore dell'approvvigionamento energetico, idrico, delle poste, delle telecomunicazioni e dei trasporti pubblici nonché dell'ambiente e dell'occupazione, senza disporre della maggioranza delle azioni?
5. In caso di risposta affermativa alla domanda 4, in che modo e secondo quali condizioni può svolgersi tale tutela?
6. In caso di risposta negativa alla domanda 4, significa ciò che la prevista tutela può essere assicurata solo ove i pubblici poteri mantengano il possesso o riacquistino la maggioranza delle azioni dell'azienda?

(Fonte: «De Volkskrant» e «Metro», edizione olandese del 5.6.2002)

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(9 agosto 2002)

1. L'articolo 295 del trattato CE recita: «Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri». Il trattato lascia quindi agli Stati membri la massima libertà in questo campo, poiché non impone né introduce un nuovo concetto o una nuova regolamentazione della proprietà nell'ordinamento giuridico comunitario. Ciò significa che gli Stati membri hanno il diritto di nazionalizzare o di privatizzare. Secondo la Corte di giustizia, tuttavia, le decisioni riguardanti, ad esempio, la privatizzazione devono attenersi ai principi del diritto comunitario, segnatamente la libera circolazione dei capitali.
2. A norma dell'articolo 228, paragrafo 1 del trattato CE «Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta». Nella fattispecie, il Portogallo e la Francia devono modificare, rispettivamente, la legge quadro sulle privatizzazioni (e i relativi decreti-legge) e il decreto che attribuisce allo Stato una «golden share» nell'Elf-Aquitaine onde conformarsi ai requisiti comunitari sulla circolazione dei capitali. Per accertarsi che gli emendamenti previsti siano adeguati, la Commissione chiederà a entrambi gli Stati membri una descrizione delle misure che intendono prendere e un calendario di adozione.
3. Come stabilito dalla Corte di giustizia, in determinate circostanze è giusto che gli Stati membri conservino una certa influenza nelle aziende pubbliche privatizzate, quando le aziende in questione prestano servizi di pubblico interesse o servizi strategici. La libera circolazione dei capitali, che figura tra i principi fondamentali del trattato CE, può tuttavia essere limitata solo da norme nazionali giustificate dai motivi di cui all'articolo 58 del trattato CE (ordine pubblico, pubblica sicurezza, ecc.) o da esigenze tassative di interesse generale e applicabili a tutte le persone e a tutte le imprese che svolgono un'attività nel territorio degli Stati membri ospitanti. La legislazione nazionale deve inoltre raggiungere l'obiettivo che si è prefisso e non andare al di là di quanto necessario a tal fine, conformemente al principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda il meccanismo di protezione belga, la Corte di giustizia ha decretato in primo luogo che si tratta di un regime di opposizione (non occorre un'autorizzazione preventiva). In secondo luogo, il regime si applica unicamente a determinate decisioni riguardanti le attività strategiche delle società in questione (in particolare le reti di erogazione dell'energia) e alle decisioni specifiche sulla gestione di tali attività che possono eventualmente essere contestate. A norma del regio decreto che conferisce una «golden share» allo Stato, inoltre, il ministro può intervenire soltanto quando sia minacciato il conseguimento degli obiettivi della politica energetica. Il regime consente pertanto allo Stato membro in

questione di intervenire per garantire, in determinate circostanze, la conformità con gli obblighi di servizio pubblico della Distrigaz, tutelando al tempo stesso la certezza del diritto. Per quanto riguarda la partecipazione delle autorità olandesi nella TPG e nella KPN, la Commissione ha deciso di inviare a dette autorità un avviso formale, a cui hanno risposto, e sta esaminando le argomentazioni da esse addotte per giustificare i diritti speciali collegati alle «golden shares» esistenti in entrambe le aziende tenendo conto, in particolare, della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 4 giugno 2002.

4. Come si è detto nella risposta all'interrogazione n. 3, gli Stati membri possono conservare una certa influenza nelle imprese privatizzate che prestano servizi di pubblico interesse o servizi strategici. La libera circolazione dei capitali, tuttavia, può essere limitata solo per i motivi di cui all'articolo 58 del trattato CE (ordine pubblico, pubblica sicurezza, ecc.) o per esigenze tassative di interesse generale. La legislazione nazionale deve inoltre raggiungere l'obiettivo che si è prefisso e non andare al di là di quanto necessario a tal fine, conformemente al principio di proporzionalità.

Va ricordato inoltre che l'attuale quadro comunitario applicabile a vari settori citati nell'interrogazione contiene di norma disposizioni volte a tutelare l'interesse pubblico o definisce politiche atte a salvaguardarlo pur rispettando le regole del mercato interno.

5. Nelle risposte alle interrogazioni 3 e 4 si specifica con che mezzi, e in quali circostanze, si possono imporre restrizioni ai movimenti di capitali onde tutelare l'interesse generale conformemente ai requisiti comunitari.

6. Alla domanda si è data una risposta affermativa.

(2003/C 161 E/012)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2050/02
di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione

(10 luglio 2002)

Oggetto: Tibetani arrestati in Nepal

Secondo il dipartimento per l'immigrazione nepalese, dodici cittadini tibetani (tra i quali Choeyang Dorje, 30 anni, Palden Gyatso, 32 anni, Tenzin Yangzom con il figlio di appena 4 mesi e i monaci Sonam Lama e Sechya Lama) si troverebbero incarcerati nella prigione di Dili Bazaar, mentre un tredicesimo tibetano (il monaco Heruka) si troverebbe nel carcere di Khar a Katmandu dove dovrebbe scontare una pena di 10 anni per essersi illegalmente trovato sul territorio nepalese.

Tali arresti sembrano derivare dal fatto che gli accordi non scritti tra il governo nepalese e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite prevedano una garanzia di massima sicurezza per i rifugiati in transito tra Nepal ed India provenienti dalla Cina, ma non per coloro i quali transitino in senso inverso o che intendano ritornare in Tibet. L'interdizione interesserebbe circa 3000 tibetani che, terminati i loro studi in India, vorrebbero rientrare in Tibet.

Pagando le cauzioni loro inflitte, dai 1584 \$ ai 2666 \$, i 13 tibetani potrebbero evitare il carcere, ma l'entità della somma, palesamente al di là delle normali possibilità economiche dei soggetti in questione, indica un chiaro irrigidimento da parte delle autorità nepalesi.

La Commissione è informata di questi arresti e della decisione delle autorità nepalesi di utilizzare i succitati mezzi nell'affrontare la situazione degli esiliati tibetani in transito sul territorio nepalese per ritornare in Tibet, occupato dalla Cina?

In caso affermativo, quali iniziative sono state adottate dalla Commissione per permettere ai tredici tibetani menzionati di lasciare il carcere e, in generale, per evitare che questa popolazione incontri ulteriori difficoltà nel passaggio attraverso il Nepal?

Risposta data da Christopher Patten a nome della Commissione

(2 agosto 2002)

Per quanto riguarda l'arresto e la detenzione di tibetani in transito nel Nepal, la Commissione è in grado di fornire le seguenti informazioni all'onorevole parlamentare.

Il 12 luglio 2002 i responsabili della missione dell'Unione a Katmandu hanno comunicato al ministero degli Affari esteri (sottosegretario Acharya) la loro preoccupazione per il trattamento riservato ai tibetani che, provenendo dall'India, passano attraverso il Nepal.

In tale occasione, il ministero ha informato i capimissione della creazione di un comitato interministeriale ad hoc per trovare rapidamente una soluzione soddisfacente.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno avviato un'iniziativa analoga nei confronti del primo ministro Deuba.

I contatti tra la Commissione e l'ufficio locale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) hanno confermato l'esistenza dell'accordo non scritto che consente di accompagnare all'andata i tibetani in transito verso l'India, attribuendo loro lo status di «person of concern». Questo stesso accordo non si applica alle persone che provengono dall'India, non avendo l'ACNUR la possibilità di negoziare con i tre paesi interessati (India, Nepal e Cina) le modalità di ritorno dei tibetani alla loro destinazione d'origine.

La Commissione è pronta a sostenere qualsiasi ulteriore iniziativa che favorisca l'adozione di un atteggiamento più flessibile da parte delle autorità nepalesi, nel rispetto delle leggi locali e tenuto conto di considerazioni di carattere umanitario e di salvaguardia dei diritti dell'uomo.

La delegazione della Commissione e i rappresentanti degli Stati membri sul posto seguono da vicino l'evoluzione della questione in attesa di una decisione equa da parte del governo.

L'onorevole parlamentare sarà informato quanto prima del seguito riservato alla questione.

(2003/C 161 E/013)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2063/02

di Pere Esteve (ELDR) alla Commissione

(11 luglio 2002)

Oggetto: Giurisdizione armonizzata su genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra

Il 14 febbraio 2002, la Corte internazionale di giustizia dell'Aia ha sentenziato che i ministri degli Esteri relativamente all'esercizio del loro mandato non sono perseguibili per crimini di diritto internazionale tra cui i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. La sentenza ha impedito al Belgio in virtù di detta immunità di mettere sotto processo un ex ministro degli Esteri della Repubblica democratica del Congo per la presunta uccisione di centinaia di Tutsi nel 1998.

Temo che questa presa di posizione sull'immunità rappresenti un passo indietro nella campagna per la giustizia universale e mini la giurisdizione del Tribunale penale internazionale.

L'immunità dei detentori di cariche di Stato è già stata esclusa dai trattati internazionali, compresa la Convenzione sui genocidi. È esclusa anche dagli statuti del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, del Tribunale penale internazionale per il Ruanda e dallo statuto di Roma del Tribunale penale internazionale, in vigore dall'1 luglio 2002. Tutti questi strumenti dispongono esplicitamente che la capacità ufficiale di una persona non è di ostacolo alla perseguibilità per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. La decisione del 14 febbraio è sconcertante in quanto effettivamente pone chi ha avuto responsabilità pubbliche al riparo dall'essere perseguito per atrocità. I ministri di governo che commettono crimini contro l'umanità, genocidi, o crimini di guerra, molto probabilmente non saranno perseguiti nel loro paese e questa sentenza significa che beneficeranno dell'impunità anche negli altri paesi.

La vigente legge belga contro le atrocità si inserisce in una crescente tendenza verso l'attribuzione di responsabilità per i peggiori crimini internazionali. Le accuse basate su una giurisdizione universale, quali ora sono possibili a titolo della legislazione belga, costituiscono parti essenziali del sistema di giustizia internazionale emergente. Contribuiscono a far crollare il muro di immunità con cui tiranni e torturatori proteggono se stessi nei propri paesi.

Su scala globale, esiste una chiara tendenza nella comunità internazionale a internazionalizzare le gravi violazioni del diritto umanitario, in linea col Tribunale penale internazionale di recente istituzione, che metterà in condizioni di indagare e procedere contro le persone (compresi i capi di Stato) accusate di crimini contro l'umanità, genocidio e crimini di guerra allorché i tribunali nazionali non vogliono o non possono farlo, e che espressamente respinge qualsiasi tipo di immunità sostanziale o giurisdizionale. Questa tendenza è sostenuta dalla volontà di taluni paesi, come il Belgio, di procedere contro i capi di Stato stranieri accusati di violazioni dei diritti umani a titolo della loro giurisdizione nazionale. Due esempi chiari di questa tendenza sono l'arresto dell'ex dittatore cileno Augusto Pinochet nel Regno Unito (1999), unitamente alla discussione della corte d'appello belga sull'eventualità che i suoi giudici giudichino in una causa di crimini di guerra contro il Primo ministro israeliano Ariel Sharon.

In considerazione di questa crescente tendenza e sostenuti dai principi di diritto generale, riconosciuti dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1973 come principi di cooperazione internazionale nella ricerca, arresto, estradizione e sanzione delle persone colpevoli di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità, che cosa pensa la Commissione europea della possibilità di armonizzare le prassi giuridiche degli Stati membri UE? Che cosa pensa del potenziamento della cooperazione giudiziaria relativa ai casi di immunità quando si tratta di crimini contro l'umanità, seguendo la strada aperta dal Belgio?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(3 settembre 2002)

La lotta contro l'impunità e a favore della giustizia internazionale è parte integrante delle politiche dell'Unione in materia di diritti umani e di democratizzazione. L'Unione ha sempre appoggiato la Corte penale internazionale e continua a farlo con il massimo impegno, come dimostra la posizione comune dell'Unione adottata nel giugno 2001 e modificata nel giugno 2002, che persegue e sostiene una rapida entrata in vigore dello Statuto di Roma e l'istituzione della Corte.

A livello dell'Unione sono state adottate o proposte iniziative atte ad armonizzare le prassi degli Stati membri in materia di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (ad esempio, come reagire in caso di sospetta partecipazione a questi crimini di una persona che abbia chiesto un permesso di residenza), in modo da promuovere la cooperazione tra le autorità degli Stati membri aumentando l'efficacia delle azioni penali contro questi crimini gravissimi.

Il 13 giugno 2002 è stata adottata una decisione del Consiglio relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra⁽¹⁾. La Danimarca ha inoltre presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alle indagini sui crimini di guerra, sui crimini contro l'umanità e su altri crimini di analoga gravità⁽²⁾ onde intensificare ulteriormente la cooperazione in questo settore. La proposta intende migliorare la capacità delle autorità degli Stati membri di indagare e procedere contro le persone che hanno partecipato a questo tipo di crimini o che li hanno favoriti.

Queste iniziative, tuttavia, non riguardano specificamente le circostanze in cui il presunto colpevole goda di immunità a norma del diritto pubblico internazionale, poiché non si ritiene utile cercare di rafforzare la cooperazione nei casi in cui l'immunità preclude comunque qualsiasi azione penale.

⁽¹⁾ GU L 167 del 26.6.2002.

⁽²⁾ Non ancora pubblicata nella GU. Il testo dell'iniziativa e le relative spiegazioni sono comunque disponibili all'indirizzo:
[www.eu2002.dk/news/upload/Danish%20initiatives%20\(police%20and%20criminal%20law\)200275191224.pdf](http://www.eu2002.dk/news/upload/Danish%20initiatives%20(police%20and%20criminal%20law)200275191224.pdf).

(2003/C 161 E/014)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2103/02**di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(16 luglio 2002)

Oggetto: Persistenza dell'«Ancien Régime» nella lingua portoghese

Tramite la risposta E-1616/02 ⁽¹⁾, la Commissione mi ha comunicato che «qualsiasi connotazione negativa associata al termine (governança) risale all'«Ancien Régime» ed è divenuta quindi obsoleta».

Vorrei far rilevare alla Commissione che, oltre ai dizionari citati e alla mia personale sensazione, esistono vari altri esempi della palese persistenza di questo spirito da «Ancien Régime».

L'espressione «governance» è stata tradotta, ad esempio, dalla Commissione europea con «governança» nel documento «Um Livro branco sobre a governança europeia — Aprofundar a democracia na União europeia» ⁽²⁾ e, sempre nel luglio dell'anno scorso, è stato tradotto con «boa governança» nel dizionario elettronico della Commissione europea. La base terminologica di dati del Consiglio è inoltre un altro degli esempi di questa persistenza dell'«Ancien Régime», visto che utilizza altresì il termine «governança» e lo consacra in uno dei gruppi di lavoro della Convenzione sul futuro dell'Europa.

Considerate queste circostanze, non ritiene la Commissione che sarebbe più opportuno procedere a una nuova discussione tra i linguisti e i terminologi della Commissione, eventualmente tenendo conto del parere dei vari fautori dell'«Ancien Régime» dinanzi citati, anziché tentare di convincere i responsabili dei dizionari portoghesi a cambiare il significato del termine «governança»?

⁽¹⁾ GU C 92 E del 17.4.2003, pag. 71.

⁽²⁾ SEC(2000) 1547/7 def. dell'11.10.2000.

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(11 settembre 2002)

Il programma di lavoro per la preparazione del libro bianco sulla governance europea adottato dalla Commissione nell'ottobre 2000 ⁽¹⁾, a cui si riferisce l'onorevole parlamentare, non è il Libro bianco vero e proprio ⁽²⁾, ma solo un documento interno preparatorio inteso a riunire in un unico contesto istituzionale il gruppo che si occupa della governance e i vari gruppi interservizi che collaborano con esso. Il documento rivolge, fra l'altro, particolare attenzione ai problemi di traduzione e di comunicazione che il termine «governance» potrebbe porre nelle lingue dell'Unione. In alcuni casi, dopo questo esame approfondito si sono cambiati i termini adottati inizialmente nelle traduzioni, abbandonando ad esempio il termine «governança», con cui era stata tradotta la parola «governance», per adottare la traduzione che figura nel Libro bianco. Come si è già spiegato nella risposta data dalla Commissione all'interrogazione precedente dell'onorevole parlamentare ⁽³⁾, nella scelta definitiva si sono evitati deliberatamente i termini che potrebbero essere confusi con «governo» o con «attività governativa».

La Commissione sostiene le iniziative volte a favorire il dialogo tra i suoi traduttori/terminologi e le loro controparti presso le altre istituzioni, tra cui la recente decisione del suo servizio di traduzione di creare la base dati interistituzionale di codicisione (CODB), che permette ai traduttori della Commissione di spiegare ai colleghi del Consiglio e del Parlamento i motivi delle loro scelte terminologiche e di ricevere le loro osservazioni in merito. Il gruppo di studio multilinguistico del servizio di traduzione della Commissione, che ha tradotto il termine «governance», ha collaborato strettamente con il gruppo sulla governance in base a un mandato ben preciso. A quello stadio, pertanto, non era possibile estendere il gruppo multilinguistico alle altre istituzioni.

Non si è fatto alcun tentativo di «convincere i responsabili dei dizionari portoghesi a cambiare il significato del termine» governança ». Oltre ai contatti menzionati nella precedente risposta della Commissione, ci si è rivolti anche all'Istituto de Lexicologia e Lexicografia, Academia das Ciências de Lisboa, per appurare i motivi della connotazione negativa che ancora caratterizza il termine «governança» in alcuni dizionari e chiedere il loro parere in merito alla nuova accezione proposta.

Come forse l'onorevole parlamentare sa già, i traduttori della Commissione, siano essi portoghesi o di altre unità, devono talvolta stabilire una terminologia senza poter ricorrere agli organi o alle istituzioni nazionali che potrebbero risolvere le questioni linguistiche di questo tipo in modo consensuale e definitivo. Nel caso in oggetto, si è fatto il possibile per scegliere una terminologia chiara e accurata dopo aver consultato autorevoli esperti portoghesi.

⁽¹⁾ SEC(2000) 1547/7 def.

⁽²⁾ COM(2001) 428 def. — GU C 287 del 12.10.2001.

⁽³⁾ Interrogazione scritta E-1616/02.

(2003/C 161 E/015)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2119/02
di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione

(11 luglio 2002)

Oggetto: Controlli d'identità all'aeroporto della Malpensa

In questi giorni, all'aeroporto della Malpensa, in maniera del tutto indiscriminata fra passeggeri Schengen e gli altri passeggeri è stato ripristinato — con vero e proprio sbarramento fisico e verifica dei singoli documenti identificativi, oltre alla carta d'imbarco, a cura della polizia di Stato — un controllo che si somma alle procedure identificative già predisposte, anche nell'area Schengen, dalle compagnie aeree. Può la Commissione far sapere se questa «sospensione» degli Accordi di Schengen sia stata comunicata alle autorità europee?

Risposta complementare
data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(29 gennaio 2003)

L'articolo 2, paragrafo 1 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, che è stata integrata nel quadro comunitario, stabilisce che le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato un controllo delle persone per il solo motivo che viene attraversata la frontiera.

L'articolo 2, paragrafo 2 permette di ristabilire temporaneamente i controlli alle frontiere interne per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale di uno Stato membro.

L'articolo 2, paragrafo 3 stabilisce che la soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non pregiudica l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di uno Stato membro in tutto il suo territorio, e quindi anche negli aeroporti.

Secondo le informazioni ottenute dalle autorità italiane, esse non hanno invocato la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, ma hanno effettuato controlli di polizia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3.

In quanto i controlli cui si riferisce l'interrogazione dell'onorevole parlamentare erano destinati a verificare la corrispondenza tra la carta d'imbarco e il documento di identità in diversi punti dell'aeroporto, quali gli sbarramenti di sicurezza e le uscite d'imbarco, per ragioni di sicurezza connesse agli atti terroristici dell'11 settembre 2001, possono essere considerati come controlli effettuati conformemente all'articolo 2, paragrafo 3.

(2003/C 161 E/016)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2178/02
di Jan Wiersma (PSE) alla Commissione

(18 luglio 2002)

Oggetto: Frodi ai danni di carte bancarie nei Paesi Bassi

Il 17 novembre 1998 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione⁽¹⁾, in cui invita la Commissione a rafforzare sensibilmente, mediante norme o altre misure, la sicurezza dell'uso di carte bancarie e di credito.

A tal fine, il Parlamento ha proposto, tra l'altro, l'introduzione di:

- una banda magnetica a filigrana elettronica o un microcircuito e la foto del titolare,
- contrassegni biometrici per l'identificazione del titolare della carta.

Nei giorni scorsi si sono verificati nei Paesi Bassi alcuni casi di frodi su grande scala ai danni di carte bancarie e di credito, in occasione dei quali è emerso che i dati non registrati nelle carte non erano sufficientemente protetti.

Può la Commissione far sapere:

1. Quanti casi analoghi di frode si verificano ogni anno nell'Unione europea?
2. Quali iniziative ha essa assunto per tradurre in misure concrete le raccomandazioni del Parlamento per quanto riguarda una maggiore sicurezza nell'uso delle carte bancarie e di credito?
3. Quali ostacoli si frappongono ad una maggiore sicurezza nell'uso delle carte bancarie e di credito?
4. Se intende presentare nel breve termine al Parlamento le necessarie proposte in materia?

(¹) Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e al Comitato economico e sociale: «Un quadro d'azione per la lotta alla frode e alla falsificazione a danno dei mezzi di pagamento diversi dai contanti» — doc. A4-0396/1998 (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 5).

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(11 ottobre 2002)

1. La Commissione non dispone di statistiche precise sull'entità attuale delle frodi ai danni di carte di credito nell'Unione. Secondo il piano d'azione della Commissione per la prevenzione delle frodi(¹), i proventi di tutti i tipi di frodi ai danni di carte di pagamento sono stati stimati a 600 milioni di EUR nell'Unione nel 2000 (pari a circa lo 0,07 % del fatturato complessivo delle carte di pagamento).

2. A seguito della risoluzione del Parlamento, la Commissione ha adottato misure per rafforzare la sicurezza delle operazioni di pagamento. Per prevenire le frodi e la falsificazione dei pagamenti con mezzi diversi dai contanti, la Commissione ha adottato, nel febbraio 2001, un piano d'azione triennale per la prevenzione delle frodi basato su una partnership tra tutte le parti interessate. La Commissione e le altre parti dovrebbero avviare undici azioni principali in cinque settori. Il rafforzamento della sicurezza è il primo obiettivo di questo piano d'azione.

I problemi di sicurezza, compresi i progressi relativi al passaggio alle carte con microprocessore nell'Unione, sono regolarmente oggetto di dibattiti nel corso delle riunioni del gruppo di esperti per la prevenzione delle frodi nell'Unione, il gruppo direttivo che si occupa dell'attuazione del piano d'azione per la prevenzione delle frodi.

La Commissione ha lanciato recentemente uno studio destinato a fornire una valutazione oggettiva della sicurezza dei pagamenti elettronici a distanza (ad esempio trasferimenti di fondi, pagamenti a distanza con carta e pagamenti via cellulare) nel mercato interno. Lo studio è stato avviato ed i risultati definitivi sono attesi entro la fine del 2002.

Nel 2003 la Commissione organizzerà una conferenza sulla sicurezza dei pagamenti nel mercato interno, allo scopo di migliorare l'informazione sulla sicurezza dei sistemi e degli strumenti di pagamento moderni.

3. Gli organismi di carte di pagamento, le banche ed i dettaglianti stanno impiegando risorse considerevoli per introdurre le carte con microprocessore in tutti gli Stati membri dell'Unione entro il 2005. Occorrerà rinnovare un gran numero di carte e sostituire e modificare gran parte delle attrezzature (terminali, distributori automatici di banconote, ecc.). Questo processo dovrà essere sostenuto da tutte le parti interessate per superare le riserve e i potenziali ostacoli.

4. Entro la fine del 2003 la Commissione redigerà una relazione sui progressi realizzati nel quadro del piano d'azione per la prevenzione delle frodi e proporrà se necessario altre azioni.

(¹) Comunicazione della Commissione «Prevenire le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti», COM(2001) 11 def., 9.2.2001.

(2003/C 161 E/017)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2224/02
di Nuala Ahern (Verts/ALE) alla Commissione***(23 luglio 2002)*

Oggetto: Conservazione e gestione sostenibile degli ecosistemi delle foreste

Come giustifica la Commissione la mancanza di attenzione per la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali nell'ambito dei programmi regionali e nazionali del nono FES, dimostrata dal fatto che non sono state allocate le risorse necessarie per consentire l'adozione di una strategia coerente, nonostante l'importanza di questi problemi nell'Africa centrale tanto dal punto di vista economico quanto da quello sociale e globale?

(2003/C 161 E/018)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2225/02
di Nuala Ahern (Verts/ALE) alla Commissione***(23 luglio 2002)*

Oggetto: Risorse forestali nel Bacino del Congo

Può la Commissione confermare che, sebbene il territorio della Repubblica democratica del Congo ospiti la maggior parte delle risorse forestali del Bacino del Congo, tale paese, almeno per il nono programma regionale del FES, fa parte dell'Africa del Sud e che di conseguenza gli stanziamenti da destinare all'Africa centrale in generale e, più particolarmente, quelli che potrebbero essere utilizzati ai fini della conservazione e della gestione delle risorse naturali presenti in tale regione, hanno subito una drastica riduzione?

(2003/C 161 E/019)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2227/02
di Nuala Ahern (Verts/ALE) alla Commissione***(23 luglio 2002)*

Oggetto: Risorse destinate ai programmi INP e IRP nell'Africa Centrale

Come giustifica la Commissione il fatto di continuare a destinare al settore dei trasporti la maggior parte delle risorse disponibili per i programmi INP e IRP nell'Africa Centrale, malgrado le numerose critiche e preoccupazioni espresse dalla società civile sia nel Nord che nel Sud, e nella piena consapevolezza dell'impatto negativo che ciò produce sulla gestione e la tutela delle risorse naturali rinnovabili in questa regione?

(2003/C 161 E/020)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2228/02
di Nuala Ahern (Verts/ALE) alla Commissione***(23 luglio 2002)*

Oggetto: Contributo dell'UE alla conservazione degli ecosistemi nell'Africa centrale

Può la Commissione precisare quali misure specifiche intende adottare, in particolare nell'ambito dell'importantissimo programma ECOFAC, per attuare le raccomandazioni formulate nella risoluzione⁽¹⁾ approvata il 21 marzo 2002 dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, nella quale si chiede alla Commissione di portare avanti e di ampliare questo programma quale principale contributo dell'UE alla conservazione e alla gestione razionale degli ecosistemi nell'Africa centrale, specialmente per quanto concerne le questioni connesse al commercio di carne selvatica a scopo alimentare?

⁽¹⁾ ACP-UE 3394/02/COMP.

Risposta comune
data dal sig. Nielson in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2224/02, E-2225/02, E-2227/02 e E-2228/02

(27 settembre 2002)

Nell'ambito della cooperazione regionale, la programmazione del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES) è attuata conformemente ad un certo numero di principi sanciti nell'accordo di Cotonou⁽¹⁾. Pertanto, come indicato all'articolo 1, i principi della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'ambiente sono applicati e integrati ad ogni livello del partenariato. Inoltre, l'articolo 28 dell'accordo e l'articolo 7 dell'allegato IV sanciscono che l'obiettivo principale della cooperazione regionale è sostenere i processi di integrazione regionali. La protezione e la gestione sostenibile delle risorse naturali quali gli ecosistemi delle foreste tropicali è una priorità tematica a carattere trasversale sancita all'articolo 32.

I programmi indicativi regionali (PIR) e nazionali (PIN) rispondono alla necessità di concentrarsi su un numero limitato di settori, come previsto nella comunicazione della Commissione sulla politica di sviluppo della Comunità europea⁽²⁾ e nell'accordo di Cotonou. La concentrazione tiene conto delle esigenze espresse dagli organismi partner nonché delle azioni finanziate da altri donatori e della disponibilità di risorse stanziare attraverso altri strumenti finanziari.

Nell'ambito dei programmi regionali, le questioni relative all'ambiente e alle risorse naturali sono trattate in modo complementare rispetto alle azioni attuate nei singoli paesi e conformemente al principio di sussidiarietà. Il sostegno ai processi di integrazione implica inoltre l'attuazione di politiche regionali settoriali, l'armonizzazione delle legislazioni e delle politiche, l'attuazione di criteri ambientali e di qualità a livello regionale. In materia di protezione delle risorse naturali, il consolidamento delle organizzazioni regionali mediante il sostegno alla formulazione di politiche e di strategie regionali e nazionali di sviluppo sostenibile è un obiettivo di primaria importanza.

In termini più concreti, circa il 20 % delle risorse finanziarie disponibili per i programmi regionali sono state assegnate alla gestione delle risorse naturali che costituisce uno dei settori di concentrazione in tre dei cinque PIR in fase di completamento. Si tratta di risorse aggiuntive che non tengono conto né dei programmi finanziati attraverso l'8° FES, di cui alcuni avviati di recente, né delle risorse disponibili sulle linee di bilancio ambiente e foreste.

La Commissione è consapevole delle sfide ambientali in Africa centrale⁽³⁾, dell'importanza economica e sociale del settore forestale per la regione e della ricchezza della biodiversità dell'Africa centrale. Per questo motivo, la gestione razionale delle risorse naturali sostenibili e, in particolare, la tutela degli ecosistemi forestali e della biodiversità, della flora e della fauna, è inserita come settore di concentrazione nel programma indicativo regionale del 9° FES. Tra il 20 e il 25 % delle risorse del PIR, ossia 11-13,75 milioni di euro, sono stati assegnati a questo settore in aggiunta alle somme accantonate nei programmi indicativi nazionali.

E' opportuno precisare che:

- in percentuale, la dotazione globale per il settore è aumentata progressivamente nei diversi FES (passando dal 19 % del PIR 7° FES al 21 % dell'8° FES e attestandosi ora al 20-25 %).
- la gestione razionale delle risorse naturali è prevista peraltro dalla maggior parte dei programmi indicativi nazionali dei paesi della regione dell'Africa centrale (Camerun, Congo, Gabon, Guinea Equatoriale, Ciad) come settore fuori concentrazione, e ai programmi regionali in questo settore potranno aggiungersi stanziamenti supplementari.
- ulteriori stanziamenti potranno infine provenire dalle linee di bilancio «Foreste tropicali» e «Ambiente».
- i programmi ambientali per l'Africa centrale sono aperti alla partecipazione della Repubblica democratica del Congo (RDC), tramite un cofinanziamento proveniente dal suo programma indicativo nazionale o dai programmi indicativi regionali delle regioni di cui fa parte la RDC (Africa orientale e australe). Vista l'importanza della massa forestale del bacino del Congo nella RDC, nell'ambito della dotazione finanziaria del programma il contributo finanziario legato alla partecipazione di questo paese potrebbe rivelarsi piuttosto consistente.
- la revisione intermedia del PIR potrà liberare ulteriori risorse da stanziare in caso di un utilizzo ottimale della sua dotazione attuale.

Se si aggiunge il potenziale contributo finanziario dei PIR delle linee di bilancio e dei PIN della regione, è probabile che l'intervento finanziario per le azioni intraprese nel settore dell'ambiente e delle foreste si manterrà costante per tutto il 9° FES.

Rispetto alla Convenzione di Lomé, l'accordo di Cotonou introduce una importante novità per quanto concerne la configurazione geografica delle regioni di programmazione, prevedendo che le regioni geografiche siano stabilite dagli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) interessati in virtù della loro partecipazione a raggruppamenti regionali finalizzati all'obiettivo di integrazione economica regionale.

Nell'ambito del PIR 9° FES, la RDC ha scelto di far parte delle regioni dell'Africa orientale e australe considerando la sua appartenenza a raggruppamenti di integrazione economica regionale Comesa (Mercato comune dell'Africa orientale e meridionale) e SADC (Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe). La RDC non fa parte della CEMAC (Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale), organizzazione specificatamente incaricata in Africa centrale dell'integrazione economica regionale.

Il fatto che la RDC abbia scelto di far parte delle regioni dell'Africa orientale e australe incide ovviamente sull'importo complessivo della dotazione del PIR 9° FES per l'Africa centrale. Tenuto conto delle dimensioni della RDC, la dotazione globale del PIR è passata dai 91 milioni del PIR 8° FES ai 55 milioni di euro del PIR 9° FES. Tuttavia, ciò non limita le risorse potenzialmente disponibili per la protezione della biodiversità nel bacino del Congo. Anche la gestione razionale delle risorse naturali è un settore di concentrazione del PIR 9° FES per l'Africa orientale.

La Commissione è consapevole dell'importanza che hanno la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste del Congo per lo sviluppo sostenibile e per la conservazione della biodiversità della regione, in quanto il territorio della Repubblica democratica del Congo (RDC) detiene la maggior parte delle riserve forestali del bacino del Congo. In questo ambito, i PIR in fase di elaborazione prevedono che la RDC abbia la possibilità di partecipare ad un programma regionale relativo alla conservazione e alla gestione razionale delle risorse naturali del bacino del Congo attraverso il finanziamento dei PIR dell'Africa centrale, orientale o australe e del PIN per la RDC.

I PIN dei paesi dell'Africa centrale, che annoverano tra gli obiettivi principali lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà, si concentrano su quei settori prioritari dello sviluppo, tra cui i trasporti, che sono stati stabiliti nella dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione del 10 novembre 2000 e nell'accordo di Cotonou.

Gli interventi comunitari attuati nel settore dei trasporti a livello nazionale sono complementari agli interventi a livello regionale. Infatti, anche il settore dei servizi di infrastrutture è considerato prioritario nel PIR, vista la sua importanza per l'integrazione fisica dei mercati. Questo settore completa dunque la strategia di sostegno al processo di integrazione regionale in Africa centrale.

La strategia attuata nel settore dei trasporti si inserisce, peraltro, nel quadro delle priorità stabilite dall'iniziativa del Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa (NEPAD) elaborata dagli Stati africani.

I progetti relativi alle infrastrutture del trasporto sono sempre preceduti da uno studio di impatto ambientale. In futuro, si prevede di realizzare una valutazione d'impatto della sostenibilità (Sustainability Impact Assessment, SIA), la quale consente di individuare l'impatto economico, sociale e ambientale del progetto, di minimizzare i rischi (ad esempio l'impatto sulle popolazioni indigene, l'impatto sugli ecosistemi forestali) mettendo a punto al contempo misure di accompagnamento.

Conformemente alle disposizioni dell'accordo di Cotonou, gli attori non statali sono stati associati al lavoro di programmazione e sono stati consultati durante l'elaborazione di programmi indicativi nazionali.

Il PIR del 9° FES per l'Africa centrale prevede chiaramente la possibilità di portare avanti il programma Ecofac (Ecosistemi forestali dell'Africa centrale) per consolidare le azioni intraprese nel settore della conservazione e della valorizzazione economica razionale degli ecosistemi forestali. Si prevede di effettuare una valutazione del programma Ecofac entro la fine del 2002, al fine di definire le priorità e un piano d'azione per le prossime fasi del programma.

La Commissione è consapevole dei problemi legati alla caccia e alla commercializzazione della selvaggina e della fauna selvatica. I programmi di conservazione della biodiversità in Africa centrale prevedono una parte destinata alla conservazione della fauna. Inoltre, sono in fase di esecuzione programmi specifici per lo sviluppo di alternative al bracconaggio e per la protezione delle specie sentinella.

(¹) Firmato il 23 giugno 2000 e pubblicato nella GU L 317 del 15.12.2000.

(²) COM(2000) 212 def.

(³) Nell'ambito del PIR 9° FES, la regione dell'Africa centrale include i seguenti paesi: Camerun, Congo, Gabon, Guinea equatoriale, Repubblica centrafricana, Sao Tome e Principe, Ciad.

(2003/C 161 E/021)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2245/02
di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione**

(23 luglio 2002)

Oggetto: Sistema di rimborso delle cliniche odontoiatriche nel Regno Unito

Il governo britannico versa alle cliniche odontoiatriche gestite dallo Stato un onorario prestabilito per ogni tipo di cura prestata, oltre ai costi di capitale, personale e gestione. Gli odontoiatri indipendenti assunti a contratto per prestare cure odontoiatriche ricevono gli stessi onorari, senza però il rimborso dei costi di capitale, personale o gestione, tranne il pagamento parziale delle tariffe commerciali. La Commissione può precisare se si tratti di concorrenza sleale e se ciò è compatibile con la politica UE in materia di equa concorrenza?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(20 settembre 2002)

La politica sanitaria è di competenza degli Stati membri, che hanno il diritto di creare, gestire e finanziare strutture sanitarie statali con funzioni di servizio pubblico.

Per essere conforme alle norme in materia di concorrenza, il finanziamento di questi servizi non deve superare l'importo necessario per la loro attività. Una compensazione eccessiva dei costi dei servizi sanitari pubblici mediante sovvenzioni incrociate di attività concorrenziali potrebbe tuttavia contravvenire alle norme suddette.

La politica del governo britannico, che consiste nel versare alle cliniche odontoiatriche pubbliche un onorario prestabilito per ogni tipo di cura prestata, oltre a coprire i costi d'investimento, di personale e di gestione — mentre i dentisti indipendenti assunti a contratto per prestare le stesse cure odontoiatriche ricevono soltanto onorari equivalenti, senza il rimborso dei costi d'investimento, di personale e di gestione —, non costituisce necessariamente un ostacolo alla libera concorrenza.

Alle cliniche odontoiatriche pubbliche possono infatti essere imposti obblighi propri del servizio pubblico (massimali di fatturazione, orario di apertura, presenza sul territorio o specialità offerte) che comportano determinate spese, e da cui le cliniche odontoiatriche indipendenti sono esonerate. Le norme relative agli aiuti di Stato non si applicano ai fondi erogati dalle autorità britanniche nella misura in cui detti fondi costituiscono semplicemente una compensazione per le spese sostenute dalle cliniche odontoiatriche gestite dallo Stato per poter svolgere la loro missione di servizio pubblico.

Le informazioni di cui dispone la Commissione non le consentono di stabilire se il sistema descritto dall'onorevole parlamentare violi le norme comunitarie in materia di concorrenza.

(2003/C 161 E/022)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2284/02
di Stavros Xarchakos (PPE-DE)
e Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE) alla Commissione**

(25 luglio 2002)

Oggetto: Dati Europol

È stato recentemente arrestato in Grecia, dopo l'esplosione di una bomba al Pireo, Savvas Xirós che, in base agli elementi di cui si dispone, risulta appartenere all'organizzazione terroristica «17 novembre», figurante, come è noto, nell'elenco europeo delle organizzazioni terroristiche. Le indagini effettuate al riguardo hanno dimostrato chiaramente che la persona in questione aveva legami con organizzazioni terroristiche attive in paesi terzi, come ad esempio l'organizzazione «Fratelli musulmani» in Sudan, il che rivela la collaborazione internazionale fra organizzazioni terroristiche.

Dispone Europol di dati o informazioni riguardanti i movimenti della persona sopramenzionata nonché di altre persone legate ad organizzazioni terroristiche, e i loro movimenti sul piano internazionale? Da quando esistono tali dati? Per acquisire tali informazioni e tenere sotto sorveglianza i terroristi, è stato utilizzato il sistema «Echelon»? Sono state le informazioni in questione trasmesse in tempo utile alle autorità greche?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(9 ottobre 2002)

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per le informazioni fornite e gli conferma di aver già adottato le disposizioni necessarie per trasmetterle ad Europol.

L'accesso alle informazioni richieste dall'onorevole parlamentare, qualora esistessero, è limitato a casi molto concreti ripresi nella convenzione Europol. La Commissione non figura tra gli organismi aventi accesso alle informazioni a carattere personale in possesso di Europol.

(2003/C 161 E/023)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2316/02

di Ole Krarup (GUE/NGL) alla Commissione

(26 luglio 2002)

Oggetto: Base giuridica della decisione quadro sulla lotta al razzismo

Può la Commissione pronunciarsi in merito alla base giuridica della proposta di decisione quadro sulla lotta al razzismo e alla xenofobia⁽¹⁾, con particolare riferimento all'articolo 31, lettera e) del trattato UE, che nelle sue disposizioni non enuncia il razzismo e la xenofobia come oggetto di regolamentazione?

L'articolo 31, lettera e) concerne soltanto la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illegale di stupefacenti. Il servizio giuridico della Commissione ha emesso qualche parere sulla questione? Nell'affermativa, può allegare eventuali pareri alla risposta?

⁽¹⁾ COM(2001) 664 – GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 269.

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(9 settembre 2002)

La proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia⁽¹⁾ presentata dalla Commissione si basa sugli articoli 29, 31 e 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea (TUE).

L'articolo 29 del TUE prevede lo sviluppo tra gli Stati membri di un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, che prevenga e reprima il razzismo e la xenofobia, per conseguire l'obiettivo dell'Unione di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo obiettivo va perseguito ravvicinando, ove necessario, le normative degli Stati membri in materia penale, in conformità dell'articolo 31, lettera e).

La proposta di decisione quadro presentata dalla Commissione contiene inoltre disposizioni volte a rafforzare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti per contribuire al conseguimento dell'obiettivo suddetto a norma dell'articolo 31, lettere a), (b), (c) e (d) del TUE. La definizione comune degli elementi costitutivi delle infrazioni rappresenta in particolare un mezzo per superare l'esigenza di doppia incriminazione nell'ambito della reciproca assistenza giudiziaria e dell'extradizione, oltre a contribuire a migliorare la cooperazione giudiziaria. L'obbligo di stabilire la competenza giurisdizionale nei casi in cui gli Stati membri non estradino uno dei propri cittadini è un modo per garantire la compatibilità delle norme applicabili negli Stati membri, come richiesto dall'articolo 31, lettera c). La disposizione che vieta di invocare reati politici quale giustificazione per opporre un rifiuto alle richieste di assistenza giudiziaria o di estradizione contribuisce a realizzare l'obiettivo di agevolare l'extradizione, enunciato all'articolo 31, lettera b).

⁽¹⁾ COM(2001) 664 def., pubblicato nella GU C 75 E del 26.3.2002.

(2003/C 161 E/024)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2455/02**di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione**

(29 agosto 2002)

Oggetto: Presunta cattiva gestione di fondi affidati alle Comunità europee

Marta Andreasen è stata Direttrice per l'esecuzione dei bilanci e Contabile alla Commissione europea, coprendo così un posto di alto funzionario. Conformemente alla legislazione in materia, la sig.ra aveva piena responsabilità quanto ai «fondi affidati alle Comunità europee». Ogni sua dichiarazione in merito a una presunta cattiva gestione risulta pertanto estremamente grave.

Dispone la Commissione a tutti i livelli di personale contabile qualificato e preparato?

Di quali sistemi interni di controllo della contabilità dispone la Commissione, e sono essi conformi a standard accettabili?

Ai contabili viene richiesto di validare i conti anche se inesatti?

Marta Andreasen riceveva pressioni per validare proposte senza riserve anche se le ragioni di tali riserve erano ben note?

È vero che la maggioranza degli alti funzionari sono al corrente delle inesattezze dei dati contabili?

I conti vengono trattati e validati da personale non qualificato o da terzi?

I conti degli Stati membri sono sicuri?

La Commissione metterà a disposizione i libri contabili ufficiali in modo da verificare la fondatezza delle asserzioni?

Quali sistemi sono in uso per individuare gli aggiustamenti e le modifiche ai dati presentati nei conti?

La Commissione ha richiesto consulenza legale per appurare il proprio diritto ad impedire a Marta Andreasen di presentarsi dinanzi alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo?

In caso affermativo, perché? Quale danno la Commissione credeva e crede possa derivare dalla testimonianza della sig.ra Andreasen di fronte ad una commissione parlamentare?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(22 novembre 2002)

1. e 6. L'insieme del personale della DG bilancio che svolge compiti legati alla contabilità è qualificato a tale scopo in virtù di un titolo d'istruzione, dell'esperienza, di una formazione interna o di una combinazione di tutti di questi elementi.

I capi unità responsabili della contabilità hanno tutti qualifiche formali e/o un'esperienza in contabilità o in economia.

Il contabile della Commissione di recente nomina è stato scelto per le sue qualificazioni e la sua esperienza in contabilità, audit e gestione finanziaria.

2. Per quanto riguarda il sistema contabile, i seguenti elementi di controllo sono attualmente in atto⁽¹⁾:

- esiste una separazione rigorosa delle funzioni e delle responsabilità tra gli ordinatori, le persone che effettuano il controllo interno ed il contabile;
- l'abilitazione ad utilizzare gli stanziamenti di impegno o di pagamento è oggetto di procedure d'approvazione formali ed è strettamente disciplinata dalle sub-deleghe contenute nel sistema contabile. Gli ordinatori delegati ed il loro personale possono utilizzare soltanto linee di bilancio specifiche per le quali sono autorizzati all'interno del sistema e questo accesso è controllato dal sistema;

- le coordinate bancarie di ogni beneficiario di fondi della Commissione sono verificate presso la banca interessata prima che possa essere eseguito un pagamento;
- la disponibilità degli stanziamenti è verificata per ogni transazione. Vi sono controlli per assicurarsi che il bilancio e gli importi impegnati non possano essere superati;
- la validità dello scarico è data per ogni pagamento;
- la riconciliazione tra le entrate contabili ed i movimenti bancari è effettuata ogni giorno;
- i pagamenti partono dalla Commissione via la rete SWIFT. La Commissione è collegata alla rete SWIFT per ragioni di sicurezza e d'efficacia ed è uno dei suoi pochi clienti che non siano banche. Dopo che l'istruzione di pagamento ha lasciato la Commissione (modifica dei conti ecc.), tutte le operazioni si svolgono come nelle relazioni interbancarie in tutto il mondo;
- il contabile controlla le registrazioni ed i saldi.

3. Non è possibile chiudere conti inesatti. L'articolo 18 del regolamento che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario⁽²⁾ prevede che il contabile contabilizzi tutte le operazioni, proceda alle operazioni di chiusura, prepari il bilancio, e adotti, se necessario, una situazione contabile interinale firmata dal contabile che cessa le sue funzioni e dal nuovo contabile. La Carta del contabile contiene disposizioni simili.

In caso di riserve, il contabile firma i conti ed indica tali riserve.

In mancanza di disposizione esplicita riguardante il caso in cui un contabile (che cessi le sue funzioni) abbia rifiutato di firmare i conti, occorre considerare l'obiettivo implicito delle disposizioni suddette, che è indubbiamente garantire la continuità nel servizio pubblico, un principio riconosciuto del diritto amministrativo.

4. La Commissione non dispone di alcun elemento indicante che la sig.ra Andreasen sia stato oggetto di pressioni perché convalidasse senza riserva delle proposte nei confronti delle quali aveva riserve fondate.

5. I conti basati sulla tesoreria sono esatti. Nessuna DG o servizio contesta l'esattezza dei conti.

Tutte le domande ed osservazioni fatte dai Direttori generali e direttori di servizi relative alla presentazione delle cifre per ogni direzione generale al 31 dicembre 2001 sono state esaminate, risolte o trattate, dopo i chiarimenti necessari, prima del luglio 2002.

Si prevede di apportare altri miglioramenti al modo in cui le cifre annuali vengono presentate alle direzioni generali alla luce dell'esperienza acquisita.

Solo il contabile firma i conti annuali prima che siano trasmessi (tramite il Direttore generale della DG bilancio) al membro della Commissione responsabile del bilancio che approva ufficialmente i conti nell'ambito della procedura di abilitazione. I conti sono in seguito trasmessi alla Corte dei conti, al Consiglio ed al Parlamento.

7. La Commissione non è in grado di esprimere un parere sulla qualità globale dei conti pubblici degli Stati membri.

8. Conformemente al regolamento finanziario, gli organismi di controllo interno ed esterno hanno sempre potuto avere accesso ai libri contabili ufficiali della Commissione. Entrambi hanno accesso al sistema contabile ufficiale.

Inoltre, i conti annuali dettagliati della Commissione, che riflettono i libri contabili, sono trasmessi — come l'onorevole parlamentare certamente sa — al Parlamento ed al Consiglio, alla Corte dei conti ed alle altre istituzioni.

Anche i conti annuali consolidati delle Comunità europee sono comunicati a questi organismi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

9. Gli adeguamenti o le modifiche alle transazioni possono essere effettuati soltanto dal personale autorizzato. L'accesso ai dati è sottoposto ad un controllo rigoroso. La cronistoria di ogni transazione è disponibile nel sistema, come pure un elenco completo di tutte le approvazioni date e delle modifiche operate dall'origine della transazione. È indicata anche la localizzazione fisica dei documenti sottostanti alla transazione.

La Corte dei conti ha criticato l'accesso da parte dei tecnici del sistema. Miglioramenti sono stati apportati e sono ancora in corso.

Nel numero limitato e decrescente di casi in cui sono necessari adeguamenti tecnici al sistema (ad esempio per eliminare i «bug» informatici), le misure necessarie sono oggetto di valutazione prima di essere approvate e le modifiche operate sono debitamente documentate. Nei casi molto rari in cui un bug è all'origine di un errore in una transazione, i dati sbagliati sono sostituiti dai dati corretti. Anche questi casi sono pienamente analizzati ed approvati prima che una misura sia adottata e tutte le azioni sono debitamente documentate.

10.e 11. La Commissione ha consultato il suo servizio giuridico sulle condizioni statutarie relative all'eventuale partecipazione. Si tratta di una pratica corrente. Normalmente, la Commissione non discute in pubblico questioni puramente interne di questo tipo.

Gli obblighi statutarî in materia di discrezione la cui legittimità è stata costantemente confermata dalla Corte di giustizia e il fatto che fosse in corso una procedura disciplinare hanno sollevato problemi ovvi di riservatezza.

(¹) La maggior parte di questi controlli è stata sempre effettuata ed è prevista dal regolamento finanziario (GU L 240 del 7.10.1995).

(²) http://www.cc.cec/budg/lex/fr/droit/mod_exec/index.htm.

(2003/C 161 E/025)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2466/02
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(4 settembre 2002)

Oggetto: Prestiti

1. Può la Commissione comunicare l'importo dei prestiti versati in ciascuno degli ultimi cinque anni ai paesi candidati all'adesione all'UE, compresa la Turchia, nonché all'Ucraina, alla Bielorussia e alla Moldavia?
2. Può inoltre specificare le cifre equivalenti relative ai versamenti a ciascun paese terzo del litorale mediterraneo?
3. Può infine indicare il totale cumulativo per i cinque anni come percentuale del PIL e importo pro capite per ciascun paese?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(30 ottobre 2002)

Una serie di tabelle che riprendono le informazioni richieste è stata inviata direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato del Parlamento.

La Commissione non dispone delle cifre dettagliate richieste per quanto riguarda i prestiti accordati dalla Banca europea degli investimenti (BEI), ma le tabelle 2 e 3 inviate direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato del Parlamento forniscono le cifre relative ai prestiti firmati dalla BEI per i cinque anni richiesti. Come ulteriore informazione, è stata aggiunta una colonna che riprende le somme totali spese fino al 31 dicembre 2001.

Più ampie informazioni sui prestiti della Comunità sono disponibili nelle relazioni seguenti, pubblicate regolarmente dalla Commissione:

- relazione della Commissione all'autorità di bilancio sulla situazione al 31 dicembre 2001 delle garanzie che impegnano il bilancio generale ⁽¹⁾;
- relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sulle attività di assunzione ed erogazione di prestiti della Comunità nel 2000 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/rpt/2002/com2002_0237fr01.pdf.

⁽²⁾ http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/rpt/2001/com2001_0435fr01.pdf.

(2003/C 161 E/026)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2486/02
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(6 settembre 2002)

Oggetto: Mercato chiuso del salmone

Le relazioni commerciali tra la Comunità europea e taluni paesi terzi, per quanto concerne il salmone, sono caratterizzate dalla difesa degli interessi di un gruppo di produttori comunitari, che dispongono di un mercato chiuso per i propri prodotti, a danno dei consumatori comunitari, che devono pagare prezzi artificialmente alti per il salmone proveniente dalla Norvegia, dalle isole Feroe e dal Cile, paese quest'ultimo con il quale l'Unione europea ha firmato recentemente un accordo di associazione. I suddetti produttori vogliono mantenere la propria situazione di privilegio e accusano, senza alcun fondamento, di pratiche di dumping i loro concorrenti dei paesi terzi, pretendendo l'imposizione di un dazio sul salmone proveniente dal Cile e dalle Isole Feroe, in modo da controbilanciare lo scarso favore che i loro prodotti incontrano tra i consumatori comunitari.

Come ha influito sul mercato il fatto che la Commissione abbia firmato con la Norvegia, nel 1997, un accordo, valido cinque anni e che dovrebbe essere scaduto lo scorso 1° luglio, che prevedeva prezzi minimi per l'importazione di salmone norvegese? Può la Commissione confermare che questa clausola sui prezzi minimi non sarà rinnovata, in quanto danneggia i consumatori comunitari mediante un aumento artificiale del prezzo del salmone?

In che modo pensa la Commissione di difendere gli interessi dei consumatori e consentire a questi ultimi di avere libero accesso al salmone di paesi come il Cile o le isole Feroe, il che andrebbe a vantaggio della concorrenza e della qualità del prodotto?

Non crede la Commissione che il fatto che il mercato comunitario sia praticamente riservato ai produttori scozzesi e irlandesi abbia determinato la scarsa qualità del prodotto comunitario, mentre il salmone proveniente dal Cile non risente di problemi ambientali?

Risposta data da Pascal Lamy a nome della Commissione

(30 ottobre 2002)

Per quanto riguarda l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di salmone atlantico d'allevamento originario del Cile e delle Isole Faerøer, va ricordato innanzitutto che qualsiasi denuncia presentata alla Commissione deve includere prove dirette di pratiche di dumping riguardanti importazioni da paesi terzi, del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria e del nesso causale tra i due fattori. Inoltre, prima di avviare il procedimento, la Commissione è tenuta a svolgere una valutazione preliminare dell'accuratezza e adeguatezza delle prove fornite nella denuncia e a sentire il comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri. Tali misure servono a garantire che soltanto denunce legittime possano portare all'apertura di un procedimento formale. Per l'apertura del suddetto procedimento antidumping sono state soddisfatte tutte queste condizioni, per cui non è possibile affermare che le accuse di dumping formulate dall'industria comunitaria fossero infondate. Va inoltre osservato che al momento non sono in atto provvedimenti contro le importazioni dal Cile o dalle Isole Faerøer, poiché l'inchiesta è stata avviata soltanto nel luglio 2002.

Le uniche misure di difesa commerciale attualmente in vigore nella Comunità per questo prodotto sono quelle imposte nel 1997 sulle importazioni originarie della Norvegia. Queste consistono in dazi antidumping e antisovvenzione, sostenuti da un sistema di impegni in materia di prezzi minimi all'importazione, assunti dai singoli esportatori. Accanto a tali misure, è stato firmato nel 1997 dalla Commissione e dalle autorità norvegesi il cosiddetto «accordo UE-Norvegia sul salmone», che prevede, tra

l'altro, la riscossione di una tassa all'esportazione del 3% da parte del governo norvegese (che può essere maggiorata se il volume delle esportazioni oltrepassa determinati livelli) e consultazioni periodiche tra le due parti. Va sottolineato che né le misure vigenti (dazi e impegni), né l'accordo sul salmone limitano i quantitativi di salmone atlantico originario della Norvegia che possono essere importati nella Comunità. Pertanto non creano un mercato protetto per l'industria comunitaria. Anzi, dalle statistiche emerge che il volume complessivo delle importazioni nella Comunità di salmone atlantico originario di vari paesi terzi ha rappresentato negli ultimi cinque anni circa il 70% del mercato comunitario totale.

Nel febbraio 2002, dopo aver più volte consultato le autorità norvegesi sull'evoluzione del prezzo del salmone nel mercato comunitario, la Commissione ha avviato di propria iniziativa una revisione delle misure esistenti. I dazi e gli impegni restano in vigore in attesa dell'esito di tale revisione, come pure l'accordo sul salmone, la cui durata è stata prorogata con il consenso reciproco del governo norvegese e della Commissione. I risultati definitivi sono attesi per l'anno prossimo.

Le suddette due inchieste avviate dalla Commissione accerteranno se vi sono state pratiche commerciali sleali e, in caso affermativo, se queste hanno causato un pregiudizio all'industria comunitaria. Se le inchieste concluderanno che misure di difesa commerciale sono legittime, verranno formulate le opportune proposte. Nel caso della Norvegia, verrebbe anche riesaminata la questione dei prezzi minimi all'importazione. Occorre notare che non è possibile applicare misure che risultassero contrarie all'interesse generale della Comunità. La valutazione sull'opportunità di intervenire nell'interesse della Comunità va basata sull'analisi degli interessi di tutte le parti direttamente coinvolte, inclusi gli operatori dell'industria di trasformazione e i consumatori. Tuttavia, si ricorda che i procedimenti antidumping non hanno la funzione di esprimere un giudizio sulla qualità comparativa del salmone di diversa origine, né di esaminare aspetti ambientali specifici.

(2003/C 161 E/027)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2559/02
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(13 settembre 2002)

Oggetto: Controllo finanziario 3: organizzazione di un dibattito pubblico, con la partecipazione di esperti indipendenti, sul miglioramento della gestione finanziaria

1. Come valuta la Commissione gli approcci finanziari, sia a livello di gestione che di controllo, che sono assolutamente opposti ai propri? Intende essa utilizzare queste posizioni contrastanti per migliorare la propria organizzazione o ritiene si tratti di attacchi ostili che devono essere respinti rapidamente con tutti i mezzi a disposizione?
2. Qualora si verificano dei problemi, intende la Commissione risolverli il più rapidamente possibile o preferisce occultarli e quindi ritardarne la soluzione?
3. Può la Commissione garantire che d'ora in poi alle critiche ufficiali in materia di gestione e controllo finanziario non si risponderà più con trasferimenti o licenziamenti, ma esclusivamente organizzando un dibattito pubblico sulla valutazione dei fatti reali a cui saranno invitati funzionari critici, ex funzionari ed esperti esterni perché esprimano la propria opinione in materia?
4. Può la Commissione garantire che il servizio contabile, la Corte dei Conti e l'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) avranno d'ora in poi completa libertà d'azione e non subiranno più alcuna pressione per tenere celati al grande pubblico i propri risultati controversi o per elevare anticipatamente il giudizio della Commissione a conclusione finale incontrovertibile?

Risposta data dalla sig. Schreyer in nome della Commissione

(7 gennaio 2003)

1. Il libro bianco sulla riforma della Commissione del marzo 2000 ha introdotto una serie di riforme in materia di gestione e controllo finanziari, tra cui la rifusione del regolamento finanziario⁽¹⁾. Queste riforme sono frutto di un'intensa attività di consultazione e negoziati sia all'interno che all'esterno dell'istituzione. Le proposte di riforma sono state accolte favorevolmente dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Corte dei conti⁽²⁾.

2. Qualora insorgano dei problemi, la Commissione cerca sempre di risolverli rapidamente e con incisività. Reagire con rapidità non deve essere tuttavia sinonimo di attuazione di soluzioni inadatte. Il ritmo dipenderà dalla complessità del problema in questione.

3. Per quanto concerne il sistema di gestione finanziaria, la Commissione tiene a sottolineare che un rigoroso riesame del proprio sistema contabile, effettuato sia esternamente, dalla Corte dei conti, che internamente, dai propri servizi, ha reso necessari dei provvedimenti correttivi culminati nell'adozione, nel giugno 2002, della revisione del regolamento finanziario. Il nuovo regolamento finanziario stabilisce i principi di un sistema di contabilità integrato fondato sul principio della competenza che si ispira a quelli che in alcuni Stati membri sono o già in atto (nei Paesi Bassi, in Svezia e nel Regno Unito) o di prossima applicazione (in Spagna e Francia). La Corte dei conti ha accolto favorevolmente questa revisione, numerosi emendamenti del Parlamento europeo l'hanno sostenuta e migliorata e la decisione finale in merito è stata presa dal Consiglio. L'accusa mossa da un funzionario, secondo cui questa nuova regolamentazione avrebbe aumentato i rischi di frode, era priva di fondamento. Tale asserzione mette in discussione gli sforzi di tutte le istituzioni e degli Stati membri che sono intervenuti nella revisione.

Ne consegue che la Commissione non ignora le critiche rivolte al suo sistema di gestione finanziaria; essa non considera tuttavia produttivo impegnarsi in un dibattito pubblico in merito a problemi già individuati e resi pubblici e attualmente oggetto di misure correttive.

La trasparenza e la critica costruttiva non devono provocare confusione e inefficienza. In base allo Statuto, i funzionari devono ottemperare all'obbligo di onestà, diplomazia e discrezione e sono inoltre tenuti a rispettare le procedure prestabilite.

4. In riferimento all'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), la Commissione desidera segnalare all'onorevole parlamentare che il direttore dell'OLAF, nella sua terza relazione d'attività annua presentata il 17 ottobre 2002, ha dichiarato che la Commissione aveva scrupolosamente rispettato la sua indipendenza operativa.

I regolamenti (CE) n. 1073/1999⁽³⁾ e (CE) n. 1074/1999⁽⁴⁾, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), contengono disposizioni sulla riservatezza, sulla tutela dei dati e sulla trasmissione di informazioni da parte dell'OLAF. I rapporti finali delle indagini sono solitamente indirizzati alle autorità competenti degli Stati membri e/o alle istituzioni, agli organismi o alle organizzazioni interessate affinché prendano i provvedimenti necessari.

Per quanto riguarda la Corte dei conti, come l'onorevole parlamentare certamente saprà, si tratta di un'istituzione autonoma. La Commissione è grata alla Corte per le sue raccomandazioni costruttive.

I diritti e i doveri del contabile sono stabiliti sia nel regolamento finanziario che nello Statuto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16.9.2002.

⁽²⁾ GU C 228 del 13.8.2001.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), GU L 136 del 31.5.1999.

⁽⁴⁾ Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), GU L 136 del 31.5.1999.

(2003/C 161 E/028)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2574/02
di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione

(16 settembre 2002)

Oggetto: Monete centesimali di euro

Secondo un'indagine di Eurostat, il cittadino europeo ritiene che esistano troppe monete centesimali di euro e troppo simili tra loro. In pratica, si osserva scarso o nessun uso delle più piccole monete da 1 e 2 centesimi, che la Finlandia addirittura non ha mai messo in circolazione.

Qual è secondo la Commissione il futuro delle monete da 1 e 2 centesimi di euro?

Può un paese (ad esempio la Finlandia) rifiutare pagamenti con monete da 1 o 2 centesimi di euro?

Si opporrà la Commissione a che un paese decida di abolire queste monete centesimali di euro? Intende essa intervenire contro l'arrotondamento dei prezzi ai 5 centesimi?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(16 ottobre 2002)

L'introduzione di valori unitari identici in dodici Stati membri comporta necessariamente un certo grado di adattamento alla nuova situazione, giacché il numero di valori unitari disponibili è cambiato in diversi Stati membri. È dunque comprensibile che l'utilizzo e la popolarità delle monete di 1 e 2 cent varino da uno Stato membro all'altro. La Commissione non intende proporre modifiche dei valori unitari attuali. Il ruolo delle monete di 1 e 2 cent sarà determinato principalmente dal comportamento dei cittadini europei. Inoltre va notato che i piccoli valori unitari hanno contribuito notevolmente a garantire la conversione corretta dei prezzi.

I valori unitari delle monete in euro sono stati stabiliti dal regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione⁽¹⁾. A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro⁽¹⁾, tutti gli otto valori unitari hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. La Finlandia non può rifiutare un pagamento con monete di 1 o di 2 cent, poiché queste hanno corso legale in Finlandia come nel resto dell'area dell'euro. In realtà la Finlandia ha coniato una certa quantità di monete di 1 e di 2 cent.

Nessuno Stato membro può abolire una moneta metallica in euro, poiché si tratta di una decisione che dipende dalla Comunità. La legislazione finlandese che prevede di arrotondare ai 5 cent inferiori o superiori riguarda i pagamenti in contanti e non l'arrotondamento dei prezzi.

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998.

(2003/C 161 E/029)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2575/02
di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione**

(16 settembre 2002)

Oggetto: Lato retto delle monete in euro

Come è noto, il lato retto delle monete in euro differisce da uno Stato all'altro. Ciò fa sì che nell'UE sono in circolazione 96 diverse monete in euro, troppe secondo alcuni. Inoltre, nel 2004, con l'allargamento dell'Unione europea, il loro numero aumenterà ulteriormente e si considera sin d'ora di introdurre un lato retto comune per tutti gli Stati.

Prevede la Commissione di introdurre per la seconda generazione di monete in euro un unico lato retto per tutti i paesi?

In caso affermativo, per quale data?

In caso negativo, perché?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(16 ottobre 2002)

Al Consiglio Ecofin informale tenutosi a Verona nella primavera del 1996, i governi hanno deciso che le monete in euro dovevano avere una faccia europea comune ed una faccia nazionale. Questa soluzione presenta il vantaggio di un approccio unificato (faccia comune, specificazioni tecniche identiche, ecc.), pur permettendo di esprimere la diversità e le tradizioni dei vari Stati membri.

Alla Commissione non risulta che il futuro delle facce nazionali delle monete in euro sia oggetto di ampie discussioni. I cittadini europei si sono familiarizzati molto rapidamente con le monete in euro e le diverse facce nazionali hanno suscitato interesse piuttosto che confusione. La nuova moneta europea è un grande successo e allo stato attuale non vi è motivo di prevedere modifiche, in quanto ciò rischierebbe di generare confusione tra i cittadini.

Per il momento, è difficile prevedere a quale ritmo si aggiungeranno nuove facce nazionali, poiché ciò non dipenderà dal processo di adesione in quanto tale (2004), bensì dall'entrata successiva di questi paesi nell'area dell'euro.

(2003/C 161 E/030)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2619/02
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(18 settembre 2002)

Oggetto: Diritto di tutte le correnti politiche ad organizzarsi, a partecipare alle elezioni legislative e a godere dei diritti derivati

1. Condivide la Commissione l'opinione dell'interrogante, secondo cui l'essenza della democrazia parlamentare dell'UE risiede nel fatto che tutte le correnti politiche, per quanto controversi possano essere agli occhi degli altri i propri orientamenti, hanno il diritto di conquistarsi dei simpatizzanti per le proprie idee, di partecipare alle elezioni legislative a diversi livelli amministrativi, e quindi di esprimere le proprie opinioni nel quadro del dibattito parlamentare e contribuire per quanto possibile all'adozione di decisioni maggioritarie nonché alla formazione di coalizioni di maggioranza?
2. Ritiene altresì la Commissione che alla luce di tale principio sia possibile privare del diritto di voto individui criminali o violenti quando vengono loro comminate delle pene con regolare sentenza giuridica e interdire organizzazioni sulla base di una sentenza giuridica che conferma comprovate attività violente, ma che non sia possibile negare a una corrente politica ritenuta indesiderabile da una maggioranza il diritto di organizzarsi e partecipazione alle elezioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo?
3. Concorda la Commissione sul fatto che è necessario evitare di creare una situazione in cui qualunque corrente politica possa pensare di non avere alcuna speranza di riuscire a perseguire i propri obiettivi attraverso la pacifica via parlamentare e che, al contrario, è auspicabile che coloro che finora hanno perseguito i propri obiettivi purtroppo con l'uso della violenza siano meglio integrati nella democrazia parlamentare, se non altro proprio per contrastare ogni consenso al terrorismo?
4. Ritiene la Commissione che la decisione adottata recentemente dagli organi giudiziari e legislativi dello Stato spagnolo, la quale non si limita a combattere un'organizzazione che fa ricorso alla violenza, ma impedisce ad una determinata corrente politica, indipendentemente dal suo nome e dalla sua personalità giuridica, di continuare ad organizzarsi come partito e di partecipare alle elezioni, sia ancora compatibile con i principi democratici di cui ai punti 1 e 2?

(2003/C 161 E/031)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2620/02
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(18 settembre 2002)

Oggetto: Precedenti creati dalle recenti decisioni spagnole per quanto riguarda il funzionamento della democrazia parlamentare nell'Unione europea

1. La decisione spagnola sul diritto all'esistenza del partito Herri Batasuna (e dell'Euskadiko Herritarrok, che ne è l'emanazione) costituisce un precedente per il funzionamento della democrazia parlamentare a tutti i livelli negli Stati membri dell'UE attuali e futuri? Risulta in tal modo più facile per le maggioranze parlamentari e i governi escludere dalla partecipazione le loro odiate minoranze?
2. Ritiene la Commissione che correnti politiche con grande seguito scompariranno perché dichiarate illegali, o l'obiettivo dello sradicamento totale comporterà alla fin fine una maggiore incompiutezza e una minore credibilità della democrazia parlamentare?

3. Ritiene la Commissione che nelle comunità autonome del Paese Basco (Euskadi, País Vasco) e della Navarra la democrazia parlamentare possa ancora funzionare pienamente se un partito che già detiene la maggioranza nel consiglio comunale di talune città verrà escluso dalla partecipazione alle elezioni del maggio 2003 e se lo stesso partito non avrà la possibilità di presentare nuovamente dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo del 2004?

4. Ritiene la Commissione che l'elezione del prossimo Parlamento europeo sarà giuridicamente valida se i partiti che hanno un effettivo seguito tra gli elettori saranno esclusi dagli Stati membri dalla partecipazione a tale elezione?

5. Come intende la Commissione contribuire effettivamente alla salvaguardia della democrazia parlamentare in Spagna, e quindi anche nelle comunità autonome del Paese Basco e della Navarra, e garantire il diritto dei nazionalisti baschi di sinistra a partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo?

Risposta comune
data dal sig. Vitorino in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2619/02 e E-2620/02

(21 novembre 2002)

La Commissione fa notare che i problemi sollevati dall'onorevole parlamentare per quanto riguarda in generale le correnti politiche e la loro partecipazione alle elezioni legislative ed in modo particolare la situazione specifica di uno Stato membro sono di competenza degli Stati membri.

D'altra parte, per quanto riguarda le elezioni del Parlamento europeo, sia l'Atto in vigore del 1976⁽¹⁾ sia il progetto di decisione che modifica l'Atto⁽²⁾ prevedono che la procedura applicabile alle elezioni al Parlamento debba essere disciplinata in ogni Stato membro dalle disposizioni nazionali. Ciò riguarda anche le norme e le condizioni in virtù delle quali i partiti politici possono presentare candidati e partecipare alle elezioni.

Alla luce di quanto precede, la Commissione non si ritiene abilitata a rispondere alle domande specifiche poste dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976, GU L 278 dell'8.10.1976.

⁽²⁾ Progetto di decisione del Consiglio (documento n. 8964/2002) che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976.

(2003/C 161 E/032)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2628/02
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(18 settembre 2002)

Oggetto: Crescita esponenziale dei prezzi dei beni di consumo in Grecia

A seguito dell'introduzione dell'euro, in Grecia come pure in altri Stati membri, si è registrata un'enorme e permanente crescita dei prezzi di tutti i beni di consumo e dei servizi pubblici e privati, per cui i lavoratori e i cittadini, che vedono falcidiato il proprio reddito, si vanno mobilitando per boicottare il mercato.

Dato che il Commissario competente, Solbes Mira, nel rispondere a una precedente interrogazione (E-2639/01)⁽¹⁾, aveva affermato che l'introduzione dell'euro avrebbe avuto a breve termine solo «un'influenza trascurabile sull'inflazione», mentre a medio termine avrebbe contribuito a «un miglior controllo dei prezzi», può la Commissione precisare:

1. se ha svolto indagini sui motivi all'origine dei forti rincari osservati in Grecia e se esistono aumenti speculativi dei prezzi di livello analogo negli altri Stati membri;
2. se ha controllato se tali rincari sono riportati nell'indice dei prezzi al consumo comunicato dagli Stati membri;

3. se ha allo studio proposte, come quella presentata dall'Italia, circa l'emissione di banconote da 1 EUR e come intende assicurare la stabilità dei redditi falcidiati da rincari speculativi e no?

(¹) GU C 115 E del 16.5.2002, pag. 136.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(22 ottobre 2002)

1. Nel quadro generale della valutazione della situazione economica negli Stati membri e della sua attività di previsioni macroeconomiche, la Commissione verifica regolarmente l'evoluzione dei prezzi, soprattutto per mezzo dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), la cui finalità è garantire un grado di comparabilità sufficiente tra gli Stati membri, come pure tramite altri indici di prezzo stabiliti a livello nazionale. In Grecia, sia l'IPCA che il CPI (l'indice nazionale dei prezzi al consumo) ha registrato un'accelerazione dell'inflazione nel corso degli ultimi mesi del 2001 e nel primo trimestre del 2002. Fra i fattori che hanno influenzato l'evoluzione dei prezzi in questo periodo, la persistenza di condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli ha comportato un aumento spettacolare dei prezzi dei prodotti alimentari non trasformati, in particolare delle verdure e dei prodotti alimentari freschi. Inoltre, alcune indagini nazionali hanno rivelato che gli arrotondamenti al rialzo dei prezzi dei beni e dei servizi a seguito dell'utilizzo effettivo dell'euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 possono anch'essi aver contribuito all'aumento dei prezzi al consumo. Una decelerazione della progressione della maggior parte degli indici è stata tuttavia osservata nel secondo trimestre del 2002 a seguito di una certa moderazione degli indici sottostanti. Questa evoluzione positiva potrebbe continuare fino alla fine del 2002, benché esistano incertezze quanto agli sviluppi esterni, in particolare ai prezzi del petrolio. In generale, il passaggio all'euro sembra avere generato aumenti limitati dell'inflazione a livello aggregato. Tuttavia, in alcuni Stati membri i prezzi di alcune categorie di prodotti e servizi destinati ai consumatori hanno subito un aumento superiore a quello atteso. Questo fenomeno ha rafforzato la sensazione della popolazione di forti aumenti dell'inflazione a livello aggregato.

2. L'Istituto nazionale di statistica greco trasmette ogni mese ad Eurostat un insieme di indici dei prezzi al consumo di beni e servizi basati su definizioni e norme armonizzate. Eurostat ha stabilito orientamenti specifici sul metodo di calcolo dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro all'epoca del passaggio all'euro. La Grecia li ha seguiti. Le analisi che Eurostat stessa ha pubblicato sull'inflazione legata al passaggio all'euro sono fondate su dati riguardanti tutta l'area dell'euro e non un singolo Stato membro. Eurostat non ha effettuato indagini specifiche sulle cause del recente aumento dei prezzi in Grecia o in altri singoli Stati membri dell'area dell'euro.

3. La scelta dei tagli delle banconote è di competenza esclusiva della Banca centrale europea. La decisione di produrre sette tagli compresi tra 5 e 500 euro è stata presa dopo quattro anni di discussioni approfondite nell'ambito del «gruppo di lavoro per la stampa e l'emissione della Banconota Europea», creato nel 1992 dal comitato dei governatori delle banche centrali. Le indagini di Eurobarometro effettuate quest'anno mettono in evidenza l'ottima accettazione delle banconote da parte dei cittadini europei e non riflettono alcun desiderio di cambiamento della gamma dei tagli. La possibilità di introdurre tagli di 1 o di 2 euro non ha peraltro ricevuto un reale sostegno al di fuori della Grecia e dell'Italia e suscita a volte forte opposizione (ad esempio il 68% dei francesi sono contrari).

(2003/C 161 E/033)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2666/02

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(23 settembre 2002)

Oggetto: Negozio per i funzionari dell'UE a Bruxelles

Nella risposta all'interrogazione E-1412/02 (¹), il Commissario afferma che la legislazione belga in materia linguistica non si applica al negozio per i funzionari dell'UE di Rue de la Loi/Wetenschapsstraat a Bruxelles.

Il Commissario afferma inoltre che questo negozio offre la medesima gamma di prodotti che si trova in un qualsiasi supermercato.

1. Se la legislazione belga non si applica a questo negozio, può la Commissione far sapere per quale motivo per questa infrastruttura è stato scelto il francese come lingua veicolare? Per quale motivo non si è optato per il bilinguismo francese/inglese, come si potrebbe dedurre dalla risposta all'interrogazione E-0173/02^(?)?

2. Il fatto che la gamma di prodotti non sia esattamente la stessa che si trova in un qualsiasi supermercato risulta evidente dall'offerta, ad esempio, di acqua minerale proveniente dal Portogallo e di zenzero candito proveniente dall'Austria. Dalla dicitura monolingue dell'etichetta — rispettivamente in portoghese e in tedesco — si può dedurre che ambedue i prodotti sarebbero difficilmente destinati a qualsiasi supermercato belga. Conviene la Commissione che questo tipo di etichettatura non è conforme all'articolo 16 della direttiva 2000/13/CE^(?)? Quali iniziative intende prendere la Commissione per fare in modo che le etichette di questi prodotti siano redatte in una lingua «che il consumatore comprenda facilmente»?

(¹) GU C 309 E del 12.12.2002, pag. 120.

(²) GU C 205 E del 29.8.2002, pag. 87.

(³) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

Risposta dal signor Kinnock a nome della Commissione

(20 novembre 2002)

Come indicato nella risposta all'interrogazione E-1412/02⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare, dato che il negozio non è aperto al pubblico per motivi funzionali che sono stati più volte elencati, le informazioni e le indicazioni all'interno del negozio sono fornite prevalentemente in francese, scelta pratica adottata da Delhaize.

Il negozio si rifornisce di prodotti alimentari che potrebbero essere chiamati specialità degli Stati membri per far fronte alle richieste dei suoi clienti di diverse nazionalità appartenenti a tali Stati.

In quest'ambito, l'etichettatura dei prodotti è conforme alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

(¹) GU C 309 E del 12.12.2002, pag. 120.

(2003/C 161 E/034)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2695/02

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(26 settembre 2002)

Oggetto: Uso delle lingue nelle relazioni di Eurobarometer

Il sito web della Commissione: (http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/ebs_166_en.htm) offre ai cittadini la possibilità di prendere visione dei risultati del suo sondaggio sull'ampliamento, pubblicando cortesemente la maggior parte della relazione sui Paesi Bassi in olandese, quella sul Portogallo in portoghese, quella sull'Italia in italiano, ecc.

Sa la Commissione che la lingua più parlata in Belgio è l'olandese?

Può dire altresì la Commissione per quali motivi ha deciso di pubblicare la relazione sul Belgio esclusivamente in francese?

Condivide la Commissione l'opinione dell'interrogante, secondo cui tale modo di agire è incompatibile con i principi della direttiva 2000/43/CE⁽¹⁾ del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendente dalla razza e dall'origine etnica, e intende essa pertanto intervenire affinché detta relazione sia disponibile anche in lingua olandese?

(¹) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(29 ottobre 2002)

Nell'interesse dell'apertura e della trasparenza, la Commissione ha deciso di pubblicare tutte le relazioni sull'analisi dell'opinione pubblica.

Il sondaggio menzionato dall'onorevole parlamentare (Eurobarometro 56.3) rientra tra le relazioni nazionali (Eurobarometri speciali) attualmente elaborate per soddisfare le richieste degli Stati membri di disporre di un quadro più particolareggiato della posizione dell'opinione pubblica in merito a problematiche specifiche.

Tali relazioni nazionali sono dei documenti di lavoro piuttosto che dei documenti ufficiali e sono pertanto disponibili solo in una lingua — diversamente da quanto avviene per l'Eurobarometro standard, pubblicato nelle tre lingue più usate all'interno della Commissione. È tuttavia intenzione della Commissione pubblicare tutte le future relazioni riguardanti il Belgio sia in neerlandese che in francese. Si informa l'onorevole parlamentare che si cercherà di far sì che la prossima relazione annuale — la cui pubblicazione è prevista per la fine di ottobre del 2002 — sia pubblicata contemporaneamente nelle due lingue.

La direttiva 2000/43/CE del Consiglio tratta esclusivamente le discriminazioni in base alla razza o all'etnia, per cui nel caso di discriminazioni linguistiche può essere fatta valere solo qualora queste siano indirettamente connesse alle discriminazioni da essa trattate. Questa ipotesi non si ravvisa nella fattispecie.

(2003/C 161 E/035)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2729/02**di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione**

(30 settembre 2002)

Oggetto: Consigliere-auditore nei procedimenti in materia di concorrenza

La Commissione ha recentemente rafforzato il ruolo del consigliere-auditore nei procedimenti in materia di concorrenza rendendolo garante dei diritti procedurali fondamentali, quali il diritto di audizione e il diritto di accesso ai dossier della Commissione. Inoltre, per ragioni di trasparenza, il consigliere cessa di appartenere alla Direzione generale per la concorrenza passando alle dipendenze del Commissario competente per la politica di concorrenza.

Può pertanto la Commissione dire chi precisamente assume tale consigliere, in base a quali criteri e chi assume la responsabilità del suo operato?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(4 dicembre 2002)

Nell'intento di garantire il rispetto completo dei diritti della difesa delle imprese che sono oggetto di procedimenti di applicazione delle norme della concorrenza (articoli 81 e 82 del trattato CE e controllo delle concentrazioni), la Commissione ha esteso le funzioni ed ha modificato la situazione amministrativa del consigliere-auditore nella sua decisione specifica del 23 maggio 2001 (relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza⁽¹⁾).

Per garantire un'indipendenza completa rispetto alla direzione generale incaricata dell'istruzione dei casi, il consigliere-auditore è ora alle dipendenze del membro della Commissione incaricato della concorrenza.

La procedura di selezione e nomina del consigliere-auditore, pur essendo condotta conformemente alle disposizioni dello statuto dei funzionari, è elaborata in modo da preservare la sua indipendenza rispetto alla direzione generale interessata.

La Commissione assume la responsabilità degli atti del consigliere auditore.

⁽¹⁾ GU L 162 del 19.6.2001.

(2003/C 161 E/036)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2733/02
di Nelly Maes (Verts/ALE) alla Commissione

(30 settembre 2002)

Oggetto: Aiuti finanziari a favore del settore petrolifero

Dalla risposta all'interrogazione E-2126/99 ⁽¹⁾ si apprende che «fin dall'inizio del 1975, circa 750 milioni di euro di assistenza finanziaria sono stati stanziati per il settore degli idrocarburi».

Negli ultimi due decenni la politica energetica della Commissione europea si è concentrata sempre più su tre linee di forza: sicurezza dell'approvvigionamento energetico, compatibilità con l'ambiente e rafforzamento della competitività.

1. Continua l'UE a sostenere finanziariamente il settore petrolifero?
2. In caso affermativo, può la Commissione fornire un quadro completo degli aiuti finanziari che sono stati accordati dal 1973 al settore petrolifero europeo, suddiviso per Stati membri?
3. Come giustifica la Commissione tali aiuti finanziari al settore petrolifero europeo?
4. Dopo il Vertice di Johannesburg è la Commissione ancora del parere che gli aiuti finanziari al settore petrolifero siano compatibili con i provvedimenti contro le emissioni di CO₂?

⁽¹⁾ GU C 170 E del 20.6.2000, pag. 145.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(12 novembre 2002)

1. Nell'ambito del Quinto programma quadro 1998-2002 la Commissione concede un sostegno limitato alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) a breve termine nel settore petrolifero, mentre nell'ambito del Sesto programma quadro non è previsto alcun finanziamento. In futuro, come osservato nel Libro verde della Commissione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico ⁽¹⁾, tutte le nuove tecnologie disponibili (automobili pulite, pile a combustibile, isolamento, energia solare, ecc.) beneficeranno del sostegno della Comunitario, che dovrà essere calibrato più sulle esigenze dei potenziali utenti che sulle tecnologie già esistenti da tempo.

2. Dal 1998, il sostegno alle attività di dimostrazione a breve termine di tecnologie innovative nel settore del petrolio e del gas è stato gradualmente ridotto e riconvertito a favore delle energie rinnovabili e dei progetti di risparmio energetico. Tuttavia, la Commissione favorisce un approccio equilibrato alla promozione delle tecnologie energetiche innovative e perciò ha concesso un sostegno limitato alle tecnologie sulle fonti energetiche convenzionali, come il petrolio e il gas. Occorre aggiungere che, nella concessione di finanziamenti a favore delle tecnologie, la preferenza è sempre stata data ai progetti che riducono l'impatto ambientale dall'uso di combustibili fossili. La Commissione non pubblica una ripartizione per paese dei fondi di ricerca.

3. La Comunità ha sostenuto i progetti innovativi dal punto di vista tecnologico e in grado di dimostrare nuove tecnologie capaci di contribuire ad un'esplorazione e produzione più efficace del petrolio e del gas, specialmente nel Mare del Nord, e di accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento in Europa, pur rispettando l'ambiente. Nel periodo 1975 - 1998 i principali beneficiari del sostegno comunitario non sono stati i produttori di petrolio, bensì le piccole e medie imprese del settore dei servizi e dell'approvvigionamento dell'industria petrolifera, che senza tale finanziamento non sarebbero state in grado di sviluppare tecnologie innovative. Il sostegno comunitario allo smantellamento delle piattaforme e alla depurazione delle acque ha consentito lo sviluppo di tecnologie comunitarie efficaci e rispettose dell'ambiente.

Occorre sottolineare che non si tratta di una sovvenzione, ma di un contributo finanziario alla dimostrazione di tecnologie innovative ed efficaci in campo energetico. In realtà, non sono state concesse sovvenzioni alle compagnie petrolifere e del gas, poiché ciò è in contrasto con la legislazione comunitaria sulla concorrenza.

4. In futuro non è previsto alcun sostegno finanziario alle attività di RST a breve termine nel settore del petrolio. Tuttavia, un esempio del possibile contributo delle tecnologie sviluppato nel settore degli idrocarburi a favore della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra è la tecnica dello stoccaggio sotterraneo del CO₂, che permette di smaltire i gas ad effetto serra in modo sicuro e definitivo in serbatoi sotterranei.

(¹) COM(2000) 769 def.

(2003/C 161 E/037)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2754/02
di Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione

(1^o ottobre 2002)

Oggetto: Immigrazione clandestina

Undici mesi fa la Grecia e la Turchia hanno annunciato di essere pervenute a un accordo di coordinamento e di respingimento degli immigranti clandestini che entrano in Grecia dalle coste turche. A tal fine, il governo greco ha acquistato dodici motovedette completamente nuove per migliorare la sorveglianza nel Mar Egeo. Stando ad articoli apparsi sulla stampa greca, nessuna di queste imbarcazioni è entrata in servizio e restano inutilizzate in depositi, essendo state giudicate «inatte alla navigazione». Basti segnalare che la zona marittima di Lesbo (che copre una parte considerevole dell'Egeo settentrionale e dalla quale entrano nell'Unione migliaia di immigranti clandestini ogni anno) è sorvegliata unicamente da due motovedette, mentre la terza imbarcazione di cui dispone la Capitaneria di porto di Lesbo presenta continuamente problemi tecnici e, in pratica, è inutilizzabile.

Qual è l'ammontare totale degli stanziamenti comunitari accordati alla Grecia negli ultimi tre anni per migliorare le capacità di sorveglianza del Mar Egeo? E' la Commissione al corrente di come siano stati utilizzati dalle autorità greche? Vengono concessi stanziamenti comunitari alle circoscrizioni delle isole dell'Egeo per permettere il respingimento degli immigranti clandestini verso la Turchia e, da lì, verso i loro paesi di origine? Le autorità greche hanno fornito alla Commissione il testo completo dell'accordo greco-turco di respingimento degli immigranti clandestini? In totale, quanti immigranti clandestini sono stati respinti dalla Grecia verso la Turchia e, da lì, verso i loro paesi di origine nel corso degli ultimi undici mesi? E' la Commissione al corrente di cosa succede esattamente con l'acquisto delle dodici nuove imbarcazioni che restano inutilizzate? E' informata dalle autorità greche se intendono acquistare altre imbarcazioni?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(3 dicembre 2002)

L'acquisto di dieci motovedette e delle relative attrezzature per la Grecia è stato in parte finanziato dal programma Interreg II con un contributo di 9 340 000 EUR. Secondo le informazioni fornite dal ministero greco dell'economia nazionale, tutte le imbarcazioni sono pienamente operative e nessuna è stata ritirata dal servizio. Al contrario, il numero di ore di sorveglianza di ogni imbarcazione sarebbe molto elevato. Pare che lo stesso valga per le imbarcazioni situate nella zona di Lesbos.

Le prefetture delle Isole del Mar Egeo non hanno ricevuto fondi comunitari per la gestione dell'immigrazione destinati a respingere gli immigrati clandestini verso la Turchia.

Le autorità greche non hanno trasmesso alla Commissione il testo dell'accordo di rimpatrio concluso con la Turchia. Questo accordo non è ancora entrato in vigore poiché non è stato ancora ratificato dai due Parlamenti.

Infine, la Commissione non dispone di dati riguardanti i rimpatri dalla Grecia verso la Turchia verificatisi nel corso degli ultimi undici mesi.

(2003/C 161 E/038)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2759/02**di Frank Vanhecke (NI) alla Commissione**

(1° ottobre 2002)

Oggetto: Terrorismo

Nel settimanale «Valeurs actuelles» di venerdì 13 settembre si può leggere che la Commissione, nel quadro della campagna internazionale contro il terrorismo, ha redatto dal luglio di quest'anno un elenco delle organizzazioni terroristiche.

Può la Commissione rendere noto l'elenco di tali organizzazioni?

In base a quali criteri è stato redatto tale elenco?

Risposta data da Christopher Patten a nome della Commissione

(15 novembre 2002)

Con le posizioni comuni 2001/930/PESC, 2001/931/PESC e 2002/402/PESC⁽¹⁾ l'Unione ha espresso il proprio sostegno alla campagna internazionale contro il terrorismo, avviata dalle Nazioni Unite mediante la risoluzione 1373 (2001) e rafforzata dalla risoluzione 1390 (2002) del Consiglio di sicurezza.

Conformemente alle suddette posizioni comuni, il Consiglio ha adottato due regolamenti che, tra l'altro, impongono il congelamento dei capitali e delle risorse economiche delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell'elenco riguardante il terrorismo internazionale.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo⁽²⁾ prevede che l'Unione elabori un elenco di persone, gruppi ed entità terroristiche per la lotta al terrorismo. Tale elenco dovrebbe includere persone, gruppi ed entità legate o facenti capo a paesi terzi, oppure su cui si incentrano per altri motivi gli aspetti PESC della posizione comune 2001/931/CFSP. L'elenco viene adottato dal Consiglio e quindi pubblicato sulla Gazzetta ufficiale⁽³⁾.

Un atto specifico, vale a dire il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽⁴⁾, autorizza la Commissione a modificare l'elenco di persone, gruppi ed entità associate ad Al-Qaeda e ai Talibani, allegato al regolamento. Nel frattempo la Commissione ha adottato diverse modifiche dell'elenco⁽⁵⁾, tutte sulla base delle decisioni del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite o del relativo Comitato per le sanzioni.

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001 e GU L 139 del 29.5.2002.

⁽²⁾ GU L 344 del 28.12.2001.

⁽³⁾ Cfr. decisione 2002/848/CE del Consiglio, GU L 295 del 30.10.2002.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 29.5.2002.

⁽⁵⁾ Regolamenti (CE) n. 951/2002 (GU L 145 del 4.6.2002), n. 1580/2002 (GU L 237 del 5.9.2002), n. 1644/2002 (GU L 247 del 14.9.2002), n. 1754/2002 (GU L 264 del 2.10.2002), n. 1823/2002 (GU L 276 del 12.10.2002), n. 1893/2002 (GU L 286 del 24.10.2002) e n. 1935/2002 (GU L 295 del 30.10.2002) della Commissione.

(2003/C 161 E/039)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2774/02**di Struan Stevenson (PPE-DE) alla Commissione**

(3 ottobre 2002)

Oggetto: Euro

Un recente studio realizzato in Svizzera (The Times, 12.9.2002) ha concluso che le euromonete rilasciano una quantità di nichel fino a 320 volte superiore al limite massimo autorizzato dalla legislazione dell'Unione europea, tanto da causare diverse patologie cutanee in una persona su dieci, allergica a tale

metallo. Tale fenomeno è dovuto alla composizione bicolore delle monete, che facilita la corrosione e il rilascio di nichel, soprattutto quando le monete vengono a contatto con il sudore.

Ha la Commissione esaminato se le monete da 1 EUR e da 2 EUR possono essere nocive per la salute?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(6 novembre 2002)

La conclusione tratta dagli autori dello studio in questione è fuorviante, poiché la direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, che stabilisce la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi⁽¹⁾ si riferisce ad oggetti che entrano in contatto diretto e prolungato con la pelle umana, come gioielli o casse di orologi da polso. La predetta direttiva non riguarda le monete. In secondo luogo, i risultati sono stati ottenuti applicando monete da 1 e 2 euro sulla pelle di pazienti allergici al nichel per un periodo di 48-72 ore, al termine del quale si è manifestata una reazione allergica. Giacché queste condizioni non riflettono ovviamente l'utilizzo normale delle monete in euro, la Commissione non vede la necessità di adottare misure per quanto riguarda queste monete.

La recente pubblicazione non modifica il punto di vista della Commissione che l'utilizzo normale delle monete in euro non presenti pericoli per i cittadini europei. La Commissione non è venuta a conoscenza di alcun caso particolare di pazienti affetti da allergia al nichel che possa essere attribuita al maneggio o all'utilizzo delle monete da 1 e 2 euro. Inoltre, non esiste alcuna prova scientifica di un aumento recente dei casi di allergia al nichel fra i cittadini europei.

Queste conclusioni sono state confermate da un recente studio indipendente, che ha dimostrato che la quantità di nichel emessa dalle monete da 1 e 2 euro è nettamente inferiore a quella emessa dalle monete nazionali in circolazione prima dell'introduzione dell'euro.

⁽¹⁾ GU L 188 del 22.7.1994.

(2003/C 161 E/040)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2775/02 di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) alla Commissione

(3 ottobre 2002)

Oggetto: Allergia alle monete da 1 e 2 euro

Lo scorso 12 settembre la rivista Nature ha pubblicato un articolo basato su uno studio del dipartimento di dermatologia dell'Università di Zurigo, che conferma che le monete da 1 e 2 euro possono provocare eruzioni cutanee quando entrano in contatto con il sudore umano.

Fin da quando l'euro è stato messo in circolazione numerosi mezzi d'informazione hanno riportato il fatto che il nichel impiegato nella fabbricazione delle monete da 1 e 2 euro poteva determinare reazioni allergiche entrando in contatto con la pelle e con il sudore.

In seguito a ciò la Commissione, in un comunicato stampa dello scorso 11 gennaio, metteva in dubbio il fatto che le eventuali allergie fossero causate dalla nuova moneta, sostenendo che il nichel contenuto nelle monete non si trovava in superficie e pertanto non entrava in contatto con la pelle. Nel contempo suggeriva quale possibile causa delle allergie il nichel impiegato nelle monete nazionali che in quel momento circolavano insieme all'euro.

Queste argomentazioni sono state poi riprese nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta del Parlamento europeo E-0851/02⁽¹⁾, risposta datata 28 maggio.

Quale valore riconosce la Commissione allo studio delle Università di Zurigo?

Ritiene, alla luce dei dati finora noti, che occorra svolgere una ricerca scientifica specifica sulle possibili conseguenze per la salute di coloro che, a causa del lavoro che svolgono, vengono frequentemente in contatto con dette monete?

Quali misure intende adottare per assicurare l'opinione pubblica e in particolar modo le categorie maggiormente interessate?

(¹) GU C 28 E del 6.2.2003, pag. 54.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(7 novembre 2002)

Le conclusioni tratte dagli autori dello studio in questione sono fuorvianti, poiché i risultati sono stati ottenuti applicando monete da 1 e 2 euro sulla pelle di pazienti allergici al nichel per 48 – 72 ore. Al termine di questa esperienza, essi hanno sviluppato una reazione allergica. Poiché queste condizioni non corrispondono ovviamente ad un utilizzo normale di queste monete, la Commissione non ritiene di dovere rivedere il suo parere riguardante l'utilizzo del nichel per l'euro. La Commissione continua a ritenere che un utilizzo normale delle monete in questione non presenti alcun rischio per i cittadini europei.

La Commissione si terrà aggiornata sulle nuove conclusioni scientifiche e sugli sviluppi tecnologici in questo settore. Tuttavia, non prevede di condurre ricerche scientifiche supplementari.

L'introduzione delle monete in euro ha comportato una riduzione della percentuale delle monete in circolazione contenenti nichel dal 75 % al 14 %. La Commissione non è al corrente di casi di pazienti che soffrano per allergie al nichel dovute al maneggio o all'uso di monete da 1 o 2 euro. Inoltre, non esiste alcuna prova scientifica di un recente aumento delle allergie al nichel tra i cittadini europei.

Queste conclusioni sono state confermate da un recente studio indipendente che ha dimostrato che la quantità di nichel emessa dalle monete da 1 o 2 euro è sensibilmente meno elevata di quella emessa dalle monete nazionali prima dell'introduzione dell'euro.

(2003/C 161 E/041)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2818/02 di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(1° ottobre 2002)

Oggetto: La direttiva sugli abusi di mercato e i giornalisti

1. Può la Commissione precisare se ritiene che i giornalisti rientreranno nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva sugli abusi di mercato (quale formulato nell'ultima posizione comune del Consiglio – procedura 2001/0118(COD))?
2. Può la Commissione confermare che tale articolo si limita alla ricerca, alle analisi e alle informazioni di istituzioni finanziarie e non sarà applicato ai giornalisti finanziari o di altri settori?
3. Se la Commissione ritiene che l'articolo 6, paragrafo 5 (nella formulazione della posizione del Consiglio 2001/0118(COD)) si applichi o debba applicarsi ai giornalisti:
 - a) può precisare se la disposizione relativa ai giornalisti di cui all'articolo 1, lettera c) (della posizione del Consiglio 2001/0118(COD)) incide sull'articolo 6, paragrafo 5 e, in caso affermativo, indicare quale sarà questa incidenza?
 - b) Considera la Commissione opportuno che i giornalisti siano coperti dalle disposizioni di applicazione del CAERVM di cui all'articolo 6, paragrafo 10 (come indicato nella posizione del Consiglio 2001/0118(COD))?

- c) Secondo la Commissione, potrebbe creare problemi il fatto che le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari trascendano il mandato delle autorità e istituzioni specializzate che attualmente disciplinano l'attività dei giornalisti?
- d) Riconosce la Commissione che può essere utile disporre di una serie di metodi per la gestione dei conflitti d'interesse e che la divulgazione è solo uno dei tanti metodi disponibili per tutelare gli investitori dai danni causati da tali conflitti?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(25 ottobre 2002)

1. Il testo della posizione comune è stato approvato all'unanimità dagli Stati membri. Esso accoglie la maggior parte degli emendamenti adottati dal Parlamento in prima lettura nel marzo 2002, in particolare quelli che riguardano la situazione dei giornalisti.

Il disposto dell'articolo 6, paragrafo 5 è chiaro: ha una finalità generale e non riguarda dunque soltanto alcune professioni. Riguarda ogni persona che raccomanda o suggerisce una strategia d'investimento, indipendentemente dai mezzi utilizzati.

In pratica, i giornalisti finanziari saranno interessati quando raccomanderanno l'acquisto o la vendita di titoli, ma non quando redigeranno informazioni generali sugli emittenti. Giacché la disposizione riguarda il comportamento, non c'è nessuna ragione di esentare una particolare categoria di persone. Questa disposizione è fondamentale per aumentare la trasparenza del mercato e di conseguenza per ristabilire la fiducia del pubblico nei mercati finanziari europei.

2. Come indicato in precedenza, l'articolo 6, paragrafo 5 si applica alle persone che raccomandano o suggeriscono una strategia d'investimento. Non contiene disposizioni che regolamentano le attività dei giornalisti o dei giornalisti finanziari. Riguarda soltanto un tipo di comportamento, che a volte può applicarsi ai giornalisti finanziari.

Come precisato dall'articolo 6, paragrafo 5 e dal considerando 22, l'obiettivo è porre in essere una regolamentazione adeguata per garantire il rispetto degli obblighi. Questa regolamentazione può assumere la forma di meccanismi di autoregolamentazione (considerando 22).

3. a) L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini della direttiva sugli abusi di mercato (che è in seconda lettura al Parlamento). In particolare, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) definisce la manipolazione di mercato consistente nel diffondere informazioni false. Questa definizione prevede una protezione specifica per i giornalisti che agiscono nel quadro della loro professione. La definizione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) si applica, sul modello di tutte le altre definizioni dell'articolo 1, all'insieme della direttiva sugli abusi di mercato.

b) Il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAERVM) deve ancora esprimere alla Commissione un parere tecnico (e non giuridico) sul contenuto possibile delle misure d'esecuzione (la scadenza è fissata a fine 2002). La proposta finale del testo giuridico relativo alle misure d'esecuzione sarà preparata dalla Commissione, che sarà responsabile nei confronti del Parlamento e degli Stati membri. Va da sé che la Commissione terrà conto del parere tecnico trasmesso dal CAERVM.

Inoltre, il CAERVM non ha ancora preso alcuna decisione sul contenuto del suo parere definitivo. Ha soltanto redatto un documento consultivo per ottenere i pareri di tutte le categorie di partecipanti al mercato. Ora il CAERVM deve esaminare i pareri espressi prima di comunicare il suo parere definitivo alla Commissione.

c) La direttiva sugli abusi di mercato non si applica ai giornalisti in generale, ma soltanto a quelli che elaborano o pubblicano raccomandazioni in materia di investimenti. Per questi ultimi, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) stabilisce che si tenga conto della regolamentazione applicabile alla loro professione. Questo articolo, come pure l'articolo 6, paragrafo 5 e il considerando 22, segnala chiaramente che la direttiva sugli abusi di mercato non mette a rischio né le norme esistenti né le istituzioni specializzate o le autorità che regolamentano attualmente le attività dei giornalisti. Al contrario, la direttiva preserva tutti i mezzi esistenti di regolamentazione delle attività dei giornalisti, compresi i meccanismi di autoregolamentazione. Per quanto riguarda i lavori del CAERVM legati alle misure d'esecuzione, vedere la risposta alla domanda 2.b supra.

- d) La Commissione ritiene che possa sempre essere utile disporre di una serie di metodi di gestione dei conflitti d'interesse per impedire gli abusi di mercato. Gli sviluppi ed eventi recenti sui mercati finanziari, sia negli Stati Uniti che in Europa, hanno tuttavia dimostrato che la trasparenza è fondamentale per garantire l'integrità ed il funzionamento regolare dei mercati finanziari. Non vi è alcun dubbio che la trasparenza ha un ruolo essenziale ai fini del ripristino della fiducia del pubblico in questi mercati.

(2003/C 161 E/042)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2822/02
di Angelika Niebler (PPE-DE) alla Commissione

(8 ottobre 2002)

Oggetto: Moduli di domanda del programma d'azione «Gioventù dell'Unione europea»

Il programma d'azione «Gioventù dell'Unione europea» si prefigge di promuovere la cooperazione europea nel settore della gioventù.

1. E' conscia la Commissione del fatto che i moduli di domanda contenenti le dichiarazioni relative all'azione 1 di tale programma — «Incontri della gioventù» — sono di oltre 40 pagine?
2. Condivide la Commissione l'opinione secondo cui un numero così alto di pagine comporta un dispendio burocratico eccessivo che ostacola peraltro la promozione degli incontri tra giovani, visto che i potenziali richiedenti vengono scoraggiati in partenza?
3. Che cosa intende fare la Commissione per introdurre in futuro moduli più brevi e facili da usare?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(22 novembre 2002)

Il programma d'azione comunitario Gioventù' viene gestito tramite Agenzie nazionali nei 30 paesi partecipanti al programma. La Commissione orienta e sorveglia l'attuazione generale del programma fissandone le priorità, gli obiettivi ed i criteri; la Commissione si preoccupa anche dell'immagine, degli sviluppi e della valutazione del programma.

Per quanto riguarda i criteri, le regole e le procedure di selezione, la Commissione ha stabilito linee di orientamento per l'attuazione decentrata, figuranti in una Guida del candidato ed un modello standard di formulario di richiesta di sovvenzione per ciascuna delle 5 Azioni del programma; tali informazioni sono disponibili sul sito web della Direzione generale Istruzione e cultura. Le agenzie nazionali possono in una certa misura adattare alle condizioni nazionali di attuazione del programma.

Per quanto attiene agli scambi di giovani (Azione 1), il modello di formulario raccomandato dalla Commissione di applicazione nel 2002 prevede 13 pagine (di cui una riassuntiva delle regole del finanziamento comunitario). I formulari per le altre Azioni del programma hanno in media 13 pagine per il servizio volontario europeo (Azione 2), 9 per le iniziative per i giovani (Azione 3) e 15 per le misure di accompagnamento (Azione 5).

Consapevole dell'esigenza di mantenere un buon equilibrio tra le capacità dei beneficiari potenziali del programma Gioventù' e il numero di informazioni necessarie per una sana gestione finanziaria dei progetti cofinanziati tramite i fondi comunitari, la Commissione ha compiuto uno sforzo particolare di semplificazione della Guida del candidato e dei formulari standard in occasione della loro riattualizzazione nel 2002. Ad esempio, il sistema delle quote forfettarie è stato ampiamente introdotto in tutte le attività per i giovani, semplificando così le parti di bilancio dei formulari di richiesta.

Per la riattualizzazione dei formulari da utilizzare nel 2003, la Commissione sta continuando ad impegnarsi per garantire un'ulteriore semplificazione e la massima facilità di impiego, nel rispetto dei principi che presiedono ad una buona gestione finanziaria.

(2003/C 161 E/043)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2833/02**di Anneli Hulthén (PSE) alla Commissione***(9 ottobre 2002)*

Oggetto: Salmonella nelle preparazioni di carne

Dal novembre 2001 la Svezia non può più effettuare autocontrolli obbligatori atti a rilevare l'eventuale presenza di salmonella nelle preparazioni di carne provenienti da altri Stati membri dell'UE, in quanto la Commissione europea ha segnalato che le preparazioni di carni non rientrano nell'ambito delle garanzie di controllo svedesi in materia di salmonella.

L'Ente alimentare svedese (Livsmedelsverket) e cinque comuni svedesi hanno effettuato nel corso del 2002 ispezioni per rilevare l'eventuale presenza di salmonella nelle preparazioni di carne introdotte nel paese da altri Stati membri dell'UE, preparazioni quali pollo marinato, kebab, carni macinate con spezie, carni salate e in salamoia. Dalle analisi effettuate finora risulta che la salmonella è presente in circa un terzo delle partite esaminate.

Può la Commissione riferire se ha preso atto del problema relativo alla presenza di salmonella in suddette preparazioni di carne e se la Svezia può ottenere che la deroga in precedenza accordata venga estesa in modo da includervi le preparazioni di carne?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione*(15 novembre 2002)*

La Commissione è stata informata della frequente presenza di salmonella nelle preparazioni a base di carne importate in Svezia da altri Stati membri, e ritiene la situazione inquietante.

Garanzie supplementari in materia di salmonella sono state date alla Finlandia e alla Svezia nel contesto della loro adesione all'UE. Queste garanzie coprono gli scambi con la Finlandia e la Svezia di taluni animali vivi, di carni fresche, di carni di pollame fresche e di carni tritate. La legislazione comunitaria applicabile dovrebbe essere oggetto di una modifica affinché tali garanzie supplementari possano essere estese alle preparazioni a base di carne. Tuttavia va notato che la direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994 che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni⁽¹⁾, definisce un criterio specifico relativo alla presenza di salmonella nelle preparazioni di carni. Tutte le preparazioni di carni prodotte nell'ambito della Comunità devono rispondere a tale criterio.

La Commissione ritiene che non sia necessario estendere le garanzie supplementari in materia di salmonella alle preparazioni di carni nella misura in cui la legislazione comunitaria fissa già un criterio riguardante la presenza di salmonella in questo tipo di prodotti. Tuttavia la Commissione è conscia del fatto che una revisione del criterio potrebbe essere richiesta. A tale scopo la Commissione sta attualmente rivedendo i criteri microbiologici definiti nella legislazione comunitaria in vigore e prevede di proporre regole di campionamento più adatte oltre che un limite più severo per la presenza di salmonella nelle preparazioni di carni. Queste misure dovrebbero contribuire a ridurre la contaminazione delle preparazioni di carni da parte di salmonella nell'insieme dei paesi comunitari.

Inoltre una revisione della legislazione comunitaria relativa all'igiene alimentare e alle zoonosi è in corso e ha lo scopo di rafforzare i controlli relativi alla presenza di salmonella in tutta la catena alimentare, dall'azienda agricola al consumatore. Tale modifica avrà un'incidenza positiva sulla presenza di salmonella in numerosi prodotti alimentari, comprese le preparazioni di carni.

⁽¹⁾ GU L 368 del 31.12.1994.

(2003/C 161 E/044)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2834/02
di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione***(2 ottobre 2002)***Oggetto:** Rimborso IVA

Il rimborso IVA, ai sensi dell'ottava direttiva IVA, avrebbe dovuto essere eliminato anni fa, essendo stato previsto il suo recepimento nella sesta direttiva IVA. Le società dotate di partita IVA nell'UE potrebbero quindi detrarre l'IVA applicata nell'UE nelle loro dichiarazioni periodiche effettuate a livello nazionale; gli Stati membri procederebbero successivamente alle compensazione IVA tra i vari paesi.

La proposta di creare un regime europeo di rimborso IVA non si è mai materializzata con la conseguenza che le società europee hanno dovuto affrontare grandi difficoltà burocratiche.

In considerazione di queste difficoltà potrebbe la Commissione comunicare se sono state adottate iniziative per rendere meno gravoso per le società il rimborso IVA e quali sono, a suo parere, le alternative al regime europeo di rimborso IVA?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione*(6 novembre 2002)*

L'onorevole parlamentare si riferisce alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, presentata dalla Commissione nel giugno 1998 per sostituire la procedura di rimborso prevista dall'ottava direttiva IVA⁽²⁾ con il diritto del soggetto passivo di recuperare l'IVA direttamente nella dichiarazione periodica presentata nello Stato membro di residenza. Quest'ultimo sarebbe poi rimborsato dallo Stato membro in cui l'imposta era dovuta attraverso un sistema di restituzione tra gli Stati membri.

Malgrado il pieno sostegno degli operatori e il parere favorevole del Parlamento e del Comitato economico e sociale, su questa proposta non è stato ancora possibile raggiungere un accordo unanime in Consiglio.

Ciò è dovuto in particolare al fatto che il Consiglio non ha discusso la proposta recentemente, perché risultavano prioritari altri dossier.

Tuttavia, in occasione dell'Ecofin del 4 giugno 2002, la Presidenza del Consiglio ha manifestato l'intenzione di riaprire il dibattito sulla questione. La Presidenza danese ha rispettato questo impegno e ha compiuto degli sforzi notevoli per giungere ad un compromesso accettabile per tutti gli Stati membri.

Infine, la Commissione ritiene che questa proposta rappresenti l'unica strada da seguire per ottenere una semplificazione sostanziale per gli operatori, che potrebbero recuperare l'IVA dovuta in un altro Stato membro in base alle stesse modalità previste per quella dovuta nel proprio paese di residenza.

⁽¹⁾ GU C 219 del 15.7.1998.

⁽²⁾ Direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, GU L 331 del 27.12.1979.

(2003/C 161 E/045)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2844/02
di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione***(9 ottobre 2002)***Oggetto:** Impiego dei fondi pubblici dell'Unione europea in Kosovo

A più di tre anni dall'inizio della Missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), e malgrado siano stati realizzati investimenti dell'ordine di 400 milioni di euro nel settore dell'energia, l'approvvigionamento di elettricità del Kosovo resta estremamente precario, in quanto consente, segnatamente, un'erogazione media giornaliera di appena una decina di ore.

Diverse fonti riferiscono dell'esistenza di frodi e malversazioni nell'utilizzo dei fondi dell'Unione europea connessi all'approvvigionamento, alla produzione ed alla distribuzione di energia. Le medesime fonti denunciano una mancanza di trasparenza da parte delle società europee che hanno ottenuto l'appalto della ricostruzione del dispositivo di produzione e di distribuzione dell'energia in Kosovo. Peraltro, Andy Birpark, responsabile del IV pilastro dell'UNMIK la cui gestione è di competenza dell'UE, ha confermato che uno dei suoi collaboratori — che risulta essere cittadino dell'UE — si sarebbe reso colpevole di utilizzo fraudolento dei fondi UE per il Kosovo. Sempre secondo queste fonti, una quota importante dei fondi dell'Unione destinati al Kosovo (per un ammontare di 4,5 milioni di euro) sarebbe transitata attraverso conti bancari aperti a Gibilterra. Sembra inoltre che l'impianto «Kosovo B», distrutto da un temporale, non sia stato assicurato secondo i criteri normalmente in uso per centrali di questo tipo. Pare infine che l'OLAF abbia svolto un'indagine su tali episodi e in particolare su quello in cui sarebbe implicato almeno uno dei cittadini dell'UE al servizio della missione dell'UE per il Kosovo.

Intende la Commissione fornire al Parlamento l'insieme delle informazioni in suo possesso riguardo alla questione dei fondi UE convogliati via Gibilterra, compresa la «sorte» finale degli stessi, alla questione dell'inadeguatezza dell'assicurazione dell'impianto «Kosovo B» e all'assenza di trasparenza di cui darebbero prova le società europee — ivi comprese le informazioni raccolte dall'OLAF su tutti questi episodi nel corso della sua inchiesta?

Quali iniziative ha preso o intende prendere la Commissione al fine di garantire in futuro una corretta utilizzazione dell'insieme delle risorse pubbliche europee destinate al Kosovo e, nel caso in questione, per garantire in futuro un adeguato approvvigionamento di elettricità nel Kosovo?

In conclusione, non ritiene la Commissione che lo stesso status del Kosovo, a cominciare dal suo carattere provvisorio, rischi di favorire casi di cattiva amministrazione se non vere e proprie frodi, tanto in seno all'amministrazione internazionale quanto tra gli operatori privati presenti nel paese, e che di conseguenza l'UE dovrebbe prendere un'iniziativa volta al pieno riconoscimento del Kosovo da parte della comunità internazionale?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(4 dicembre 2002)

Per quanto riguarda la sorte dei fondi della Comunità legati all'approvvigionamento ed alla produzione d'energia, la Commissione informa l'onorevole parlamentare che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un procedimento nel mese di maggio 2002 avente per oggetto la presunta malversazione di 4,2 milioni di USD dal bilancio del Kosovo, sulla base di una relazione della missione provvisoria delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK). Questi fondi sono stati rintracciati a Gibilterra e, grazie alla cooperazione eccellente delle autorità di Gibilterra, l'OLAF ha ottenuto un'ordinanza dell'Alta Corte che congelava il conto bancario sul quale i fondi erano depositati. L'importo del deposito in contanti ancora disponibile ammontava a circa 3,2 milioni di USD ed è stato restituito al bilancio del Kosovo nel mese di ottobre 2002. I fondi ottenuti fraudolentemente erano stati investiti in azioni. La Commissione ha avviato un procedimento legale dinanzi all'Alta Corte di Gibilterra al fine di ottenere la vendita delle azioni ed il versamento dei proventi al bilancio del Kosovo. La Commissione desidera ottenere il pieno e completo rimborso del capitale, come pure delle spese, dei danni, degli interessi e i resoconti di tutti i profitti realizzati dalla parte responsabile del trasferimento illegale.

L'indagine dell'OLAF non riguardava imprese europee, né la presunta copertura assicurativa insufficiente del piano «Kosovo B». Le indagini dell'OLAF sono sempre limitate alle frodi o alle malversazioni nell'utilizzo dei fondi della Comunità.

Quanto alle misure che sono state adottate o che lo saranno per garantire, in futuro, un utilizzo corretto dell'insieme dei fondi pubblici europei destinati al Kosovo, la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che la maggior parte dei fondi della Comunità destinati al Kosovo nel quadro del programma CARDS è utilizzata con ottimi risultati dall'Agenzia europea per la ricostruzione del Kosovo.

L'agenzia è strettamente controllata dal suo consiglio di direzione, nel quale sono rappresentati sia la Commissione che gli Stati membri, dalla Corte dei conti e da un controllore finanziario nominato dalla Commissione. Il Parlamento ha dato il discarico al direttore dell'agenzia nella sessione plenaria del 9 aprile 2002⁽¹⁾ sulla base della relazione della Corte dei conti sul bilancio dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio 2000 e della sua valutazione positiva del lavoro dell'Agenzia in Kosovo.

Per quanto riguarda le misure adottate per migliorare il controllo delle operazioni intraprese dalla missione delle Nazioni Unite in Kosovo, va notato che il regolamento che istituisce l'Ufficio del revisore generale è stato adottato nell'ottobre 2002. Sono in corso gare d'appalto per la fornitura di un'assistenza tecnica per un periodo di tre anni, finanziata dalla Commissione tramite l'Agenzia europea per la ricostruzione. Al fine di permettere, nel frattempo, al revisore generale di esercitare rapidamente le sue attività, il finanziamento temporaneo del posto sarà assicurato dal bilancio consolidato del Kosovo ed una procedura d'assunzione per il posto di revisore generale è già in corso. Si prevede che l'ufficio inizierà a funzionare all'inizio dell'anno 2003, quando il nuovo revisore generale sorveglierà l'assunzione di personale per altri posti dell'istituzione.

Inoltre, la missione delle Nazioni Unite in Kosovo sta organizzando una strategia completa di lotta contro la corruzione, che ha preso avvio con l'organizzazione di una conferenza sulle misure di lotta contro la corruzione, a Pristina, sotto gli auspici del pilastro dell'UNMIK guidato dall'Unione – finanziato dalla Commissione – e della Banca mondiale. Tale strategia comprende un ampio programma di formazione per i funzionari riguardante le pratiche ed i comportamenti adeguati, l'utilizzo di sistemi informatici controllati che mirano ad aumentare la trasparenza e la semplificazione di alcune procedure per limitare le possibilità di frode, finanziate dalla Comunità ed attuate dall'Agenzia europea per la ricostruzione. Si prevede inoltre di creare un'agenzia di lotta contro la corruzione in un futuro prossimo per completare l'azione del nuovo revisore generale. La polizia finanziaria italiana, «Guardia di Finanza», è stata temporaneamente dispiegata in Kosovo e disporrà presto di poteri molto importanti per indagare su talune istituzioni senza parere preliminare. D'altra parte, su domanda della Commissione, tutte le imprese pubbliche, compresa la KEK (Korporata Energjjetike E Kosovoes), sono già o dovrebbero essere prossimamente oggetto di un controllo da parte di gruppi di revisori professionali esterni al Kosovo, provenienti nella maggior parte dei casi dagli Stati membri.

Per quanto riguarda la domanda relativa alle misure adottate per garantire al Kosovo un approvvigionamento sufficiente di elettricità, la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che purtroppo il sistema d'approvvigionamento di elettricità del Kosovo è stato seriamente danneggiato da un fulmine e dal successivo incendio scoppiato nel mese di luglio 2002, in cui è andata distrutta più della metà della capacità di produzione d'energia del territorio.

La gestione dei rifornimenti elettrici comprende cinque ore d'approvvigionamento ed un'ora di non approvvigionamento, il che significa che tutte le zone sono fornite di energia per oltre 20 ore al giorno. Tuttavia, dato che la domanda di elettricità è quasi triplicata rispetto al periodo precedente la guerra durante il quale sono state concepite le infrastrutture d'energia elettrica, sono quasi inevitabili carenze di elettricità.

Per rimediare a questi problemi, il rappresentante speciale della missione delle Nazioni Unite per il Kosovo, Michael Steiner, ha reclutato uno dei migliori professionisti di uno Stato membro per il posto di amministratore delegato. Inoltre, tutti i quadri superiori dell'impresa di servizi pubblici beneficiaria, (KEK), sono stati successivamente ripubblicati e hanno avuto luogo nuove nomine. Sono in corso ampi programmi di formazione del personale. Una nuova legislazione ha permesso alla KEK di aumentare il tasso di pagamento delle fatture, il che ha migliorato la sua situazione finanziaria ed ha permesso di compensare le carenze di energia a livello nazionale, almeno in parte, con importazioni. Il governo del Kosovo ha altresì lanciato una campagna di risparmio di energia per ridurre gli sprechi e la domanda dei consumatori.

Tramite l'Agenzia europea per la ricostruzione, la Commissione sta svolgendo un ruolo molto importante al fine di modernizzare il settore energetico nel Kosovo e di superare le conseguenze disastrose dell'incendio del luglio 2002. Il mantenimento dei fondi investiti nel settore energetico nel Kosovo e impiegati dall'Agenzia è garantito dal fatto che gli sforzi di riorganizzazione sono accompagnati da investimenti nello sviluppo delle capacità. Ad esempio le riparazioni delle centrali sono andate di pari passo con formazioni destinate ai quadri della KEK riguardanti l'ammodernamento degli strumenti di gestione e con la fornitura, per sostenere il servizio pubblico, di un gruppo d'aiuto alla gestione, la cui missione consiste, tra l'altro, nel proporre una strategia in materia di assicurazioni alla KEK. Va notato che tutti gli operatori che hanno stipulato contratti con l'agenzia devono essere coperti da un'assicurazione contro tutti i rischi.

Per quanto riguarda lo status provvisorio del Kosovo, la Commissione approva completamente la politica del rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite consistente nell'accordare la priorità agli standard rispetto allo status, che è stata approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 24 aprile 2002.

(¹) Bart Staes – relazione A5-0101/2002 finale del 25 marzo 2002.

(2003/C 161 E/046)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2856/02
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione***(10 ottobre 2002)*

Oggetto: Utilizzo dei fondi a favore dei profughi ed a favore dei lavoratori migranti da parte del Comune di Roma

In questi giorni a Roma la Commissione ai servizi sociali della Provincia di Roma ha effettuato alcuni sopralluoghi presso i campi nomadi presenti nella città, constatando l'elevato stato di degrado delle strutture dovuto al numero eccessivo delle persone ospitate, alla mancanza di servizi igienici, dell'acqua potabile e dell'elettricità. Inoltre l'assistenza sanitaria è pressoché inesistente, e ciò ha determinato il diffondersi di alcune malattie, come la tubercolosi o la scabbia. Infine, il grado di istruzione e di scolarizzazione è ridotto ai minimi termini.

Dal momento che esistono dei Programmi comunitari, come il fondo a favore dei profughi che ha tra gli obiettivi quello di analizzare i problemi connessi alla loro accoglienza; oppure il fondo a favore dei lavoratori migranti che tende a favorire la loro integrazione attraverso la costruzione di alloggi e migliorare il loro «status» giuridico; ciò premesso, si interroga la Commissione per sapere:

1. se il Comune di Roma ha presentato progetti a favore dei profughi e a favore dei lavoratori migranti;
2. se il comune di Roma ha ottenuto finanziamenti per tali progetti;
3. se tali fondi sono stati utilizzati.

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione*(9 dicembre 2002)*

In materia di richiedenti asilo e di rifugiati è opportuno fare riferimento al Fondo europeo per i rifugiati (FER) ⁽¹⁾. Il Fondo è stato istituito con la decisione del Consiglio 2000/596/CE per promuovere la solidarietà tra gli Stati membri in materia di asilo, per sostenere e incoraggiare gli sforzi prodigati dagli Stati membri per accogliere i richiedenti asilo, i rifugiati e gli sfollati e per sostenere le conseguenze finanziarie di tale accoglienza. Nella sua forma attuale, il Fondo copre il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004, con un importo indicativo di 216 milioni di euro che comprende le misure di emergenza.

Le risorse sono distribuite proporzionalmente all'onere delle spese di ciascuno Stato membro in relazione all'accoglienza dei rifugiati e degli sfollati. A partire dal periodo 2000-2002, l'Italia ha ottenuto dal Fondo europeo per i rifugiati un importo di 8 158 928,55 EUR, pari al 7,82 % del fondo.

Spetta a ciascuno Stato membro, e non alla Commissione, scegliere i progetti da cofinanziare grazie al contributo del Fondo europeo per i rifugiati cui essi hanno diritto. La Commissione è responsabile della gestione diretta del 5 % del Fondo per «... azioni innovatrici o azioni di interesse per la Comunità nel suo complesso» (azioni comunitarie).

In Italia, l'autorità responsabile per la gestione del contributo del Fondo europeo per i rifugiati è il ministero degli Interni. Tale ministero ha informato la Commissione di stare svolgendo un programma per l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, il Piano Nazionale Asilo – (PNA), finanziato da fonti diverse, tra cui il Fondo europeo per i rifugiati. Il Comune di Roma partecipa al PNA e, in tale contesto, ha beneficiato del finanziamento di fonti diverse dal FER. Ulteriori informazioni in materia possono essere richieste al ministero degli Interni italiano.

Per quanto riguarda le azioni comunitarie, nel 2002 il Comune di Roma ha presentato un progetto per il finanziamento dell'istituzione (da parte delle autorità locali di Berlino, Roma e Londra) di un «osservatorio» destinato specificamente al monitoraggio e all'analisi dell'accoglienza e dell'integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati a livello locale. Tale domanda di cofinanziamento, per un importo di 318 396 EUR, è ancora in esame.

L'iniziativa comunitaria Equal cerca di combattere l'emarginazione e la disegualianza nel mercato del lavoro. Equal riguarda sia i richiedenti asilo che i migranti che hanno il diritto di accedere al mercato del lavoro. L'iniziativa è finanziata dal Fondo sociale europeo che eroga 2,973 milioni di euro per il periodo 2000-2006, importo che deve essere integrato dai contributi degli Stati membri. L'iniziativa è

coordinata a livello dell'Unione e deve essere portata avanti su una base tematica, connessa alla strategia europea per l'occupazione e alla necessità di migliorare l'occupabilità, l'imprenditorialità, l'adattabilità delle imprese e la parità di opportunità fra uomini e donne. L'iniziativa si propone, inoltre, di sperimentare sistemi innovativi per migliorare l'integrazione sociale e professionale dei richiedenti asilo.

Pur essendo coordinata a livello dell'Unione, l'iniziativa è gestita da ciascuno Stato membro. Ogni Stato membro è responsabile della selezione delle partnership di sviluppo. In Italia l'autorità responsabile della gestione dell'iniziativa Equal è il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ha approvato il finanziamento di due partnership di sviluppo incentrate su problemi connessi alle esigenze dei richiedenti asilo. Il Comune di Roma partecipa a una di queste partnership di sviluppo (Integ.R.A. – Integrazione Richiedenti Asilo). Ulteriori informazioni sulla partnership di sviluppo o sul finanziamento possono essere richieste alle autorità italiane responsabili dell'attuazione di Equal in Italia. Informazioni relative a ciascuna partnership di sviluppo, agli obiettivi e al programma di lavoro possono essere trovate anche sul sito Internet di Equal http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html.

(¹) GU L 252 del 6.10.2000.

(2003/C 161 E/047)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2859/02
di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione

(10 ottobre 2002)

Oggetto: Trasformazione di grassi provenienti da rifiuti animali

Attualmente, nei Paesi Bassi, i rifiuti animali vengono trasformati in farina animale che in seguito viene in gran parte bruciata. Oltre alla farina animale, a partire da tali rifiuti vengono anche prodotti dei grassi («sego»).

1. Questi grassi, che sono prodotti a partire da rifiuti animali, sono completamente privi di prioni?
2. Possono tali grassi continuare ad essere trasformati in alimenti per il bestiame, segnatamente nel «latte» destinato ai vitellini?
3. In Francia la lavorazione di tali grassi in alimenti per il bestiame è vietata. E' autorizzata questa pratica nei Paesi Bassi e negli altri Stati membri dell'UE? Se così fosse potrebbe continuare a sussistere il pericolo di trasmissione della BSE fra i bovini.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(18 novembre 2002)

1. Il Comitato scientifico direttivo (CSD), nel suo parere adottato in occasione della riunione del 28 e 29 giugno 2001, e aggiornato durante la riunione del 6 e 7 settembre 2001, conclude che non si sono prove che il sego proveniente da animali ruminanti presenti un rischio per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST). Il CSD ritiene che gli eventuali rischi di EST legati al sego risultino dalla presenza di impurità proteiche.

Nel parere citato il CSD raccomanda di applicare condizioni supplementari all'utilizzo di grassi di ruminanti negli alimenti destinati ai ruminanti. Sulla base di tale parere la Commissione ha elaborato un documento di lavoro sull'utilizzo del sego negli alimenti per l'allattamento e negli altri alimenti per i ruminanti, che è stato oggetto di discussione con gli Stati membri. Tuttavia, poiché il CSD ha nel frattempo dato inizio a una valutazione quantitativa dei rischi relativi alla sicurezza dei grassi provenienti da ruminanti, è stato deciso di attendere i risultati prima di proseguire i lavori sul documento.

Allo scopo di prevenire la trasmissione dell'EST tramite i grassi utilizzati nell'alimentazione degli animali d'allevamento, le seguenti disposizioni sono attualmente in vigore:

- cottura a pressione di materiali ad alto rischio derivati dai ruminanti e purificazione (tenore massimo di impurità insolubili residue totali non superiore allo 0,15 %) di tutti i grassi fusi ottenuti da rifiuti di ruminanti, conformemente alla decisione 1999/534/CE (¹) del Consiglio;

- test praticati su tutti i bovini destinati al consumo umano, di più di 24 mesi (macellazione d'urgenza) o di 30 mesi (macellazione di animali sani), conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001⁽²⁾;
- esclusione di specifici materiali a rischio conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 sull'EST;
- proibizione di utilizzare taluni sottoprodotti animali nell'alimentazione animale; esclusione dei sottoprodotti derivati da talune categorie di animali, come ad esempio gli animali morti nell'azienda ma non macellati per i consumi umani e gli animali macellati nell'azienda agricola nell'ambito di misure di lotta contro le malattie, conformemente alla decisione 2001/25/CE⁽³⁾ della Commissione.

2.e 3. L'utilizzo di grassi provenienti da ruminanti negli alimenti per animali, compresi gli alimenti per l'allattamento destinati ai vitelli, è autorizzato nell'Unione europea a condizione che sia conforme alle disposizioni sopra citate. Taluni Stati membri, come la Germania, la Francia, l'Austria e il Portogallo prevedono restrizioni supplementari per l'utilizzo di grassi provenienti da ruminanti. Le misure relative alla gestione dei rischi attualmente in vigore saranno riesaminate quando la valutazione quantitativa dei rischi realizzata dal CSD sarà disponibile.

⁽¹⁾ 1999/534/CEE: decisione del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione da encefalopatie spongiformi trasmissibili, e che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione, GU L 204 del 4.8.1999.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001.

⁽³⁾ 2001/25/CE: decisione della Commissione, del 27 dicembre 2000, che vieta l'impiego di determinati sottoprodotti di origine animale dei mangimi per animali, GU L 6 dell'11.1.2001.

(2003/C 161 E/048)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2865/02
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(11 ottobre 2002)

Oggetto: Previsioni di bilancio

1. Può la Commissione comunicare, per ogni anno dell'ultimo decennio, le previsioni in termini di equilibrio di bilancio (in percentuale del PIL) fatte da ciascuno Stato membro nel successivo esercizio finanziario?

2. Può la Commissione inoltre comunicare le conseguenti entrate fiscali e calcolare per ogni Stato membro una variazione media tra le previsioni e il gettito reale?

Può la Commissione fornire un breve commento sugli eventuali insegnamenti che vi si possono trarre?

(2003/C 161 E/049)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2866/02
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(11 ottobre 2002)

Oggetto: Previsioni di crescita

1. Può la Commissione comunicare, per ogni anno dell'ultimo decennio, le previsioni fatte da ciascuno Stato membro sul proprio tasso di crescita reale nel corso dell'esercizio finanziario successivo?

2. Può la Commissione inoltre comunicare le conseguenti entrate fiscali e calcolare una variazione media tra le previsioni e il gettito effettivo per ogni Stato membro?

Può la Commissione fornire un breve commento sugli eventuali insegnamenti che vi si possono trarre?

(2003/C 161 E/050)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2867/02
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(11 ottobre 2002)

Oggetto: Previsioni di crescita

1. Può la Commissione comunicare, per ogni anno dell'ultimo decennio, le previsioni fatte da ciascuno Stato membro sul proprio tasso di crescita nominale (crescita effettiva e deflatore del PIL) nel corso dell'esercizio finanziario successivo?
2. Può la Commissione inoltre illustrare le relative entrate fiscali e calcolare per ogni Stato membro una variazione media tra le previsioni e il gettito reale?

Può la Commissione fornire un breve commento sugli eventuali insegnamenti che vi si possono trarre?

(2003/C 161 E/051)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2868/02
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(11 ottobre 2002)

Oggetto: Previsioni di crescita

1. Può la Commissione comunicare, per ogni anno dell'ultimo decennio, le previsioni fatte da ciascuno Stato membro sul proprio effettivo tasso di crescita del PIL nel corso dell'esercizio finanziario successivo?
2. Può la Commissione illustrare inoltre le previsioni condivise da esperti indipendenti (ad esempio quelle pubblicate da Consensus economics) al momento della pubblicazione delle previsioni ufficiali e calcolare per ogni Stato membro una variazione media tra le previsioni ufficiali e quelle individuali?

Può la Commissione fornire un breve commento sugli eventuali insegnamenti che vi si possono trarre?

**Risposta comune
data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2865/02, E-2866/02, E-2867/02 e E-2868/02**

(4 novembre 2002)

La Commissione non raccoglie sistematicamente le diverse previsioni fatte nel corso dell'anno dagli Stati membri per quanto riguarda la crescita e l'equilibrio di bilancio. È quindi difficile valutare l'esattezza delle loro previsioni.

Grande attenzione è prestata alle previsioni di crescita e di bilancio contenute nei programmi di stabilità e di convergenza presentati dagli Stati membri alla Commissione, conformemente al regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche⁽¹⁾. La Commissione valuta queste previsioni sulla base della sua analisi della situazione e delle prospettive economiche, ma anche dell'analisi di altri enti internazionali o privati.

Uno studio completo sulle previsioni della Commissione, pubblicato nell'ottobre 1999, è tuttavia disponibile sotto forma di documento della serie «Economic Papers» della Direzione generale degli affari economici e finanziari all'indirizzo seguente: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/economic_papers/economicpapers137_en.htm.

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1997.

(2003/C 161 E/052)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2881/02**di Theresa Villiers (PPE-DE)
e Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione***(14 ottobre 2002)*

Oggetto: Vendita di giornali irlandesi

1. E' noto alla Commissione che nella Repubblica d'Irlanda i giornalisti devono pagare le spese di porto per ricevere e vendere tutti i giornali nazionali del Regno Unito, mentre tali spese non gravano sulle principali testate irlandesi, fra cui l'Irish Independent, l'Irish Times e l'Irish Examiner (per quest'ultimo giornale le spese in questione si pagano solo nella provincia di Munster)?
2. E' la Commissione consapevole del fatto che tali spese di porto stanno aumentando ben oltre l'indice dei prezzi al minuto?
3. E' noto alla Commissione che nel Donegal Nord i rivenditori britannici e nordirlandesi Menzies e WNS controllano la distribuzione dei giornali con accordi territoriali esclusivi che consentono loro di imporre spese di porto e di fatturare in lire sterline anziché in euro?
4. E' inoltre la Commissione a conoscenza del fatto che, per assicurarsi la distribuzione delle loro testate nel Regno Unito, gli editori dei giornali irlandesi stipulano accordi di distribuzione esclusiva, il che significa che i rivenditori britannici e nordirlandesi non possono scegliere liberamente il fornitore e devono pagare le spese di porto — spesso con inutili doppie consegne — spese che stanno anch'esse aumentando ben oltre l'indice dei prezzi al dettaglio?
5. Alla luce di tali considerazioni, è la Commissione disposta ad accertare se il sistema di aree geografiche di distribuzione esclusiva e le spese di porto costituiscono restrizioni illegali e inaccettabili al commercio dei giornali in lingua inglese fra le diverse parti del Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda?
6. Ritiene la Commissione che tale prassi ostacoli la creazione di un mercato unico e di prodotti paneuropei, frenando in tal modo gli scambi culturali?
7. Ritiene che tale prassi limiti la disponibilità di giornali soprattutto nelle zone rurali e in quelle urbane caratterizzate dall'esclusione sociale, riducendo in tal modo il benessere sociale?
8. Ritiene che tale prassi costituisca un trasferimento illegale di ricchezza da piccoli imprenditori autonomi a grandi organizzazioni commerciali, i cui accordi costituiscono dei cartelli?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione*(27 novembre 2002)*

La Commissione sa che il pagamento di spese di porto è corrente nei sistemi di distribuzione dei giornali negli Stati membri, ed in particolare nel Regno Unito⁽¹⁾, ma non dispone di informazioni specifiche sul funzionamento e gli effetti attuali di questo sistema in Irlanda.

I sistemi di distribuzione esclusiva, ai quali fanno riferimento gli onorevoli parlamentari, possono rientrare nel campo di applicazione delle norme sulla concorrenza della Comunità sancite all'articolo 81 del trattato CE se si fondano su accordi tra editori, grossisti e giornalisti. In questo caso si applica in particolare il regolamento di esenzione per categoria (CE) n. 2790/1999⁽²⁾, in combinato disposto con le linee direttrici sulle restrizioni verticali⁽³⁾. A tale riguardo è anche utile ricordare che nella sentenza BINON⁽⁴⁾ del 1985 la Corte di giustizia europea riconosce esplicitamente l'efficacia dei sistemi contrattuali di distribuzione dei giornali — nella fattispecie un sistema di distribuzione selettiva — assoggettando la loro ammissibilità ad alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE, come l'obbligo di una selezione non discriminatoria dei distributori sulla base di criteri oggettivi e qualitativi.

La Commissione non ha ricevuto notifiche o denunce in ordine all'applicazione delle norme della concorrenza comunitarie alle situazioni descritte dagli onorevoli parlamentari. Né la Commissione dispone attualmente di prove dalle quali risulti che le differenze dei prezzi all'ingrosso tra i giornali irlandesi e i giornali britannici in Irlanda o gli obblighi derivanti dagli accordi di distribuzione esclusiva conclusi dagli editori di giornali irlandesi nel Regno Unito sarebbero le conseguenze di pratiche contrarie alle norme della concorrenza della Comunità. Occorre anche notare che le spese di porto previste specificamente per i prodotti stampati importati dal Regno Unito in Irlanda o viceversa possono essere destinate a coprire i costi di trasporto e di distribuzione supplementari sostenuti dai grossisti. Il British Office of fair trading sta

verificando attualmente se le spese di porto corrispondano effettivamente ai costi commerciali ed economici di distribuzione dei grossisti di giornali.

La Commissione segue da vicino l'evoluzione della tariffazione transfrontaliera dei giornali e delle riviste nell'Unione alla luce delle norme comunitarie sulla concorrenza e ha preso contatto con le autorità garanti della concorrenza irlandese e britannica al fine di approfondire la questione.

(¹) Cfr. il comunicato dell'OFT, <http://www.ofc.gov.uk/news/press+releases/2002/pn+02-02.htm>.

(²) Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, GU L 336 del 29.12.1999.

(³) Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sulle restrizioni verticali, GU C 291 del 13.10.2000.

(⁴) Sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 1985, causa 243/83 SA Binon & Cie contro SA Agence et messageries de la presse, Racc., pag. 2015.

(2003/C 161 E/053)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2894/02
di Jens-Peter Bonde (EDD) alla Commissione

(14 ottobre 2002)

Oggetto: Contabilità alla Commissione

1. Quali DG hanno firmato i loro conti senza riserve e quali DG hanno invece formulato riserve?
2. Quali DG usano la contabilità in partita doppia per tutte le loro operazioni?
3. Quali DG usano per la loro contabilità i documenti di analisi contabile Excel?
4. Entro quale data prevede la Commissione di introdurre la partita doppia per la contabilità delle varie direzioni e agenzie?
5. Quando sarà introdotto un sistema contabile centralizzato che comprenda le operazioni di tutte le DG e agenzie e organismi decentrati?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(2 dicembre 2002)

1. Nel suo rapporto d'attività, ogni direzione generale (DG) fa una dichiarazione non soltanto sui conti, ma anche sulla gestione finanziaria sana delle risorse disponibili e sulla regolarità e legalità delle operazioni sottostanti. La DG bilancio ha espresso due riserve nella sua dichiarazione del 2001, una sulla sincronizzazione, sulla coerenza e sulla sicurezza dei dati di informazione finanziaria e l'altra sulla presentazione imperfetta della situazione completa dell'attivo e del passivo nella situazione finanziaria. Nel documento di lavoro del 2001 era già stato indicato che in ordine a queste due questioni era necessario apportare miglioramenti. Da allora sono state adottate misure di ammodernamento, come l'introduzione di nuovi elementi nel bilancio (registrazione e ammortamento delle immobilizzazioni, rettifiche di valore per i diritti, diritti a pensione, entrata dei riporti come oneri e debiti durante l'esercizio), miglioramenti del sistema di informazione contabile (sincronizzazione e controllo di qualità, interfaccia di sistema, aggiornamento e revisione dell'accesso di sicurezza, test di défaillance del sistema, registro delle fatture, ecc.).
2. Tutte le operazioni registrate dalle DG nel loro strumento di gestione del bilancio sono iscritte nel sistema centrale di contabilità (SAP R/3) sulla base di una contabilità a doppia entrata:
 - Si2 è lo strumento di gestione del bilancio dei servizi ordinatori (DG). Le operazioni sono introdotte dalle direzioni generali in Si2, direttamente o indirettamente con trasferimento a partire da sistemi informatici locali, tramite un'interfaccia tipo. Tutte le operazioni devono essere convalidate in Si2 dall'ordinatore prima del trasferimento in R/3;

- SAP R/3 è utilizzata dai servizi del contabile e dal controllore finanziario. Questo sistema costituisce il sistema di contabilità ufficiale della Commissione per la contabilità di bilancio, la contabilità generale (la contabilità a partita doppia), la gestione della tesoreria, la convalida dei terzi, i recuperi e l'emissione dei pagamenti via la rete SWIFT⁽¹⁾.

Il quadro ed il sistema contabili della Commissione sono stati realizzati nel momento in cui la contabilità di cassa era generalizzata nel settore pubblico, in particolare per la contabilità di bilancio. Anche le procedure dovevano corrispondere alle disposizioni del regolamento finanziario⁽²⁾.

La Commissione presenta bilanci automaticamente basati sulla tesoreria che non richiedono informazioni extra-contabili.

3.e 4. Di recente la Commissione ha già introdotto elementi di contabilità d'esercizio nella presentazione dei suoi bilanci. Alcuni di questi dati e di queste informazioni basati sul bilancio dell'esercizio destinati agli allegati dei conti sono tratti da fonti esterne al sistema contabile ufficiale, ad esempio il valore delle passività del sistema pensionistico, o, nei conti del Parlamento, il valore dei suoi edifici.

Queste informazioni relative all'esercizio — trasmesse dalle altre DG al contabile della Commissione — devono essere preparate secondo le norme di valutazione dell'inventario e dell'attivo. Per facilitare i controlli, l'armonizzazione e l'aggregazione dei dati, le DG sono invitate a trasmettere le loro informazioni sotto forma di tabelle Excel preformattate. È pertanto chiaro che ciò non significa che le DG continuano ad utilizzare Excel per i loro conti di cassa e generali.

La Commissione dispone di un sistema contabile centralizzato che raccoglie tutte le operazioni di ogni DG. Ciò costituisce una delle principali riforme rese possibili dall'introduzione di Sincom2.

I conti delle agenzie non sono inclusi in questo sistema centrale, poiché i loro conti annuali non sono consolidati con i conti delle Comunità, ma sono presentati separatamente.

5. La Commissione già dispone di un sistema contabile centralizzato che è utilizzato per redigere i conti annuali.

I conti annuali delle agenzie saranno consolidati nel 2005⁽³⁾. Entro questa data, le agenzie dovranno applicare gli stessi principi e norme contabili della Commissione. Tuttavia, sono libere di utilizzare lo stesso sistema contabile della Commissione o di scegliere un altro sistema adeguato alla loro dimensione ed esigenze.

⁽¹⁾ Society for Worldwide Interbank Financial telecommunications.

⁽²⁾ Regolamento del Consiglio (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95, del 18 settembre 1995, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, per quanto riguarda le disposizioni particolari applicabili agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, GU L 240 del 7.10.1995.

⁽³⁾ Articolo 121 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16.9.2002.

(2003/C 161 E/054)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2896/02
di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione

(14 ottobre 2002)

Oggetto: Contrabbando di tabacchi

Il contrabbando di tabacchi costituisce un fenomeno in espansione che sottrae alle autorità ingenti entrate fiscali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara addirittura di essere a conoscenza del fatto che l'industria dei tabacchi è complice di tale contrabbando.

Quante sigarette di contrabbando sono vendute ogni anno nell'UE? Qual è il valore di tale commercio?

Quante sigarette di contrabbando sono vendute ogni anno in Belgio? Qual è il valore di tale commercio?

Quali iniziative assume l'UE per combattere il contrabbando di tabacchi?

Quale ruolo svolge secondo la Commissione l'industria dei tabacchi in tale contrabbando? Condivide essa la posizione dell'OMS secondo cui l'industria dei tabacchi è coinvolta nel contrabbando?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(3 dicembre 2002)

È impossibile affermare quante sigarette siano vendute illegalmente nell'Unione europea ogni anno. Tuttavia, la Commissione è in grado di fornire le cifre degli ultimi anni relative ai sequestri di sigarette contrabbandate nell'Unione. Queste cifre provengono dalle autorità doganali degli Stati membri. Queste autorità non possono certamente individuare e sequestrare tutte le sigarette introdotte illegalmente sul loro territorio, ma queste cifre danno un'idea dell'ampiezza del problema. Per le stesse ragioni, è impossibile indicare il numero di sigarette vendute illegalmente in Belgio ogni anno. Tuttavia, la Commissione può fornire le cifre degli ultimi anni relative ai sequestri di sigarette introdotte illegalmente in Belgio. Queste cifre saranno inviate direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato del Parlamento.

Per lottare contro il contrabbando di sigarette nell'Unione, la Comunità ha creato, insieme agli Stati membri, il «Task Group Cigarettes» nel 1995. Attualmente questo gruppo è composto da dieci funzionari a tempo pieno dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e da agenti dei servizi antifrode di tutti gli Stati membri. Nel novembre 2000, la Comunità e dieci Stati membri hanno altresì avviato un'azione legale dinanzi ad una corte federale degli Stati Uniti contro tre produttori di sigarette per, tra l'altro, contrabbando di sigarette nell'Unione. Nella sua lotta contro il contrabbando di sigarette, la Comunità, tramite l'OLAF, ha inoltre sviluppato legami stretti con le autorità dei paesi candidati all'adesione.

La Commissione e gli Stati membri stanno attualmente negoziando una convenzione quadro sul controllo del consumo del tabacco nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Questa convenzione deve in particolare definire misure di lotta contro il commercio illecito dei prodotti del tabacco. È infatti essenziale affrontare anche questo problema nel contesto di una convenzione mondiale sul controllo del consumo di tabacco.

(2003/C 161 E/055)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2901/02 di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(16 ottobre 2002)

Oggetto: Studi sugli effetti nocivi per la salute delle frequenze pulsate

I timori dell'opinione pubblica in merito ai rischi per la salute causati dall'esposizione a campi elettromagnetici sono ancora aumentati negli ultimi tempi, non da ultimo a causa della pubblica presa di posizione di riconosciuti esperti scientifici e centri di ricerca. Costoro hanno reso noto che gli effetti nocivi per la salute derivano in modo particolare dalle radiazioni pulsate.

Mi risulta che la Commissione stanzi fondi per la ricerca sugli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute umana.

Può la Commissione rispondere ai seguenti interrogativi?

1. A chi sono stati aggiudicati i contratti di ricerca?
2. Quali sono i compiti specifici che sono stati affidati alla ricerca?
3. A che punto sono i vari progetti?
4. Esiste un altro progetto di ricerca che affronti gli ulteriori sviluppi dei sistemi di comunicazione mobili che utilizzano radiazioni non pulsate (come ad esempio il gestore tedesco C+Netz)?

Risposta data dal Signor Busquin a nome della Commissione

(13 dicembre 2002)

La Commissione sostiene nell'ambito del Quinto programma quadro (Qualità della vita, Azione chiave 4: Ambiente e salute) diversi studi di ricerca per valutare il rischio potenziale per la salute dei campi elettromagnetici (electromagnetic fields — EMF), tra cui le tecnologie di comunicazione mobili. Tale programma comprende vari studi che concernono aspetti diversi del problema. Il costo totale dei progetti supera 32 milioni di EUR, con un contributo comunitario di più di 12 milioni di EUR. Tra questi progetti, quattro concernono i possibili effetti cancerogeni degli EMF, un progetto riguarda le radiazioni delle applicazioni di immagini mediche terahertz e altri progetti trattano i possibili effetti sui tessuti nervosi e le funzioni cognitive. Nessuno dei progetti tratta i sistemi di telefonia mobile con frequenze non pulsate (cfr. interrogativo 4). In risposta agli interrogativi 1 e 2, un elenco dei progetti e dei coordinatori è inviato direttamente all'Onorevole parlamentare e alla segreteria del Parlamento. Maggiori informazioni su questi progetti sono disponibili all'indirizzo seguente http://dbs.cordis.lu/search/en/simple/EN_PROJ_simple.html. La Commissione sostiene inoltre il coordinamento delle ricerche nazionali concernenti gli effetti per la salute dei telefoni mobili nell'ambito dell'azione COST 281 («Potential Health Implications from Mobile Communications Systems»).

Degli otto progetti sostenuti nell'ambito del programma Qualità della vita, soltanto uno è stato finora portato a termine (elaborazione di un parere alla Commissione sui rischi per la salute del pubblico in generale legati all'uso di dispositivi di sicurezza e altri dispositivi simili con frequenze pulsate (parere sui campi elettromagnetici). Secondo questo studio, le interferenze elettromagnetiche (EMI) legate a dispositivi medici non presentano rischi per la salute, ma devono essere comunque ulteriormente studiate congiuntamente dai fabbricanti di dispositivi medici e di sistemi di sicurezza.

Per i telefoni mobili va osservato che il progetto Interphone è uno studio su grande scala cui partecipano 13 paesi europei ed extraeuropei. Mira a determinare se l'uso dei telefoni mobili aumenti il rischio di cancro, in particolare se le radiazioni radioelettriche emesse dai telefonini siano cancerogene. Si potranno trarre conclusioni più certe quando saranno disponibili i risultati del progetto (2004-2005).

Effettivamente gli esperimenti in vitro su cellule hanno talvolta mostrato effetti biologici. Tuttavia, anche se gli effetti biologici dell'esposizione EMF sono stati oggetto di studio da 30 — 40 anni non è stato ancora raggiunto un consenso sui risultati (o la loro interpretazione) né sul loro rischio eventuale per la salute. Fintanto che non si hanno prove degli effetti negativi sulle cellule viventi degli EMF a livello molecolare, sub-cellulare e cellulare, l'esistenza di un legame causale tra l'esposizione EMF e determinate malattie (come suggerito da diversi studi epidemiologici) resta incerto.

La Commissione segue attentamente tutte le novità scientifiche in questo campo per reagire prontamente se necessario. Per il momento non è stato accertato che l'esposizione ai campi elettromagnetici dei telefoni senza filo e dei telefoni mobili sia potenzialmente nociva per il sistema nervoso e per quello ormonale. Una volta terminati (2003-2005), i progetti sostenuti dalla Comunità contribuiranno notevolmente a colmare le lacune nelle conoscenze attuali e coadiuveranno i lavori dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in questo campo.

(2003/C 161 E/056)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2927/02

di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(10 ottobre 2002)

Oggetto: Conflitti d'interesse negli appalti comunitari

Secondo l'European Voice del 26 settembre e del 3 ottobre, la Commissione avrebbe stipulato con un'impresa franco-belga denominata Ascii un contratto per un importo di 23 milioni di euro nel campo dell'informazione e tecnologia.

Sempre secondo lo stesso organo di stampa, l'impresa avrebbe ingaggiato come subappaltante l'impresa GPlus, per un periodo di sei anni e un importo globale di 625 000 EUR. A quanto pare, quest'ultima impresa si avvale della collaborazione di ex funzionari della Commissione nel settore della comunicazione, tra cui l'ex portavoce del Commissario Monti, che avrebbe lasciato poco tempo fa il servizio presso la Commissione.

L'European Voice sostiene inoltre che la pubblicazione di tali fatti nel quotidiano Le Monde avrebbero indotto la Commissione a sospendere il contratto con la GPlus.

Può la Commissione confermare tali affermazioni? Può essa spiegare come sia possibile, nel quadro del processo di riforma della Commissione in materia di conflitti d'interesse, che un suo funzionario possa cessare il servizio per lavorare poi nel quadro di un contratto con la Commissione stessa?

Può la Commissione trasmettere al Parlamento, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001⁽¹⁾, l'intera documentazione pertinente relativa a tale contratto, nonché i termini di riferimento della gara d'appalto e la corrispondente durata, i concorrenti e la sua valutazione al riguardo?

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(27 novembre 2002)

La Commissione ha firmato il 17 giugno 2002, per una durata massima di 5 anni, un contratto quadro per diversi servizi relativi all'alimentazione, alla gestione e alla promozione del sito web delle istituzioni europee, Europa.

Tale contratto è stato firmato al termine di una procedura di gara d'appalto aperta, condotta nel rispetto rigoroso delle disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi⁽¹⁾. L'appalto è stato aggiudicato alla società ASCII, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La realizzazione dei lavori previsti nel contratto quadro è oggetto di 9 convenzioni specifiche per un importo annuale di 4 450 000 EUR, tutte firmate con ASCII. Una di tali convenzioni, che riguarda i lavori di redazione e di aggiornamento di documenti, per un importo annuale di 435 000 EUR, prevedeva il subappalto di una parte di tali compiti alla società G-Plus, per un costo annuale di 165 000 EUR, ovvero il 3,6% della somma totale dei lavori richiesti a ASCII.

La presenza, al momento della gara d'appalto, di un funzionario in aspettativa per motivi personali nell'ambito della società G-Plus ha indotto la Commissione a sospendere, il 27 settembre scorso (cioè prima della pubblicazione dell'articolo di Le Monde al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare), il contratto Europa per permettere i chiarimenti necessari alla luce del problema di trasparenza creatosi.

Avendo la società G-Plus comunicato alla Commissione, il 9 ottobre 2002, la sua decisione di ritirarsi dall'esecuzione della convenzione specifica in causa, il contratto con ASCII è stato ristabilito in tutti i suoi effetti.

La Commissione ha avviato un esame delle norme d'applicazione dei principi d'incompatibilità ed in particolare di quelle che disciplinano le relazioni dei suoi funzionari con società private che partecipano a gare d'appalto della Commissione.

Per quanto riguarda la trasmissione dei vari documenti della gara d'appalto, questa richiesta sarà trattata conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7.1992.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001.

(2003/C 161 E/057)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2956/02
di María Rodríguez Ramos (PSE) alla Commissione

(15 ottobre 2002)

Oggetto: Applicazione della clausola di salvaguardia alle importazioni nell'UE di spicchi di satsuma in conserva provenienti dalla Cina

Il Regno di Spagna ha chiesto nel mese di giugno, in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2201/96 ⁽¹⁾, l'applicazione della clausola di salvaguardia per le importazioni di spicchi di mandarini in conserva poiché il mercato comunitario stava subendo gravi turbative a causa delle importazioni dalla Cina.

Ai primi dello scorso mese di settembre le autorità spagnole hanno trasmesso alla Commissione nuove informazioni, ad integrazione di quelle già fornite nel mese di luglio, sulla situazione di estrema gravità in cui versa da alcuni mesi il mercato di questo prodotto.

Come spiega la Commissione la propria passività quando, a norma dell'articolo 22 del citato regolamento, in situazioni gravi come quella cui ci riferiamo avrebbe dovuto assumere iniziative entro tre giorni lavorativi dalla data della comunicazione?

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 novembre 2002)

L'onorevole parlamentare saprà senz'altro che misure di salvaguardia nei confronti di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) quali la Cina possono essere applicate soltanto se esse sono compatibili con gli obblighi imposti dall'OMC. Ciò significa che la Comunità può agire solo in accordo con le norme dell'OMC in materia. Una di tali norme stabilisce che gli Stati membri debbano presentare un fascicolo contenente informazioni sufficienti quanto alla natura e alla portata delle distorsioni commerciali ed alla gravità delle ripercussioni sui produttori comunitari.

Purtroppo, le informazioni presentate dalla Spagna non rispondono ai criteri elevati imposti dall'OMC e dalla normativa comunitaria. La Commissione rimane in stretto contatto con le autorità spagnole per definire gli aspetti che dovranno essere completati per soddisfare tali criteri ed esaminerà rapidamente ogni informazione aggiuntiva. L'onorevole parlamentare può avere la certezza che la Commissione non esiterà a proporre le misure appropriate non appena esse saranno legalmente giustificate.

(2003/C 161 E/058)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2967/02
di Pere Esteve (ELDR)
e Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione

(22 ottobre 2002)

Oggetto: Protezione del bosco mediterraneo

Alla luce dell'attuale situazione dei boschi nella zona mediterranea dell'Unione europea e dell'esistenza di politiche specifiche per la loro protezione e il rimboschimento, qual è il parere della Commissione in merito all'istituzione di un piano europeo per il recupero del bosco mediterraneo finanziato dall'UE? Questo piano dovrebbe includere programmi basati su criteri sostenibili per la protezione, la rigenerazione e la conservazione dei boschi del sud dell'Europa e la creazione di un patrimonio europeo di boschi protetti, vale a dire boschi con una flora e una fauna di particolare interesse ecologico, di proprietà pubblica e gestiti da organizzazioni non governative?

Come valuta la Commissione europea questa iniziativa? Ha previsto proposte alternative in relazione alla protezione del bosco mediterraneo?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(21 novembre 2002)

La macchia mediterranea è costituita da aree naturali molto varie soggette ad un bioclima specifico e ad una serie di rischi di origine naturale e umana in grado di minacciarne le funzioni di protezione e produzione, nonché le funzioni sociali e culturali.

Alcuni rischi, come gli incendi, possono provocare altri problemi, come l'erosione del suolo o la diffusione di parassiti e malattie. Tali rischi riguardanti la macchia mediterranea non vanno considerati isolatamente ma correlati ad un certo numero di fenomeni naturali come i lunghi periodi di siccità e a fenomeni sociali come lo sviluppo dell'urbanizzazione o l'esodo dall'agricoltura.

La prevenzione ed il controllo dei rischi che minacciano le zone forestali non possono realizzarsi senza il coinvolgimento dei proprietari, dei gestori e degli utenti del patrimonio boschivo mediterraneo. A tale proposito, è importante considerare le caratteristiche fondiari, in quanto la macchia mediterranea appartiene essenzialmente ad una moltitudine di proprietari privati che dispongono spesso di superfici di piccole dimensioni, e tener conto altresì dei diversi modi di gestione e di utilizzo legati all'evoluzione di tali ecosistemi mediterranei.

Riguardo all'ambito d'azione dell'UE in materia, ed in particolare alle eventuali iniziative della Commissione, è innanzitutto necessario ricordare alcuni principi di base ben definiti nella strategia forestale dell'Unione.

La risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea ⁽¹⁾, individua il principio di sussidiarietà come uno degli elementi fondamentali di tale politica:

«dato che il trattato che istituisce la Comunità europea non prevede una specifica politica forestale comune e che la responsabilità per la politica forestale compete agli Stati membri, tenendo nondimeno conto del fatto che, in base al principio di sussidiarietà e al concetto di condivisione della responsabilità, la Comunità può apportare un contributo positivo per quanto riguarda l'attuazione di una gestione sostenibile delle foreste e il ruolo plurifunzionale delle foreste.»

Tale approccio decentralizzato risponde anche ai principi e agli obiettivi della risoluzione parlamentare sulla strategia forestale dell'Unione nella relazione votata il 30 gennaio 1997 (relazione David E. Thomas; doc. A4-0414/96) in cui si chiede al punto 2 che «il coordinamento delle politiche nazionali deve poggiare sul principio di sussidiarietà.»

L'iniziativa di varare azioni coerenti per il recupero del patrimonio boschivo mediterraneo basate su criteri duraturi per la protezione, la rigenerazione e la conservazione delle foreste nel sud dell'Europa, è dunque in primo luogo un compito delle politiche forestali degli Stati membri. Altrettanto dicasi per le decisioni relative alla scelta delle amministrazioni o organismi a cui affidare la gestione degli ecosistemi forestali protetti poiché caratterizzati da una flora e da una fauna di particolare interesse ecologico.

Le misure adottate o previste a livello dell'Unione nell'ambito di diverse politiche comunitarie, come la politica ambientale, lo sviluppo rurale e le politiche regionali, hanno come obiettivo principale quello di dare un valore aggiunto e di rafforzare le politiche degli Stati membri per una gestione duratura dei boschi, compresa la protezione del patrimonio boschivo mediterraneo.

Molti strumenti comunitari contribuiscono all'esecuzione, da parte degli Stati membri, delle azioni di protezione e di conservazione della macchia mediterranea e tra questi in particolare:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 23 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾;
- il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ⁽³⁾;
- il regolamento del Consiglio (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale ⁽⁴⁾;
- il regolamento del Consiglio (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁵⁾;
- il sesto programma quadro di azioni di ricerca ⁽⁶⁾.

Attraverso tali strumenti comunitari la Commissione incoraggia gli Stati membri a sviluppare una visione integrata della gestione delle foreste, anche nel contesto delle politiche di assetto territoriale, nell'intento di:

- fare in modo che le foreste siano utili per tutta la popolazione e compatibili con le sue esigenze reali,
- assicurare una gestione durevole e plurifunzionale delle foreste basata su conoscenze scientifiche e tecniche, e che tenga conto delle relazioni tra la silvicoltura e i problemi più complessi come l'erosione, le inondazioni e la perdita della biodiversità,
- riunire a livello regionale e locale tutti coloro che sono interessati alla macchia mediterranea, ad esempio i proprietari delle foreste, siano essi enti pubblici o singoli cittadini, le autorità locali, i gestori di aree protette, le organizzazioni non governative, al fine di cooperare e sviluppare una visione completa della gestione e protezione del nostro patrimonio forestale.

L'approccio integrato e decentralizzato promosso dalle politiche regionali e rurali comunitarie, per contribuire all'obiettivo di protezione e sviluppo duraturo delle zone mediterranee, evidenzia una problematica relativa alla macchia mediterranea che non è esclusivamente silvicola, né unicamente ambientalista, né strettamente amministrativa, ma che cerca di inserirsi nella vita e nello sviluppo delle regioni o dei territori in cui vivono produttori, utenti o altri cittadini.

(¹) GU C 56 del 26.2.1999.

(²) GU L 206 del 22.7.1997.

(³) GU L 242 del 10.9.2002.

(⁴) GU L 160 del 26.6.1999.

(⁵) GU L 161 del 26.6.1999.

(⁶) GU L 232 del 29.8.2002.

(2003/C 161 E/059)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2975/02

**di Pere Esteve (ELDR)
e Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(22 ottobre 2002)

Oggetto: Interpretazione dell'articolo 87 del TCE relativamente all'accordo urbanistico dell'A.S. Real Madrid e la libera concorrenza sul mercato

Dalla risposta dei servizi della Commissione all'interrogazione scritta P-2491/02 (¹) su «Accordo urbanistico dell'A. S. Real Madrid e libera concorrenza sul mercato», si evince quanto segue:

1. Quantunque affermi che non esistono argomenti sufficienti per indagare ulteriormente sul caso, la Commissione asserisce tuttavia che l'atto dell'amministrazione pubblica ha conferito un vantaggio al Real Madrid.
2. I servizi della Commissione ritengono che il vantaggio in questione non sia conforme al disposto dell'articolo 87 del Trattato CE in quanto non implica una concessione diretta o indiretta mediante risorse pubbliche, e fa riferimento alla giurisprudenza — sentenza C-379/98, Preussen Elektra AG contro Schleswag AG, del 13 marzo 2001, RCE I-02009.

Da ciò si evince quanto segue:

- che la preposizione «ovvero» dell'articolo 87 del trattato CE implica inequivocabilmente l'inclusione di aiuti che non siano fondi statali e che tale distinzione si mantiene in modo chiaro e letterale nell'articolo 88 del Trattato CE.
- Che la preposizione «ovvero» esprime un'alternativa, e che pertanto parliamo di due concetti che non sono equivalenti né uguali bensì distinti. Alternative distinte, «aiuti concessi dagli Stati» e aiuti concessi «mediante risorse statali», entrambe incluse negli articoli cui si fa riferimento.

Tenendo conto di tale argomentazione, potrebbero i servizi della Commissione illustrare la distinzione del legislatore sui due tipi di aiuti? E in caso gli «aiuti statali» differiscano dagli «aiuti con risorse statali», a che cosa ci si può riferire?

Potrebbe chiarire la Commissione perché oltre a riconoscere che la nuova qualifica conferisce un vantaggio al Real Madrid, non si conferisce carattere di aiuto a tale vantaggio?

Potrebbe la Commissione analizzare più dettagliatamente questo problema, giacché dispone di informazioni che non sono accessibili agli autori della presente interrogazione?

(¹) GU C 137 E del 12.6.2003, pag. 86.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(29 novembre 2002)

La giurisprudenza della Corte di giustizia stabilisce che solo i vantaggi assegnati direttamente o indirettamente tramite risorse statali devono essere considerati aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.

Nella causa *Preussen Elektra* la Corte afferma che «la distinzione stabilita da questa disposizione tra gli aiuti concessi dagli Stati e gli aiuti concessi mediante risorse statali non significa che tutti i vantaggi consentiti da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati» (¹).

Come indicato nella risposta data all'interrogazione scritta P-2491/02, nel caso del Real Madrid il Comune e la Comunità di Madrid hanno modificato l'accordo urbanistico in un modo che sembra conferire un vantaggio ma non implicare un trasferimento di risorse statali. Di conseguenza, come spiegato anche nella predetta risposta, la misura in causa non costituisce un aiuto.

Il semplice fatto che, secondo le informazioni disponibili, la misura in causa non sembra implicare un trasferimento di risorse statali e quindi non costituisce un aiuto in base all'interpretazione data dalla Corte all'articolo 87 rappresenta, per la Commissione, una ragione sufficiente per non condurre un'indagine.

Infine, per quanto riguarda le informazioni disponibili, la Commissione ha avuto accesso sia alle informazioni pubblicate sul caso sia agli elementi presentati dagli onorevoli parlamentari in queste interrogazioni. Di conseguenza essa non è in possesso di informazioni di cui gli onorevoli parlamentari non dispongono.

(¹) Causa C-379/98, *Preussen Elektra AG contro Schleswag AG*, 13 marzo 2001, Racc. I-2099 punto 58.

(2003/C 161 E/060)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2989/02 di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(23 ottobre 2002)

Oggetto: Misure volte a ridurre gli incidenti nel settore della pesca

Il Parlamento europeo ha approvato, il 5 aprile 2001, una risoluzione sull'attività di pesca: sicurezza e cause degli incidenti (¹) nel cui paragrafo 10 chiedeva «l'introduzione di una certificazione e di test pratici adeguati per gli ufficiali di coperta, i macchinisti e i capitani imbarcati sui pescherecci di piccole dimensioni, per i quali in taluni Stati membri non sono attualmente richiesti certificati di idoneità».

Nel paragrafo 11 il Parlamento chiedeva «che vengano adottate, a livello comunitario e nazionale, norme volte a rendere obbligatoria una formazione di base in materia di sicurezza per tutti i membri degli equipaggi dei pescherecci dell'UE, e a garantire la verifica periodica della validità della formazione professionale negli Stati membri in cui ciò non è attualmente previsto».

Nel paragrafo 15 della suddetta risoluzione, il Parlamento europeo invitava la Commissione ad elaborare «strategie al fine di garantire un innalzamento del livello complessivo delle qualifiche in materia di formazione professionale nel settore della pesca, a beneficio della sicurezza dei pescherecci e della salute e della sicurezza sul lavoro, e al fine di accelerare l'armonizzazione delle qualifiche tra l'industria della pesca e la marina mercantile».

Ha adottato la Commissione qualche iniziativa al riguardo?

Non ritiene essa che il miglioramento della formazione e il rilascio di brevetti omologati all'equipaggio dei pescherecci contribuirebbero a ridurre il numero di incidenti nel settore della pesca?

(¹) GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 359.

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(4 dicembre 2002)

La Commissione condivide l'opinione espressa dall'on. parlamentare e cioè che un miglioramento della formazione del personale a bordo delle navi da pesca contribuisca a ridurre il numero di infortuni sul lavoro.

A tale riguardo, e per quanto riguarda la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sul lavoro, la Commissione attira l'attenzione dell'on. parlamentare sulle direttive: 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sanità e sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (¹) e 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sanità e sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'art.16, par. 1, della direttiva 89/391/CEE) (²), che prevedono prescrizioni minime per la formazione dei lavoratori, nonché di ogni persona che possa comandare una nave; il capitano o i lavoratori designati.

In particolare, gli artt. 9 e 10 della direttiva 93/103/CE prevedono gli elementi della formazione in materia di sanità e sicurezza a bordo delle navi da pesca; tale formazione deve essere oggetto di aggiornamenti resi necessari dalle modifiche delle attività svolte a bordo. Inoltre, l'allegato III della direttiva 93/103/CE prevede del pari le prescrizioni minime riguardanti la formazione relativa all'utilizzazione dell'attrezzatura di salvataggio e di sopravvivenza.

Peraltro, la direttiva 92/29/CEE stabilisce all'art. 5 le misure necessarie che ogni Stato membro deve adottare ai fini dell'informazione e della formazione dei lavoratori per quanto riguarda l'assistenza medica a bordo delle navi. In particolare, l'allegato V di tale direttiva contiene gli orientamenti generali cui attenersi nella formazione sanitaria del capitano e dei lavoratori designati; tale formazione deve essere aggiornata periodicamente almeno ogni cinque anni (cfr. art. 5, punto 3).

(¹) GU L 113 del 30.4.1992.

(²) GU L 307 del 13.12.1993.

(2003/C 161 E/061)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3005/02 di Albert Maat (PPE-DE) alla Commissione

(23 ottobre 2002)

Oggetto: Cantieristica europea

1. Quali iniziative intende adottare la Commissione nei confronti delle differenti politiche di sovvenzionamento della cantieristica attuate dai diversi Stati membri?
2. In che misura ciò si ripercuote negativamente sulla competitività della cantieristica europea?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(27 novembre 2002)

1. Il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale (¹), in appresso «il regolamento sulla costruzione navale», stabilisce le condizioni alle quali possono essere autorizzati gli aiuti alla costruzione navale. Tali norme sono intese a ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nella Comunità. Se uno Stato membro intende accordare un aiuto alla costruzione navale, deve innanzitutto notificarlo alla Commissione e ottenere la sua approvazione.

Il regolamento sulla costruzione navale, come altre norme riguardanti gli aiuti di Stato, fissa un limite per l'importo massimo degli aiuti. È possibile che gli Stati membri decidano di accordare aiuti meno elevati di questo massimo autorizzato o non accordarne affatto. Ciò è normale e perfettamente conforme con la politica comunitaria degli aiuti di Stato.

2. Se un aiuto è autorizzato dalla Commissione a norma del regolamento sulla costruzione navale ed assegnato conformemente a quest'ultimo, in particolare rispettando le condizioni stabilite dalla Commissione, la Commissione ritiene che l'aiuto non influisca sugli scambi in una misura contraria all'interesse comune.

(¹) GU L 202 del 18.7.1998.

(2003/C 161 E/062) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3011/02**
di Eluned Morgan (PSE) alla Commissione
(23 ottobre 2002)

Oggetto: Aiuti PAC alla famiglia reale britannica

Qual è l'ammontare di aiuti PAC ricevuto dalla Regina Elisabetta II? Qual è l'ammontare di aiuti PAC ricevuto dal Principe Carlo?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(26 novembre 2002)

L'onorevole parlamentare chiede informazioni circa gli aiuti PAC concessi ad alcune persone.

Gli Stati membri devono trasmettere annualmente alla Commissione alcune informazioni contabili, il cui contenuto e la cui forma sono descritti in dettaglio dalle norme comunitarie. Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 (¹), la Commissione deve garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento dei dati. Le norme comunitarie non autorizzano pertanto la Commissione a fornire all'onorevole parlamentare le informazioni richieste.

Si consiglia all'onorevole parlamentare di rivolgere la sua richiesta direttamente allo Stato membro interessato, che dispone delle informazioni necessarie per rispondere al suo quesito.

(¹) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8 del 12.1.2001.

(2003/C 161 E/063) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-3014/02**
di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione
(23 ottobre 2002)

Oggetto: Delegazione ufficiale della Commissione europea in Marocco: situazione del Piano d'azione UE-Marocco

I mezzi d'informazione hanno recentemente reso nota la presenza in Marocco di una delegazione ufficiale della Commissione europea inviata allo scopo di verificare lo stato di avanzamento del Piano d'azione concluso fra l'Unione europea e il governo del Marocco in materia di immigrazione proveniente dall'Africa.

Data l'importanza sociale che l'argomento riveste per alcune regioni europee, come le isole Canarie, per ragioni di vicinanza geografica e perché costituiscono una frontiera esterna dell'Unione europea, qual è la valutazione della Commissione in merito alla relazione elaborata dalla delegazione ufficiale?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(11 dicembre 2002)

Uno dei punti prioritari del Programma nazionale indicativo per il Marocco 2002-2004, firmato con le autorità marocchine nel gennaio 2002, è il capitolo migrazione. In tale ambito, è previsto un programma per la gestione dei controlli frontalieri per un importo indicativo di 40 milioni di euro. Il programma specifico mira a rafforzare le capacità istituzionali, a sviluppare il quadro normativo, a ammodernare le infrastrutture e le attrezzature, a formare il personale e a incrementare la cooperazione tra i servizi interessati del Marocco e degli Stati membri. In tale ottica e al fine di valutare la situazione in materia di gestione dei controlli frontalieri, nel luglio 2002, esperti degli Stati membri e della Commissione hanno effettuato una missione in Marocco.

L'iniziativa si inserisce nel contesto del dialogo sulla migrazione previsto dall'accordo di associazione tra la Comunità e il Marocco.

Durante la missione, gli esperti hanno avuto l'occasione di visitare i principali valichi di frontiera e le zone frontaliere maggiormente colpite dall'immigrazione illegale e in particolare quella di origine subsahariana (Casablanca, Tangeri, Tétouan, Kénitra, Nador, Oujda, Lâayioune).

Le autorità marocchine hanno espresso la volontà politica del governo di lottare efficacemente contro l'emigrazione clandestina e di cooperare con l'Unione in materia di controlli alle frontiere. In tale contesto, nel luglio e nel settembre 2002, sono state trasmesse informazioni specifiche relative al quadro normativo e alla sua applicazione e dati statistici in materia.

Sulla base dei risultati delle visite sul posto e dell'esame dei dati comunicati, gli esperti completeranno la loro relazione nelle prossime settimane. Successivamente, si provvederà a definire un programma di attività.

(2003/C 161 E/064)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3077/02
di Michael Cashman (PSE) alla Commissione**

(28 ottobre 2002)

Oggetto: Organizzazioni specializzate nella ricerca di finanziamenti

E' la Commissione conoscenza del fatto che esistono società che si offrono di individuare opportunità di finanziamento comunitario per conto di organizzazioni caritative in cambio di una percentuale sulle sovvenzioni ricevute? Esse provvedono a raccogliere tutte le informazioni, a redigere tutti i documenti e le relazioni richieste per il finanziamento, mettendo insieme tutti i dati necessari: fondamentalmente curano la preparazione della richiesta di contributi. Qual'è la posizione della Commissione nei confronti di questa pratica? È possibile agire per individuarla o prevenirla secondo le vigenti norme UE? Può la Commissione comunicare se intende occuparsi di tale problema in futuro?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(20 dicembre 2002)

La questione posta dall'onorevole parlamentare alla Commissione si riferisce a talune pratiche di intermediazione da parte di società che proporrebbero i loro servizi a potenziali candidati al fine di procurare loro una sovvenzione comunitaria, in cambio di una remunerazione.

A livello contrattuale e a prescindere dalla natura dell'intermediazione proposta (ricerca di fondi esterni, comunitari e/o non comunitari nell'ambito del cofinanziamento dell'azione, assistenza amministrativa alla preparazione e presentazione della richiesta di sovvenzione), il costo di siffatta prestazione non soddisferebbe ai criteri generali di ammissibilità dei costi secondo l'accordo tipo di sovvenzione all'azione, dal momento che siffatta misura non è direttamente connessa all'oggetto dell'accordo né è necessaria alla realizzazione dell'azione contemplata dall'accordo né, infine, deriva da esigenze direttamente poste dall'accordo.

Pertanto tali pratiche di intermediazione finanziaria non potrebbero essere remunerate mediante fondi comunitari.

(2003/C 161 E/065)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3080/02
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione*(28 ottobre 2002)*

Oggetto: Regolamento finanziario anziché condanna delle frodi nel settore edilizio per evitare che le imprese coinvolte siano escluse dal mercato dell'UE

1. È la Commissione a conoscenza delle frodi perpetrate nei Paesi Bassi da grandi imprese edilizie che hanno concordato reciprocamente la spartizione degli appalti fissando insieme i prezzi, azione che ha dato origine nel frattempo a un'inchiesta parlamentare nazionale?
2. Sa altresì la Commissione che le frodi relative alla costruzione di un tunnel ferroviario nei pressi dell'aeroporto di Schiphol sono state sanzionate attraverso una «transazione», vale a dire un accordo con l'organismo attore (Pubblico Ministero), per cui in cambio del pagamento non ha avuto luogo alcuna azione giuridica?
3. È vero che le imprese che hanno concluso accordi come quello di cui al punto 1 commettono altri tipi di frode o non versano i contributi sociali e per questo sono state condannate possono essere escluse dalle gare d'appalto europee?
4. Alla luce di un'eventuale esclusione dal mercato è possibile presupporre che si è ricorso allo strumento della «transazione» per tutelare le grandi imprese olandesi dai concorrenti di altri Stati membri, che potrebbero appellarsi a una condanna per chiedere l'esclusione dei loro concorrenti olandesi?
5. Esistono altri esempi di Stati membri che proteggono le proprie imprese dall'esclusione dal mercato comunitario utilizzando procedure che consentano di evitare una condanna certa in circostanze normali?
6. In che misura è possibile, a posteriori, escludere dal mercato europeo per un periodo determinato imprese che non sono state condannate per violazione delle norme relative alle gare d'appalto soltanto a motivo dell'applicazione di una procedura giudiziaria nazionale?
7. Quali misure sono state adottate affinché in futuro non sia più possibile evitare l'esclusione delle imprese dal mercato a seguito di una «transazione» applicata da un'autorità ben disposta nei confronti dell'impresa sospettata di frode?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione*(6 dicembre 2002)*

1. La Commissione è venuta a conoscenza dei numerosi casi di frode (presunta) verificatisi nel settore edilizio nei Paesi Bassi tramite l'autorità nazionale garante della concorrenza, la NMA, e i mass media. Il membro della Commissione incaricato del mercato interno ha testimoniato, il 28 giugno 2002, dinanzi alla commissione d'inchiesta parlamentare olandese sul settore edilizio ed ha fornito per iscritto informazioni complementari.
2. La Commissione ha avuto notizia di questo evento dai mass media.
3. È vero che le direttive europee sugli appalti pubblici, e più precisamente le loro disposizioni riguardanti la selezione qualitativa degli offerenti prevedono, tra l'altro, che un prestatore di servizi, fornitore o contraente possa essere escluso dalla partecipazione ad un appalto se è stato oggetto di una condanna per la sua condotta professionale in virtù di una sentenza passata in giudicato o se non ha adempito agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali previsti dalle disposizioni di legge.
4. La Commissione non possiede alcun elemento che le permetta di condividere l'ipotesi formulata dall'onorevole parlamentare. In ogni caso, un regolamento extragiudiziario non protegge le imprese dalla loro eventuale esclusione da una gara d'appalto europea, dato che le norme citate al punto 3 prevedono altresì che un prestatore di servizi, fornitore o contraente resosi colpevole di gravi mancanze professionali dimostrate con qualsiasi mezzo che le amministrazioni aggiudicatrici possano giustificare può essere escluso dalla partecipazione ad un appalto.

5. Come indicato al punto 4, gli Stati membri non possono proteggere le imprese da un'eventuale esclusione da una gara d'appalto europea con un regolamento extragiudiziario, dato che le direttive europee relative agli appalti pubblici, applicabili in tutti gli Stati membri, prevedono la possibilità di escludere un contraente che abbia commesso gravi errori professionali dimostrati da qualsiasi mezzo che le amministrazioni aggiudicatrici possano giustificare.
6. Come indicato al punto 4, le direttive comunitarie sugli appalti pubblici prevedono che un prestatore di servizi, fornitore o contraente che si sia reso colpevole di gravi mancanze professionali dimostrate con ogni mezzo che le amministrazioni aggiudicatrici possano giustificare può essere escluso dalla partecipazione ad un appalto.
7. Alla luce di quanto precede, non è necessario adottare misure supplementari.

(2003/C 161 E/066)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3083/02
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(28 ottobre 2002)

Oggetto: Insuccesso in Svezia dei prestiti agevolati della BEI per le piccole imprese

Nell'Unione europea si parla molto a livello politico della protezione e della promozione delle piccole e medie imprese. Una modalità di sostegno a favore di tali imprese consiste nella concessione di prestiti agevolati. Grazie alla sua ottima classificazione creditizia, la BEI è in grado di accordare prestiti a condizioni vantaggiose. L'obiettivo primario della BEI consiste nel contribuire allo sviluppo nell'UE e all'integrazione tra Stati membri.

Nel 2001 la «FöreningsSparbanken» è stata la prima banca d'affari svedese a sottoscrivere un accordo con la BEI che le consente di offrire prestiti agevolati a piccole e medie imprese. La «FöreningsSparbanken» ha avuto la possibilità di erogare crediti, nel quadro di un cosiddetto «prestito globale», per l'importo di circa 400 milioni di corone svedesi. I prestiti erano destinati in primo luogo a finanziare gli investimenti industriali ed infrastrutturali delle piccole imprese.

Tuttavia, a distanza di un anno, nel maggio 2002, si è constatato che il partner della BEI non aveva utilizzato in alcun modo l'importo destinato ai prestiti. Alla banca erano pervenute numerose richieste d'informazioni, ma i clienti hanno giudicato i vantaggi irrilevanti in relazione alle condizioni dei prestiti. La banca svedese aveva sperato di poter offrire un prodotto vantaggioso per i propri clienti professionali. Si pensava che il prestito della BEI sarebbe stato meno oneroso di quello delle banche d'affari, mentre nel 2002 si è rilevato che, in confronto ai prestiti ordinari accordati dalla «FöreningsSparbanken» alle imprese, la differenza di interesse non era nemmeno di un mezzo punto percentuale, ma si situava tra dieci e venti punti base. Per i contraenti del prestito il risparmio in termini di interessi non era dunque particolarmente elevato.

La necessità di adempimenti burocratici supplementari costituisce una causa ulteriore del disinteresse delle imprese. L'intervento della BEI significa l'inserimento di un nuovo attore nel controllo dell'impresa. Per quanto giustificato, questo fattore rappresenta una fonte d'irritazione. Anche se l'impegno della BEI comporta che essa sia associata alla gestione dei prestiti, i rischi restano ad onere della «FöreningsSparbanken».

In che modo intende la Commissione fare tesoro di tale esperienza svedese in sede di discussione sull'avvio di prestiti a condizioni agevolate in favore delle PMI e nella definizione delle condizioni di accesso a tali prestiti?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(3 dicembre 2002)

Secondo la Banca europea degli investimenti (BEI), gli accordi con FöreningsSparbanken sono in atto relativamente da poco tempo e non sono ancora stati attuati completamente. Tuttavia la ricerca di beneficiari che soddisfino le condizioni necessarie sta facendo progressi e l'attribuzione del «prestito globale» dovrebbe essere completata a tempo debito come nei programmi simili realizzati in altri Stati membri.

Questo programma è finanziato con le risorse proprie della BEI e non implica alcun sostegno del bilancio comunitario. I termini e le condizioni dei prestiti sono fissate esclusivamente dalla BEI, secondo le sue pratiche abituali.

La maggiore disponibilità di finanziamenti a medio e lungo termine sul mercato svedese è di per sé un progresso importante per le piccole e medie imprese (PMI), e ciò indipendentemente dal loro prezzo; quest'ultimo rimane comunque competitivo rispetto ai prodotti concorrenti. La priorità della BEI resta quella di rendere accessibile alle PMI un'ampia gamma di prodotti finanziari, tra cui i nuovi prodotti via via che diventano disponibili.

(2003/C 161 E/067)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3085/02
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(28 ottobre 2002)

Oggetto: Situazione della concorrenza nel mercato dei mangimi in Svezia

Un gran numero di agricoltori svedesi teme che il prossimo rilevamento, da parte della società «Svenska Lantmännen», del 49 per cento delle quote azionarie di «Svenska Foder» sopprima ogni tipo di concorrenza nel mercato svedese dei mangimi. Benché «Svenska Lantmännen» assicuri che sarà l'azionario danese, DLG, ad esercitare le responsabilità operative, due posti nella direzione spetteranno in effetti a «Lantmännen». Non si può d'altronde escludere, in avvenire, una fusione tra «Lantmännen» e DLG, ed è possibile un rafforzamento della collaborazione tra le due imprese nel settore agricolo.

Intende la Commissione avviare un'inchiesta sul caso sopra citato, al fine di accertare se sussista il rischio di un restringimento del gioco della concorrenza nel mercato svedese dei mangimi?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(6 dicembre 2002)

Da un comunicato stampa del gruppo agroindustriale danese DLG risulta che a seguito di un accordo con il gruppo svedese agroindustriale Svenska Lantmännen DLG ha effettivamente acquisito una partecipazione del 51 % in Svenska Foder AB, una società svedese operante tra l'altro nel mercato dei mangimi nel Sud della Svezia. In base allo stesso accordo, Svenska Lantmännen acquisisce il 49 % di Svenska Foder.

Nel comunicato stampa summenzionato, il gruppo DLG segnala anche che invierà una notifica degli accordi alle autorità svedesi garanti della concorrenza, conformemente alle norme applicabili in questo settore.

Sembra quindi che le autorità svedesi esamineranno questa operazione fondandosi sulla legislazione nazionale applicabile e valuteranno i rischi di deterioramento della concorrenza sul mercato svedese dell'alimentazione per animali.

Tuttavia, se emergesse che questa operazione risponde ai criteri della dimensione comunitaria, la Commissione la esaminerebbe.

(2003/C 161 E/068)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3087/02
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(28 ottobre 2002)

Oggetto: Aiuti di Stato all'industria cartiera tedesca

Stando a quanto riferito il 17 settembre 2002 dal quotidiano «Dagens Industri», la Commissione ha autorizzato aiuti di Stato e garanzie sui prestiti per un totale di 6,5 miliardi di corone svedesi a un grande stabilimento per la produzione di pasta da carta a Stendal, in Germania. L'azienda svedese «Södra» afferma che l'aiuto di Stato tedesco attenda direttamente ai propri progetti di sviluppo. Le industrie forestali svedesi

non beneficiano di alcun tipo di aiuto di Stato per gli investimenti e per tale ragione ritengono che l'aiuto erogato dalla Germania equivalga ad una distorsione della concorrenza nel mercato interno.

Non ritiene la Commissione che, continuando ad autorizzare progetti di sviluppo industriale nel settore forestale finanziati col denaro dei contribuenti, si rischi di arrecare un danno all'industria forestale svedese?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(27 novembre 2002)

Nel giugno 2002 la Commissione ha autorizzato la concessione di un aiuto alla società Zellstoff Stendal per la costruzione di un nuovo impianto di pastaiegnolo. Il costo dell'investimento è ammontato a circa 800 milioni di EUR e l'importo dell'aiuto a circa 250 milioni di EUR.

Il progetto è situato nella Germania orientale, regione considerata come una delle meno sviluppate della Comunità. In queste regioni gli Stati membri possono accordare aiuti, il cui limite massimo è fissato dalla Commissione, per promuovere lo sviluppo economico della regione incoraggiando gli investimenti e la creazione di posti di lavoro.

Il progetto di Zellstoff Stendal è stato approvato sulla base della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati a grandi progetti d'investimento. Per valutare la compatibilità dell'aiuto conformemente alla disciplina multisettoriale, la Commissione deve prendere in considerazione la capacità e la situazione del mercato nel settore industriale considerato. Ha pertanto studiato la capacità come pure la situazione e l'evoluzione del mercato nel corso degli ultimi cinque anni. Nel quadro del progetto Stendal, la Commissione ha constatato che il settore della pastaiegnolo non soffre di sovraccapacità.

Se un altro progetto nello stesso settore sarà notificato alla Commissione da uno Stato membro entro il 31 dicembre 2003, la Commissione lo studierà ed esaminerà, conformemente alle norme attuali della disciplina multisettoriale, la capacità e la situazione del mercato nel momento in cui il progetto sarà realizzato e il suo impatto regionale. Se il progetto sarà notificato dopo il 1° gennaio 2004, saranno applicate le nuove norme multisettoriali.

(2003/C 161 E/069)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3096/02 di Brice Hortefeux (PPE-DE) alla Commissione

(28 ottobre 2002)

Oggetto: Controllo della gestione finanziaria

Lo scandalo ENRON ha evidenziato la fragilità della stabilità finanziaria, nonché la sua interdipendenza con le società di controllo di gestione negli Stati Uniti ed in Europa.

Da qualche anno, il numero delle grandi società di controllo non fa che diminuire. Tale cambiamento strutturale ha determinato limitazioni nella scelta delle grandi imprese e multinazionali alla ricerca di tali società.

Di conseguenza, la scelta di una società di controllo affidabile riveste, al giorno d'oggi, una grande importanza. Il numero limitato di attori in materia di controllo della gestione finanziaria, solo quattro società negli Stati Uniti, è anch'esso inquietante poiché, come dimostrato dal caso ENRON, tale situazione rischia di distruggere la stabilità dei mercati finanziari, già indeboliti dalle varie crisi.

Più dell'80% delle 100 maggiori imprese comunitarie in Belgio, Francia, Italia, Regno Unito e Paesi Bassi fanno riferimento a quattro società di controllo di gestione. Tale evoluzione non facilita la concorrenza e determina la monopolizzazione del mercato mondiale da parte di quattro grossi gabinetti specializzati.

Di fronte a quest'evoluzione negativa e molto pericolosa per la stabilità dei mercati finanziari, può dire la Commissione europea se pensa di intervenire e quali misure intende proporre nel quadro degli articoli 81 e 82 del trattato CE?

Risposta del sig. Monti a nome della Commissione

(16 dicembre 2002)

A seguito dello scandalo Enron, la società di revisione contabile Andersen ha interrotto la propria attività a livello internazionale e i suoi soci nell'Unione si sono visti costretti ad unirsi ad una delle altre quattro grandi società di revisione (vale a dire, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche Tohmatsu e Ernst & Young). Gli accordi negoziati si differenziavano a seconda dello Stato membro.

Soltanto tre delle fusioni avvenute all'interno della Comunità rientravano nell'ambito di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni⁽¹⁾, ovvero quelle che hanno avuto luogo in Germania, Francia e Regno Unito. Le indagini condotte in questi tre casi hanno confermato che le cinque grandi società di revisione servivano un mercato distinto per le grandi imprese internazionali, le quali si sarebbero in ogni caso rivolte esclusivamente alle grandi società con una rete internazionale. Pertanto, le società locali della Andersen, venuta meno la loro attività in ambito internazionale, non erano più in grado, da sole, di rispondere alle esigenze dei loro clienti più importanti. Le fusioni, quindi, non avrebbero potuto contribuire, di per sé, all'eventuale deterioramento della concorrenza determinato dalla scomparsa di una delle cinque grandi società di revisione contabile. Visto che i clienti, durante le indagini condotte, non hanno espresso preoccupazioni significative in merito alla concorrenza in questo mercato, le tre operazioni di concentrazione sono state approvate dalla Commissione⁽²⁾. Le altre operazioni sono state invece esaminate e, infine, approvate dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri.

La Commissione non è a conoscenza di motivi che richiedano il suo intervento in questo ambito, in forza degli articoli 81 e 82 del trattato CE. La Commissione condivide con l'onorevole parlamentare le preoccupazioni inerenti alla struttura del settore interessato, che continuerà a sorvegliare con attenzione, e si terrà costantemente informata sugli eventuali sviluppi normativi conseguenti ai recenti scandali.

⁽¹⁾ Regolamento del Consiglio (CEE) n. 4064/89 del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, GU L 395 del 30.12.1989.

⁽²⁾ M.2810 Deloitte & Touche/Andersen UK, Art. 6(1)(b) decisione del 1° luglio 2002 M.2824 Ernst & Young/Andersen Germany Art. 6(1)(b) decisione del 27 agosto 2002 M.2816 Ernst & Young/Andersen France, Art. 6(1)(b) decisione del 5 settembre 2002 http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/index/by_cy_a.html#an_.

(2003/C 161 E/070)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3105/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(29 ottobre 2002)

Oggetto: Esportazione di scorie radioattive dai paesi dell'UE quale fonte ragguardevole di entrate per la Serbia durante il regime di Milosevic e il periodo successivo

1. È la Commissione a conoscenza delle relazioni degli scienziati serbi Nada Ajdacic, Bozidor Bogdanovic e Ilic Sibin, secondo i quali dal 1989, se non anteriormente, taluni Stati membri dell'UE hanno esportato scorie radioattive verso la Serbia e che tale commercio di scorie radioattive ha costituito ai tempi del regime di Milosevic addirittura la fonte più importante di proventi esteri in quanto pagate a 1 500 al chilo?

2. Sa altresì la Commissione che tali importazioni furono e sono regolamentate dall'impresa serba Eastpoint, di proprietà di Zoran Drakulic, che collabora con Marc Rich, commerciante in metalli e petrolio, la cui specialità era l'organizzazione di commerci con paesi isolati, quali il Sudafrica all'epoca dell'apartheid e l'Iran nel periodo degli ayatollah?

3. Non si è mai accorta la Commissione che nel periodo in cui erano limitati i commerci e i trasporti verso la Serbia le importazioni di materiale radioattivo avvenivano tuttavia attraverso il porto montenegrino di Bar, da dove il materiale proseguiva su rotaia verso il Danubio per essere poi trasportato per via navigabile lungo il confine rumeno verso Kladovo, nei pressi della diga delle Porte di Ferro (Djerdap/Portile de Fier), e che l'ex sindaco di Kladovo, Sibin, aveva impedito a un'impresa tedesca il trasporto di scorie nucleari, che tuttavia è stato comunque effettuato alle sue spalle?

4. Tali esportazioni dal territorio dell'UE si basano su accordi tra imprese o tra governi? Quali organi dell'UE avrebbero dovuto occuparsi di impedire tali trasporti? Per quale motivo ciò non è avvenuto?
5. Qual è il motivo per cui anche dopo la caduta di Milosevic nell'ottobre 2000 sono continuati questi trasporti pericolosi per la salute e l'ambiente, il cui obiettivo era quello di tenere in piedi un regime criminale?
6. Quali iniziative intende adottare la Commissione per porre fine quanto prima a tale tipo di trasporti?

(2003/C 161 E/071)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3106/02
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(29 ottobre 2002)

Oggetto: Grave inquinamento ambientale nella vallata del Borska Rek (Serbia) a seguito dell'inutile ritrattamento di scorie radioattive ottenute dall'estrazione del rame e importate dagli Stati membri dell'UE

1. Sa la Commissione che la vallata del fiume Borska Rek, nei pressi della città di Bor — Serbia orientale — viene utilizzata non soltanto come discarica per enormi quantità di rifiuti dell'industria e del consumo interni, con il risultato che l'acqua del fiume è diventata nera e non crescono più alberi, arbusti ed erba in un'area a decine di metri di distanza dalle rive, ma anche come deposito dei rifiuti radioattivi che la Serbia importa dagli Stati membri dell'UE, mentre l'aspettativa media di vita per le persone che abitano nelle vicinanze della discarica e degli impianti di ritrattamento, che curiosamente non figura alla pagina 53 dell'annuario statistico sulla regione, è stimata dai sindacati a 48 anni?
2. Sa altresì la Commissione che le importazioni di un concentrato contenente scorie radioattive vengono motivate con il fatto che tale materiale radioattivo viene utilizzato per l'estrazione di minerali ramiferi, che contengono soltanto lo 0,30% di rame, e che una parte di tale materiale è utilizzata dall'impresa mineraria RTB, attiva dal 1902 presso la città di Bor, ma che tale giustificazione non è assolutamente credibile in quanto la RTB si rifiuta di estrarre minerale di maggior valore, contenente il 3% di rame, situato a profondità superiore e disponibile in maggiori quantità, probabilmente perché altrimenti non potrebbe più giustificarsi l'importazione lucrosa di concentrato radioattivo?
3. Al fine di avere un quadro chiaro del problema e delle sue dimensioni intende la Commissione avviare dei contatti con gli scienziati Ajdacic e Bokdanovic, che avevano già lanciato il primo allarme in relazione ai rischi per la salute e l'ambiente, ma erano stati minacciati, licenziati e depredati dei propri strumenti?
4. Quali iniziative adottano l'UE o suoi Stati membri al fine di ovviare il più possibile ai danni causati dalle esportazioni dai paesi dell'UE nei pressi di Bor e nella zona delle discariche vicino ad Alexinac e Belgrado, laddove l'irradiazione è elevata? E quali iniziative sono adottate per compensare finanziariamente i sopravvissuti per la perdita dei propri familiari?

Fonte: Rotterdams Dagblad del 10.10.2002

Risposta comune
data dal sig.ra Wallström in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3105/02 e E-3106/02

(21 gennaio 2003)

Dal contesto sembrerebbe che i residui radioattivi derivino dall'industria mineraria del rame, che può occasionalmente dar luogo a residui contenenti concentrazioni elevate di radionuclidi naturali (Naturally Occurring Radionuclides Materials — NORM). I materiali NORM sono stati regolati nell'ambito del programma quadro dell'Euratom sulle norme fondamentali di sicurezza dal 1996⁽¹⁾.

Inoltre, le spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e verso la Comunità e fuori di essa sono trattate nella direttiva 92/3/Euratom⁽²⁾ del Consiglio che ha introdotto un sistema di sorveglianza e controllo amministrativi di tali spedizioni.

Ai sensi dell'articolo 18 della suddetta direttiva, la Commissione ha preparato relazioni periodiche⁽³⁾ sulla sua applicazione negli Stati membri. Tali relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, si basano sulle informazioni fornite dagli Stati membri sull'attuazione della direttiva e sulla situazione concernente le spedizioni nel loro rispettivo territorio.

Per le esportazioni al di fuori della Comunità, la procedura di autorizzazione, la sorveglianza e il controllo amministrativi da parte delle autorità competenti degli Stati membri d'origine ed il paese di destinazione sono stabiliti negli articoli 11 e 12 della direttiva.

La Commissione non è stata informata su nessuna spedizione di residui radioattivi dagli Stati membri alla Serbia.

In mancanza di indicazioni precise sull'origine delle materie e di notifiche di spedizioni di residui radioattivi verso la Serbia, la Commissione, per il momento, non può avviare alcuna azione specifica.

Tuttavia, la Commissione ha chiesto agli Stati membri ulteriori informazioni.

(¹) Direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(²) GU L 35 del 12.2.1992.

(³) COM(2001) 270 def., COM(1998) 778 def. e COM(1995) 192 def.

(2003/C 161 E/072)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3107/02
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(29 ottobre 2002)

Oggetto: Barbie «kamikaze»

Il settimanale italiano «Panorama» del 13 agosto 2002 annuncia che il londinese Simon Tyszko avrebbe reinterpretato provocatoriamente la celebre bambola Barbie in versione «kamikaze», con candelotti intorno alla vita, come tragicamente accade, in scala reale, con i terroristi che fanno attentati in Israele. I proventi della vendita di questa morbosa speculazione sarebbero devoluti, con generosità e senza alcuna ipocrisia, ad Amnesty International.

Data la recrudescenza internazionale del terrorismo ed il diffondersi sempre più tragico dei «kamikaze», la Commissione, non riterrebbe opportuno proporre al Consiglio di identificare come un reato comunitario, le azioni e le dichiarazioni atte a promuovere, direttamente o indirettamente, la legittimazione del terrorismo, o la sua mitizzazione, anche attraverso giocattoli apparentemente innocui?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(11 dicembre 2002)

La decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo⁽¹⁾, ha contribuito alla armonizzazione del diritto penale e all'introduzione di norme minime relative agli elementi costitutivi e alle sanzioni in materia di terrorismo, come richiesto dal trattato di Amsterdam. L'articolo 4, par. 1 obbliga gli Stati membri ad assicurare che l'istigazione, il favoreggiamento o il concorso nei reati di cui agli articoli 1, par. 1, 2 e 3 siano punibili e l'articolo 5 assicura che le pene previste per i suddetti comportamenti siano estremamente severe. Tuttavia, tali norme si applicano solo quando l'istigazione o il concorso si riferiscono agli atti gravi coperti dalla Decisione quadro che, inoltre, richiedono l'intenzione specifica di commettere un atto di terrorismo.

Attualmente, la Commissione non prevede di introdurre la definizione di «nuovi» reati di terrorismo. Va tenuto presente che l'azione legislativa dell'Unione deve rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

In questo senso, il considerando n. 10 della decisione quadro precisa «nella presente decisione quadro nulla può essere interpretato come una misura intesa a limitare od ostacolare diritti o libertà fondamentali quali il diritto di sciopero, le libertà di riunione, di associazione o di espressione». Il parere della Commissione è che bisogna essere estremamente cauti nel proporre l'incriminazione di determinati atti per terrorismo, in quanto un'interpretazione molto estesa, in contrasto con il principio «de minimis», potrebbe porre a rischio i diritti fondamentali.

(¹) GU L 164 del 22.6.2002.

(2003/C 161 E/073)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3119/02
di Geoffrey Van Orden (PPE-DE) alla Commissione

(24 ottobre 2002)

Oggetto: Finanziamento da parte dell'UE dei servizi giudiziari e carcerari in Grecia

La Comunità europea mette a disposizione delle autorità greche fondi per il sostegno dei servizi giudiziari o carcerari in quel paese?

In caso affermativo, può la Commissione fornire informazioni esaurienti al riguardo?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(6 dicembre 2002)

La Comunità non finanzia direttamente la costituzione di servizi come quelli menzionati dall'onorevole parlamentare negli Stati membri.

Nel quadro dei programmi di cooperazione del titolo VI del trattato sull'Unione europea, che mirano in particolare a favorire la cooperazione giudiziaria in materia penale (Grotius) e la lotta contro la criminalità organizzata (Falcone), la Commissione ha cofinanziato progetti il cui elenco è trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento.

Nel contesto del quadro comunitario di sostegno per la Grecia 2000-2006, ed in particolare del programma operativo «società dell'informazione» e della misura relativa al «governo elettronico» per i servizi al pubblico (partecipazione dell'Unione: 271 milioni di EUR o 75% della spesa pubblica per la misura), esiste una disposizione che mira a sostenere progetti, tra l'altro nel settore giudiziario. In particolare, questa misura permette di cofinanziare azioni per migliorare i servizi del ministero greco della giustizia come l'anagrafe giudiziario ed i dati statistici in materia di criminalità.

Un invito a presentare proposte è stato lanciato dalla Grecia, ma nessuna proposta di progetto è stata ricevuta fino ad oggi dalle autorità che gestiscono il suddetto programma.

(2003/C 161 E/074)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3122/02
di Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) alla Commissione

(30 ottobre 2002)

Oggetto: Boicottaggio delle imprese europee on line negli Stati Uniti

Da circa quattro mesi, alcune imprese nordamericane specializzate nella vendita e nella pubblicità sia su Internet sia mediante supporto cartaceo, rifiutano di prestare i loro servizi alle compagnie europee che commercializzano i loro prodotti attraverso la rete per evitare che li vendano negli USA.

Concretamente, l'impresa spagnola Barrabes.com, nonché imprese francesi e danesi che realizzano gran parte delle loro vendite nel suddetto paese, hanno registrato un drastico calo a causa del boicottaggio summenzionato.

Detto boicottaggio è esteso altresì ai fornitori di materiale, tanto statunitensi quanto europei che, a causa di pressioni provenienti dall'altro lato dell'Atlantico, non soddisferanno le richieste delle suddette imprese per questo periodo.

Sulla stessa scia, si stanno estendendo azioni anticompetitive anche nel Regno Unito, in cui la pubblicità delle imprese in questione è stata sorprendentemente rifiutata da pubblicazioni specializzate.

Considerando che le imprese on line lavorano in tempi infinitamente più ridotti rispetto a una compagnia classica e che, se la Commissione europea impiega anni per risolvere tale conflitto, tali imprese saranno danneggiate in modo irreversibile, quali azioni intende intraprendere la Commissione europea per garantire la libertà di concorrenza con un socio privilegiato come gli Stati Uniti? Come saranno salvaguardate tali imprese durante la risoluzione del conflitto? Quali misure compensatorie verranno adottate per indennizzare tale tipo di imprese?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(7 gennaio 2003)

Secondo quanto riferisce l'onorevole parlamentare, le società americane rifiuterebbero di prestare i loro servizi a società europee che commercializzano i propri prodotti online per impedire loro di venderli negli Stati Uniti. In tali circostanze non possono essere applicate le norme europee in materia di concorrenza, poiché per applicarle è necessario o che il comportamento anticoncorrenziale incida sugli scambi tra gli Stati membri, oppure che vi sia una posizione dominante in una parte sostanziale del mercato comune. Di conseguenza, un eventuale boicottaggio posto in essere da imprese private statunitensi che impedisca a società europee la vendita via Internet negli Stati Uniti, non risulta essere, ai sensi della normativa comunitaria in materia di concorrenza, di competenza della Commissione. Per quanto concerne il riferimento a misure anticoncorrenziali che si osserverebbero nel Regno Unito, si invita l'onorevole parlamentare a fornire informazioni in merito alla natura precisa delle attività in questione per consentire alla Commissione di valutare la situazione.

Potrebbe, tuttavia, esserci un problema di natura commerciale quanto all'accesso al mercato statunitense. Per poter valutare la questione, la Commissione deve sapere se questo problema derivi da provvedimenti statali, nonché avere informazioni precise pure in merito ai prodotti e servizi effettivamente interessati ed alle azioni intraprese dalle società europee in base alle leggi americane. La Commissione rileva che, in assenza di misure statali, sarà difficile intervenire; comunque, si tratterebbe di una questione di concorrenza da affrontare in consessi internazionali, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Anche a tale riguardo si invita l'onorevole parlamentare a fornire informazioni in merito alla precisa natura delle attività in questione per consentire alla Commissione di valutare la situazione.

(2003/C 161 E/075)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3152/02

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(4 novembre 2002)

Oggetto: L'Unione europea e il carattere plurinazionale dello Stato spagnolo

La Costituzione dello Stato spagnolo del 1978 riconosce che esso è composto da nazionalità e regioni. Qualora la società e le istituzioni spagnole decidessero democraticamente, in linea con le norme costituzionali, una Costituzione che lo riconoscesse quale Stato plurinazionale — salvaguardandolo tuttavia come Stato — ciò equivarrebbe a compiere un passo verso il riconoscimento della sua diversità interna.

In linea con i trattati, sarebbe un siffatto Stato compatibile con la sua qualità di membro dell'Unione europea? Sarebbe l'UE tenuta a dare il suo accordo ad una modifica della strutturazione di uno Stato membro nel suddetto senso?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(29 novembre 2002)

Spetta ad ogni Stato membro decidere, conformemente alle disposizioni del suo ordinamento giuridico nazionale, l'organizzazione e la ripartizione di competenze nel suo ambito, tenendo conto dei trattati. A tale riguardo si ricorda che l'articolo 203 del trattato CE stabilisce che «il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il governo di detto Stato membro». Si richiama inoltre l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta della Commissione all'interrogazione orale H-0683/02 dell'onorevole Diez Gonzalez nell'ora delle interrogazioni della sessione parlamentare dell'ottobre 2002 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Risposta scritta del 22.10.2002.

(2003/C 161 E/076)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3155/02
di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione**

(5 novembre 2002)

Oggetto: Diritti pensionistici

Ritiene la Commissione accettabile che un insegnante elementare che presti ininterrottamente servizio per 40 anni in due Stati membri dell'Unione, vale a dire il Regno Unito e l'Irlanda, sia discriminato rispetto ad altri lavoratori in situazione analoga, dato che la persona in questione non riceverà la pensione integrale, né la liquidazione alle quali avrebbe diritto in virtù dei quarant'anni di servizio prestati?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(22 novembre 2002)

L'interrogazione solleva due questioni differenti:

1. Diritti pensionistici

- Le informazioni fornite non permettono di determinare chiaramente se i problemi incontrati dalla persona in questione sono dovuti ad un regime pensionistico professionale o statale; Per quanto riguarda i regimi pensionistici statali, il regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ ha lo scopo di proteggere i diritti alla sicurezza sociale delle persone che si spostano. Quando una persona ha raggiunto l'età della pensione, essa ha diritto ad una pensione di vecchiaia il cui ammontare dipende dai versamenti effettuati in ciascuno Stato membro per almeno dodici mesi.
- Per quanto riguarda i regimi di pensione professionale, la direttiva 98/49/CE ⁽²⁾ del Consiglio garantisce un certo livello di protezione. Tuttavia essa non fissa alcun periodo minimo e non impone ai regimi pensionistici professionali di offrire ai loro iscritti la possibilità di continuare a versare i contributi in caso di trasloco in un altro Stato membro. Più ampie informazioni sono necessarie per poter fornire consigli più specifici.

2. Diritto alla liquidazione

- La Commissione considera che i periodi di occupazione effettuati dai lavoratori migranti in un campo di attività comparabile in un altro Stato membro, devono essere presi in considerazione dalle amministrazioni degli Stati membri per determinare i vantaggi professionali (ad esempio stipendio, grado), allo stesso modo in cui viene tenuto conto dell'esperienza professionale nel loro sistema (articolo 39 del Trattato CE e articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 ⁽³⁾).
- La Commissione ritiene che la liquidazione possa essere considerata allo stesso livello di un vantaggio professionale; più ampie informazioni per quanto riguarda questo punto sono necessarie affinché la situazione possa essere esaminata in dettaglio.

- Dalle informazioni fornite nell'interrogazione scritta non risulta chiaro in quale dei due Stati membri la persona abbia incontrato i problemi descritti. La Commissione suggerisce quindi che l'onorevole parlamentare o il cittadino interessato, fornisca le informazioni complementari direttamente ai servizi della Direzione generale Occupazione e affari sociali. Sulla base di tali informazioni la Commissione determinerà se è necessario effettuare un'inchiesta supplementare.

- (¹) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. GU L 149 del 5.7.1971.
- (²) Direttiva 98/49/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea. GU L 209 del 25.7.1998.
- (³) Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità. GU L 257 del 19.10.1968.

(2003/C 161 E/077)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3191/02

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(8 novembre 2002)

Oggetto: Indagini sull'esistenza di un cartello dei produttori di pannelli di gesso

Nella sua risposta all'interrogazione E-0929/02 (¹) il Commissario europeo Monti ripete quasi alla lettera il testo del MEMO/01/149. Recentemente l'impresa belga Etex, produttrice di materiali per le costruzioni, ha comunicato la vendita alla britannica BPB della sua quota del 52,94 % nella Gyproc Benelux NV. L'impresa inglese già disponeva del 46,1 % delle azioni. Nel contempo è stato comunicato che la British Plasterboard intenderebbe vendere alla francese Lafarge le sue quote nelle filiali polacca e tedesca della Gyproc. Anche se la Commissione europea non ritiene di dover fornire ufficialmente i loro nomi, in articoli pubblicati nell'aprile 2001 si indicano chiaramente le quattro imprese in relazione ad indagini della Commissione europea sull'esistenza di un cartello.

La Commissione è a conoscenza di questi rilevanti cambiamenti nel settore dell'industria dei pannelli di gesso? Ritiene che siano conformi alla normativa economica in vigore nell'Unione europea?

Può la Commissione far sapere se ha già avuto luogo l'audizione formale di cui si parla nel MEMO/01/149 e nella risposta all'interrogazione E-0929/02? Può eventualmente fornire informazioni sullo stato attuale delle indagini?

(¹) GU C 28 E del 6.2.2003, pag. 59.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(7 gennaio 2003)

A tutt'oggi la Commissione non è stata informata — né formalmente, né informalmente — di alcuna delle transazioni cui l'onorevole parlamentare fa riferimento nell'interrogazione.

Per quanto concerne le indagini sull'esistenza di un cartello nei confronti delle imprese menzionate dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha adottato, il 27 novembre 2002, una decisione con cui infliggeva ammende di 249,6 milioni di EUR alla società francese Lafarge SA, di 138,6 milioni di EUR alla britannica BPB PLC, di 85,8 milioni di EUR alla tedesca Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG e di 4,32 milioni di EUR alla Gyproc Benelux SA/NV, per un importo complessivo di 478,32 milioni di EUR (¹). In seguito ad un'inchiesta approfondita la Commissione era in effetti giunta alla conclusione che tali imprese avevano preso parte, nel periodo compreso tra il 1992 ed il 1998, ad un cartello riguardante la produzione di pannelli di gesso nei mercati di Germania, Francia, Regno Unito e nei paesi del Benelux. In virtù di tale accordo, le imprese avevano concordato di ridurre la concorrenza nei suddetti mercati

conformemente alle loro esigenze, si erano scambiate informazioni relative ai volumi delle vendite e si erano informate a vicenda sugli aumenti dei prezzi nei mercati tedesco e britannico. Il cartello ha visto coinvolte Lafarge, BPB e Knauf per tutto il periodo (dal 1992 al 1998), mentre Gyproc Benelux vi si è aggiunta nel 1996. Le pesanti ammende inflitte sono dovute al fatto che un tale accordo, di natura complessa e duraturo nel tempo, che già di per sé costituisce una violazione molto grave dell'articolo 81 del trattato CE, si è protratto per oltre sei anni e mezzo. L'importo particolarmente gravoso delle ammende inflitte a Lafarge e BPB è dovuto nella fattispecie alle circostanze aggravanti costituite dalla recidiva, in quanto entrambe le imprese avevano già in precedenza violato le disposizioni dell'articolo 81 del trattato CE. Soltanto BPB e Gyproc hanno collaborato con la Commissione.

(¹) IP/02/1744.

(2003/C 161 E/078)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3205/02
di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione

(11 novembre 2002)

Oggetto: Virus del computer

Sia le società che i singoli utenti subiscono sempre più spesso danni dovuti ai virus del computer.

Può la Commissione far sapere quanti virus del computer appaiono mensilmente nell'UE? Può la Commissione, relativamente agli ultimi due anni, fornire dati che consentano di avere un'idea dell'evoluzione del fenomeno?

Può la Commissione far sapere quanti virus del computer appaiono mensilmente nel Belgio? Può la Commissione, relativamente agli ultimi due anni, fornire dati che consentano di avere un'idea dell'evoluzione del fenomeno?

Secondo la Commissione, il problema rischia di aggravarsi?

A quanto ammonta il danno economico provocato dai virus del computer?

Quali iniziative ha preso la Commissione per arginare il problema?

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(5 febbraio 2003)

Le reti di comunicazione elettronica e i sistemi di informazione costituiscono un elemento essenziale della vita quotidiana dei cittadini europei e sono fondamentali per il successo dell'economia dell'Unione. Le reti e i sistemi di informazione stanno convergendo e divenendo sempre più interconnessi. Nonostante i numerosi vantaggi di questo sviluppo, queste infrastrutture hanno i loro punti deboli e offrono nuove opportunità a comportamenti criminali e al «vandalismo elettronico». La Commissione è preoccupata dell'aumento della diffusione di virus e codici maligni.

La Commissione non elabora statistiche per quantificare il numero preciso di virus e altri codici maligni diffusi sulle reti elettroniche e non accerta l'ammontare dei danni causati. Esistono diverse relazioni a disposizione del pubblico nelle quali si trovano stime divergenti. Il sito <http://www.securitystats.com/virusstats.asp> elenca una serie di siti che forniscono statistiche relative a virus e danni. Secondo la maggior parte delle rilevazioni, esistono oltre 70 000 virus ed il numero sta crescendo esponenzialmente. Di per sé tali dati statistici non sono particolarmente significativi. I danni causati da un virus dipendono da numerosi fattori, tra questi la velocità con cui si diffonde, la facilità con cui viene individuato dalle misure di protezione anti-virus ed il danno che causa ai computer. La Commissione ritiene che non esistano dati affidabili sull'ammontare dei danni causati dai virus. La maggior parte delle società e dei singoli utenti non rende noto il numero di aggressioni da virus andati a segno né riferisce sull'ammontare dei danni e, nel caso i danni siano resi noti, i metodi di calcolo divergono in larga misura e la loro precisione in genere non viene verificata.

Tuttavia, è chiaro che i virus costituiscono un problema sempre più grave e la Commissione ha affrontato la questione dei codici maligni in una serie di comunicazioni e di iniziative. Nel gennaio 2001 la Commissione ha pubblicato una dichiarazione politica circostanziata sulla sicurezza e la criminalità informatica, la comunicazione «Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica» (¹). Nel giugno dello stesso

anno ha pubblicato la comunicazione «Sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: proposta di un approccio strategico europeo»⁽²⁾, in cui ha analizzato con maggior precisione le minacce alla sicurezza delle reti proponendo misure preventive. Da una parte, la Commissione ha proposto una serie di misure preventive, e dall'altra ha proposto un'iniziativa che consenta alle autorità di polizia di denunciare alla giustizia coloro che diffondono virus.

Per quanto riguarda le misure preventive, la Commissione ha preso diverse iniziative nell'ambito dei piani d'azione Europe e del programma TSI che stimolano la sicurezza delle infrastrutture di rete, agevolano la messa a disposizione delle tecnologie di sicurezza, sensibilizzano in relazione alle questioni di sicurezza e ai modi di proteggere i computer e sostengono interventi rapidi per porre rimedio a singoli incidenti (cfr. http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm per ulteriori informazioni). La sicurezza delle reti e dell'informazione continua a figurare tra le priorità del programma di lavoro della Commissione per il 2003. La Commissione sta attualmente esaminando come migliorare la sicurezza delle reti di comunicazione e di informazione secondo i termini della suddetta comunicazione e la possibilità di istituire un organismo preposto alla sicurezza delle reti e dell'informazione come ricordato nelle risoluzioni del Consiglio⁽³⁾ e del Parlamento⁽⁴⁾ relative alla sicurezza delle reti e dell'informazione.

Nell'aprile del 2002 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione⁽⁵⁾. Tale proposta riguarda le forme più significative di atti criminali contro i sistemi d'informazione, quali ad esempio l'accesso illegale, la diffusione di codici maligni e gli attacchi di tipo «denial of service». La decisione quadro mira a garantire che le autorità competenti possano intraprendere azioni contro tali nuove forme di criminalità. Il Parlamento ha recentemente adottato una posizione in relazione a questa proposta che attualmente è in discussione al Consiglio.

⁽¹⁾ COM(2000) 890 def.

⁽²⁾ COM(2001) 298 def.

⁽³⁾ Risoluzione del Consiglio del 28.1.2002, GU C 43 del 16.2.2002.

⁽⁴⁾ A5-0311/2002 def., risoluzione PE del 17.9.2002.

⁽⁵⁾ GU C 203 E del 27.8.2002.

(2003/C 161 E/079)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3235/02

**di Sebastiano Musumeci (UEN), Cristiana Muscardini (UEN)
e Franz Turchi (UEN) alla Commissione**

(15 novembre 2002)

Oggetto: Etna

L'eruzione dell'Etna, sottolineando la modestia delle conoscenze sulle correlazioni tra fenomeni tellurici ed eventi eruttivi, ha gravi ripercussioni sulle attività economiche di un territorio che gravita sul comparto agricolo e su quello turistico.

La chiusura dell'aeroporto poi ha determinato il collasso del comparto turistico che registra oggi la cancellazione del 90 % delle prenotazioni programmate.

Considerando che alle vittime dirette del terremoto di Santa Venerina e di Giarre si stanno aggiungendo larghe fasce di operatori colpiti da grave crisi economica, può la Commissione favorire l'intervento immediato del fondo catastrofi, recentemente istituito dal bilancio del PE, per i senza tetto di Santa Venerina, Giarre e dintorni?

Può essa provvedere all'istituzione di un'Authority europea che operi non soltanto nel caso di eventi straordinari ma che si occupi con continuità del monitoraggio dei vulcani e dei terremoti?

Può la Commissione adoperarsi per vigilare affinché non si emargini la Sicilia con immagini allarmistiche di un evento che costituisce un fenomeno ordinario da oltre 50mila anni, e che deve essere ricondotto a gestione ordinaria?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(28 gennaio 2003)

La Commissione desidera esprimere la propria solidarietà agli abitanti di Santa Venerina, di Giarre e delle zone limitrofe che hanno subito danni a causa della recente eruzione dell'Etna.

Per aiutare le regioni colpite, la Commissione è disposta a valutare un'eventuale richiesta da parte delle autorità italiane di riesaminare il programma operativo della regione Sicilia. In passato la Commissione ha risposto favorevolmente alle regioni colpite da una calamità naturale che hanno chiesto di utilizzare in modo flessibile i Fondi strutturali, nel rispetto della normativa in vigore. Inoltre potrebbero essere disponibili risorse supplementari nel quadro della riserva di efficacia ed efficienza. A partire dal 2004 tale riserva sarà destinata al programma operativo, sempreché la revisione intermedia dia esito positivo.

La regione Sicilia può inoltre beneficiare della misura 4.15 azione C) del programma operativo regionale 2000-2006 a titolo dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)-sezione orientamento. Tale misura prevede la possibilità, in seguito a una calamità naturale, di intervenire per effettuare investimenti in infrastrutture, al di fuori delle aziende agricole, necessarie per la difesa attiva delle produzioni e investimenti finalizzati al ripristino e alla ricostituzione delle colture pluriennali, del patrimonio zootecnico, dei fabbricati e delle infrastrutture, dei macchinari e delle attrezzature. È stato previsto un importo finanziario pubblico di circa 20 milioni di euro, cui il FEAOG contribuisce con 10,4 milioni di euro.

Le autorità italiane hanno inoltre trasmesso alla Commissione una domanda di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea⁽¹⁾. Tale domanda è attualmente all'esame dei servizi della Commissione. Qualora essi ritengano che la domanda soddisfa i requisiti del regolamento che istituisce tale fondo, la Commissione proporrà entro breve all'autorità di bilancio uno stanziamento supplementare e rettificativo, destinato a mobilitare l'importo di aiuto ritenuto appropriato.

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, tali aiuti sono ammessi se destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. La Commissione approva pertanto gli aiuti, che possono costituire fino al 100% dell'indennizzo per i danni causati dalle calamità naturali.

La Commissione condivide la preoccupazione espressa dall'onorevole parlamentare per quanto concerne la necessità di una sorveglianza regolare dell'Etna. Il Centro comune di ricerca (CCR) può dare il suo contributo scientifico a favore di un'attività di sorveglianza basata su due grandi temi: la sorveglianza dell'aerosol troposferico e i movimenti tellurici dovuti all'attività vulcanica. I lavori del CCR, svolti in collaborazione con l'Istituto politecnico di Milano, possono contribuire alla creazione di un sistema di sorveglianza permanente, gestito dalle autorità italiane.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, GU L 311 del 14.11.2002.

(2003/C 161 E/080)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3247/02

di Antonio Di Pietro (ELDR) alla Commissione

(19 novembre 2002)

Oggetto: Conseguenze del terremoto nella regione Molise

Lo scorso 31 ottobre la regione Molise è stata colpita da un violento terremoto dell'ottavo grado della scala Mercalli con epicentro nella zona a nord-est di Campobasso e estensione in tutta la regione.

Il terremoto ha purtroppo causato la morte di ventinove persone e centinaia di feriti. Numerosi comuni hanno inoltre subito gravi danni alle abitazioni, aziende locali e strutture pubbliche, tanto che alcuni risultano distrutti per circa l'80% della loro superficie.

I danni provocati dal terremoto si ripercuoteranno inevitabilmente su tutta l'economia della regione. Numerose famiglie si sono infatti ritrovate senza una casa e con ingenti spese da sostenere, tante aziende a conduzione familiare e diverse infrastrutture sono andate distrutte e saranno necessari diversi anni per ripristinare le condizioni originarie dei paesi colpiti e delle attività ad essi correlate.

Considerato lo stato di calamità ed emergenza che attraversa la regione e le gravi conseguenze di natura economica che si troverà ad affrontare la popolazione locale, si chiede alla Commissione se esistono le condizioni per assegnare al Molise quelle agevolazioni previste per le regioni ad obiettivo uno.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(30 gennaio 2003)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che la Regione Molise, classificata come regione ad obiettivo 1 (in sostegno transitorio) per il periodo 2000-2006, beneficia già delle stesse agevolazioni accordate alle altre regioni dell'obiettivo 1. Un programma operativo con una dotazione totale di 605 milioni di EUR, di cui 115 milioni di EUR di aiuti comunitari, contribuisce in tale contesto alla promozione e allo sviluppo economico sostenibile della regione. Una misura in particolare riguarda «la ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e l'introduzione di adeguati sistemi di prevenzione».

La normativa sugli aiuti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia prevede inoltre la possibilità, nel quadro dello sviluppo rurale, di applicare una misura volta al «rinnovamento e al miglioramento dei villaggi e alla tutela del patrimonio rurale».

La Commissione è disposta a valutare eventuali proposte da parte delle autorità regionali e nazionali finalizzate a modificare il programma operativo in vigore per concentrare le risorse disponibili sulle misure esistenti o su quelle nuove che possano aiutare a risolvere determinati problemi causati dal terremoto.

La Commissione rimanda inoltre l'onorevole parlamentare alla sua risposta alle interrogazioni scritte E-3258/02 degli onorevoli Muscardini e Poli e E-3434/02 della onorevole Angelilli ⁽¹⁾, che indicano le varie misure disponibili a livello comunitario nel quadro delle calamità naturali e le condizioni alle quali si applicano.

⁽¹⁾ V. pag. 78.

(2003/C 161 E/081)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3257/02 di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(19 novembre 2002)

Oggetto: Polizia europea di frontiera

Con riferimento ai temi trattati dal Consiglio europeo di Siviglia in materia di lotta all'immigrazione clandestina, asilo e gestione delle frontiere esterne, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quali iniziative sono state prese in vista della creazione di una polizia europea di frontiera?
2. Sono state individuate delle priorità in materia di accordi di riammissione, in particolare con quei paesi dai quali provengono i principali flussi d'immigrazione clandestina?
3. È avvenuto l'adeguamento delle risorse disponibili a livello comunitario in materia di rimpatrio, di gestione delle frontiere esterne e dei progetti d'asilo e migrazione nei paesi terzi?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(3 gennaio 2003)

1. L'idea di una polizia europea di frontiera o di un corpo europeo di guardie di frontiera è stata avanzata e sostenuta da un paio di Stati membri e dalla Commissione. La questione è stata discussa in sede di Consiglio, ma finora non è stata presa alcuna decisione politica in vista della creazione di una forza europea di questo tipo.

Il piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, adottato dal Consiglio il 13 giugno 2002⁽¹⁾, sottolinea la dimensione dinamica e il carattere della politica da seguire in questi settori. Altrettanto fa una comunicazione della Commissione⁽²⁾. I paragrafi da 47 a 51 della comunicazione delineano alcuni principi di base che dovrebbero strutturare un vero e proprio corpo europeo di guardie di frontiera i cui agenti sarebbero competenti a svolgere i compiti di controllo e di sorveglianza alle frontiere previsti all'articolo 62 del trattato CE. La comunicazione sottolinea tuttavia che per raggiungere questi obiettivi vi sarebbero da superare molte difficoltà pratiche e giuridiche.

Per la maggior parte delle priorità individuate nella conclusione n. 32 del Consiglio europeo di Siviglia (21 e 22 giugno 2002) sarà molto probabilmente l'esperienza concreta che evidenzierà le principali lacune giuridiche e carenze operative da colmare in vista dell'istituzione di una forza europea. Operazioni congiunte sono attualmente in preparazione alle frontiere esterne, dove le forze nazionali inviate da diversi Stati membri lavoreranno insieme per periodi definiti e limitati. Nella maggior parte dei casi, con gli Stati membri che ospitano o che coordinano queste azioni congiunte collabora anche la Commissione, per fornire consigli pertinenti e mettere a disposizione la sua competenza riguardo alle istituzioni europee e alle normative comunitarie interessate dai progetti.

2. Alla riunione a Lussemburgo del 25 aprile 2002, il Consiglio (Giustizia e affari interni) ha adottato delle conclusioni che definiscono i criteri per la determinazione dei paesi terzi con cui devono essere conclusi nuovi accordi di riammissione. Questi criteri sono stati elaborati seguendo le esplicite richieste contenute nelle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken (14 e 15 dicembre 2001) e nel piano d'azione dell'Unione del 28 febbraio 2002 per la lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani.

Nelle conclusioni del 25 aprile 2002, il Consiglio ha approvato i sei criteri di determinazione seguenti:

- la pressione migratoria esercitata sull'Unione da o via il paese terzo, insieme al numero di persone in attesa di rimpatrio;
- la posizione geografica del paese terzo rispetto all'Unione;
- il fatto che il paese terzo non sia un paese candidato all'adesione con cui l'Unione sta negoziando;
- considerazioni di equilibrio geografico e coerenza regionale;
- il fatto che vi sia un accordo di associazione o di cooperazione con l'Unione che contenga una clausola di riammissione;
- il valore aggiunto di un accordo concluso dalla Comunità rispetto a singoli accordi degli Stati membri.

Dopo l'adozione, nell'aprile 2002, dei criteri sopra menzionati, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di riammissione con l'Ucraina, l'Albania, l'Algeria, la Cina e la Turchia. Prima di tale data la Commissione aveva già ricevuto mandati di negoziazione per concludere accordi di riammissione con il Marocco, lo Sri Lanka, il Pakistan e la Russia (settembre 2000), nonché con Hong Kong e Macao (aprile 2001).

3. Il 3 dicembre 2002 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento sull'integrazione delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi.⁽³⁾ Tale comunicazione contiene una dettagliata relazione sull'efficacia delle risorse a livello comunitario per il rimpatrio degli immigrati e dei richiedenti asilo respinti, per la gestione delle frontiere esterne e per i progetti di immigrazione nei paesi terzi. La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare a questa relazione.

⁽¹⁾ GU L 161 del 19.6.2002.

⁽²⁾ «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea», COM(2002) 233 def.

⁽³⁾ COM(2002) 703 def.

(2003/C 161 E/082)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3258/02
di Cristiana Muscardini (UEN)
e Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione

(19 novembre 2002)

Oggetto: Terremoto in Molise – Intervento dell'Unione europea

Alla luce della recente decisione della Commissione di proporre alle autorità di bilancio della Comunità europea la costituzione di un Fondo di solidarietà dotato di un miliardo di euro, da utilizzare a favore di popolazioni dell'Unione europea colpite da catastrofi di grande portata, del parere favorevole del Parlamento europeo e della procedura di concertazione sull'argomento fra i due rami dell'autorità di bilancio;

considerato che l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma della proposta di regolamento del Consiglio⁽¹⁾ prevede l'intervento del Fondo a favore di regioni colpite da un disastro di eccezionale portata che tocca una parte importante della popolazione di detta regione;

tenuto conto che il recente terremoto che ha colpito la regione italiana del Molise, oltre a causare la morte di 30 persone in circostanze assai drammatiche, ha costretto più di 6 000 persone ad abbandonare le loro abitazioni, molte delle quali non più utilizzabili, e ha interessato un'area comprendente più di 30 comuni;

considerato che le prime stime dei danni, sia pure ancora approssimative, attestano un'opera di necessaria ricostruzione quantificata attualmente in circa 300 milioni di euro,

può la Commissione inserire anche la regione Molise tra le zone interessate dagli aiuti straordinari previsti dal prossimo Fondo di solidarietà per le catastrofi naturali?

⁽¹⁾ COM(2002) 514.

(2003/C 161 E/083)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3434/02
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(2 dicembre 2002)

Oggetto: Sovvenzione per le vittime del terremoto nella Regione Molise

Il 31 ottobre 2002 una violenta scossa di terremoto ha distrutto la zona circostante la città di Campobasso, nella Regione italiana del Molise, causando ventisette vittime, centinaia di feriti, ingenti danni al patrimonio urbanistico, edilizio ed artistico.

Ad aggravare la tragica situazione concorrono i postumi della vicenda che vedono oltre 11 000 sfollati ospitati precariamente in tendopoli, esposti al freddo, alle intemperie e al rischio di malattie, episodi di sciacallaggio e atti vandalici, quali furti e danneggiamenti nelle costruzioni abbandonate, tra cui anche chiese ed edifici appartenenti al patrimonio artistico.

È dunque necessario che la ricostruzione delle zone colpite sia quanto più tempestiva possibile per quanto riguarda lo sgombero e la pulizia delle aree danneggiate, il pronto ripristino delle infrastrutture elettriche, idriche e fognarie, dei trasporti e della sanità, in modo da favorire la ripresa delle attività economiche.

A tal fine è indispensabile fornire assistenza finanziaria immediata alle zone colpite, affinché possano tornare alla normalità nel più breve tempo possibile e nonostante lo Stato italiano e la Regione Molise abbiano compiuto notevoli sforzi in tal senso ed abbiano già provveduto a richiedere gli indennizzi all'ente assicurativo interessato (INAIL), le somme disponibili non sono tuttavia sufficienti.

Avendo il Consiglio recentemente approvato il regolamento (CE) n. 2012/2002⁽¹⁾ che istituisce un Fondo di Solidarietà per le vittime di catastrofi naturali, può la Commissione far sapere:

1. la catastrofe occorsa nella Regione Molise può essere riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 del sopracitato regolamento?
2. Lo Stato italiano è attualmente in possesso dei requisiti per richiedere la sovvenzione prevista a tal fine dal Fondo di Solidarietà?

⁽¹⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

Risposta comune
data dal sig. Barnier in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3258/02 e E-3434/02

(30 gennaio 2003)

La Commissione esprime la propria solidarietà alle vittime del terremoto nel Molise.

In seguito alle inondazioni che hanno devastato numerose zone dell'Europa centrale durante la scorsa estate (2002), la Commissione ha immediatamente proposto l'istituzione di un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), ossia di un nuovo strumento finanziario dotato di risorse fino a 1 miliardo di EUR all'anno. Lo scopo perseguito è fornire immediata assistenza alle popolazioni, alle regioni ed agli Stati colpiti da gravi catastrofi per contribuire a ripristinare al più presto condizioni di vita normali. In stretta collaborazione con il Parlamento ed il Consiglio il nuovo strumento è stato messo in atto in tempi rapidissimi ed è operativo dal 15 novembre 2002⁽¹⁾.

E' considerata grave catastrofe, ai sensi del regolamento in parola, qualsiasi catastrofe che, in uno Stato membro o in un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea, provoca danni stimati a oltre 3 miliardi di EUR, o superiori allo 0,6 % del reddito nazionale lordo (RNL) di detto Stato o paese. Nel caso dell'Italia si applica la soglia dei 3 miliardi.

In circostanze eccezionali può beneficiare dell'intervento del Fondo anche una regione colpita da una catastrofe straordinaria, che abbia interessato la maggior parte della popolazione, con profonde e durevoli ripercussioni sulla vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione stessa.

Per ottenere l'intervento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea le autorità nazionali debbono presentare alla Commissione una domanda d'intervento non oltre dieci settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno. Per le catastrofi verificatesi tra il 1° agosto e il 15 novembre (data di entrata in vigore del regolamento in parola) le domande debbono pervenire nei due mesi che seguono quest'ultima data.

Le autorità italiane hanno appena trasmesso alla Commissione una domanda d'intervento del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea. I servizi della Commissione stanno esaminando tale domanda: se riterranno che soddisfa le condizioni prescritte dalla regolamento che istituisce il Fondo, la Commissione proporrà quanto prima all'autorità di bilancio un bilancio suppletivo e rettificativo inteso a stanziare l'importo dell'aiuto ritenuto opportuno.

Inoltre, nel quadro del programma dell'obiettivo 1 a favore della regione Molise, la Commissione esaminerà in modo costruttivo qualsiasi proposta di modifica del Programma operativo regionale, di modo da concentrare le risorse disponibili sulle azioni più pertinenti favorendo la risposta mirata ed efficace ai problemi più gravi che colpiscono gli abitanti vittime del terremoto. Ulteriori risorse supplementari potrebbero se del caso essere messe a disposizione nel quadro della «riserva di efficacia ed efficienza». A partire dal 2004, la riserva in parola sarà assegnata al programma a condizione che la valutazione a medio termine abbia esito positivo.

Infine, la regione Molise può utilizzare la misura azione 4.15 del programma operativo regionale 2000-2006 a titolo dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali, cofinanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento di garanzia (FEAOG) — Sezione orientamento. Tale misura prevede la ricostituzione del potenziale di produzione agricolo danneggiato da catastrofi naturali e la messa a disposizione degli strumenti di prevenzione appropriati. Attualmente, per l'attuazione di siffatta misura, è previsto un importo di circa 0,6 milioni di EUR di cui lo 0,3 % di contributo FEAOG.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, GU L 311 del 14.11.2002.

(2003/C 161 E/084)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3277/02**di Astrid Lulling (PPE-DE)
e Reinhold Messner (Verts/ALE) alla Commissione**

(19 novembre 2002)

Oggetto: Metodi di produzione dei vini di qualità maltesi

Dopo la risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-2267/02 ⁽¹⁾ si è appreso che l'Unione europea è pronta a concedere a Malta, per un periodo transitorio, due importanti deroghe ai principi fondamentali in materia di etichettatura riguardanti:

- l'aggiunta di zucchero nella produzione di vino — una pratica assolutamente inusuale in un paese dell'Europa meridionale — e
- la designazione «vini di qualità prodotti nella specifica regione di Malta» per i vini prodotti a Malta da uve o mosti d'uva importati.

1. Può la Commissione confermare tali notizie?
2. In caso affermativo, può la Commissione garantire che questo periodo di transizione non metterà in una condizione di grave svantaggio i vinificatori maltesi che utilizzano le tecniche abituali di produzione?
3. Esiste il pericolo che tale misura crei un precedente per gli altri paesi mediterranei produttori di vino?

⁽¹⁾ GU C 110 E dell'8.5.2003, pag. 38.

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(13 gennaio 2003)

Come già riferito nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-2267/02, la Comunità, nel condurre i negoziati di adesione con Malta in materia di agricoltura, ha assicurato che l'acquis sia completamente attuato da Malta e, contemporaneamente, ha preso in conto le dimensioni eccezionalmente ridotte dell'agricoltura maltese ed i particolari vincoli naturali dell'isola. In particolare la Commissione ha cercato di introdurre condizioni che assicurino il buon esito della ristrutturazione dell'agricoltura maltese negli anni successivi all'adesione, nel corso dell'introduzione delle misure comunitarie per lo sviluppo rurale.

Malta ha ottenuto un periodo transitorio fino al 2008 per mantenere il titolo alcolometrico volumico naturale minimo all'8% per i vini prodotti da due varietà locali, con un aumento consentito del titolo alcolometrico volumico naturale non superiore al 3% ai sensi dell'allegato V del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 del 17 maggio 1999.

La Commissione ritiene che tale misura, limitata nella portata e nel tempo, sia da un lato necessaria per agevolare l'integrazione delle aziende vinicole nel mercato interno e dall'altro non conduca ad una distorsione significativa della concorrenza. A causa della particolare situazione del settore vinicolo maltese, nonché delle modalità di coltivazione locale delle vigne, la Commissione non crede che tale misura rappresenterà un precedente rispetto ad altre nazioni del Mediterraneo produttrici di vino. Inoltre essa concederà un periodo sufficiente per adeguare le tecniche viticole alle varietà di vitigno locale di cui trattasi.

Malta non ha chiesto che sia concessa la qualifica di vino di qualità prodotto in una particolare area (v.q.p.r.d.) al vino prodotto a Malta con uve o mosti di importazione.

(2003/C 161 E/085)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3283/02**di Paul Rübzig (PPE-DE) alla Commissione**

(19 novembre 2002)

Oggetto: Misure per garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine dei sistemi sanitari

Nella sua comunicazione sul futuro dei servizi sanitari e dell'assistenza agli anziani⁽¹⁾, la Commissione europea si è ampiamente occupata del fatto che l'andamento demografico dei prossimi decenni comporterà seri problemi di finanziamento non solo nel settore pensionistico, ma anche in quello sanitario, con l'aggiunta che nel settore sanitario altri fattori acuiranno ulteriormente questa tendenza. Nella sua comunicazione la Commissione ha citato la sostenibilità finanziaria a lungo termine come uno dei tre obiettivi da raggiungere simultaneamente. A tal fine è necessario soprattutto rafforzare l'efficienza dei sistemi ed evitare le carenze di efficienza. In altri settori economici i meccanismi del mercato operano in certa misura a favore di questi effetti. Il settore sanitario è privo di importanti elementi del mercato. In gran parte dei casi non è quindi il paziente in quanto consumatore a scegliere la prestazione, ma il medico, e la formazione dei prezzi in base alle leggi del mercato non avviene tra paziente e prestatario, essendo la prestazione pagata per lo più dallo Stato o dalla cassa mutua. Sembra però possibile ancorare o rafforzare per lo meno parzialmente nel sistema sanitario alcuni principi dell'economia di mercato, come ad esempio la promozione della concorrenza tra offerenti, una maggiore trasparenza dei prezzi per il paziente, eventualmente attraverso pagamenti supplementari percentuali. Nella comunicazione citata si sottolinea inoltre l'importanza di un maggiore scambio di esperienze a livello internazionale.

1. Ritiene la Commissione che siano opportune e realizzabili misure volte a rafforzare nel settore sanitario gli elementi dell'economia di mercato?
2. Intende intraprendere iniziative in questo senso?
3. Quali ulteriori passi intende effettuare per realizzare concretamente l'obiettivo della sostenibilità finanziaria a lungo termine?
4. Prevede iniziative per promuovere e strutturare lo scambio di esperienze a livello internazionale?

⁽¹⁾ COM(2001) 723 def.

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(20 dicembre 2002)

Si concorda sul fatto che tutti gli Stati membri sono confrontati a una triplice sfida per garantire l'accesso alle cure sanitarie, a cure di elevata qualità e la sostenibilità finanziaria dei sistemi di assistenza sanitaria. Tuttavia, spetta agli Stati membri organizzare i sistemi sanitari e il loro finanziamento. Se nel contesto di un sistema nazionale, i meccanismi del mercato sono utili per scopi di contenimento dei costi e se tali meccanismi sono compatibili con l'obiettivo di un accesso universale a cure sanitarie di elevata qualità, ciò deve essere deciso a livello di ciascuno Stato membro. L'Unione non ha i poteri di prescrivere l'uso di tali meccanismi. Tuttavia, la Commissione può rappresentare un ruolo utile nell'incoraggiare lo scambio di informazioni su politiche in grado di garantire un accesso universale e finanziariamente sostenibile a cure mediche di elevata qualità.

La Commissione sostiene il lavoro del Comitato per la protezione sociale e del Comitato per la politica economica sulle cure mediche e le cure a lungo termine per gli anziani che finora si è tradotto in una prima serie di valutazioni dell'impatto di bilancio delle spese sanitarie per gli anziani e in un questionario comune che è stato sottoposto agli Stati membri nel primo semestre del 2002. Le risposte al questionario sono all'esame e un progetto di relazione congiunta Commissione/Consiglio che sintetizza i risultati verrà adottato tra breve da parte della Commissione. Opzioni per una cooperazione più strutturata tra gli Stati membri nel settore delle cure sanitarie e delle cure a lungo termine per gli anziani verranno prese in considerazione ulteriormente dalla Commissione nel 2003 sulla base dei risultati dell'attuale cooperazione a livello dell'Unione.

Inoltre, la Commissione ha lanciato un processo di riflessione ad alto livello sulla mobilità dei pazienti e sullo sviluppo delle cure nell'Unione per discutere argomenti chiave della politica sanitaria, incluse la qualità e l'accesso, le necessità in materia di informazione, l'obiettivo della cooperazione in materia di cure mediche e in che modo riconciliare le politiche nazionali con gli obiettivi europei in genere.

Il nuovo programma d'azione in materia di pubblica sanità fornirà le opportunità per sostenere alcuni studi esplorativi in questo contesto.

(2003/C 161 E/086)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3291/02
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(20 novembre 2002)

Oggetto: Obbligo del visto per i cittadini greci che si recano negli Stati Uniti

I cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione della Grecia possono recarsi negli Stati Uniti senza bisogno del visto. Come risulta dalla risposta data dal Consiglio all'interrogazione H-0428/99 ⁽¹⁾, il ministro della Giustizia statunitense ha accettato che anche la Grecia partecipasse al programma pilota «visa wearer», cui attualmente sono associati tutti gli altri Stati membri dell'Unione. Risulta inoltre che sono in corso con la Grecia consultazioni a livello di esperti riguardo a detta partecipazione.

Considerati gli sviluppi riguardanti l'organizzazione «17 novembre» e il fatto che le attività di quest'ultima in Grecia sono state il principale argomento che gli Stati Uniti hanno avanzato per giustificare l'obbligo del visto solo per i cittadini greci, si chiede alla Commissione di rispondere ai seguenti quesiti:

1. Può fornire informazioni sullo stato di avanzamento delle consultazioni in corso fra esperti?
2. In seguito all'evoluzione di cui sopra, può la Commissione intervenire direttamente presso le autorità statunitensi perché cessi tale discriminazione nei confronti di uno Stato membro dell'Unione europea?

⁽¹⁾ Risposta orale del 15.9.1999.

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(20 dicembre 2002)

La Commissione è al corrente del fatto che la reciprocità in materia di visti pone una serie di quesiti, tra cui quello evocato dall'Onorevole parlamentare.

Nella proposta di modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 ⁽¹⁾, adottata il 28 novembre 2002 ⁽²⁾, la Commissione ha espresso l'intenzione di approfondire l'esame sul senso e sulla portata della reciprocità in materia di politica di visti e prevede a tal fine di elaborare una relazione da presentare al Parlamento e al Consiglio entro il 30 giugno 2003.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi in cui i cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi in cui i cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001.

⁽²⁾ COM(2002) 679 def.

(2003/C 161 E/087)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3322/02
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione**

(25 novembre 2002)

Oggetto: V.I.A. per l'aeroporto di Francoforte

Secondo la direttiva 85/377/CEE⁽¹⁾ la pianificazione di determinati progetti, dettagliatamente definiti nella direttiva stessa, deve comprendere l'effettuazione di una VIA (valutazione dell'impatto ambientale), nell'ambito della quale vengono tra l'altro definite zone di contenimento del rumore. L'aeroporto di Francoforte costituisce un progetto ai sensi di detta direttiva. Essendo stato però costruito molto tempo prima dell'entrata in vigore della direttiva, esso non è stato oggetto di una VIA completa, che abbracci l'intero aeroporto compresi i corridoi di volo precedentemente stabiliti⁽²⁾.

Nell'estate 2001 è stata assegnata all'aeroporto di Francoforte una nuova rotta aerea che sorvola il rilievo montuoso del Taunus e che usa per il decollo e l'atterraggio le piste già esistenti. Poiché questa innovazione non ha comportato interventi di costruzione, in relazione ad essa non è stata effettuata alcuna VIA. Sotto il profilo del diritto comunitario non vi è a prima vista nulla da obiettare.

L'interrogante si domanda tuttavia se il caso descritto non porti alla luce una lacuna legislativa: se l'aeroporto di Francoforte fosse stato costruito alla fine degli anni ottanta sarebbe stata effettuata una VIA completa, che avrebbe tenuto conto delle rotte di volo e delle zone di contenimento del rumore («zone isolivello»). Tutte le modifiche apportate successivamente avrebbero fatto venir meno la validità di tale VIA e avrebbero reso necessaria l'effettuazione di una nuova VIA. Ma poiché le cose non stanno così e l'aeroporto di Francoforte esiste fin dalla metà degli anni cinquanta, non vi è alcun progetto globale «aeroporto di Francoforte» che abbia formato oggetto di una VIA e le cui zone isolivello debbano essere salvaguardate, poiché tali zone non esistono affatto.

La popolazione che vive nelle vicinanze (in senso lato) dell'aeroporto di Francoforte non è in tal modo doppiamente danneggiata?

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽²⁾ E' noto all'interrogante che le modifiche e innovazioni costruttive formano oggetto di una VIA.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(17 gennaio 2003)

L'onorevole parlamentare contesta la mancata applicazione all'aeroporto di Francoforte della direttiva 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997⁽²⁾, con riferimento alle zone di contenimento del rumore.

Come giustamente sottolineato dall'onorevole parlamentare, la direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale (VIA) non è stata applicata in quanto la costruzione dell'aeroporto risale alla metà degli anni Cinquanta. La direttiva 85/337/CEE è stata recepita tre anni dopo la data della notifica, ossia il 3 luglio 1988 (cfr. articolo 12), cosicché i progetti autorizzati prima di tale data non ricadono nel suo ambito di applicazione.

Il fatto che l'aeroporto sia stato costruito a metà degli anni Cinquanta non esclude l'applicabilità della direttiva, ma ciò può avvenire solo in caso di modifica o di ampliamento dei progetti di cui all'allegato I o II, già autorizzati, eseguiti o in corso di esecuzione, che possano avere un notevole impatto negativo sull'ambiente⁽³⁾. In questa eventualità, gli Stati membri devono stabilire mediante un esame caso per caso o soglie o criteri da essi fissati se il progetto debba essere sottoposto a valutazione, tenendo conto dei criteri di selezione indicati nella direttiva.

Tuttavia, dalle informazioni a disposizione della Commissione non risulta che la nuova rotta sui monti del Taunus, assegnata all'aeroporto nell'estate del 2001, rientri nell'ambito di applicazione della direttiva VIA.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

⁽³⁾ Allegato II, punto 13 della direttiva 97/11/CE.

(2003/C 161 E/088)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3351/02
di Jean Lambert (Verts/ALE) alla Commissione

(19 novembre 2002)

Oggetto: Petizione n. 566/2000

Nella lettera in data 19 giugno 2002 la Commissione ha affermato che non era necessario procedere ad un'analisi del mercato dei forni a microonde negli Stati dell'EU e nell'EFTA. Nell'audizione del 21 febbraio 2002 la Commissione ha sostenuto che essa aveva già compiuto tale analisi. Può la Commissione dare una risposta definitiva sull'esistenza o meno di tale analisi e trasmetterla immediatamente al Parlamento?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(6 dicembre 2002)

La Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare che la parola «studio» menzionata in sede di commissione per le petizioni è stata utilizzata nel senso di analisi della situazione del mercato e dei fatti; tale analisi viene realizzata dalla Commissione per qualsiasi caso di concorrenza sottoposte.

(2003/C 161 E/089)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3355/02
di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione

(27 novembre 2002)

Oggetto: Divieto di concludere contratti pubblici con imprese di mezzi di comunicazione

La nuova legge votata dal parlamento greco (n. 3021, Gazzetta ufficiale greca del 19/06/2002) proibisce i contratti pubblici con persone fisiche o giuridiche che siano azionisti di riferimento di imprese di mezzi di comunicazione. Secondo la stessa legge, per azionista di riferimento si intende chiunque detenga fino al 5% del capitale azionario complessivo di un'impresa di questo tipo.

Date le difficoltà inerenti al controllo del concetto di azionista di riferimento tanto a livello comunitario quanto a livello mondiale, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

- È la nuova legge conforme al diritto comunitario, e fino a che punto viene violato il principio di uguaglianza, come principio generale del diritto, dato che non sarà possibile controllare né le imprese aventi sede in uno Stato membro né le imprese cosiddette off-shore, a differenza di quelle nazionali?
- Esiste per gli Stati membri l'obbligo di collaborare con le rispettive autorità nazionali nel controllo del concetto di azionista di riferimento (comunicazione di informazioni, svolgimento di inchieste ecc.), in particolare se un controllo di questo tipo non è previsto nella legislazione nazionale?
- Costituisce l'eventuale ritardo nel controllo delle imprese comunitarie una violazione del principio di uguaglianza e una discriminazione delle suddette rispetto alle imprese nazionali, e in quale misura è possibile e giuridicamente valida un'eventuale esclusione delle imprese comunitarie dalla conclusione di contratti pubblici, data l'impossibilità di sottoporle ad un controllo effettivo?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(8 gennaio 2003)

In seguito all'interrogazione scritta P-1666/02 dell'onorevole parlamentare a questo riguardo la Commissione si è procurata il testo della legge greca in questione.

La Commissione sta attualmente analizzandolo.

La Commissione contatterà all'occorrenza le autorità greche per ottenere le informazioni necessarie a permetterle di ultimare la valutazione.

(2003/C 161 E/090)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3362/02

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(27 novembre 2002)

Oggetto: Naufragio della petroliera Prestige in prossimità delle coste della Galizia

Di fronte al disastro ecologico provocato dal naufragio della petroliera Prestige a 50 chilometri dalla costa della Galizia, quali sono le misure, immediate e a lungo termine, che la Commissione intende adottare per risolvere la situazione, che colpisce una regione come la Galizia la quale ha già subito diversi e gravissimi incidenti di questo tipo lungo la sua costa?

(2003/C 161 E/091)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3404/02

**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE),
José Mendiluce Pereiro (PSE)
e Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE) alla Commissione**

(29 novembre 2002)

Oggetto: La catastrofe ecologica provocata dallo sversamento di petrolio dalla Prestige

Lo scorso 13 novembre la petroliera Prestige ha avuto un gravissimo incidente di fronte alle coste della Galizia.

Lo sversamento di petrolio che si è prodotto e può continuare a prodursi ha posto la Spagna e l'Europa di fronte ad una grande catastrofe ecologica, sociale ed economica.

In seguito ad eventi analoghi (i naufragi dell'Urquiola nel 1976, dell'Amoco Cádiz nel 1978, della Casón nel 1987, dell' Aegean Sea nel 1992, della Braer nel 1993, della Sea Empress nel 1996 e dell'Erika nel 1999) l'Unione europea ha adottato diversi testi sull'argomento. Tutto sembra però indicare che i controlli imposti al trasporto di petrolio per mare non garantiscono una protezione sufficiente.

Quali misure intende adottare la Commissione in seguito alla catastrofe della Prestige per quanto riguarda la sicurezza in mare e le conseguenze immediate dello sversamento di greggio per l'ambiente, l'economia e la società colpita dal disastro?

**Risposta comune
data dal sig.ra de Palacio in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3362/02 e E-3404/02**

(24 gennaio 2003)

Come ricordano gli onorevoli parlamentari, il naufragio della petroliera Prestige, battente bandiera delle Bahamas, al largo delle coste della Galizia ha causato una grave catastrofe ecologica di cui non si conosce ancora l'ampiezza esatta.

Come è avvenuto in occasione del naufragio dell'Erika, la Commissione ha offerto la sua assistenza alle autorità nazionali ma ha anche colto l'opportunità fornita dalla sensibilizzazione in merito ai rischi del trasporto via mare di combustibile pesante per reagire vigorosamente e migliorare la protezione dei litorali dell'Unione europea.

In materia di lotta all'inquinamento, il dispositivo di assistenza istituito tra la Commissione e le strutture nazionali esistenti per questo tipo di catastrofi ha permesso di ottenere un accesso immediato alle risorse disponibili su scala comunitaria. In questo modo le autorità spagnole, portoghesi e francesi hanno potuto beneficiare rapidamente dell'assistenza disponibile, soprattutto sotto forma di navi e altre attrezzature specifiche per lottare contro la marea nera. Inoltre, la Commissione sarebbe disposta a cofinanziare la valutazione dell'impatto di questo incidente sul litorale interessato.

La Commissione ha inoltre elaborato in tempi molto ristretti una comunicazione sulle azioni da intraprendere in seguito al naufragio della petroliera Prestige⁽¹⁾, adottandola il 3 dicembre 2002. Il Consiglio Trasporti ha adottato il 6 dicembre 2002 una serie di conclusioni a sostegno delle iniziative della Commissione per evitare il ripetersi di simili catastrofi e lottare contro le relative conseguenze.

Un regolamento che proibisce il trasporto di combustibile pesante in petroliere monoscafo, dirette verso i porti dell'Unione europea o provenienti da essi, e che accelera la sostituzione delle navi monoscafo con navi a doppio scafo, è stato adottato dal Collegio il 20 dicembre 2002⁽²⁾ ed è ora all'esame dei colegislatori.

La Commissione prevede inoltre di stanziare aiuti specifici per porre rimedio ai danni causati. Pur sottolineando che questi danni devono essere coperti, in primo luogo, dai meccanismi internazionali, e in particolare dal Fondo internazionale per la compensazione da inquinamento da idrocarburi (International Oil Pollution Compensation Fund, IOPC), la Commissione ha già avviato una serie di misure affinché i pescatori spagnoli possano far fronte alla situazione. A questo proposito, il 20 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato un regolamento che istituisce misure specifiche per promuovere il recupero delle risorse ittiche e degli impianti di acquacoltura colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera «Prestige»⁽³⁾.

Da parte sua, il Fondo di solidarietà dell'Unione può intervenire se la Commissione constata la presenza delle condizioni previste dal regolamento per la sua mobilitazione (in particolare il criterio «regionale»⁽⁴⁾). Anche il Fondo di coesione potrà intervenire. Nel quadro della somma totale concessa alla Spagna per il periodo 2000-2006, alla Commissione possono essere presentati progetti ambientali per contribuire alla lotta contro gli effetti di questa catastrofe.

In questo contesto, il Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 ha riconosciuto la diligenza della Commissione, felicitandosi del suo operato per l'azione avviata per far fronte alle conseguenze del naufragio nel quadro delle prospettive finanziarie attuali nonché della sua intenzione di esaminare la necessità di adottare nuovi provvedimenti.

⁽¹⁾ COM(2002) 681 def.

⁽²⁾ COM(2002) 780 def.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2372/2002, del 20 dicembre 2002, GU L 358 del 31.12.2002.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, GU L 311 del 14.11.2002.

(2003/C 161 E/092)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3367/02
di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione

(27 novembre 2002)

Oggetto: Programma Sapard

Dall'ultima relazione della Corte dei conti europea risulta, tra l'altro, che è stato corrisposto solo il 9,2% degli stanziamenti Sapard complessivamente a disposizione dei paesi candidati e di questi solo 1 milione, ovvero lo 0,1% è stato inoltrato ai destinatari finali.

1. Può la Commissione far sapere per quale motivo è stato pagato solo il 9,2% degli stanziamenti? La bassa percentuale dei pagamenti è riconducibile alla Commissione oppure la responsabilità di ciò ricade sui paesi beneficiari?
2. Il programma Sapard è stato avviato in tutti i paesi candidati?

3. Lo 0,1 % degli stanziamenti è effettivamente giunto ai destinatari finali. La Commissione ritiene che il programma Sapard abbia avuto successo?
4. In caso negativo, intende la Commissione adottare delle misure, prima dell'adesione, per preparare gli agricoltori dei paesi candidati?
5. Se la Commissione prevede misure di questo tipo, può far sapere come si configurano?
6. A parte le cifre, le critiche mosse dalla Corte dei conti europea al programma Sapard non sono cambiate, rispetto alle relazioni precedenti. Come mai la Commissione non ha ancora individuato una soluzione idonea al problema?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 febbraio 2003)

1. Nell'ambito del Programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard), è legalmente possibile effettuare pagamenti ad un paese candidato soltanto quando detto paese ha sviluppato le necessarie strutture amministrative ed è stato oggetto di una decisione della Commissione che conferisce responsabilità di gestione alle agenzie competenti. Alla fine del 2001, anno oggetto dalla più recente relazione dalla Corte dei conti, diversi paesi destinatari della maggior parte delle risorse di bilancio Sapard non avevano raggiunto questa fase e pertanto non è stato possibile effettuare pagamenti a loro favore. Un secondo elemento che ha limitato i pagamenti è stato il limite per gli acconti fissato alla metà del massimo legale. Questa decisione è stata presa ai fini di una sana gestione finanziaria e non vi erano obiettivamente motivi per effettuare versamenti a concorrenza del limite legale. Questo punto e tutti gli altri in precedenza sollevati sono illustrati nella sezione 7 della relazione annuale Sapard presentata dalla Commissione con riguardo al 2001.
2. Sì, il 26 novembre 2002 è stata adottata la decisione relativa al conferimento della gestione per l'ultimo paese (Ungheria).
3. I dati citati si riferiscono alla situazione esistente alla fine del 2001. Da allora l'importo versato ai beneficiari è notevolmente aumentato. Come dichiarato nella relazione annuale Sapard per il 2001, la Commissione ritiene che una valutazione dello strumento basata sui pagamenti rischia di darne un'immagine distorta, in particolare nella fase attuale. Occorre sottolineare che uno dei due principali obiettivi Sapard è di contribuire all'attuazione dell'acquis comunitario con riguardo alla politica agricola comune e alle politiche ad essa correlate. Dopo l'adesione, la creazione delle strutture di gestione Sapard contribuirà notevolmente all'attuazione dell'acquis in diversi settori.
4. e 5. *Ceteris paribus*, anche la Commissione avrebbe preferito una più rapida attuazione del Sapard. Le difficoltà specifiche incontrate durante l'attuazione dei programmi sono di norma esaminate durante le riunioni dei comitati di sorveglianza e, ove opportuno, risolte prevedendo modifiche dei programmi. Nel giugno 2002 la Commissione ha patrocinato un seminario, cui hanno partecipato i dieci paesi, inteso tra l'altro ad affrontare tale problematica. Essa ha inoltre, tramite una lettera inviata in data 13 giugno 2002, invitato i paesi candidati a presentare osservazioni al fine di semplificare il quadro giuridico. Con riguardo alle spese, dalle dichiarazioni relative al terzo trimestre 2002 risulta che esse stanno rapidamente aumentando nella maggior parte dei paesi oggetto di una decisione relativa al conferimento della gestione nel 2001.
6. Alle critiche formulate dalla Corte dei conti, a parte i rilievi relativi all'esecuzione del bilancio di cui si è già detto, sono già state date risposte argomentate. Alcune osservazioni in materia di gestione dello strumento hanno dato luogo a modifiche delle convenzioni di finanziamento pluriennale concluse tra la Comunità e ciascun paese candidato (rilevamento di interessi e migliore definizione delle competenze del comitato di sorveglianza). Quanto ai «difetti nella metodologia impiegata dalla Commissione per approvare la gestione nazionale di Sapard» indicati dalla Corte dei Conti, la Commissione ha sottolineato la propria intenzione di correggere tali elementi.

(2003/C 161 E/093)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3388/02
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(28 novembre 2002)

Oggetto: Utilizzo di fondi comunitari nei «Centri di servizio per il cittadino» e in imprese comunali e provinciali in Grecia

Il Commissario Michaela Schreyer ha gentilmente trasmesso, il 15 ottobre 2002, una risposta scritta all'interrogazione E-2321/02⁽¹⁾ sulla mancata pubblicazione, da parte delle autorità elleniche, della relazione del Gruppo «GRECO» («Gruppo di Stati contro la corruzione») del Consiglio d'Europa, in cui si riportano spiacevolissime constatazioni in merito alla corruzione nella pubblica amministrazione greca e in organi degli enti locali.

Dispone la Commissione di informazioni in merito alle modalità di utilizzo dei fondi comunitari erogati per la creazione dei «centri di servizio per il cittadino» nelle province e nelle regioni della Grecia e ai metodi di assunzione del relativo personale? Viene osservato il fondamentale principio della trasparenza e del corretto utilizzo dei fondi comunitari? È la Commissione al corrente di denunce relative a contratti postdatati di assunzione di impiegati presso detti centri e in quali organi di enti locali? Esiste una qualche informazione in merito all'utilizzo dei fondi comunitari presso imprese pubbliche (ad esempio, aziende pubbliche di data processing, ecc.) gestite da organi di enti locali greci? In quali imprese e aziende comunali e provinciali (da citarsi) sono stati riscontrati problemi di utilizzo dei fondi e procedure non trasparenti? Quando esattamente intende procedere la Commissione a controlli aggiuntivi e in quali comuni, prefetture o regioni (da citarsi) della Grecia?

⁽¹⁾ GU C 155 E del 3.7.2003, pag. 12.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(22 gennaio 2003)

La relazione di valutazione sulla Grecia, redatta dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), è stata adottata nel maggio 2002 e quindi pubblicata, in seguito all'approvazione delle autorità greche, nell'ottobre 2002 (ossia dopo la risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-2321/02). È vero che la relazione contiene un'indicazione molto generale secondo cui la maggior parte dei casi di corruzione (denunciati) si riferiscono a quelli verificatisi nella pubblica amministrazione greca al fine di ottenere sussidi dai Fondi comunitari. Ciò, tuttavia, non è ulteriormente specificato nella relazione, che si limita sostanzialmente a valutare la situazione delle strategie e degli organismi anticorruzione.

Il progetto «Arianna: Sistema di fornitura di servizi e informazioni amministrative ai cittadini», o Centri di servizio per il cittadino, viene cofinanziato dal 2002 con una dotazione totale di 57,1 milioni di euro dal programma operativo «Società dell'informazione», nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per la Grecia.

In base alle informazioni trasmesse all'autorità di gestione del programma, gli organismi di esecuzione⁽¹⁾ sono:

1. il Ministero degli interni, dell'amministrazione pubblica e della decentralizzazione, per quanto riguarda i centri di (circa 700) piccoli comuni con meno di 10 000 abitanti,
2. i grandi comuni stessi (circa 135), ossia quelli con più di 10 000 abitanti. Le operazioni da eseguire nei piccoli comuni sono sostenute da un sottoprogetto avente una dotazione di 39,2 milioni di euro, che comporta l'assunzione temporanea di esperti laureati nella tecnologia dell'informazione (TI) al servizio dei centri durante l'operazione pilota che si protrarrà fino al 2003. È l'EETAA, l'Unione greca dell'amministrazione locale, a dirigere il sottoprogetto per conto del Ministero degli interni e conformemente alle circolari emanate dal ministero stesso, nonché a stabilire le qualifiche del personale e i contratti tipo.

A tutt'oggi la Commissione non è a conoscenza di reclami, irregolarità o altri problemi relativi all'esecuzione del progetto Arianna. Qualora, a seguito di controlli ad hoc dovuti ad un reclamo, o dei controlli regolari previsti dai regolamenti dei Fondi strutturali, risultasse la presenza di eventuali irregolarità o problemi di altra natura, la Commissione prenderà tutti i necessari provvedimenti conformemente a tali regolamenti. Una volta ottenute le osservazioni in merito dallo Stato membro, la Commissione deciderà quali controlli effettuare e dove eseguirli.

(¹) Beneficiari finali.

(2003/C 161 E/094)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3402/02
di Marco Cappato (NI) alla Commissione

(29 novembre 2002)

Oggetto: «Total Information Awareness» – TIA

Secondo alcuni articoli apparsi sulla stampa, il governo degli Stati Uniti ha approvato lo scorso febbraio uno stanziamento di bilancio di 200 milioni di dollari per la creazione di due nuove agenzie: l'Information Exploitation Office e l'Information Awareness Office. Quest'ultima in particolare sta mettendo a punto un programma denominato «Total Information Awareness» (Sistema di conoscenza totale dell'informazione), il cui scopo è di raccogliere, integrare e trattare ogni tipo di informazione utile ad individuare comportamenti sospetti di singole persone e ad identificare potenziali terroristi. Fra le attività programmate dalla TIA rientra lo sviluppo del software Genoa I per l'esplorazione segreta di tutte le basi dati elettroniche e altre forme di prelievo di dati e raccolta d'informazioni a livello internazionale.

Data la portata mondiale delle comunicazioni elettroniche, il sistema avrebbe ripercussioni immediate e sarebbe operativo anche per le comunicazioni fra gli stessi cittadini dell'UE.

Può la Commissione chiedere al governo degli Stati Uniti di confermare tali dati? Se essi corrispondono al vero, non ritiene la Commissione che le attività programmate dalla TIA sarebbero in contrasto con le direttive UE sulla protezione dei dati e con altri trattati pertinenti conclusi tra l'UE, i suoi Stati membri e gli Stati Uniti? Quali misure intende adottare la Commissione per far rispettare pienamente la normativa UE e i diritti e le libertà dei cittadini europei?

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(28 gennaio 2003)

La Commissione è a conoscenza di un programma denominato «Total Information Awareness (TIA)» (Sistema di conoscenza totale dell'informazione) gestito dall'«Information Awareness Office», agenzia «Defense Advanced Research Projects» (DARPA) del dipartimento USA per la ricerca e lo sviluppo della Difesa.

Secondo le informazioni pubblicamente rese note, il programma TIA si incentrerebbe sullo sviluppo di strutture per una «raccolta di dati su larga scala contro il terrorismo», in base a fonti esistenti e nuove fonti da creare, e su nuovi strumenti per elaborare le informazioni per il relativo successivo inserimento ed analisi; ciò renderebbe possibile l'«actionable intelligence» (intelligenza actionable o competitiva). Scopo del programma sarebbe quello di migliorare la capacità degli Stati Uniti di «individuare, classificare e identificare terroristi stranieri» ed i loro piani consentendo «di intraprendere tempestivamente azioni per neutralizzare e sconfiggere le azioni terroristiche». La Commissione non ha contatti specifici con le autorità USA relativamente a questo programma. Per gli Stati Uniti l'uso operativo di prototipi sviluppati in base a tale programma potrebbe comportare una cooperazione con autorità di altri paesi. Ove sia applicabile, la legislazione comunitaria, compresa la normativa sulla privacy, sarà pienamente osservata.

(2003/C 161 E/095)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3439/02**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(2 dicembre 2002)

Oggetto: Incidente alla petroliera «Prestige» al largo delle coste della Galizia

Lo scorso 13 novembre al largo delle coste della Galizia si è verificato un grave incidente alla petroliera «Prestige» con un carico 77 000 tonnellate di gasolio. Ciò ha provocato una catastrofe con conseguenze ecologiche, economiche e sociali incalcolabili in una regione come la Galizia, regione dell'obiettivo n. 1, altamente dipendente dalla pesca e in cui la pesca rappresenta più del 10 % del PIL.

1. Intende la Commissione fornire aiuti speciali per porre rimedio nella misura del possibile ai danni provocati? Se verrà richiesto dalla plenaria del PE, intende mobilitare il Fondo di solidarietà?
2. Può la Commissione confermare che la petroliera «Prestige» proveniva dall'Estonia ed era diretta a Gibilterra?
3. La Commissione può indicare se tale petroliera aveva tutte le condizioni legali per navigare nelle acque comunitarie e per entrare e uscire dai porti europei?
4. La Commissione può comunicare se la composizione del gasolio trasportato dalla petroliera era conforme alle norme comunitarie?
5. La Commissione non ritiene che incidenti come quello che è avvenuto possano essere in buona parte evitati mediante l'elaborazione di una legislazione più rigorosa e applicando maggiori controlli?
6. Non ritiene la Commissione che tali fatti rendano necessaria una modifica della legislazione comunitaria per anticipare l'entrata in vigore delle norme che prevedono la costruzione di navi con doppio scafo?
7. Non ritiene necessario allontanare dalle coste il trasporto marittimo di prodotti pericolosi per evitare che avvengano incidenti nell'ecosistema marino di regioni altamente dipendenti dalla pesca, come nel caso della Galizia?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(29 gennaio 2003)

1. Innanzi tutto il Consiglio ha adottato il 20 dicembre 2002 un regolamento che istituisce una misura specifica per promuovere il recupero delle risorse aliutiche e degli impianti acquicoli colpiti dalla marea nera causata dalla petroliera «Prestige»⁽¹⁾. Questo regolamento stabilisce misure eccezionali di sostegno a favore delle persone e delle imprese attive nel settore della pesca, della molluschicoltura e dell'acquicoltura nelle zone costiere colpite della Spagna. Esso prevede inoltre alcune deroghe ai criteri cui debbono soddisfare le spese per beneficiare di un cofinanziamento dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (IFOP) nel quadro del Regolamento (CE) 2792/1999 del Consiglio⁽²⁾, per facilitare e accelerare l'aiuto alle vittime dell'inquinamento.

Il Fondo di solidarietà dell'Unione può intervenire se la Commissione constata che le condizioni del regolamento previste per la sua mobilitazione sono soddisfatte, in particolare il criterio «regionale»⁽³⁾.

Anche il Fondo di coesione potrà intervenire. Nel quadro dell'importo globale assegnato alla Spagna per il periodo 2000-2006, le autorità spagnole potranno presentare alla Commissione progetti ambientali per lottare contro gli effetti della catastrofe.

Nel quadro del Programma operativo Galizia (2000-2006), il Ministero delle finanze della Spagna, come autorità di gestione, di concerto con le autorità della Galizia, potrà, previa approvazione del Comitato di monitoraggio di questo intervento, modificare il complemento di programmazione per consacrare maggiori risorse alle misure di lotta contro le conseguenze della catastrofe.

Il Regolamento (CE) n. 1260/1999⁽⁴⁾ permette di modificare il Programma operativo in caso di cambiamenti importanti della situazione economica e sociale e del mercato del lavoro. Tale modifica richiederebbe una decisione della Commissione e consentirebbe di modificare gli importi finanziari assegnati alle singole priorità.

A breve termine è possibile sostenere una valutazione di impatto ambientale della costa colpita dall'inquinamento. Questa azione dovrà analizzare gli effetti ambientali dopo l'incidente, valutare le misure preventive e correttive prese e diffonderne ampiamente i risultati agli altri Stati membri.

La Commissione si tiene strettamente in contatto con le autorità spagnole per definire il cofinanziamento (50 % fino a 300 000 EUR) di un'indagine sull'impatto ambientale di questo incidente. Potranno essere proposte altre «misure specifiche», indicate nelle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen.

2. La Commissione conferma che la Prestige proveniva da San Pietroburgo ed era in rotta verso Gibilterra, via l'Estonia.

3. Secondo il rapporto di ispezione, fornito dalla società di classificazione della Prestige, l'American Bureau of Shipping (ABS), la nave era in corretto stato di manutenzione.

Su richiesta di questa società, è stato avviato un audit «ad hoc» da parte dell'Associazione internazionale delle società di classificazione, cui la Commissione partecipa in veste di osservatore, allo stesso titolo dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'Amministrazione marittima delle Bahamas.

4. Sì, il petrolio trasportato dalla Prestige è autorizzato e repertoriato dall'ISO (International Standard Organisation) come combustibile pesante intermedio e rientra nei combustibili legalmente utilizzati come combustibile marittimo da alcuni tipi di navi o da centrali elettriche.

5. a 7. La Commissione ritiene infatti che un'applicazione più rigorosa della legislazione potrà ridurre il numero di incidenti. Essa ha pertanto presentato al Consiglio una nuova comunicazione⁽⁵⁾ che prevede tra l'altro un'applicazione accelerata delle disposizioni figuranti nei pacchetti Erika I et II.

Alla sua riunione del 6 dicembre 2002, il Consiglio Trasporti ha deciso di bandire dai porti dell'Unione le petroliere monoscafo che trasportano combustibile pesante e di studiare la possibilità di controllare e respingere a più di 200 miglia dalle coste le navi che trasportano materie pericolose.

Come annunciato nella sua comunicazione del 3 dicembre 2002, la Commissione ha pertanto proposto il 20 dicembre 2002, un regolamento (ora all'esame dei co-legislatori) che vieta il trasporto di combustibile pesante con petroliere monoscafo, dirette a/provenienti da porti dell'Unione e accelera la sostituzione delle navi monoscafo con navi a doppio scafo⁽⁶⁾.

(1) Regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige, GU L 358 del 31.12.2002.

(2) Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, GU L 337 del 30.12.1999.

(3) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea GU L 311 del 14.11.2002.

(4) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, GU L 161 del 26.6.1999.

(5) COM(2002) 681 def.

(6) COM(2002) 780 def.

(2003/C 161 E/096)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3449/02

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(6 dicembre 2002)

Oggetto: Licenze per biotecnologi

In considerazione dei crescenti rischi legati all'abuso delle ultime scoperte della biotecnologia, la Commissione pensa di stabilire, per gli operatori del settore, una licenza ottenibile dopo la firma di un «giuramento ippocratico» che li impegni a lavorare entro norme ben definite?

Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione

(22 gennaio 2003)

Il Consiglio europeo di Stoccolma aveva invitato la Commissione ad esaminare le misure necessarie per utilizzare appieno le potenzialità delle biotecnologie e garantire al contempo che gli sviluppi in questo settore avvengano senza pregiudicare la salute e la sicurezza dei consumatori e dell'ambiente e siano totalmente compatibili con l'attuale quadro normativo.

Sia la Commissione che gli Stati membri dispongono già di normative sulla sicurezza o le stanno adottando in linea con l'evoluzione tecnologica per garantire che le biotecnologie vengano applicate in maniera sicura per i consumatori e per l'ambiente. Tra gli esempi che si possono citare al riguardo figura la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La comunicazione della Commissione «Le scienze della vita e la biotecnologia — Una strategia per l'Europa»⁽²⁾ sottolinea la necessità di garantire che lo sviluppo delle scienze della vita e della biotecnologie avvenga in sintonia con i valori etici e gli obiettivi sociali. Nella comunicazione si propone, tra l'altro, di elaborare linee guida/norme etiche o buone prassi per la ricerca sulle cellule staminali, per gli xenotrapianti, ecc. Tali linee guida potrebbero eventualmente assumere la forma di iniziative di autoregolamentazione a livello di comunità scientifica e di comparto industriale. Per far sì che le problematiche di tipo etico vengano prese in considerazione nell'ambito della ricerca sulle biotecnologie finanziata dalla Comunità, nelle decisioni di adozione del Sesto programma quadro e dei programmi specifici è stato definito un quadro etico. La Commissione è inoltre intervenuta per garantire che le analisi degli aspetti etici, giuridici e sociali rientrino nelle attività di ricerca finanziate dalla Comunità nell'ambito della priorità 1 «Scienze della vita, genomica e biotecnologie» e della priorità 5 «Qualità e sicurezza degli alimenti».

La Commissione è molto attenta agli aspetti etici e di sicurezza legati alla ricerca nel campo delle biotecnologie e alle loro potenziali applicazioni. La Commissione valuta costantemente la necessità di intervenire, ove opportuno, per regolamentare l'uso delle nuove tecnologie, ma ritiene che in un settore di ricerca come questo, in continua evoluzione, sia più importante regolamentare l'uso delle biotecnologie che non gli utilizzatori delle stesse e chi fa ricerca.

⁽¹⁾ GU L 106 del 17.4.2001.

⁽²⁾ COM(2002) 27 def.

(2003/C 161 E/097)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3465/02
di Sérgio Marques (PPE-DE) alla Commissione**

(6 dicembre 2002)

Oggetto: Poseima Ambiente

Nel 1993, su iniziativa del Parlamento europeo, è stata creata una rubrica di bilancio per finanziare, nell'ambito del programma POSEI, azioni relative alla protezione dell'ambiente e alla salvaguardia della natura nelle regioni ultraperiferiche. Le azioni finanziate a Madera avevano tra gli altri obiettivi specifici come la protezione del suolo, il potenziamento della vigilanza delle aree protette, la salvaguardia della qualità visiva del paesaggio, la formazione e la sensibilizzazione della popolazione in materia di protezione dell'ambiente.

Il valore aggiunto che le azioni hanno avuto in detta regione ultraperiferica in termini di qualità della vita dei cittadini e di promozione dell'interazione tra l'ambiente e i diversi aspetti dello sviluppo socioeconomico dimostra la necessità di proseguire l'intervento comunitario in aree come la gestione dei residui, la gestione delle risorse idriche, la salvaguardia della natura e del paesaggio, l'educazione ambientale, ecc.

Un intervento di questo tipo è stato più volte sollecitato presso la Commissione, segnatamente nei memorandum del 1999 e più recentemente tramite una risoluzione approvata a Lanzarote dalla VII conferenza dei presidenti delle RUP, trasmessa agli organi comunitari e relativa alla problematica della gestione ambientale in dette regioni, con particolare rilevanza per la gestione dei rifiuti.

Nella relazione sulle misure destinate all'attuazione dell'articolo 299, paragrafo 2, del TCE la Commissione ha riconosciuto che uno degli obiettivi centrali dell'azione comunitaria nelle regioni ultraperiferiche è la protezione dell'ambiente naturale e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, tuttavia ha espresso la tendenza a differire l'adozione di eventuali misure specifiche in detti settori. Può pertanto la Commissione comunicare quanto segue:

1. Quando intende presentare una proposta di rilancio di Poseima Ambiente?
2. Come prevede il finanziamento del nuovo programma?

Risposta data dal signor Barnier a nome della Commissione

(10 febbraio 2003)

Le diverse misure di protezione dell'ambiente alle quali fa riferimento l'onorevole parlamentare, rientrano nel quadro delle misure ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali (FESR e FEAOG) e del Fondo di coesione.

Nel periodo 1994-1999, le misure ambientali sono state considerate pertanto delle priorità, non solo del programma Poseima, ma anche dell'insieme dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. L'investimento complessivo dell'Unione globalmente considerata, grazie ai Fondi strutturali nell'ambito ambientale, ammontava a più di nove miliardi di euro, ovvero circa al 9 % del totale degli stanziamenti per l'obiettivo 1.

Nei paesi della coesione, va sottolineato il ruolo significativo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione nello sviluppo delle infrastrutture idriche, che ha portato a notevoli miglioramenti delle capacità d'approvvigionamento e di distribuzione delle risorse idriche, nonché all'incremento delle reti e delle capacità delle stazioni di depurazione. In Portogallo, la popolazione collegata a reti idriche di acque potabili è passata dal 61 % nel 1989 al 95 % nel 1999, e quella collegata a impianti di smaltimento di acque reflue, dal 55 % nel 1990 al 90 % nel 1999. I settori che hanno registrato dei miglioramenti sono lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la designazione e la gestione dei siti naturali protetti, la creazione di strumenti specifici per la lotta contro l'inquinamento atmosferico ed il deterioramento delle acque fluviali, data l'intensificazione delle attività agricole.

In maniera più specifica, nei paesi della coesione, i costi di attuazione della normativa in materia di tutela ambientale sono finanziati in larga misura dal Fondo di coesione, per il quale il tasso di cofinanziamento può raggiungere l'85 % dei costi ammissibili. Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse di tale Fondo, occorre evidenziare un leggero vantaggio a favore dell'ambiente rispetto ai trasporti nel periodo 1993-1999. Per il Portogallo, la ripartizione delle risorse impegnate per il periodo 1993-1999 ammontava a 3 005 miliardi di euro, di cui il 48 % per i trasporti ed il 51 % per l'ambiente.

In particolare, a Madera, il Fondo di coesione finanzia due progetti di grande portata. Il primo riguarda la gestione dei rifiuti (ETRSU da Meia Serra) ed il secondo costituisce la prima fase di un complesso di misure destinate a ottimizzare la gestione delle risorse idriche. Si tratta di stanziamenti a carattere strutturale importante (rispettivamente circa 114 milioni di euro e 40 milioni di euro) e la cui portata finanziaria supera gli importi che potrebbero essere mobilitati nell'ambito degli interventi del tipo Poseima.

La Commissione ritiene che i Fondi strutturali dovrebbero contribuire, in modo prioritario, al rispetto delle norme ambientali definite nelle direttive comunitarie applicabili in materia. Pertanto, negli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione, il coordinamento tra gli interventi del Fondo e quelli del FESR dovrebbe essere quanto più ampio possibile.

Per le ragioni suesposte, la Commissione non prevede di rinnovare il programma Poseima.

La Commissione è tuttavia disposta ad esaminare qualsiasi progetto, in materia di tutela ambientale, che tenga conto della specificità delle regioni ultraperiferiche, e che sia ammissibile a titolo dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione.

(2003/C 161 E/098)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3480/02**di Francesco Fiori (PPE-DE)
e Paolo Bartolozzi (PPE-DE) alla Commissione***(6 dicembre 2002)**Oggetto: Olio d'oliva*

Il 13 giugno 2002 è stato approvato il regolamento (CE) n. 1019/2002⁽¹⁾ in materia di nuove norme per la commercializzazione dell'olio d'oliva, entrato in vigore il 1 novembre 2002 in cui si prevede la vendita di contenitori che non superino i 5 litri di capacità, con chiusura a perdere ed etichettati. Con il regolamento (CE) n. 1964/2002⁽²⁾ la data di applicazione della norma è stata prorogata al 1° novembre 2003.

Il sistema delle vendite dirette in azienda in Italia interessa circa 300 000 produttori e circa 200 000 tonnellate di olio di oliva, quasi tutto extra vergine. Le vendite dirette fanno parte di una tradizione culturale, che unisce l'acquisto di un prodotto «alla fonte» a un momento di conoscenza o di riscoperta di piccoli centri e quindi di paesaggi, territori e memorie rurali molto importanti nel vissuto collettivo italiano.

Questa pratica è abbastanza radicata in contenitori di capacità superiore a 5 litri, pertanto si chiede alla Commissione se ritiene possibile prevedere l'adeguamento di tali contenitori a quelli previsti dallo stesso regolamento, art. 2 paragrafo 2° per le destinazioni al consumo di ristoranti, ospedali, mense e altre collettività. In tale paragrafo viene infatti demandato agli Stati membri il compito di fissare una capacità massima degli imballaggi superiore a cinque litri.

⁽¹⁾ GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 300 del 5.11.2002, pag. 3.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(9 gennaio 2003)*

Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva⁽¹⁾ risponde alle raccomandazioni formulate dal Consiglio in sede di esame della relazione della Commissione sulla strategia della qualità dell'olio d'oliva.

Il summenzionato regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1964/2002 della Commissione, del 4 novembre 2002⁽²⁾, per rendere le date di applicazione delle disposizioni regolamentari più rispondenti alle esigenze degli operatori (produttori e imprese di condizionamento). Pertanto, l'articolo 12, paragrafo 2, modificato stabilisce che il regolamento si applica a decorrere dal 1° novembre 2002, fatta eccezione per gli articoli 2, 3, 5 e 6 che sono applicabili a decorrere dal 1° novembre 2003. L'obbligo di condizionare gli oli in recipienti di capacità inferiore a cinque litri etichettati conformemente al regolamento è stato così rimandato al 1° novembre 2003. Inoltre, gli oli commercializzati prima del 1° novembre 2003 possono essere venduti fino alla loro data di scadenza.

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1019/2002 non vieta le vendite dirette; tuttavia, al fine di garantire la qualità degli oli e prevenire gli abusi determinati dalle miscele fraudolente, nonché per garantire le condizioni sanitarie degli oli immessi in consumo, il prodotto dev'essere sempre venduto imballato in recipienti di capacità inferiore a cinque litri provvisti di un adeguato sistema di chiusura ed etichettati conformemente al regolamento.

Per quanto riguarda la capacità degli imballaggi, la sola eccezione ammessa riguarda gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili, i quali, se lo Stato membro dà l'autorizzazione, possono essere venduti in imballaggi di capacità superiore a cinque litri, ermeticamente chiusi. Nessuna eccezione è prevista per le vendite dirette in azienda dal produttore al consumatore.

La Commissione è convinta che occorre tutelare fino al livello del consumatore la qualità dell'olio d'oliva fornito dal produttore.

⁽¹⁾ GU L 155 del 14.6.2002.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1964/2002 della Commissione, del 4 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, GU L 300 del 5.11.2002.

(2003/C 161 E/099)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-3484/02
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione***(29 novembre 2002)*

Oggetto: Il naufragio della Prestige e le ispezioni delle navi

Mentre la petroliera Prestige stava spezzandosi in due in alto mare, la Commissione emanava una serie di dichiarazioni separate che sembravano attribuirne la responsabilità a Gibilterra che aveva omesso di effettuare ispezioni della nave. In realtà l'imbarcazione costruita 26 anni fa, di proprietà di una società liberiana, battente bandiera delle Bahamas, gestita in Grecia e noleggiata da una società svizzera per conto di un operatore petrolifero russo, aveva attraccato a Gibilterra soltanto una volta negli ultimi cinque anni per rifornirsi di carburante mentre nello stesso periodo aveva attraccato in molti porti europei tra cui Cork, Dunquerque, Kalamata, Rotterdam (dove aveva subito ispezioni da parte di Agenzie governative nel settembre 1999) e Wilhelmshaven, nonché Algericas e Las Palmas in Spagna (dove la nave era stata dichiarata idonea), Lettonia e Singapore. La nave era stata ispezionata quattro volte negli Stati Uniti senza essere trattenuta e quest'anno era stata sottoposta a controllo a Dubai sotto gli auspici dell'«American Bureau of shipping», la società di classificazione navale.

Può la Commissione confermare che il Regno Unito e le sue colonie rispettano l'obbligo di ispezionare almeno il 25% delle navi, ma che diversi Stati membri dell'UE, tra cui la Danimarca, la Francia, la Grecia e l'Irlanda non lo fanno? In questa situazione non si rammarica ora la Commissione delle sue dichiarazioni con le quali ha attribuito la responsabilità a Gibilterra danneggiandone la reputazione senza invece risolvere i gravi problemi che si ripercuoteranno sulle zone costiere, quali la Galizia, a causa della rottura di petroliere quale la Prestige e si impegna la Commissione ad avere reazioni più caute in futuro?

Per quanto riguarda le ispezioni non ritiene la Commissione che danni strutturali quali quelli dell'Erika e della Prestige non possano essere individuati nel corso delle ispezioni che gli Stati membri hanno attualmente l'obbligo di svolgere, e che anche una maggiore precisione e quantità di informazioni non bastano da sole a risolvere il problema a meno di instaurare un vero e proprio sistema di ispezioni strutturali (di solito effettuate da architetti navali sotto l'egida di una società di classificazione navale)? Non prevede la Commissione di introdurre sistemi di ispezioni strutturali per le navi che attraccano nei porti UE, e in questo contesto quali sono gli obblighi degli stati di bandiera?

Nell'ambito della legislazione recente è possibile continuare ad utilizzare imbarcazioni a scafo unico fino al 2015. La Prestige trasportava petrolio estremamente pesante, in grado di causare un inquinamento gravissimo e provocare seri problemi agli abitanti della costa galiziana. Prevede la Commissione di introdurre norme che d'ora in avanti impongano che il trasporto di oli estremamente pesanti o altro materiale gravemente inquinante sia effettuato da imbarcazioni a doppio scafo?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(24 gennaio 2003)*

Come ricorda l'onorevole parlamentare, il naufragio al largo delle coste della Galizia della petroliera Prestige, battente bandiera delle Bahamas, ha provocato una grave catastrofe ecologica.

A quanto risulta, l'ultima ispezione della Prestige secondo le norme che disciplinano il controllo dello Stato di approdo si è svolta a Rotterdam nel settembre 1999. Durante l'ispezione sono state riscontrate solo lievi anomalie, corrette prima della partenza.

Dopo questa data, la nave non ha più fatto scalo in altri porti dell'Unione, ad eccezione di Kalamata (Grecia) e Gibilterra (Regno Unito). La Prestige ha fatto scalo in Lettonia e Russia, dove tuttavia non sono state svolte ispezioni ai sensi delle norme stabilite nel protocollo di Parigi o nella direttiva 95/21/CE⁽¹⁾ sul controllo dello Stato di approdo.

In questo contesto, la Commissione ha effettivamente scritto alle autorità degli Stati interessati per ottenere informazioni sui controlli svolti durante gli scali che la nave ha effettuato di recente nei porti sotto la loro giurisdizione.

Per non limitarsi a semplici misure rispondenti al caso specifico, nella comunicazione del 3 dicembre 2002 la Commissione ha proposto una serie di misure sulle «Azioni da intraprendere a seguito del naufragio della petroliera Prestige»⁽²⁾.

Il Consiglio Trasporti del 6 dicembre 2002 ha appoggiato nelle sue conclusioni la maggior parte delle iniziative proposte dalla Commissione in detta comunicazione. Come auspicato dall'onorevole parlamentare, il 20 dicembre 2002⁽³⁾ il Collegio ha adottato un regolamento che vieta il trasporto di combustibile pesante in petroliere monoscafo, dirette verso i porti dell'Unione europea o provenienti da essi, e che accelera la sostituzione delle navi monoscafo con navi a doppio scafo. Detto regolamento è attualmente all'esame dei colegislatori.

Conformemente alla comunicazione del 3 dicembre 2002, la Commissione inviterà il Consiglio a conferirle senza indugio un mandato di negoziato per garantire che i paesi candidati e i paesi confinanti interessati al trasporto di gasolio pesante nelle acque comunitarie applichino gli stessi principi mediante opportuni accordi amministrativi da sviluppare nell'ambito dei quadri di cooperazione esistenti come il memorandum di intesa di Parigi sul controllo dello Stato di approdo e Euro-Med.

Quanto al controllo dello Stato di approdo, la Commissione ricorda agli Stati membri i loro obblighi in merito e chiede il reclutamento di un numero sufficiente di ispettori per controllare almeno il 25% delle navi, come stabilito dalle norme europee in vigore. Inoltre li invita a garantire un livello di ispezioni sufficiente in tutti i loro porti e luoghi di ancoraggio per evitare il rischio che questi ultimi diventino dei veri e propri «porti di comodo».

La Commissione intende continuare a vigilare su questo punto con particolare attenzione e si è già rivolta alla Corte di giustizia per avviare un procedimento contro la Francia e l'Irlanda, due paesi che non rispettano il tasso del 25%.

(¹) Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), GU L 157 del 7.7.1995.

(²) COM(2002) 681 def.

(³) COM(2002) 780 def.

(2003/C 161 E/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3499/02

di Franz Turchi (UEN) alla Commissione

(2 dicembre 2002)

Oggetto: Centro per figli disabili di funzionari europei

Considerato che l'Unione europea mette a disposizione dei figli in età infantile di suoi funzionari con base a Bruxelles asili comunitari, il cui finanziamento è assicurato completamente tramite il bilancio comunitario;

Considerato che mette inoltre a disposizione dei figli in età scolare di suoi funzionari scuole europee sin dal 1957, al cui finanziamento partecipa anche il bilancio comunitario;

Considerato che mette infine a disposizione «garderies postcolaires» e «garderies aérées» per i periodi di vacanza scolastica, il cui finanziamento è assicurato completamente tramite il bilancio comunitario;

Si chiede alla Commissione per quale motivo, se le Istituzioni europee si sono dotate già da vari anni di strutture pre-scolastiche, scolastiche e post-scolastiche per i figli «normali» dei funzionari europei, ancora non si sia creata una struttura, finanziata tramite il bilancio comunitario (Rubrica 5), di accoglienza diurna e notturna per i figli disabili di funzionari europei;

Si chiede inoltre, se una tale struttura è nei programmi dell'Amministrazione, quale sia il calendario di riferimento e, nel caso in cui tale struttura non sia nei programmi dell'Amministrazione, quale sia la motivazione di questo disinteresse e se non si possa e debba riconoscere tale atteggiamento come discriminatorio nei confronti dei figli «disabili» di funzionari europei.

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(13 gennaio 2003)

La Commissione desidera sottolineare innanzitutto che nessuna delle strutture per l'infanzia a disposizione dei funzionari dell'Unione europea è finanziata esclusivamente tramite il bilancio comunitario. Le rette pagate dai genitori rappresentano infatti una quota considerevole del finanziamento: per un bambino iscritto a tempo pieno all'asilo nido, il contributo finanziario dei genitori può rappresentare dal 5% al 9%⁽¹⁾ del reddito complessivo; il contributo varia da 57,67 EUR a 158,60 EUR mensili⁽²⁾ per la «garderie post scolaire». Per la «garderie aériée» i genitori devono pagare un importo fisso di 43,30 EUR/settimana/figlio iscritto.

Tutte le summenzionate strutture sono ubicate vicino agli uffici delle istituzioni europee o alle scuole europee; l'orario di apertura e i giorni di vacanza coincidono con l'orario di lavoro e i giorni festivi delle istituzioni europee. Fino a poco tempo fa le scuole europee non offrivano nessuna struttura di accoglienza postscolastica.

Per l'ammissione alle strutture scolastiche e di accoglienza — che non è garantita — devono essere rispettate talune condizioni. Per l'ammissione al nido vigono nove criteri di precedenza e vi sono purtroppo lunghe liste di attesa in quanto la domanda da parte di famiglie che soddisfano i requisiti è superiore alla disponibilità di posti.

Le scuole europee offrono soltanto il programma standard (per conseguire la licenza liceale europea). Come rammenta giustamente l'onorevole parlamentare, la Commissione contribuisce sin dal 1957 al bilancio delle scuole europee (nel 2002 con una quota del 58,6%) ed è rappresentata da un membro in sede di Consiglio superiore, l'organo che gestisce le scuole europee. Risultano attualmente iscritti alle scuole europee di Bruxelles, Lussemburgo e altre sedi complessivamente 18 285 alunni. Nel 2001, 126 alunni possedevano i requisiti per beneficiare del sostegno scolastico specifico in quanto riconosciuti portatori di varie forme di handicap. A tal fine il bilancio comunitario ha stanziato 1 334 814 EUR. Nel 2002 i servizi sociali della Commissione hanno organizzato due riunioni con le scuole europee e i rappresentanti dei genitori per discutere specificamente delle esigenze dei bambini disabili e del loro percorso scolastico nelle scuole europee.

Nel corrente esercizio finanziario, oltre alle prestazioni statutarie quali il doppio assegno per figlio a carico e disposizioni particolari per il rimborso delle spese mediche, hanno beneficiato del sostegno a titolo della linea di bilancio interistituzionale «A-4103»⁽³⁾ tra 65 e 75 soggetti. Nel quadro degli orientamenti provvisori⁽⁴⁾, tale linea di bilancio fornisce contributi per le spese di soggiorno in uno stabilimento o in un centro d'accoglienza per portatori di handicap; per le spese scolastiche o di formazione specifica considerate necessarie per ovviare agli effetti dell'handicap; per le spese di assistenza infermieristica; per le spese di viaggio e/o trasporto e per alcune attrezzature. Nel 2001 hanno chiesto il rimborso delle spese di soggiorno (ad esempio in collegi per alunni con esigenze educative specifiche) o dei costi di istituti specializzati soltanto 21 soggetti. La spesa media annua a carico del bilancio comunitario per spese diverse da quelle mediche è di circa 700 000 EUR (ossia mediamente ± 10 000 EUR l'anno/per persona). Il sostegno non è limitato ad una fascia d'età specifica in quanto in molti casi si tratta purtroppo di un handicap permanente.

I gruppi di bambini accolti nelle strutture per l'infanzia attualmente messe a disposizione dalle istituzioni europee hanno fondamentalmente le stesse capacità e le stesse esigenze (ad es. la differenza di età all'interno di un gruppo del nido di norma non supera qualche mese). Il potenziale gruppo di ospiti di un centro per figli disabili di funzionari dell'Unione europea sarebbe invece costituito da persone di tutte le età e con tipi e gradi di handicap estremamente variabili: da bambini, giovani o adulti con disabilità di apprendimento a bambini, giovani o adulti che necessitano di assistenza infermieristica.

Il Belgio e altri paesi ospiti, nonché i paesi di origine dei funzionari, offrono strutture specifiche specializzate per i disabili⁽⁵⁾, adeguate, dal punto di vista del tipo di handicap, dell'età e della lingua, alle esigenze specifiche dei bambini, dei giovani e degli adulti. Ammettere questo dato di fatto non vuol dire che non si voglia inserire nei percorsi scolastici ordinari gli alunni con esigenze educative specifiche, ogniqualevolta ciò sia possibile; significa invece che, non essendo le scuole europee attrezzate per rispondere alle esigenze di molti di questi alunni, le scuole del paese ospite o del paese d'origine offrono condizioni migliori per i bambini, i giovani e gli adulti con esigenze specifiche.

Fino a fine 2001, alla Commissione non era mai stata presentata richiesta di creare un centro per figli disabili di funzionari europei, evidentemente perché i funzionari si avvalevano delle strutture del paese ospite o del loro paese di origine e anche perché pochi figli di funzionari presentavano esigenze specifiche⁽⁶⁾.

Nel 2001 un gruppo di genitori di adulti disabili ha presentato alla Commissione un progetto che propone la creazione di un centro per adulti disabili. Il bilancio previsto per tale progetto è di ± 96 000 EUR l'anno per persona. È chiaro che se tale progetto fosse realizzato sarebbe necessario un considerevole adeguamento dell'attuale linea di bilancio. La Commissione sta realizzando uno studio di fattibilità relativo alla creazione di un centro per figli disabili di funzionari europei. Lo studio e i suoi risultati verranno trasmessi al Parlamento europeo.

La Commissione è pienamente consapevole della difficile situazione dei genitori di disabili e di conseguenza sta svolgendo ricerche specifiche (comprese visite a strutture, raccolta di progetti pedagogici, ricerca di posti disponibili, ecc.) per offrire aiuto nella ricerca dei posti più idonei nelle strutture esistenti.

(¹) In funzione del numero di figli (1-4).

(²) In funzione del reddito familiare; caso di un figlio iscritto a tempo pieno.

(³) A-4103 = «Aiuto integrativo ai minorati» che copre il rimborso delle spese diverse da quelle mediche risultanti dalla minorazione.

(⁴) Adottati dal Collegio dei capi dell'amministrazione nel 1994 e modificati nel 1999.

(⁵) Strutture di accoglienza diurna e notturna per adulti o minori, per portatori di handicap mentali, per portatori di handicap fisici, centri per i disabili che intendono lavorare, scuole specializzate, strutture residenziali, ecc.

(⁶) Grazie ai progressi in campo medico, i portatori di handicap possono ora sperare in un'aspettativa di vita più lunga.

(2003/C 161 E/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3511/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(10 dicembre 2002)

Oggetto: Sentenza della Corte di giustizia sugli accordi bilaterali in materia di trasporto aereo conclusi da Stati membri dell'UE con altri paesi e conseguenze della mancata collaborazione da parte di Stati membri

1. Ha la sentenza della Corte di giustizia del 5 novembre 2002 sulla partecipazione degli Stati membri dell'UE ad accordi bilaterali in materia di trasporto aereo con gli Stati Uniti fatto sorgere una situazione contraddittoria, dato che la Corte, pur confermando che la conclusione di accordi di questo tipo non è più di competenza dei singoli Stati membri, ma dell'Unione europea nel suo insieme, ha altresì stabilito che gli accordi bilaterali esistenti continuano ad applicarsi perché ne possono ricavare diritti non solo gli Stati membri interessati, ma anche un paese terzo?

2. E' stata la situazione contraddittoria di cui nel quesito n. 1 motivo per la Commissione di auspicare, il 20 novembre 2002, che gli Stati membri facciano uso della possibilità di rescindere volontariamente tra un anno tutti gli accordi bilaterali conclusi in materia di trasporto aereo con gli Stati Uniti invece di considerare nulli gli accordi esistenti, immediatamente o con effetto retroattivo? O intende semplicemente la Commissione organizzare un periodo di transizione durante il quale possa essere concluso un nuovo accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti?

3. Per quale motivo ha la Commissione aspettato, prima di rivolgere un invito agli Stati membri, che la Corte di giustizia pronunciasse una sentenza, pur essendo già convinta del fatto che dovesse esserle lasciata la competenza di concludere accordi bilaterali in materia di trasporto aereo con paesi terzi e mentre si poteva già prevedere che la sentenza della Corte non sarebbe stata sufficientemente vincolante?

4. Cosa succede se uno o più Stati membri decidono di rifiutare di rescindere l'accordo esistente in materia di trasporto aereo con gli Stati Uniti?

5. Può, per quanto riguarda gli accordi in materia di trasporto aereo, sorgere una situazione analoga a quella menzionata nell'interrogazione scritta E-1609/02 (¹) sugli sgravi fiscali nazionali sui prodotti petroliferi destinati ai trasportatori professionisti di merci su strada in cui gli Stati membri concordano di ignorare gli auspici espressi dalla Commissione, di non formulare critiche sul comportamento di altri Stati membri, di rinunciare alle sanzioni per la violazione di regole che non ritengono più opportune e di non avviare negoziati a livello dell'UE con gli Stati Uniti?

(¹) GU C 309 E del 12.12.2002, pag. 145.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(13 febbraio 2003)

1. La sentenza della Corte di giustizia del 5 novembre 2002 ha confermato che le clausole dette di nazionalità negli accordi bilaterali sui servizi aerei sono contrarie al diritto comunitario. Di conseguenza questi accordi devono quanto prima essere resi compatibili con il diritto comunitario, ai fini della certezza del diritto. La Corte ha anche stabilito che alcuni elementi di questi accordi rientrano nella competenza esterna esclusiva della Comunità. Anche se gli accordi esistenti tra gli Stati membri e gli Stati Uniti risultano in violazione del diritto comunitario, ciò non significa che essi possano essere stati dichiarati caduchi in diritto internazionale.
2. Gli Stati membri hanno l'obbligo giuridico di dare immediatamente effetto alle sentenze della Corte di giustizia. Una denuncia di tali accordi sarebbe quindi la risposta adeguata alla sentenza della Corte. Fino al momento in cui la denuncia prende effetto, di norma entro un anno dopo la notifica della denuncia, gli accordi rimangono in vigore nel diritto internazionale e la Comunità deve poter negoziare per sostituire gli accordi esistenti con un accordo Comunità/Stati Uniti.
3. La Commissione dopo il completamento del mercato interno dell'aviazione civile nel 1993, ha ufficialmente chiesto a più riprese agli Stati membri di rendere i loro accordi bilaterali concernenti l'aviazione conformi al diritto comunitario, eventualmente attivando le clausole di denuncia previste negli accordi con gli Stati Uniti, come indicato dalla Commissione nella sua comunicazione del 19 novembre 2002 ⁽¹⁾.
4. Se gli Stati membri non adottano le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia, la Commissione non avrà altra alternativa che avviare le procedure ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE. Gli operatori lesi dalle infrazioni individuate dalla Corte hanno chiaramente il diritto di adire le opportune vie legali per tutelare i diritti derivanti direttamente dal trattato CE.
5. La Commissione è incoraggiata dal fatto che gli Stati membri hanno confermato la loro intenzione di dare opportuno seguito alla sentenza della Corte.

⁽¹⁾ COM(2002) 649 def.

(2003/C 161 E/102)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3514/02
di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(10 dicembre 2002)

Oggetto: Esecuzione del Fondo di coesione in Portogallo

Il quotidiano Diário de Notícias il 21 novembre ha pubblicato informazioni provenienti dalla autorità portoghese concernenti la cancellazione automatica degli impegni di bilancio dei Fondi strutturali in Portogallo.

Stranamente la notizia non riportava però alcun dato sulle ipotesi di cancellazione automatica di impegni del Fondo di coesione.

Il Fondo di coesione è uno strumento comunitario di maggior rilevanza per la coesione economica e sociale ed è indispensabile per consentire al Portogallo di soddisfare gli obiettivi e le regole comunitarie in materia di ambiente.

Può pertanto la Commissione comunicare se nel 2002 ha già impegnato gli stanziamenti corrispondenti alla quota fissata dal Consiglio di Berlino per alimentare il Fondo di coesione destinato al Portogallo?

In caso di risposta negativa, può la Commissione precisare gli importi non ancora impegnati, la possibilità di procedere a tale impegno nel 2002 e le relative conseguenze, nonché fornire spiegazioni sull'attuale situazione?

(2003/C 161 E/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3613/02**di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(16 dicembre 2002)

Oggetto: Riduzione di stanziamenti a valere sul Fondo di Coesione in Portogallo

Successivamente alla mia interrogazione E-3514/02 sull'eventuale riduzione di stanziamenti del Fondo di Coesione per il Portogallo il giornale «Público» ha confermato che la Commissione europea aveva deciso di sospendere l'autorizzazione di bilancio per il finanziamento, a carico del Fondo di Coesione, dei progetti di approvvigionamento idrico e di trattamento delle acque reflue in Portogallo.

A prescindere dalla discrepanza giuridica fra i servizi preposti al mercato interno della Commissione europea e lo Stato portoghese:

1. reputa la Commissione giusto, sensato e opportuno penalizzare uno Stato membro beneficiario di centinaia di milioni di euro, a valere sul Fondo di Coesione, per dubbi su procedure incontestate da quasi un decennio mentre flagranti e reiterate violazioni del diritto comunitario da parte di altri Stati membri rimangono del tutto impunte purché non riguardino azioni inerenti a Fondi comunitari?
2. Ha essa valutato le incidenze delle sue decisioni sul rispetto degli obiettivi ambientali dell'Unione europea e sulla capacità dello Stato portoghese di osservarli?
3. Conviene la Commissione che, a fronte di una nuova situazione, di una nuova dottrina o di una nuova lettura dei fatti, sia preferibile che essa esprima un parere motivato sul futuro senza tuttavia rimettere in questione il finanziamento di ciò che è stato fatto, in buona fede, in passato?

**Risposta comune
data dal sig. Barnier in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3514/02 e E-3613/02**

(4 febbraio 2003)

I limiti indicativi che definiscono le risorse del Fondo di coesione destinate ad ogni paese si applicano all'intero periodo 2000-2006 e non anno per anno. Nel 2002, i quattro Stati membri beneficiari hanno utilizzato la totalità dei finanziamenti iscritti per il Fondo di coesione nello stanziamento di tale esercizio. Gli stanziamenti impegnati per il Portogallo ammontano a 297 milioni di euro, importo di gran lunga inferiore alla media dell'importo indicativo per il suddetto esercizio. L'adozione di progetti supplementari in altri Stati membri ha permesso di compensare il numero limitato di progetti portoghesi. E' di estrema importanza che venga presentato nel 2003 un numero adeguato di progetti da adottarsi: è molto improbabile infatti che venga prospettata una nuova compensazione da parte di altri Stati membri e che si eviti pertanto una perdita dei finanziamenti per il Fondo di coesione nello stanziamento del 2003.

Il 23 ottobre 2002 la Commissione ha inviato allo Stato portoghese una lettera di intimazione per mancato rispetto delle disposizioni del trattato CE riguardo agli appalti pubblici, in relazione all'attribuzione di concessioni ad imprese controllate da Águas de Portugal SA, nell'ambito dell'attuazione dei sistemi plurimunicipali di distribuzione idrica e di smaltimento dei rifiuti.

Conformemente al regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione⁽¹⁾, i progetti sostenuti da questo Fondo devono essere conformi alle norme comunitarie che regolano l'aggiudicazione di appalti pubblici. La Commissione non può pertanto contribuire, neanche indirettamente, all'attuazione di misure nazionali che possono violare il diritto comunitario né tantomeno adottare nuove decisioni relative alla concessione di aiuti del Fondo di coesione per progetti che verrebbero attuati da imprese di cui Águas de Portugal SA detiene il controllo. L'approvazione di nuove decisioni di concessione sarà possibile solo quando si porrà fine all'infrazione.

La Commissione e il Portogallo hanno concordato un quadro di riferimento che delinea gli investimenti prioritari nel settore ambientale per il cofinanziamento del Fondo di coesione.

I progetti realizzati dalle società controllate da Aguas de Portugal SA fanno parte di tali investimenti prioritari. La loro approvazione è tuttavia subordinata al rispetto della normativa comunitaria.

La Commissione non ha per il momento sospeso i pagamenti per i progetti approvati in passato.

La Commissione condivide le preoccupazioni e comprende le argomentazioni dell'onorevole parlamentare. Essa si augura che venga trovata una soluzione che permetta la realizzazione degli investimenti previsti nel pieno rispetto del diritto comunitario.

(¹) GU L 130 del 25.5.1994.

(2003/C 161 E/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3548/02

**di Cristiana Muscardini (UEN), Antonio Mussa (UEN)
e Sergio Berlato (UEN) alla Commissione**

(11 dicembre 2002)

Oggetto: Intervento dell'Unione europea per le catastrofi naturali che hanno colpito il settentrione d'Italia

Alla luce del recente regolamento del Consiglio dell'Unione europea sulla costituzione di un Fondo di solidarietà (¹), dotato di un miliardo di euro, da utilizzare a favore di popolazioni dell'Unione europea colpite da catastrofi di grande portata, e considerato che l'articolo 2, paragrafo 2, comma 2 dello stesso prevede l'intervento del Fondo a favore di regioni colpite da un disastro di eccezionale portata che tocca una parte importante della popolazione di detta regione, e tenuto conto che le recenti eccezionali inondazioni, unite a smottamenti e esondazioni che hanno investito un'area assai vasta del Nord Italia, comprendenti le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, hanno causato la distruzione di ponti, strade, ferrovie, aree agricole con relativi coltivazioni e patrimonio zootecnico, con la conseguente forzata evacuazione di molte migliaia di persone, le cui case risultano seriamente danneggiate, e osservato che le prime stime dei danni, sia pure ancora approssimative, attestano un'opera di necessaria ricostruzione quantificata attualmente in circa 250 milioni di euro, può la Commissione inserire tra le zone interessate dagli aiuti straordinari previsti dal prossimo Fondo di solidarietà per le catastrofi naturali anche le suddette regioni del Nord Italia?

(¹) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(24 febbraio 2003)

Per far fronte alle inondazioni che durante l'estate scorsa (2002) hanno devastato numerose zone dell'Europa centrale, la Commissione ha immediatamente proposto l'istituzione di un Fondo di solidarietà dell'Unione europea, un nuovo strumento finanziario dotato di risorse che possono ammontare a 1 miliardo di EUR all'anno. Lo scopo perseguito è di fornire immediata assistenza alle popolazioni, alle regioni ed agli Stati colpiti da gravi catastrofi per contribuire a ripristinare al più presto condizioni di vita normali. In stretta collaborazione con il Parlamento ed il Consiglio, il nuovo strumento è stato creato in tempi estremamente rapidi ed è divenuto operativo il 15 novembre 2002 (¹).

In base al regolamento in questione è considerata grave una catastrofe che provoca, in uno Stato membro o in un paese con cui sono in corso negoziati di adesione, danni stimati a oltre 3 miliardi di EUR, o superiori allo 0,6% del reddito nazionale lordo (RNL) di detto Stato. Nel caso dell'Italia si applica la soglia dei 3 miliardi di EUR.

In circostanze particolari, può beneficiare dell'assistenza di tale fondo anche una regione colpita da una calamità eccezionale che si ripercuote sulla maggior parte della popolazione e incide in modo profondo e duraturo sulle condizioni di vita e sulla stabilità economica della regione.

Per mobilitare le risorse del fondo di solidarietà è necessario che le autorità nazionali presentino una domanda alla Commissione entro dieci settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno dovuto all'evento in questione. Per le catastrofi che si sono verificate nel periodo dal 1° agosto al 15 novembre 2002, data d'entrata in vigore del regolamento, le domande devono pervenire entro due mesi da quest'ultima data.

Inoltre, nell'ambito dei programmi di sviluppo regionale finanziati dai Fondi strutturali, l'Unione può contribuire alla ricostruzione economica nelle zone ammissibili a tale politica, sulla base degli stanziamenti finanziari già stabiliti per il periodo 2000-2006.

Per di più, se la misura in questione è prevista dal pertinente Programma di sviluppo rurale approvato per il periodo 2000-2006, nelle regioni settentrionali dell'Italia l'Unione può concedere tramite il FEAOG-Garanzia finanziamenti a favore della ricostruzione economica nelle zone rurali.

(¹) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, GU L 311 del 14.11.2002.

(2003/C 161 E/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3552/02
di Jean-Maurice Dehousse (PSE) alla Commissione

(12 dicembre 2002)

Oggetto: Discriminazioni sul posto di lavoro nelle Scuole europee

Secondo le informazioni di cui dispone l'interrogante, le Scuole europee sono, fatte salve le disposizioni dello statuto, istituti scolastici di diritto pubblico. Tali istituti impiegano tre categorie di personale: il personale distaccato da un governo, gli incaricati e il personale amministrativo e di servizio.

Sembra che gli incaricati siano assunti dalla direzione della scuola e ad essi si applichi la legislazione dello Stato membro nel quale esercitano la loro funzione.

Ora sembra che le condizioni di lavoro degli incaricati nelle quattro Scuole europee del Belgio non siano conformi, sia sotto il profilo statutario che nella pratica professionale quotidiana, a numerose disposizioni belghe in materia del diritto del lavoro.

Si segnala inoltre che lo statuto del personale distaccato non è assolutamente comparabile con quello degli incaricati, benché la professione e i compiti siano identici.

1. È la Commissione a conoscenza, da un lato, del fatto che nelle Scuole europee sussistano diverse violazioni della legislazione belga in materia di diritto del lavoro e, d'altro canto, è essa cosciente che una siffatta situazione è contraria sia al principio della parità dinanzi alla legge che a quello della parità di retribuzione a parità di lavoro?

2. In caso affermativo, quali iniziative intende adottare la Commissione per rimediare a tale situazione?

3. In particolare, come intende essa applicare la direttiva che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2000/78/CE) (¹)?

(¹) GU L 302 del 2.12.2000, pag. 16.

Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione

(10 febbraio 2003)

1. La Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, firmata il 21 giugno 1994, conferisce al consiglio superiore, un organismo intergovernativo per le scuole nel quale la Commissione ha un seggio, poteri decisionali in materia didattica, di bilancio e di gestione necessari per l'applicazione della Convenzione.

2. In virtù di tali poteri, il consiglio superiore ha approvato il 26 e 27 aprile 1994, lo Statuto per il personale docente incaricato e il 23 e 24 aprile 1996, lo Statuto per il personale distaccato delle Scuole europee. Entrambi sono tuttora in vigore.

Esistono tre categorie distinte di supplenti:

- quelli assunti dal direttore, che forniscono un servizio temporaneo, a tempo parziale impartendo lezioni al di fuori delle ore assegnate agli altri insegnanti o a tempo pieno per occupare i posti vacanti.
- quelli assunti dal direttore per sostituire gli insegnanti temporaneamente assenti.
- quelli nominati dalle autorità competenti come insegnanti di religione.

3. Non è vero che gli insegnanti incaricati sono soggetti solo alla legislazione del paese in cui esercitano la professione.

Essi sono soggetti allo Statuto summenzionato, che contiene disposizioni specifiche per alcune questioni come retribuzione, carriera degli insegnanti di religione, ecc. Su questioni quali diritti, doveri, responsabilità, compiti, ricorsi, ecc. tale Statuto fa riferimento allo Statuto del personale distaccato, e su altre questioni come previdenza sociale, imposte ecc. alla legislazione del paese in cui ha sede la scuola.

4. E' vero che lo Statuto degli insegnanti incaricati si differenzia da quello del personale distaccato. Tale differenza non va comunque interpretata come violazione al «principio di parità» o al principio di «parità di retribuzione a parità di lavoro». Gli Statuti rispecchiano le differenze nelle condizioni d'impiego tra i due gruppi. Per esempio, sarebbe difficile applicare la durata del servizio e le disposizioni sulla struttura della carriera al personale assunto per rispondere ad un bisogno temporaneo.

5. Con la summenzionata Convenzione del 21 giugno 1994 e gli Statuti del 26 e 27 aprile 1996, gli insegnanti incaricati possono contestare le disposizioni delle Scuole europee presso l'istanza di ricorso o presso i tribunali del paese dove ha sede la scuola. Questi sono gli unici organismi competenti che si pronunciano sulla legalità delle leggi contestate.

La Commissione non è a conoscenza di casi di violazione da parte di Scuole europee del Belgio della legislazione nazionale in materia di diritto del lavoro, o di violazione nel rispettare la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

(2003/C 161 E/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3554/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(12 dicembre 2002)

Oggetto: Riduzione del periodo transitorio per il ritiro delle petroliere a scafo singolo dopo l'immane disastro al largo delle coste della Galizia

1. Ha la Commissione un'idea dei costi che verrebbero a determinarsi nel periodo fino al 2015, anno nel quale entrerà in vigore il divieto totale per le petroliere a scafo singolo di navigare e attraccare nei porti dell'UE, a seguito della prevedibile eventualità di vedere una di dette petroliere in navigazione nei mari che bagnano gli Stati membri dell'UE, arenarsi, entrare in collisione, spezzarsi o affondare?

2. A quanto valuta la Commissione, nel periodo 2005-2015, i costi a carico delle autorità coinvolte inerenti alle attività di sgombero di carico perduto nonché di decontaminazione delle coste, degli uccelli sopravvissuti e delle acque marine?

3. A quanto valuta la Commissione, nel periodo 2005-2015, i costi a carico delle imprese nei settori della pesca e del turismo determinati dalla mancata attività lavorativa a seguito dell'inquinamento?

4. A quanto fa ammontare la Commissione, nel periodo 2005-2015, i costi a carico delle compagnie di navigazione determinati dall'anticipato ammortamento delle petroliere a scafo singolo attualmente registrate negli Stati membri dell'UE qualora sin dal 2005 non fossero più autorizzate a navigare?

5. A quanto fa ammontare la Commissione, nel periodo 2005-2015, i costi a carico delle compagnie di navigazione determinati dall'ammortamento anticipato di petroliere a scafo singolo registrate al di fuori dell'UE ma appartenenti ad imprese all'interno dell'UE o che con regolare frequenza fanno scalo in porti dell'UE, in caso di un divieto a partire dal 2005?

6. È in grado la Commissione di confermare che la sua precedente scelta di accordare un più lungo periodo alle petroliere a scafo singolo per vederne assottigliare il numero fino all'estinzione non era dettata in primo luogo dall'aspettativa di grandi catastrofi in Europa bensì dall'intento di prevenire che potessero ancora a lungo essere utilizzate in Europa vecchie petroliere messe al bando dalle acque americane?

7. Ravvisa la Commissione nelle devastanti conseguenze e relativi costi causati dall'affondamento della petroliera «Prestige» al largo delle coste della Galizia e dallo sversamento di greggio lungo le coste spagnole, portoghesi e possibilmente francesi, una nuova situazione che offre lo spunto a iniziative tese ad inasprire la politica sinora perseguita in materia di petroliere a scafo singolo nell'intento di ridurre sensibilmente il periodo in cui dette petroliere potranno essere autorizzate a fare scalo nei porti e a navigare sulle rotte marittime dell'UE?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(10 febbraio 2003)

1. a 5. Allo stadio attuale, la Commissione non è in grado di fornire all'onorevole parlamentare le cifre necessarie per confrontare i costi, a carico dei singoli Stati membri, degli incidenti che potrebbero essere causati dalle petroliere a scafo unico prima della loro completa interdizione, nonché i costi sostenuti dalle imprese in seguito al ritiro anticipato di tali navi. Essa infatti non può prevedere il numero di incidenti che si potrebbero verificare in futuro.

6. La Commissione può peraltro confermare all'onorevole parlamentare che le proprie iniziative sono dettate dal timore di vedere ancora una volta l'Europa inquinata dalle maree nere.

Tuttavia, contrariamente a quanto afferma l'onorevole parlamentare, la Commissione non ha optato, a tal riguardo, per il progressivo ritiro delle petroliere monoscafo in un arco di tempo prolungato. Infatti, il calendario che figurava nella propria proposta iniziale era più rigoroso rispetto a quello definito dal regolamento successivamente adottato dal Parlamento e dal Consiglio.

Secondo il calendario proposto dalla Commissione le petroliere monoscafo appartenenti alla categoria 1, come ad esempio l'Erika o la Prestige, dovevano essere ritirate dopo 23 anni di servizio. Se la proposta fosse stata accolta, la Prestige avrebbe dovuto essere messa fuori servizio il 1° settembre 2002 invece del 15 marzo 2005.

È opportuno tuttavia sottolineare che, sulla base degli obblighi imposti dal diritto internazionale attualmente in vigore, il regolamento della Comunità vieta soltanto l'accesso a questo tipo di navi ai porti degli Stati membri, ma non impedisce loro di transitare al largo delle coste europee.

Il presidente della Commissione ha peraltro comunicato, in una lettera indirizzata al presidente di turno del Consiglio, Simitis (in data 17 gennaio), l'intenzione della Commissione di invocare un mandato di negoziazione per proporre una modifica alla Convenzione ONU sul diritto del mare, affinché gli Stati rivieraschi possano meglio proteggersi contro i pericoli legati al transito delle navi «a rischio» al largo delle proprie coste, ivi comprese le 200 miglia di zona economica esclusiva.

7. La Commissione ritiene che le conseguenze disastrose e i costi legati al naufragio della Prestige rappresentino una situazione senza precedenti e ha colto l'opportunità creata dalla presa di coscienza dei rischi associati al trasporto marittimo del combustibile pesante per chiedere agli Stati membri un'applicazione anticipata dei pacchetti legislativi Erika I e Erika II e per proporre l'adozione di nuove misure.

Tale iniziativa ha ricevuto un sostegno unanime. In seguito agli interventi della Commissione alle sessioni plenarie del Parlamento del novembre e dicembre 2002, quest'ultimo ha adottato, rispettivamente il 21 novembre e il 19 dicembre 2002, delle risoluzioni che esortano l'Unione a prendere misure immediate per lottare contro l'inquinamento e per migliorare la sicurezza marittima. Analogamente, il Consiglio Trasporti del 6 dicembre 2002 ha fornito il proprio sostegno alle proposte presentate dalla Commissione nella comunicazione del 3 dicembre 2002. Infine, il Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 ha riconosciuto il diligente impegno della Commissione e ha espresso il proprio apprezzamento per le iniziative promosse da quest'ultima per far fronte alle conseguenze del naufragio.

In tale contesto, il 20 dicembre 2002 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento² il cui obiettivo è vietare il trasporto, da e verso i porti dell'UE, di combustibile pesante a bordo di petroliere monoscafo, accelerare il ritiro di queste ultime rispetto al calendario adottato nell'ambito della direttiva Erika I e imporre delle ispezioni strutturali rafforzate alle petroliere monoscafo con più di 15 anni di servizio (regime di valutazione delle condizioni delle navi – Condition Assessment Scheme, CAS).

(2003/C 161 E/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3556/02
di Dorette Corbey (PSE) alla Commissione

(5 dicembre 2002)

Oggetto: Accordi ambientali

Recentemente la Commissione ha pubblicato una comunicazione concernente gli accordi ambientali⁽¹⁾. La Commissione riconosce il contributo degli accordi ambientali alla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale.

I Paesi Bassi hanno pratica di accordi: un esempio riuscito è l'accordo sugli imballaggi. Grazie alla partecipazione attiva delle imprese, con tale accordo i Paesi Bassi riescono a realizzare ampiamente gli obiettivi della direttiva europea sugli imballaggi (94/62/CE⁽²⁾) con un buon rapporto costo/efficacia e in modo rapido. Nonostante il successo riportato dall'accordo sugli imballaggi, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia contro i Paesi Bassi per errato recepimento della direttiva sugli imballaggi.

Non ritiene la Commissione che sia contraddittorio promuovere la conclusione di accordi volontari a livello europeo e avversarli a livello nazionale? In caso affermativo, quali provvedimenti intende la Commissione adottare per ovviare a tale contraddizione?

Non ritiene la Commissione che, nell'adempimento della sua funzione di custode della corretta applicazione della legislazione europea, occorra accordare la priorità ai casi in cui gli obiettivi di tale legislazione non vengono realizzati?

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione: Gli accordi ambientali a livello di Comunità nel quadro del piano d'azione «Semplificare e migliorare la regolamentazione», (COM(2002) 412 def. del 17 luglio 2002.

⁽²⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(27 gennaio 2003)

La Commissione segnala all'onorevole parlamentare che l'accordo ambientale sugli imballaggi concluso tra le autorità dei Paesi Bassi e il settore privato di cui la Commissione è a conoscenza è scaduto. Inoltre, le misure comunicate dai Paesi Bassi alla Commissione per il recepimento della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio⁽¹⁾, non prevedono l'introduzione formale di sistemi di raccolta, riciclo e recupero per questo flusso di rifiuti come richiesto dall'articolo 7, punto 1 della direttiva.

Non c'è contraddizione tra il fatto che la Commissione abbia intrapreso un'azione legale contro i Paesi Bassi e il contenuto della recente comunicazione della Commissione sugli accordi ambientali a livello di Comunità nel quadro del piano d'azione «Semplificare e migliorare la regolamentazione»⁽²⁾. La comunicazione illustra i criteri e le modalità per il riconoscimento di tali accordi a livello di Comunità ma non promuove l'uso di questo strumento come mezzo per adempiere obblighi legali, né a livello di Comunità né di Stato membro. Inoltre, la direttiva 94/62/CE è stata adottata anteriormente alla comunicazione e questa non modifica né sostituisce gli obblighi posti dalla direttiva. La Commissione osserva tuttavia che questo non esclude che gli obiettivi della direttiva 94/62/CE possano essere raggiunti attraverso accordi volontari.

La Commissione conferisce grande importanza al raggiungimento degli obiettivi della legislazione comunitaria da parte degli Stati membri, ma rinvia l'onorevole parlamentare alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽³⁾. La Corte ha determinato che una direttiva deve essere recepita nell'ordinamento giuridico nazionale mediante disposizioni atte a delineare situazioni abbastanza precise, chiare e trasparenti per consentire ai singoli di conoscere i propri diritti e di avvalersene. Il fatto che una prassi sia conforme alla tutela offerta nell'ambito di una direttiva non giustifica il fallimento nell'attuazione di quella direttiva sotto tale profilo. Al fine di garantire la piena applicazione delle direttive, in diritto e non solo nei fatti, gli Stati membri devono stabilire un preciso quadro normativo nel settore di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1994.

⁽²⁾ COM(2002) 412 def.

⁽³⁾ Vedi causa C-131/88 Commissione contro Repubblica federale di Germania [1991] ECR I-825, al paragrafo 8 della sentenza.

(2003/C 161 E/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3558/02
di Marie Isler Béguin (Verts/ALE) alla Commissione

(12 dicembre 2002)

Oggetto: Istituzione di una Banca europea per la prevenzione e il ripristino ambientali

Per il decennio trascorso dal crollo del blocco comunista in Europa, l'UE aveva fissato come priorità l'attuazione e il controllo del processo di transizione economica e industriale nelle repubbliche dell'Europa orientale, in risposta alla loro tempestiva candidatura all'integrazione nell'UE e in preparazione di queste adesioni. In questo contesto e di fronte alle sfide costituite da tali riconversioni a livello europeo, l'UE aveva istituito una banca ad hoc, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Il processo di transizione è andato sostanzialmente a beneficio di ciascuno dei paesi candidati in termini di garanzie, finanziamenti e strategie assicurati dalla BERS. Il fatto che l'UE abbia ormai fissato una data definitiva per le adesioni attesta la fase avanzata del processo, liberando ormai nuove priorità altrettanto urgenti.

Le poste in gioco, di cui le catastrofi naturali sono testimonianza, rivaleggiano perlomeno con la precedente sfida della transizione delle economie comuniste nella parte orientale dell'Europa. Le conseguenze delle perturbazioni subite dagli ecosistemi, ovvero a livello climatico, meteorologico e marino, e che si manifestano con violenza nella realtà quotidiana del continente, originano costi finanziari colossali. L'entità del conto di questi traumi ambientali, in corso e soprattutto futuri, imputabili a decenni di modalità produttive e di vita che non tengono assolutamente conto dei diritti dell'ecologia, è stata recentemente valutata a circa 150 miliardi di dollari all'anno dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP).

Questi fatti e questi dati hanno convinto la Commissione della necessità — in termini di sfide e rischi, e quindi di strumenti e sforzi — di una politica comunitaria il cui obiettivo sia l'avvio di azioni all'altezza dei problemi che si presentano e la gestione di questi scenari ambientali?

Non ritiene che il coordinamento e la gestione della ristrutturazione e la limitazione di questi fenomeni di crisi ecologica richiedano uno stesso interlocutore e soggetto centralizzato, sull'esempio della BERS per quanto riguarda i fenomeni di crisi industriale?

Non vorrebbe dire far fronte alle proprie responsabilità se, in tale contesto, istituisse una Banca europea per la prevenzione e il ripristino ambientali, incaricata di una missione di sorveglianza, informazione ed educazione e chiamata a favorire la transizione ecologica di oggi e domani?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(17 gennaio 2003)

La Commissione è convinta dell'importanza della posta in gioco di cui sono testimonianza le recenti catastrofi naturali. La pertinenza di tale questione ha spinto la Commissione, prima ancora delle tragiche

inondazioni dell'estate 2002, a inserire nel proprio programma di lavoro per il 2003 l'elaborazione di una strategia integrata in merito ai rischi naturali e tecnologici. Si tratta di una delle priorità della Commissione, come ha rammentato nella comunicazione⁽¹⁾ adottata in seguito alle inondazioni dell'estate 2002.

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per i suggerimenti concreti. L'istituzione di una Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, a cui verrà affidata in particolare una missione di sorveglianza, informazione ed educazione, è una soluzione possibile.

Tuttavia, andrebbero tenuti presenti i provvedimenti già presi dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), soprattutto nel campo del finanziamento rapido delle inondazioni dell'estate 2002. È opportuno altresì rammentare la possibilità di avvalersi dei fondi di sviluppo rurale per la prevenzione e il ripristino dei danni dovuti a inondazioni e la recente istituzione del Fondo di solidarietà. Qualsiasi proposta a favore di un istituto bancario specializzato deve tenere conto anche del ruolo delle istituzioni nazionali e internazionali, in particolare della BEI.

Attualmente, la Commissione sta studiando tutte le piste possibili al fine di gestire i rischi naturali e tecnologici nel quadro del dibattito sulla strategia integrata.

La Commissione intende analizzare l'efficacia di tutte le soluzioni, selezionando quelle che sembrano essere le più opportune per il perseguimento dei propri obiettivi. Il Parlamento sarà peraltro invitato, alla fine dell'inverno 2003, ad esprimere il proprio parere e i propri suggerimenti in occasione di una riunione aperta a tutti gli interessati, vertente sulla strategia integrata.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio — La risposta della Comunità europea alle inondazioni in Austria, Germania e in numerosi paesi candidati — Un'iniziativa di solidarietà, COM(2002) 481 def.

(2003/C 161 E/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3560/02
di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione

(12 dicembre 2002)

Oggetto: Eventuale introduzione dell'articolo 23 nella legislazione di Hong Kong

Nel settembre 2002 il governo di Hong Kong ha presentato una disposizione legislativa controversa nota come articolo 23. A quanto sembra il testo proposto sarebbe stata redatto sotto la pressione diretta dalla Repubblica popolare cinese ed è molto più restrittiva e severa di quanto lo richieda la Costituzione. Sembra infatti che, qualora fosse approvata, Hong Kong dovrebbe proibire qualsiasi organizzazione che la Cina ritenga pericolosa per la propria sicurezza nazionale. Tutti i gruppi dissidenti, inclusi quelli che si battono per i diritti umani e la democrazia, i cattolici e il Falun Gong, al pari di singoli individui, verrebbero colpiti da tale legge. Ciò è contrario all'autonomia di Hong Kong e al principio «un paese, due sistemi». Sembra inoltre che la legge proposta porrebbe serie restrizioni ai mezzi di comunicazione di Hong Kong nel pubblicare informazioni relative al governo di Pechino.

Di quali informazioni dispone la Commissione al riguardo? Quali iniziative ha preso o intende prendere per impedire l'applicazione dell'articolo 23? Più in generale, quali iniziative ha preso o intende prendere la Commissione per esortare il governo di Hong Kong a continuare la propria politica improntata al principio «un paese, due sistemi», che le autorità cinesi hanno promesso di conservare a Hong Kong nei 50 anni successivi alla sua restituzione alla Cina nel 1997, e a rispettare i diritti umani fondamentali, in particolare la libertà di espressione, la libertà di religione e di fede e la libertà di riunione e di manifestazione pacifica?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(9 gennaio 2003)

La Commissione sta seguendo da vicino il processo di consultazione avviato dal governo di Hong Kong il 24 settembre 2002 in vista dell'applicazione dell'articolo 23 della Legge fondamentale.

La Commissione è consapevole dell'importanza e del significato politico che tale questione assume nell'ambito del contesto globale cinese. Tuttavia, essendo il documento di consultazione stato elaborato in termini alquanto generali, soltanto quando il disegno di legge sarà presentato al Consiglio legislativo si potrà eseguire una valutazione più precisa dei possibili effetti sui diritti umani e sulle libertà fondamentali, ivi compresa la libertà di culto. Tale appuntamento è previsto per febbraio 2003. Nel frattempo, la Commissione continuerà ad occuparsi della questione e inviterà il governo di Hong Kong a tener conto dell'opinione della popolazione locale.

Come già dichiarato nella quinta relazione annuale su Hong Kong adottata il 5 agosto 2002, la Commissione ritiene che, finora, l'attuazione del principio «un paese, due sistemi» abbia dato risultati piuttosto soddisfacenti e che, complessivamente, Hong Kong abbia continuato a difendere lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà civili, garantendo una società libera ed aperta.

Tuttavia, la relazione riconosce anche che, in alcuni casi, la concreta attuazione di tali principi ha dato luogo a contestazioni e causato incertezza, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 23. Pertanto, la Commissione continuerà a seguire da vicino gli ulteriori sviluppi della questione.

(2003/C 161 E/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3577/02
di Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) alla Commissione

(13 dicembre 2002)

Oggetto: Distruzione dell'area palustre di Lacoma e del fossato «Hammergraben» (Brandeburgo), potenzialmente sito FFH di importanti dimensioni

Il Land Brandeburgo intende distruggere definitivamente l'area palustre di Lacoma e il fossato «Hammergraben», potenzialmente sito FFH (superficie: 380 ettari), con interventi di tipo minerario. Per questa ragione il Brandeburgo non ha proposto quest'area alla Commissione quale sito di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva su flora, fauna e habitat.

1. Può la Commissione far sapere se le consta che l'area summenzionata è irrinunciabile ai fini della tutela della coesione globale nel quadro della rete delle zone protette di Natura 2000, dato che ospita, tra l'altro, la popolazione più consistente di ululoni dal ventre rosso (allegato II della direttiva FFH) nel Brandeburgo e che nella parte meridionale del Land non esiste una superficie interconnessa equivalente?
2. È consapevole la Commissione che nel Brandeburgo meridionale non esiste un'area alternativa sufficientemente vasta, con acque basse e ricche di nutrienti che forniscono sostentamento a lontre e uccelli acquatici e di passo che qui covano o si riposano (gran parte dei quali sono tutelati ai sensi dell'allegato I della direttiva UE sulla protezione degli uccelli selvatici)?
3. Ritiene la Commissione che il Land Brandeburgo le avrebbe dovuto notificare l'area palustre di Lacoma e l'«Hammergraben» quale sito FFH?
4. Ritiene la Commissione che un progetto la cui autorizzazione è stata richiesta dopo il 3 luglio 1988 (ovvero dopo il 3 ottobre 1990 per i nuovi länder) e che ha notevoli ripercussioni sull'ambiente debba essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale (VIA)?
5. In caso negativo, quali sono le ragioni che consentono di astenersi dalla VIA?
6. Consta alla Commissione che, secondo la sentenza C-301/95 della Corte di giustizia europea e le disposizioni della legge federale sulle miniere, la richiesta di autorizzazione del piano globale di esercizio della miniera a cielo aperto di Cottbus Nord costituisce la domanda di prima autorizzazione di un progetto ai sensi della direttiva sulla VIA, presentata il 1° dicembre 1992 e che in precedenza non era stata concessa alcuna autorizzazione per l'estrazione di lignite nell'area in questione?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(27 gennaio 2003)

La Commissione ha ricevuto una denuncia concernente la possibile distruzione del sito «Lacomaer Teichgebiet» a causa dell'estrazione di lignite a cielo aperto. Dopo aver ricevuto informazioni supplementari dal governo tedesco, la Commissione ha deciso di chiedere alla Repubblica federale di Germania di presentare le proprie osservazioni, in base all'articolo 226 del trattato CE. Nella sua lettera, la Commissione ha espresso l'opinione che, non proponendo il sito «Lacomaer Teiche und Hammergraben» come sito di importanza comunitaria, la repubblica federale di Germania non ha rispettato gli obblighi derivanti dall'articolo 4, punto 1 e dall'allegato III, fase 1, della direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾. Le osservazioni della repubblica federale di Germania sono pervenute recentemente. Il governo tedesco sostiene che la discrezione di cui godono gli Stati membri giustificerebbe la mancata presentazione di questo sito perché alla Commissione è stato proposto un numero sufficiente di siti di qualità equivalente. Queste argomentazioni sono al momento al vaglio della direzione generale Ambiente.

L'applicabilità della direttiva 85/337/CEE nella sua forma originale⁽²⁾ o nella sua forma modificata⁽³⁾ dipende dalla data in cui è stata iniziata la procedura di autorizzazione. Perciò, ammesso che il progetto in questione risponda agli altri criteri della direttiva, in particolare ai criteri dell'articolo 4, bisogna condurre una valutazione di impatto ambientale se la procedura di autorizzazione è stata iniziata dopo il 3 luglio 1988. Riguardo al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, questa data è il 3 ottobre 1990.

Nel 1996 la Commissione ha esaminato un altro progetto di estrazione di lignite a cielo aperto nell'ex Repubblica democratica tedesca per accertare se la direttiva 85/337/CEE era stata rispettata: il progetto per il vicino Jänschwalde. La Commissione ha concluso che questo progetto aveva ricevuto l'autorizzazione prima che la normativa comunitaria divenisse applicabile. Perciò non è stata riscontrata alcuna infrazione della direttiva 85/337/CEE.

La valutazione è simile per il progetto Cottbus-Nord. Inoltre in Germania, in base alle informazioni a disposizione della Commissione, l'assenza di una valutazione di impatto ambientale su questo progetto è stata contestata in sede legale, ma senza successo. L'analisi di queste sentenze ha confermato che la valutazione di impatto ambientale non era necessaria.

⁽¹⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.

⁽²⁾ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985.

⁽³⁾ Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 73 del 14.3.1997.

(2003/C 161 E/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3586/02

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(13 dicembre 2002)

Oggetto: Sede dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima

In prossimità delle coste della Galizia passa una quota fondamentale del traffico marittimo intercontinentale da e per l'Europa. Dopo la tragica conferma, con la catastrofe della petroliera Prestige, che per tale ragione la Galizia è la zona al mondo in cui si verifica, in termini relativi, il maggior numero di incidenti catastrofici di questo tipo, intende la Commissione proporre come sede dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima una città della Galizia? In caso di risposta negativa, quali ne sono i motivi? Quale proposta ha avanzato il governo dello Stato spagnolo? Ha esso proposto la Galizia per la sede dell'Agenzia?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(3 febbraio 2003)*

Al momento alla Commissione non risulta che la Spagna abbia avanzato la propria candidatura ad ospitare la sede dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

In questa fase sono già state attivate le procedure per permettere all'Agenzia, temporaneamente ospitata presso gli uffici della Commissione, di cominciare a svolgere la propria attività sin dall'inizio del 2003, in attesa di una decisione del Consiglio europeo sulla sua sede.

(2003/C 161 E/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3593/02**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione***(13 dicembre 2002)*

Oggetto: Iniziative dell'Unione europea in merito alla modifica del diritto marittimo internazionale — situazione giuridica inestricabile delle petroliere

La catastrofe della petroliera Prestige in prossimità delle coste della Galizia, ultimo dei sei incidenti di questo tipo che hanno colpito il paese in anni recenti, e le difficoltà ogni volta più evidenti della procedura per adottare le decisioni migliori al fine di evitare o diminuire gli effetti della catastrofe, hanno reso palese il fatto che il diritto marittimo internazionale e la situazione giuridica delle petroliere — che sono al centro di una giungla inestricabile di interessi, Stati e bandiere di comodo, nella quale operano proprietari, armatori, noleggiatori, compagnie petrolifere, società di controllo, ecc. e addirittura gruppi mafiosi del capitalismo criminale — costituiscono di per sé un enorme ostacolo per la protezione dei mari e della natura, dell'economia e delle società rivierasche. Quali iniziative politiche e legislative, a livello dell'UE e della comunità internazionale, intende adottare la Commissione per porre rimedio alla situazione?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(3 febbraio 2003)*

Nella comunicazione del 3 dicembre 2002 sul rafforzamento della sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera Prestige⁽¹⁾, la Commissione sottolinea la necessità per gli Stati membri di sostenere l'azione della Commissione per impedire ai proprietari delle navi di limitare la loro responsabilità in caso di incidente loro imputabile e di sopprimere de facto l'immunità dei principali responsabili di un incidente (spedizioniere, operatore e gestore della nave) a fronte di richieste di risarcimento.

A integrazione di questa misura la Commissione proporrà un regolamento per introdurre sanzioni penali a carico di qualsiasi persona responsabile di un incidente grave per negligenza o a causa di scarichi «operativi» (degassificazioni).

Quanto ai controlli degli Stati di bandiera, la Commissione propone di coordinare un'azione contro le bandiere di comodo migliorando il controllo delle amministrazioni marittime e degli organismi riconosciuti che verificano l'integrità strutturale delle navi. Alla conferenza interministeriale di Tokyo nel gennaio 2002 è stato proposto di introdurre una procedura di controllo. Questa idea era stata avanzata dalla Commissione nel Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte»⁽²⁾.

In questo contesto, nella comunicazione del 3 dicembre 2002 la Commissione ha invitato gli Stati membri a cooperare con essa in seno all'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organisation, IMO) per attuare un codice di buone pratiche destinate agli Stati di bandiera, avviare un progetto pilota per lo sviluppo di procedure di controllo e introdurre dette procedure quali strumenti vincolanti dell'IMO.

⁽¹⁾ COM(2002) 681 def.

⁽²⁾ COM(2001) 370 def.

(2003/C 161 E/113)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3594/02
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(13 dicembre 2002)

Oggetto: Iniziative dell'Unione europea per assicurare che gli equipaggi delle navi con carico pericoloso circolanti nelle acque europee possiedano una formazione tecnica e professionale adeguata e tassativa

La catastrofe della Prestige — con un equipaggio era formato soltanto da un capitano, da due altri membri del comando e da 22 persone prive di qualsivoglia formazione tecnica, contrattate in condizioni di estrema precarietà — mette in evidenza la necessità di introdurre regolamenti rigorosi, che devono essere rispettati da tutte le navi circolanti nelle acque dell'Unione europea. Quali iniziative intende la Commissione adottare a tale scopo?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(6 febbraio 2003)

La dimensione umana è espressamente prevista dalla Commissione nelle misure preconizzate per rafforzare la sicurezza marittima dopo il naufragio della Prestige.

A tale proposito, il 13 gennaio 2003, è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento una proposta di modifica della Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare⁽¹⁾, in vista di istituire un sistema di valutazione e riconoscimento comunitario dei certificati dei marittimi rilasciati al di fuori dell'Unione⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 136 del 18.5.2002.

⁽²⁾ COM(2003) 1 def.

(2003/C 161 E/114)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3599/02
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(13 dicembre 2002)

Oggetto: Recupero delle risorse ittiche e di molluschi della Galizia dopo la catastrofe della petroliera Prestige

Quali sono le misure straordinarie che la Commissione prevede per dare aiuto al recupero delle risorse ittiche e di molluschi delle coste colpite in Galizia dalle conseguenze della catastrofe della petroliera Prestige?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 febbraio 2003)

Il 20 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato un regolamento che istituisce una misura specifica intesa a promuovere il recupero delle risorse della pesca e degli impianti di acquacoltura colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige⁽¹⁾.

Detto regolamento del Consiglio stabilisce misure di sostegno eccezionali a favore di persone o imprese impegnate nel settore della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura nelle zone costiere spagnole danneggiate dalla marea nera provocata dalla petroliera Prestige.

Le misure di sostegno prevedono:

- indennità alle persone e ai proprietari delle imprese per l'arresto temporaneo delle attività;
- incentivi per la sostituzione degli attrezzi da pesca;

- incentivi per la pulitura, la riparazione e la ricostruzione degli impianti di molluschicoltura e acquacoltura;
- indennità per la ricostituzione degli stock di molluschi.

Inoltre, al fine di agevolare e accelerare la concessione dell'aiuto a favore delle vittime dell'inquinamento, il regolamento prevede alcune deroghe ai criteri stabiliti per le spese ammissibili al cofinanziamento da parte dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) nel quadro del regolamento (CE) 2792/1999 del Consiglio ⁽²⁾.

Il regolamento autorizza per di più il disimpegno di stanziamenti complementari (30 milioni di EUR) nel quadro dell'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 2561/2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco ⁽³⁾.

Per avere una visione complessiva delle iniziative da essa adottate e delle diverse misure che possono essere applicate in seguito al naufragio della petroliera Prestige, la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alle risposte date alle sue interrogazioni scritte E-3362/02 ⁽⁴⁾ e 3593/02 ⁽⁵⁾, nonché alla risposta all'interrogazione scritta n. E-3632/02 ⁽⁶⁾ del sig. Sanchez Garcia.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige, GU L 358 del 31.12.2002.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, GU L 337 del 30.12.1999.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2561/2001, del 17 dicembre 2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco, GU L 344 del 28.12.2001.

⁽⁴⁾ V. pag. 85.

⁽⁵⁾ V. pag. 110.

⁽⁶⁾ V. pag. 120.

(2003/C 161 E/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3601/02

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(13 dicembre 2002)

Oggetto: Conseguenze dell'inquinamento da olio combustibile disperso dalla petroliera Prestige — azioni previste per porre rimedio agli effetti duraturi dell'inquinamento

Secondo determinate notizie l'olio combustibile trasportato dalla petroliera Prestige presenta caratteristiche di elevata tossicità. Quali sono le caratteristiche chimiche dell'olio combustibile trasportato dalla petroliera Prestige e disperso in prossimità delle coste della Galizia? Quali conseguenze si possono prevedere per l'ecosistema, a breve e a lungo termine? Quali interventi di risanamento dei fondali marini sono previsti per una regione europea sensibile come la Galizia?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(6 febbraio 2003)

Il petrolio trasportato dalla Prestige è non solo autorizzato ma anche classificato dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (International Standard Organisation — ISO) come olio combustibile denso.

Questo prodotto è un residuo del processo di raffinamento ed è caratterizzato da una viscosità elevata; è una sostanza inquinante molto difficile da eliminare quando si spande in mare e sulle coste. Si tratta dell'olio combustibile più inquinante e ciò spiega perché sono necessarie misure di sicurezza più rigorose.

Nel corso della riunione del 6 dicembre 2002, il Consiglio Trasporti ha deciso — in seguito alla proposta della Commissione — di bandire dai porti dell'Unione europea le petroliere a scafo singolo che trasportano idrocarburi pesanti.

In tale contesto, il 20 dicembre 2002 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ che istituisce il divieto di trasportare prodotti petroliferi pesanti verso o da porti dell'Unione europea mediante petroliere a scafo singolo e applica anticipatamente il calendario di ritiro delle petroliere a scafo singolo adottato nel quadro del pacchetto di misure «Erika-I».

La Commissione ha invitato il Consiglio e il Parlamento europeo ad esaminare d'urgenza questo testo in vista della sua adozione.

Allo scopo di consentire la valutazione dell'impatto dell'inquinamento sulla costa spagnola, la Commissione prevede di cofinanziare uno studio sulle conseguenze ambientali dell'incidente. Sono in corso contatti con le autorità spagnole.

⁽¹⁾ COM(2002) 780 def.

(2003/C 161 E/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3618/02
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(16 dicembre 2002)

Oggetto: Effetti negativi sulla politica ambientale dell'offerta di viaggi aerei a costi estremamente bassi su brevi rotte all'interno dell'UE da parte di una compagnia aerea extra europea

1. Sa la Commissione che la compagnia aerea VARIG Brazilian Airlines reclamizza attraverso agenzie viaggi e su Internet biglietti aerei per la tratta che collega due aeroporti europei, Schiphol-Amsterdam e Charles de Gaulle-Parigi, al prezzo di 19 euro per persona sola andata, senza alcuna condizione restrittiva e offrendo una bibita o uno snack durante il volo?
2. Il fatto che organizzi un volo regolare quotidiano con un Boeing 777 di 281 posti da San Paolo ad Amsterdam con scalo a Parigi dà automaticamente alla compagnia VARIG il diritto di offrire all'interno dell'UE voli a prezzi stracciati, inferiori del 75% a quelli delle altre compagnie aeree e anche al di sotto delle tariffe dei TGV, che viaggiano con notevole frequenza sulla tratta in questione?
3. Quali sono le conseguenze di tali prezzi di dumping per quanto concerne la fattibilità dell'obiettivo menzionato nella comunicazione della Commissione «Trasporti aerei e ambiente»⁽¹⁾ e reiterato nel Libro Bianco, di limitare la pressione sugli aeroporti e lo spazio aereo creando una rete europea di collegamenti ferroviari veloci per le medie distanze e curandone scrupolosamente la manutenzione?
4. Ritiene la Commissione che per la situazione descritta al punto 1 si possano ancora utilizzare, come indicato nella risposta all'interrogazione scritta E-3387/00⁽²⁾, termini come «normale meccanismo di mercato», «il principio della libera scelta dei modi di trasporto» e «elementi complementari nella catena di trasporto», ovvero ritiene essa che siano stati superati effettivamente i limiti dell'accettabile?
5. Di quali mezzi dispone la Commissione per porre termine a tali attività turbative? Come intende essa utilizzare tali mezzi?
6. Se mancassero i mezzi necessari, intende la Commissione adottare l'iniziativa di elaborare un regolamento che consenta di intervenire?

⁽¹⁾ COM(1999) 640 def.

⁽²⁾ GU C 174 E del 19.6.2001, pag. 45.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(17 febbraio 2003)

Fino all'interrogazione posta dall'Onorevole parlamentare, la Commissione non era al corrente delle pratiche commerciali della compagnia in questione sul collegamento Parigi-Amsterdam.

Il diritto per Varig di volare sul collegamento intracomunitario in causa ha origine negli accordi bilaterali conclusi, da un lato, tra Brasile e, dall'altro, Francia e Paesi Bassi. Questi accordi conclusi unicamente dagli Stati membri possono contenere disposizioni incompatibili con il diritto comunitario. La Commissione non ha competenze dirette sulle tariffe praticate dalle compagnie non comunitarie sulla base di accordi bilaterali. La Commissione si adopera per rendere questi accordi conformi al diritto comunitario; la sua azione è rafforzata da quando la Corte di giustizia nelle sue sentenze «Cielo aperto»⁽¹⁾ del 5 novembre 2002, ha incluso le tariffe intracomunitarie nei settori specifici di competenza esclusiva della Comunità⁽²⁾. La Commissione farà tutte le proposte necessarie per concludere una nuova generazione di accordi a livello comunitario completamente compatibili con il quadro comunitario e chiederà a tal fine al Consiglio di adottare un mandato di negoziazione.

Considerata la portata limitata di questo tipo di operazioni intracomunitarie, la Comunicazione «Trasporti aerei e ambiente — Raccogliere la sfida di uno sviluppo sostenibile»⁽³⁾ non concerne in modo esplicito l'impatto ambientale legato all'esercizio dei diritti del traffico all'interno dell'Unione delle compagnie aeree non comunitarie. L'acquis comunitario sui requisiti ambientali nel settore dei trasporti e le future misure concernenti la promozione delle operazioni intermodali vincolano però anche le compagnie dei paesi terzi.

La Commissione continuerà ad adoperarsi per conseguire progressi nell'armonizzazione dei principi di tariffazione e imposizione in tutti i modi di trasporto, come indicato nel recente Libro Bianco — «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte»⁽⁴⁾. A tale riguardo essa ricorda la sua proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici del 1997⁽⁵⁾ che è all'esame del Consiglio dei ministri.

La regolamentazione economica sul mercato aereo, come spiegato dalla Commissione nella sua risposta all'interrogazione scritta E-3387/00⁽⁶⁾, si accompagna ad una serie di altri obblighi per gli operatori al fine di rafforzare la sicurezza e il controllo del traffico aereo e attenuare ulteriormente l'impatto ambientale. La Commissione si adopererà a sviluppare maggiormente l'acquis comunitario in materia sulla base dell'approccio generale per la politica dei trasporti, come recentemente presentato nel Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte»⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98, Commissione contro Regno Unito, Danimarca, Svezia, Finlandia, Belgio, Lussemburgo, Austria e Germania.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione relativa alle conseguenze delle sentenze della Corte del 5 novembre 2002 sulla politica europea dei trasporti aerei, COM(2002) 649.

⁽³⁾ COM(1999) 640 def.

⁽⁴⁾ COM(2001) 370 def.

⁽⁵⁾ GU C 139 del 6.5.1997.

⁽⁶⁾ GU C 174 del 19.6.2001.

⁽⁷⁾ COM(2001) 370 def.

(2003/C 161 E/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3619/02
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(9 dicembre 2002)

Oggetto: Recupero delle zone SIC danneggiate dall'incidente della Prestige

Lo scorso 13 novembre la petroliera Prestige ha subito un incidente che ha avuto gravi conseguenze per le coste della Galizia e in particolare per zone designate SIC (sito d'importanza comunitaria) ai fini della rete Natura 2000.

Avendo l'interrogante preso conoscenza di quanto pubblicato dalla Commissione nel suo «memo» della pagina Internet della DG Energia e Trasporti in riferimento alle misure del pacchetto Erika I e del pacchetto Erika II nonché alle nuove proposte specifiche per il caso della Prestige, può tuttavia la Commissione fornire informazioni più ampie in merito alle misure che prevede di adottare per garantire il recupero ecologico delle zone protette danneggiate dallo sversamento del petrolio della Prestige, cioè le zone SIC designate per la rete Natura 2000?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(7 febbraio 2003)

Come l'onorevole parlamentare ricorda nella sua interrogazione scritta, l'incidente della Prestige ha causato gravi danni ambientali al litorale della Galizia, una regione con un'elevata concentrazione di siti Natura 2000.

Quanto alle misure che la Commissione può offrire per contribuire al recupero della costa gallega, alle autorità spagnole sono state proposte le seguenti possibilità, attuabili a livelli diversi:

1. Quadro comunitario per la cooperazione nel settore degli interventi contro l'inquinamento marino

Nell'immediato, esiste la possibilità di finanziare uno studio per valutare l'impatto ambientale sulla costa colpita dall'inquinamento (sotto forma di cofinanziamento al 50 % per un massimo di 300 000 euro). Questa iniziativa servirà ad analizzare gli effetti ambientali di un incidente, valutare le misure di prevenzione e di recupero adottate e diffondere su ampia scala negli altri Stati membri i risultati e le esperienze acquisiti. Uno studio simile è stato svolto a seguito dell'incidente della Baltic Carrier.

2. Fondo di solidarietà dell'Unione europea (European Union Solidarity Fund, EUSF)

L'EUSF, il cui obiettivo principale è fornire assistenza soprattutto in caso di catastrofi naturali, applica criteri di ammissibilità alquanto specifici. La Commissione esaminerà a breve la richiesta delle autorità spagnole. Tuttavia, occorre tenere presente che la Commissione sarà tenuta a chiedere la restituzione di eventuali pagamenti effettuati dall'EUSF come risarcimento per danni che saranno successivamente coperti da altre fonti, per esempio un'assicurazione o il Fondo internazionale per la compensazione da inquinamento da idrocarburi (International Oil Pollution Compensation, IOPC), ovvero in caso di evidente responsabilità dei beneficiari.

3. Fondi strutturali

L'Autorità di gestione del programma operativo per la Galizia (2000-06), incluso nel Quadro comunitario di sostegno (QCS) per l'Obiettivo 1 in Spagna, (nel caso specifico il Ministero delle finanze spagnolo, congiuntamente all'amministrazione gallega) ha la possibilità, previa approvazione di questo intervento da parte del Comitato di controllo, di modificare il complemento di programmazione per assegnare maggiori risorse alle misure che possono contribuire alla lotta contro le conseguenze della catastrofe, senza tuttavia modificare gli importi attribuiti per asse nel programma operativo. Dette modifiche possono interessare anche i tassi di cofinanziamento a favore delle misure.

D'altronde, l'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999⁽¹⁾ permette la modifica del programma operativo qualora si verificano cambiamenti significativi della situazione socioeconomica, ivi incluso il mercato del lavoro. Detta modifica, che richiederebbe una decisione della Commissione, consentirebbe di modificare degli importi finanziari assegnati per asse.

4. Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)

L'Unione ha approvato una proposta della Commissione circa la modifica del regolamento SFOP per consentire, in deroga a determinate norme generali, di apportare un aiuto più completo al settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare assegnando sovvenzioni destinate a compensare la sospensione temporanea delle attività e aiuti per la pulizia, la riparazione o la ricostituzione di siti o materiali danneggiati. Questa misura prevede una riprogrammazione di 80 milioni di euro di crediti dello SFOP e di 30 milioni di euro inizialmente previsti per la riconversione della flotta dedita alla pesca nelle acque marocchine.

5. Fondo di coesione

Le autorità spagnole hanno la possibilità di presentare progetti o gruppi di progetti nel settore dell'ambiente che potrebbero essere cofinanziati tramite il Fondo di coesione nell'ambito dello stanziamento finanziario già assegnato alla Spagna per il periodo 2000-2006.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, GU L 161 del 26.6.1999.

(2003/C 161 E/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3622/02**di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione***(9 dicembre 2002)*

Oggetto: Conflitti d'interesse in seno alla Commissione

Stando a quanto riferito da pressoché tutta la stampa (con specifico riferimento al Financial Times, Wall Street Journal, Handelsblatt, La Tribune, El Pais, New York Times, Le Figaro, Washington Post e Süddeutsche Zeitung) la Commissione europea avrebbe accordato un'aspettativa senza assegni a un funzionario, esperto di informatica, per consentirgli di lavorare presso la Microsoft.

Stando sempre a quanto riferito, talune imprese concorrenti di Microsoft hanno criticato l'atteggiamento della Commissione perché atto, a loro giudizio, a rimettere in questione il procedimento su presunte strategie anticoncorrenziali di detta impresa.

Potrebbe la Commissione far conoscere il numero dei funzionari attualmente in aspettativa senza assegni?

In quanti casi può la Commissione garantire che detta aspettativa non è stata accordata in situazioni di potenziale conflitto d'interesse?

Potrebbe essa altresì far conoscere i provvedimenti adottati o che intende adottare, in sede di riforma della Commissione, per affrontare quello che sembra essere uno dei suoi principali problemi?

Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione*(10 febbraio 2003)*

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alle risposte date all'interrogazione scritta E-3061/02 del signor Bösch⁽¹⁾ e all'interrogazione orale H-818/02 della sig.ra Van Brempt nella seconda sessione del PE del dicembre 2002⁽²⁾.

Al 21 gennaio 2003, 566 funzionari erano in aspettativa senza assegni per motivi personali. Di questi, l'11% sono impiegati nel settore privato.

L'articolo 40 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee prevede che un funzionario titolare può, a titolo eccezionale e a sua domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per motivi personali. Le «circostanze eccezionali» a norma dell'articolo 40 dello Statuto dei funzionari possono comprendere l'eventualità che un funzionario lavori per un periodo di tempo nel settore privato per approfondire la sua conoscenza ed esperienza. Poiché la Commissione ritiene che l'Istituzione può beneficiare di uno scambio di conoscenze con il settore privato, l'utilizzo delle aspettative per motivi personali senza assegni per esercitare un'attività nel settore privato è pertanto, in principio, accettabile.

La Commissione è tuttavia consapevole del fatto che talune attività esterne potrebbero dar luogo a conflitti d'interesse. Per tale motivo, un funzionario che desidera esercitare un'attività esterna nel settore privato durante l'aspettativa deve fare esplicita richiesta di autorizzazione all'autorità che ha il potere di nomina. Se tale autorizzazione viene concessa, il funzionario in aspettativa per motivi personali continua ad essere vincolato alle disposizioni dello Statuto dei funzionari, in particolare agli obblighi di integrità, discrezione⁽³⁾ e riservatezza. L'aspettativa non viene autorizzata se vi è motivo per ritenere che le attività intraprese possano o potrebbero costituire un conflitto di interesse.

Per quanto riguarda i congedi concessi per altre attività, la Commissione non può offrire la garanzia assoluta che un funzionario non infranga i suoi obblighi, né può seguire ogni movimento durante l'aspettativa senza assegni. Tuttavia, qualora la Commissione venga a conoscenza che un funzionario è impegnato in un'attività non autorizzata o che l'attività autorizzata viene esercitata in modo non compatibile con i suoi obblighi, la Commissione adotterà le adeguate misure.

Si osservi che, nel caso riferito dall'onorevole parlamentare, al funzionario in questione è stato chiesto di firmare una dichiarazione aggiuntiva nella quale egli si impegnava a rispettare i doveri imposti dallo Statuto dei funzionari per assicurarsi che fosse consapevole di tutte le eventuali conseguenze del suo comportamento.

La Commissione non sottovaluta l'importanza della questione ma la bassa incidenza delle aspettative per motivi personali utilizzate per esercitare altre attività temporanee sta ad indicare che il problema non può essere considerato «uno dei suoi principali problemi». La questione va vista piuttosto nel contesto di una modernizzazione della struttura della carriera e dell'amministrazione della Commissione ed è, e sarà, considerata e controllata seriamente in base a tali criteri. Chiaramente, nonostante la bassa incidenza di attività alternative durante l'aspettativa per motivi personali, la Commissione non ha alcuna intenzione di tollerare impegni di lavoro che creano conflitti di interesse.

Le norme che disciplinano le aspettative per motivi personali derivano in parte direttamente dallo Statuto dei funzionari. Inoltre la Commissione sta valutando se sia pertinente stilare un «codice deontologico» per garantire che i funzionari in aspettativa come pure i loro potenziali datori di lavoro siano esaurientemente informati su tali obblighi. Si tratterebbe di fornire informazioni più dettagliate sulla serie di obblighi che incombono sul funzionario che prende un'aspettativa per motivi personali, e di rivedere le norme che prevedono il principio di incompatibilità.

(¹) GU C 155 E del 3.7.2003, pag. 83.

(²) Risposta orale del 17.12.2002.

(³) Articoli 16 e 17 dello Statuto dei funzionari.

(2003/C 161 E/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3623/02

di Helmut Kuhne (PSE) alla Commissione

(16 dicembre 2002)

Oggetto: Possibile utilizzo ingiustificato di risorse UE in Portogallo

Nella lettera di un cittadino UE mi è stato segnalato un caso in cui le risorse UE sarebbero state utilizzate in modo abusivo. Si tratta del sito turistico di «Quinta da Marínha» con annesso campo da golf a Cascais, gestito a quanto pare da una ditta denominata Six-Investimentos Turísticos S. A.

Secondo la lettera, questa ditta ha «ingiustificatamente» ricevuto fondi dall'UE per finanziare, tra l'altro, la costruzione di un gigantesco albergo. In tale contesto, si sostiene inoltre che la ditta non avrebbe tenuto conto delle disposizioni da rispettare in caso di utilizzo di risorse UE per il perfezionamento professionale del personale di «Quinta da Marínha».

Da ultimo, la ditta viene anche accusata di aver applicato una politica che prevedeva la conclusione di contratti consecutivi di lavoro semestrali o annuali con il personale o la conclusione di contratti successivi, utilizzando il nome di una nuova ditta in modo da non dover sborsare una liquidazione in caso di licenziamento, il che sarebbe avvenuto se il lavoratore avesse lavorato presso la ditta per più di un anno.

Può la Commissione confermare che risorse dei fondi strutturali sono state effettivamente destinate a questo progetto e a questa impresa?

In caso affermativo, può spiegare su che basi le autorità locali hanno giudicato questo progetto ammissibile al sostegno e se essa fosse d'accordo?

Per quanto riguarda le accuse riguardanti l'elusione dei diritti di tutela, la Commissione dispone di strumenti per sanzionare direttamente o indirettamente questo comportamento delle imprese?

Risposta data dal signor Barnier a nome della Commissione

(4 febbraio 2003)

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare fa riferimento a possibili irregolarità riscontrate in un progetto d'investimento nel settore del turismo in Portogallo, cofinanziato dai Fondi strutturali.

I contributi concessi per il progetto in questione rientravano nel quadro di un regime di aiuti approvato dalla Commissione (SIFIT- Quadro di sostegno per il turismo) e sono stati attribuiti al Portogallo a titolo di un intervento operativo del secondo QCS (quadro comunitario di sostegno) «Programma operativo ammodernamento economico». Nell'ambito della sussidiarietà, la selezione dei progetti cofinanziati viene effettuata direttamente dalle autorità portoghesi.

Le autorità portoghesi hanno trasmesso alla Commissione le seguenti informazioni:

- il progetto in questione riguarda la costruzione dell'albergo a quattro stelle di «Quinta da Marinha» nella regione di Lisbona/Cascais;
- il beneficiario dell'aiuto è la società «Guia — Sociedade de Construções e Turismo»; in base ai termini del contratto, firmato il 31 marzo 1999 tra l'«Instituto para o Fundo de Turismo» e detta società, l'aiuto è stato concesso sotto forma di sovvenzione rimborsabile per un importo pari a 1 999 191,59 EUR rispetto all'investimento complessivo che ammonta a 15 350 141,15 EUR;
- in un controllo in loco effettuato il 10 aprile, le autorità portoghesi hanno appurato la conclusione del progetto.

I progetti finanziati dai Fondi strutturali devono essere conformi alla normativa comunitaria.

Il rispetto della normativa riguardante i diritti dei lavoratori deve essere valutata dalle autorità portoghesi o dalla giurisdizione competente del paese in questione.

(2003/C 161 E/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3624/02

di **Olivier Dupuis (NI)** alla Commissione

(16 dicembre 2002)

Oggetto: Thailandia: ritorno forzato di Sok Yuen in Cambogia

Sok Yuen è stato arrestato il 24 dicembre 1999 in seguito ad una denuncia presentata da un uomo politico thailandese in cui si affermava che la Thailandia ospitava un «terrorista» cambogiano. Due mesi prima egli era stato forzato a rilasciare una confessione filmata. Inizialmente condannato a sei mesi di detenzione per essere entrato illegalmente nel paese, è mantenuto in stato di arresto dalla fine della sua condanna, il 26 giugno 2000, in attesa del risultato di una richiesta di estradizione verso la Cambogia. Tale richiesta era stata presentata in un quadro giuridico che non autorizzava l'estradizione di persone accusate di reati politici. Le autorità cambogiane hanno loro accusato Sok Yuen — membro di un importante partito d'opposizione, il Sam Rainsy Party (SRP) — di essere responsabile di un attacco missilistico nel 1998 contro la persona del primo ministro cambogiano, secondo le affermazioni del primo ministro Hun Sen stesso. Tale accusa è stata ampiamente considerata come non fondata. La Corte penale di Thailandia ha quindi deciso di rinviare Sok Yuen, rifugiato e prigioniero per reati d'opinione, in Cambogia dove rischia un processo non equo, che comporta anni di prigionia e altre violazioni dei diritti dell'uomo. Sok Yuen ha ottenuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in Thailandia lo statuto di rifugiato nonché l'offerta di stabilirsi in un paese terzo. Avendo ottenuto lo statuto di rifugiato Sok Yuen è stato riconosciuto come persona «avente fondati timori di essere perseguitata a motivo della sua razza, religione, nazionalità o delle sue opinioni politiche». La decisione di estradare Sok Yuen equivale ad un ritorno forzato il che costituisce una violazione del principio di «non rinvio» contemplato nella convenzione del 1951 relativa allo statuto dei rifugiati, articolo 33, paragrafo 1. Detto articolo sancisce effettivamente che nessun rifugiato può essere espulso o rinvio «in qualsiasi modo verso le frontiere dei territori dove la sua vita e/o la sua libertà verrebbero minacciate a motivo della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche». Benché la Thailandia non abbia ratificato la Convenzione del 1951, essa ha tuttavia valore di legge ordinaria ed è applicabile in tutti gli Stati, specie per quanto riguarda il principio di «non rinvio».

Di quali informazioni dispone la Commissione relativamente al caso di Sok Yuen? In che modo intende assisterlo onde evitarne l'estradizione ed ottenerne la liberazione immediata e incondizionata? Quali iniziative intende intraprendere la Commissione per indurre le autorità cambogiane a porre termine alle persecuzioni nei riguardi degli oppositori democratici e a garantire il pieno rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali di tutti i cittadini cambogiani?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(10 gennaio 2003)

La Commissione è perfettamente a conoscenza dei retroscena del caso del sig. Sok Yoeun. È ovviamente preoccupata per l'aggravarsi delle condizioni di salute del prigioniero in carcere ed è inoltre informata del fatto che rappresentanti europei sono intervenuti presso i governi thailandese e cambogiano per chiedere che al sig. Yoeun sia permesso di ricongiungersi con la famiglia in Finlandia.

Poiché il sig. Sok Yoeun ha presentato appello contro la sentenza di estradizione, l'onorevole parlamentare certamente comprende che la Commissione non può interferire in un procedimento giudiziario in corso in uno Stato sovrano. La Commissione segue gli sviluppi del caso ed è in stretto contatto con le autorità governative, l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati (UNHCR) e i rappresentanti degli Stati membri in Thailandia e in Cambogia. La Commissione ritiene che vi siano ragionevoli speranze di pervenire a una soluzione positiva del caso sulla base di considerazioni umanitarie.

La Commissione, insieme agli Stati membri, vigila attentamente sulla situazione politica e dei diritti umani in Cambogia. Recentemente l'Unione europea ha mosso alcuni passi per esprimere al governo del Regno di Cambogia la sua preoccupazione in merito alla situazione dei diritti umani nel paese.

La Comunità sostiene le iniziative delle organizzazioni non governative (ONG) volte alla difesa e alla promozione dei diritti umani in Cambogia attraverso l'Iniziativa europea per i diritti umani e la democrazia. Inoltre, il Programma indicativo nazionale per la Cambogia 2002-2004 prevede un finanziamento di 10 milioni di EUR destinato a un programma per la buona gestione degli affari pubblici che verrà istituito a breve scadenza.

(2003/C 161 E/121)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3628/02
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione**

(16 dicembre 2002)

Oggetto: Costruzione di un museo nel parco Rizari

A seguito dell'approvazione da parte del parlamento greco di una disposizione speciale proposta dal ministero della Cultura, il parco Rizari (che costituisce uno degli ultimi polmoni di verde nel centro di Atene) è stato ceduto, a determinate condizioni, alla Fondazione Goulandris (aggirando una precedente decisione del Consiglio di Stato avente effetto opposto), affinché vi si costruisca un museo di arte contemporanea.

Considerato che l'opera in questione supera i 6 000 m², può dire la Commissione se è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale del progetto e se sono state approvate le condizioni ambientali, come prevede la direttiva 97/11/CE⁽¹⁾?

⁽¹⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(29 gennaio 2003)

La Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997⁽²⁾, prevede che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4 che rinvia agli allegati I e II della direttiva.

Nella misura però in cui la costruzione di musei non figura in alcuno degli allegati della direttiva 85/337/CEE, essa non è di applicazione. Nella fattispecie si tratta di una questione di competenza delle autorità greche che sono le uniche responsabili circa il seguito da dare a questo progetto in funzione della legislazione nazionale in vigore.

⁽¹⁾ GU C 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

(2003/C 161 E/122)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3632/02
di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione**

(17 dicembre 2002)

Oggetto: Misure per evitare/compensare catastrofi analoghe all'affondamento del «Prestige»

Nel corso degli ultimi dieci anni alcune regioni periferiche marittime dell'UE hanno subito le ripercussioni di tre gravi naufragi di petroliere che trasportavano prodotti pericolosi con un conseguente disastro ecologico nelle zone colpite. L'ultimo di questi incidenti (quello del «Prestige») ha acquisito rilevanza per le circostanze sociali, tecniche, economiche ed ecologiche intorno a questo naufragio e per gli impatti negativi di ogni tipo che esso ha prodotto nella società della Galizia.

Alla luce di questa situazione, quali misure intende adottare la Commissione per compensare le conseguenze negative prodotte da questa catastrofe nella comunità della Galizia, nonché per evitare disastri analoghi a quello del «Prestige» in acque comunitarie, e in particolare nelle acque delle regioni ultraperiferiche, e ciò al fine di garantire la sicurezza marittima negli ecosistemi colpiti e la conservazione delle loro risorse?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(30 gennaio 2003)

Il 20 dicembre 2002, il Consiglio ha adottato un regolamento che istituisce una misura specifica destinata a promuovere il recupero delle risorse alieutiche e degli impianti di acquacoltura colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera «Prestige»⁽¹⁾.

Tale regolamento stabilisce misure straordinarie di sostegno per le persone e le imprese attive nel settore della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura nelle zone costiere spagnole colpite dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige.

Tali misure di sostegno prevedono:

- un'indennità alle persone e ai proprietari delle imprese per l'arresto temporaneo delle attività,
- incentivi per la sostituzione degli attrezzi da pesca,
- incentivi per la pulitura, la riparazione e la ricostruzione degli impianti di molluschicoltura e acquacoltura,
- indennità per la ricostituzione degli stock di molluschi.

Tale regolamento prevede inoltre talune deroghe ai criteri ai quali devono soddisfare le spese per poter beneficiare di un contributo cofinanziato dello SFOP (strumento finanziario di orientamento della pesca) in conformità al regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio⁽²⁾, per agevolare gli aiuti da destinare alle vittime dell'inquinamento.

Il regolamento di cui sopra autorizza inoltre la liberalizzazione di fondi complementari (30 milioni di euro) prelevandoli dagli aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco⁽³⁾.

Per prevenire simili incidenti, il 3 dicembre la Commissione ha inoltre adottato una comunicazione sulle misure da intraprendere in seguito al naufragio della petroliera Prestige⁽⁴⁾, iniziativa sostenuta nelle conclusioni del Consiglio «Trasporti» del 6 dicembre 2002.

Un regolamento che vieta il trasporto di gasolio pesante in petroliere monoscafo dirette verso/provenienti da porti dell'Unione, e che accelera la sostituzione di petroliere monoscafo con petroliere a doppio scafo è stato adottato dal Collegio il 20 dicembre 2002⁽⁵⁾, attualmente all'esame dei colegislatori.

La Commissione ha già cominciato inoltre a preparare una serie di nuove misure legislative che mirano in particolare a comminare sanzioni penali a chiunque abbia contribuito a provocare un inquinamento (ovvero non solo all'armatore, ma anche al proprietario del carico, alla società di classificazione o a qualsiasi altra persona coinvolta), per sua negligenza grave.

La Commissione desidera inoltre ricordare all'onorevole parlamentare che, nell'ambito della normativa in vigore, il governo spagnolo ha la possibilità di utilizzare taluni finanziamenti del FESR e del Fondo di coesione già concessi alla Spagna per il periodo 2000-2006 per far fronte alla conseguenze della catastrofe.

La Commissione coglie l'occasione per informare l'onorevole parlamentare che fino ad oggi le autorità spagnole hanno solo comunicato l'intenzione di utilizzare la misura 3.5 («Actuaciones medioambientales en costas») del programma operativo (PO) Galizia 2000-2006, dotata di un contributo del FESR che ammonta a 64 516 472 EUR, per effettuare certi lavori di pulizia.

La Commissione ha ricevuto, il 14 gennaio 2003, una richiesta ufficiale delle autorità spagnole per mobilitare i Fondi di Solidarietà per un aiuto finanziario destinato a coprire le spese di pulizia delle coste galiziane sporcate da petrolio in seguito al naufragio della petroliera Prestige. La Commissione sta studiando come poter dar seguito favorevole alla loro richiesta sulla base delle informazioni ricevute, e trasmetterà la risposta il più presto possibile, in conformità della normativa al riguardo.

(¹) Regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige, GU L 358 del 31.12.2002.

(²) Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, GU L 337 del 30.12.1999.

(³) GU L 344 del 28.12.2001.

(⁴) COM(2002) 681 def.

(⁵) COM(2002) 780 def.

(2003/C 161 E/123)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3639/02
di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione

(17 dicembre 2002)

Oggetto: Aiuto alla Toscana

Può la Commissione confermare che l'UE ha assegnato alla Toscana 322 milioni di Euro nel periodo 2002-2006 per la fondazione di piccole e medie imprese? Può rispondere di tutto questo denaro? È ha conoscenza di un progetto che prevede la costruzione di un grande impianto per la produzione di schiuma di poliuretano nei pressi di Grosseto utilizzando questi fondi? Vi è preoccupazione per il fatto che l'azienda che sta costruendo questo impianto non avrebbe dovuto avere accesso ai fondi UE in questo settore in quanto proviene da un'altra regione e perché l'esproprio di terreno imposto ai residenti era quindi illecito (giustificato solo in virtù di un teorico diritto al finanziamento UE). Può fugare i timori in merito alla veridicità di questi fatti?

Risposta data dal signor Barnier a nome della Commissione

(30 gennaio 2003)

Con decisione del 27 settembre 2001 (¹), la Commissione ha approvato il documento unico di programmazione (DOCUP) della Toscana per il periodo 2000-2006, con una dotazione di 1 113,57 milioni di euro. Il contributo comunitario per il programma in parola è di 322,5 milioni di euro. Il DOCUP Toscana comprende 27 misure di cui solo 6 sono destinate direttamente alle piccole e medie imprese.

Le sei misure citate prevedono investimenti per un importo totale pari a 366,07 milioni di euro, di cui 87,18 milioni sono contributi comunitari, importo che corrisponde al 23,82% degli investimenti previsti.

Occorre precisare che la Commissione approva le misure del DOCUP, ma la scelta dei progetti è di stretta competenza della Regione. La Commissione è tenuta al corrente dell'utilizzazione dei fondi del DOCUP mediante un sistema di controllo nazionale, regionale e locale; ogni anno viene redatta inoltre una relazione di esecuzione e alla Commissione vengono presentate delle relazioni semestrali durante le

riunioni dei comitati di sorveglianza. Allo stato attuale della realizzazione del DOCUP, non risulta che un progetto come quello indicato sia stato cofinanziato dalla Comunità. La Commissione ha chiesto tuttavia dei chiarimenti alle autorità di gestione, sulla base dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

I programmi comunitari finanziano progetti che devono obbligatoriamente riguardare opere localizzate nelle zone d'intervento; nel caso specifico, in una zona dell'obiettivo 2. La sede sociale dell'impresa può tuttavia situarsi in una zona d'intervento diversa da quella beneficiaria. L'aspetto fondamentale è che il programma di cui trattasi partecipi al cofinanziamento di progetti che creano effettivamente attività e posti di lavoro nella zona d'intervento considerata.

(¹) Decisione della Commissione, del 27 settembre 2001, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Toscana interessata dall'obiettivo 2 in Italia, GU L 241 del 9.9.2002.

(2003/C 161 E/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3654/02
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(18 dicembre 2002)

Oggetto: Marea nera in Galizia: legislazione statunitense

La legislazione comunitaria in materia di trasporto di merci pericolose e inquinanti vuole essere simile a quella in vigore negli Stati Uniti dall'incidente della Exxon Valdez, che ha evitato che un incidente di questo tipo si riproducesse. La legislazione europea, meno rigorosa di quella statunitense, nonostante le gravi catastrofi successive prodottesi sulle nostre coste, non ha potuto impedire che la marea nera provocata dalla petroliera Prestige avesse gravi conseguenze sul litorale europeo, sugli abitanti dello stesso e su determinati settori economici.

Numerosi esperti ritengono che non basti legiferare, ma che sia necessario attuare, come hanno fatto gli americani, un sistema di sorveglianza e controllo in grado di costringere le imbarcazioni a rispettare le esigenze comunitarie, un sistema di guardacoste europeo come quello instaurato dagli americani dopo l'adozione dell'«Oil shipping act».

Quali iniziative intende la Commissione adottare al fine non solo di accelerare l'applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni contenute nei pacchetti legislativi Erika I ed Erika II, ma anche di completare tale sforzo legislativo con misure complementari basate sulle lezioni che questa catastrofe ha impartito a tutti, legislatori e responsabili governativi?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(17 febbraio 2003)

La Commissione considera che nell'ambito delle comparazioni tra i diversi sistemi si devono analizzare le politiche degli Stati Uniti e dell'Unione con riferimento alle rispettive situazioni geografiche.

Dopo la catastrofe provocata dal naufragio al largo delle coste della Galizia dalla petroliera Prestige, la Commissione ha colto l'opportunità offerta dalla presa di coscienza dei rischi legati al trasporto marittimo di combustibile pesante per chiedere agli Stati membri un'applicazione rapida dei dispositivi legislativi Erika I e Erika II e per proporre nuove misure.

La Commissione ha pertanto adottato il 3 dicembre 2002 (¹), una Comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera Prestige. Nelle sue conclusioni il Consiglio Trasporti del 6 dicembre 2002, ha dichiarato di sostenere le iniziative della Commissione volte ad evitare che si ripetano queste catastrofi e a lottare contro le loro conseguenze. Il Consiglio europeo di Copenaghen, del 12-13 dicembre 2002, ha riconosciuto la diligenza della Commissione, felicitandosi dell'azione da essa avviata per far fronte alle conseguenze del naufragio.

In questa fase, la Commissione ha già preso tutte le misure necessarie per l'istituzione accelerata della futura Agenzia europea per la sicurezza marittima. La nomina del suo direttore esecutivo, Willem De Ruyter, è avvenuta il 29 gennaio 2003. La Commissione ha anche già avviato l'istituzione del sistema comunitario di monitoraggio del traffico delle navi, SafeSeaNet. Essa ha inoltre chiesto agli Stati membri di determinare in maniera anticipata i piani nazionali di accoglienza delle navi in pericolo nei luoghi di rifugio e ha convocato una riunione di coordinamento su questo tema il 31 gennaio 2003.

Per le nuove misure, la Commissione, il 20 dicembre 2002 ha presentato al Consiglio e al Parlamento una proposta di regolamento⁽¹⁾ che vieta il trasporto di combustibile pesante in petroliere a scafo unico, dirette o provenienti da porti dell'Unione e accelera la sostituzione delle navi a scafo unico con navi a doppio scafo.

La Commissione ha chiesto che il Consiglio e il Parlamento esaminino d'urgenza questo testo in vista della sua adozione. Va sottolineato che le misure proposte sono su alcuni punti più severe delle corrispondenti normative statunitensi.

La Commissione ha inoltre iniziato a preparare varie nuove misure legislative volte ad imporre sanzioni penali a chiunque (ossia non solo l'armatore, ma anche il proprietario del carico, la società di classificazione o qualsiasi altra persona interessata) responsabile di un inquinamento per negligenza grave. Saranno proposte disposizioni per lottare contro gli scarichi (deliberati) effettuati dalle navi che saranno completate da misure concernenti la raccolta delle prove e i procedimenti nei confronti dei colpevoli.

⁽¹⁾ COM(2002) 681 def.

⁽²⁾ COM(2002) 780 def.

(2003/C 161 E/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3655/02
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(18 dicembre 2002)

Oggetto: Marea nera in Galizia: settori maggiormente colpiti

La catastrofe della petroliera Prestige si è prodotta in una zona fortemente dipendente dalla pesca. La flotta che opera in acque vicine è paralizzata. I danni causati sono incalcolabili. I pescatori che operano in acque vicine che sono potuti uscire in mare hanno già constatato, anche nelle zone che non dovrebbero essere state contaminate dall'inquinamento, la scomparsa delle specie abitualmente presenti nelle zone di pesca tradizionali.

D'altro canto, nelle regioni colpite esiste una fiorente industria di acquacoltura che occupa una numerosa manodopera e contribuisce a fare dell'Unione europea il maggiore produttore mondiale di, ad esempio, mitili e rombi. Le perdite di gasolio hanno rovinato non solo il raccolto attuale di entrambe le specie, ma anche, nel caso dei mitili, quello futuro. È noto che questa industria raccoglie il seme vivo direttamente davanti alla costa della Galizia e che tale seme, contaminato dall'inquinamento, è morto.

Quali misure concrete intendono la Commissione, e in particolare la DG Pesca, adottare per aiutare economicamente la flotta della Galizia che opera in acque vicine nonché i settori dell'acquacoltura di mitili e di rombi?

(2003/C 161 E/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3656/02
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(18 dicembre 2002)

Oggetto: Marea nera in Galizia: danni alla pesca

La catastrofe della petroliera Prestige si è prodotta in un settore economico fondamentale per la Galizia, quello della pesca, in cui lavorano 120 000 persone che rappresentano il 12,5 % della popolazione attiva.

Quali provvedimenti intendono la Commissione e, in concreto, la DG Pesca adottare per aiutare i pescatori, gli acquicoltori e i produttori di frutti di mare della Galizia penalizzati dalla catastrofe della Prestige?

**Risposta comune
data dal sig. Fischler in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3655/02 e E-3656/02**

(4 febbraio 2003)

Il 20 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato un regolamento che istituisce una misura specifica destinata a promuovere la ricostituzione delle risorse alieutiche e degli impianti di acquacoltura colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera «Prestige»⁽¹⁾.

Tale regolamento stabilisce misure straordinarie di sostegno per le persone e le imprese attive nel settore della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura nelle zone costiere spagnole colpite dalla suddetta catastrofe.

Tali misure di sostegno prevedono:

- un'indennità alle persone e ai proprietari delle imprese per l'arresto temporaneo delle attività,
- incentivi per la sostituzione degli attrezzi da pesca,
- incentivi per la pulitura, la riparazione e la ricostruzione degli impianti di molluschicoltura e acquacoltura,
- indennità per la ricostituzione degli stock di molluschi.

Tale regolamento prevede inoltre talune deroghe ai criteri ai quali devono soddisfare le spese per poter beneficiare di un contributo cofinanziato dello SFOP (strumento finanziario di orientamento della pesca) in conformità del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio⁽²⁾, per agevolare gli aiuti da destinare alle vittime dell'inquinamento.

Il regolamento di cui sopra autorizza inoltre la liberalizzazione di fondi complementari (30 milioni di euro) prelevandoli dagli aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco⁽³⁾.

Il 14 gennaio 2003 la Commissione ha ricevuto da parte delle autorità spagnole una richiesta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per un'assistenza finanziaria allo scopo di far fronte alle conseguenze dell'incidente della petroliera «Prestige».

La Commissione rammenta che lo scopo di tale Fondo è integrare gli sforzi degli Stati membri coinvolti nella catastrofe e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato beneficiario ad effettuare gli interventi principali di emergenza, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea⁽⁴⁾. A norma di detto articolo, lettera d), la ripulitura immediata delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, è considerata un intervento di emergenza. L'aiuto nell'ambito dello strumento del Fondo di solidarietà è principalmente destinato a gravi catastrofi che causano profonde ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia. Solo in circostanze eccezionali e se vengono soddisfatti alcuni criteri specifici previsti dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2012/2002, sono ammissibili all'aiuto del Fondo in questione quelle regioni colpite da catastrofe che ha provocato danni stimati a oltre 3 miliardi di euro o superiori allo 0,6% del reddito nazionale lordo (RNL).

L'aiuto finanziario previsto da detto regolamento copre esclusivamente i danni pubblici, mentre non sono ammissibili all'indennizzo i danni provocati ad abitazioni ed aziende private e, in maniera indiretta, al settore del turismo e della pesca. La Commissione sta tuttavia esaminando la domanda delle autorità spagnole sulla base delle informazioni ricevute e risponderà non appena possibile in conformità del regolamento summenzionato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige, GU L 358 del 31.12.2002.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, GU L 337 del 30.12.1999.

⁽³⁾ GU L 344 del 28.12.2001.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, GU L 311 del 14.11.2002.

(2003/C 161 E/127)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3658/02
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione***(18 dicembre 2002)*

Oggetto: Marea nera in Galizia: scarichi occasionali

La catastrofe della petroliera Prestige ha allarmato ancora una volta l'opinione pubblica europea che contempla attonita il periodico succedersi di maree nere sulle nostre coste. Dopo ogni catastrofe i governi promettono pubblicamente di rendere la legislazione più severa ... fino alla catastrofe successiva.

Ciò nondimeno, le maree nere rappresentano meno del 20% del petrolio e dei prodotti derivati quotidianamente scaricati in mare. Più dell'80% è dovuto a pratiche quotidiane, come ad esempio lo svuotamento e la lavatura dei depositi in alto mare. È stato constatato che ogniqualvolta si verifica una catastrofe di questo tipo, una serie di imbarcazioni ne approfitta per ripulire le proprie cisterne.

Alcune persone sostengono che tali scarichi non sono occasionali, ma costituiscono una pratica quotidiana che viene rilevata, dati i mezzi presenti nella zona, solo in caso di autentica marea nera.

Intende la Commissione presentare proposte formali o adottare azioni specifiche destinate a impedire che questi fatti si riproducano, a livello sia dell'Unione europea che dell'Organizzazione marittima internazionale?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(6 febbraio 2003)*

La Commissione è particolarmente sensibile al problema costituito dalle operazioni deliberate di sversamento effettuate illegalmente e dai loro effetti sull'ambiente marino e considera che debbano essere introdotte sanzioni penali nei confronti di chi, deliberatamente o per grave negligenza, provoca inquinamento marino.

A questo proposito sono state proposte iniziative nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio presentata il 3 dicembre 2002⁽¹⁾. Il Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002 ha inoltre affermato, nelle sue conclusioni, l'intenzione di esaminare la necessità di prendere nuove iniziative, particolarmente in materia di responsabilità penale di chi causa inquinamento.

In questo contesto, la Commissione ha avviato la stesura di un progetto di regolamento mirante in particolare a imporre sanzioni penali a chiunque (ovvero non solo l'armatore, ma anche il proprietario del carico, la società di classificazione e tutti gli altri soggetti implicati) sia responsabile dell'inquinamento e in ragione della gravità della sua negligenza.

Tale proposta combatterà le operazioni (deliberate) di sversamento effettuate dalle navi e sarà completata dalle disposizioni sulla raccolta delle prove e sull'instaurazione di procedimenti giudiziari nei confronti dei responsabili.

⁽¹⁾ COM(2002) 681 def.

(2003/C 161 E/128)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3659/02
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione***(18 dicembre 2002)*

Oggetto: Marea nera in Galizia: risorse finanziarie

Alla luce della catastrofe causata dall'incidente della petroliera Prestige, con quali risorse finanziarie intende la Commissione far fronte alle gravi conseguenze socioeconomiche dello stesso su una regione europea, la Galizia, che rientra nell'obiettivo 1 e registra difficoltà di sviluppo?

Quali richieste concrete ha presentato al riguardo alla Commissione lo Stato membro interessato?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(26 febbraio 2003)*

La Commissione desidera indicare le misure specifiche intese a finanziarie a livello comunitario le azioni decise per far fronte alle conseguenze del naufragio della petroliera «Prestige»; in effetti un certo numero di strumenti finanziari comunitari consente di finanziare i costi per i quali non esiste una copertura assicurativa.

In primo luogo, con riguardo alle misure adottate per combattere gli effetti del petrolio riversato sul territorio di regioni degli Stati membri, le autorità interessate possono ricorrere ad un cofinanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), entro i limiti degli stanziamenti previsti per l'intero periodo 2000-2006 e tenendo in debita considerazione le priorità di sviluppo economico.

Nel quadro del programma operativo (PO) Galicia 2000-2006, come pure nel quadro comunitario di sostegno per la Spagna nell'ambito dell'obiettivo 1, l'autorità di gestione del suddetto PO (nella fattispecie il ministero delle finanze spagnolo, in collaborazione con il governo galiziano) può modificare, previa approvazione del Comitato di sorveglianza del programma, il complemento di programmazione al fine di destinare maggiori risorse alle misure che possono contribuire alla lotta contro le conseguenze di una calamità, senza tuttavia modificare gli importi attribuiti all'asse prioritario del PO. Queste modifiche potrebbero avere conseguenze anche a livello dei tassi di cofinanziamento delle misure.

D'altra parte, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾, è possibile modificare il PO quando si verificano cambiamenti importanti nella situazione socioeconomica e nel mercato del lavoro. Tale modifica, che deve essere oggetto di una decisione della Commissione, consente di modificare gli importi finanziari assegnati per ciascun asse.

Ad oggi, le autorità spagnole hanno soltanto comunicato alla Commissione la loro intenzione di utilizzare la misura 3.5 («Actuaciones medioambientales en costas») del programma operativo (PO) Galizia 2000-2006, dotata di un contributo del FESR che ammonta a 64 516 472 EUR, per effettuare alcuni lavori di pulizia.

In secondo luogo, l'utilizzo del fondo di coesione può essere preso considerazione, se le autorità spagnole lo desiderano e conformemente alla normale procedura del fondo, per intraprendere lavori sul relitto, che si trova nella zona economica esclusiva della Spagna.

In terzo luogo, il 14 gennaio 2003 la Commissione ha ricevuto dalle autorità spagnole una richiesta ufficiale di mobilitazione del Fondo di solidarietà al fine di ottenere un contributo finanziario destinato a coprire le spese di pulizia delle coste galiziane sporcate dal petrolio in seguito al naufragio della Prestige.

La Commissione sta attualmente valutando tale domanda sulla base delle informazioni in essa contenute e trasmetterà quanto prima la propria risposta, conformemente al disposto del regolamento in questione.

La Commissione desidera tuttavia richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito per prestare assistenza principalmente in caso di gravi calamità e che i criteri di ammissibilità sono piuttosto specifici. Il Fondo può intervenire soltanto per fornire assistenza finanziaria immediata nel rispetto dei criteri di ammissibilità che figurano nel pertinente regolamento FSUE⁽²⁾. L'intervento è previsto unicamente per misure finalizzate a riparare i danni alle infrastrutture pubbliche non assicurabili. Non può coprire le perdite di carattere economico, ad esempio nel settore della pesca o in quello turistico).

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, GU L 311 del 14.11.2002.

(2003/C 161 E/129)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3663/02
di Marie Isler Béguin (Verts/ALE) alla Commissione***(18 dicembre 2002)*

Oggetto: Modifica dell'accordo WHA 12-40 fra l'OMS e l'AIEA

Il 28 maggio 1959, la 12^a Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità approvando la sua risoluzione WHA 12-40 si è legata all'Agenzia internazionale dell'energia atomica tramite un accordo il

quale, oltre che subordinare i lavori o i programmi dell'OMS, intersezionali con la sfera di attività dell'AIEA, al controllo ed al verdetto di quest'ultima condiziona la procedura e il proseguimento di detti lavori e programmi al negoziato di un consenso (articolo 1, paragrafo 3).

Lo stesso articolo 1^e spone esplicitamente la rivendicazione, di parte, dell'AIEA a cui «spetta principalmente incentivare, promuovere e coordinare nel mondo intero le ricerche nonché lo sviluppo e l'utilizzo pratico dell'energia atomica a fini pacifici (...)». Nella costituzione dell'OMS, ratificata nel luglio 1946 ed entrata in vigore il 7 aprile 1948, gli Stati parti aderenti, in ossequio alla Carta delle Nazioni Unite, stabilivano quale principio della loro sicurezza che «un'opinione pubblica colta ed una cooperazione attiva da parte del pubblico rivestono un'importanza capitale per il miglioramento della salute delle popolazioni e che i governi hanno la responsabilità della salute dei loro popoli» mentre nella sua relazione consegnata all'OMS nel 1958 il «Gruppo di studio per i problemi di salute mentale posti dall'utilizzo dell'energia atomica» raccomandava che «la soluzione più soddisfacente per il futuro degli usi pacifici dell'energia atomica sarebbe l'avvento di una nuova generazione che avrebbe imparato ad adattarsi all'ignoranza ed all'incertezza (...)».

Come reagisce la Commissione a questa flagrante collusione fra due istituzioni internazionali che subordina le relazioni dell'OMS alla censura dell'AIEA ed al suo partito preso pronucleare?

Non allarmano forse la Commissione i danni e ostacoli, frapposti da dette manifeste compromissioni dell'OMS, alla serenità e veracità degli studi dell'UE in sede di predisposizione dei suoi programmi e azioni inerenti al settore nucleare e alle patologie (indotte dall'utilizzo di uranio impoverito in Iraq e in RFY o dalla conseguenze di Cernobil in Europa orientale)?

Questo affronto alla trasparenza e all'indipendenza dell'OMS, rafforzato sia dal decennio trascorso prima che essa organizzi in proprio una conferenza sul dramma di Cernobil sia dalla mancata pubblicazione degli atti, non induce forse la Commissione a denunciare la collusione introdotta da talune clausole di detto accordo?

Si impegna la Commissione ad esigere, nell'ambito del suo dialogo bilaterale con queste due istituzioni internazionali, la modifica dell'accordo WHA 12-40 (articolo 1, paragrafo 3: «si informeranno reciprocamente»), come lo prevede il suo articolo 13?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(4 febbraio 2003)

L'accordo tra l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ricalca il modello degli accordi stipulati tra l'OMS e le Nazioni Unite o altre organizzazioni internazionali che stabiliscono un quadro generale per consentire alle parti interessate di determinare e sviluppare la loro cooperazione secondo i loro programmi e le loro priorità, senza tuttavia prevedere obblighi dettagliati. Ad esempio, è frequente che le organizzazioni decidano di consultarsi su argomenti di interesse comune e importanti per una o l'altra delle parti. Come indicato nell'articolo 1 dell'accordo, questo impegno non implica affatto una sottomissione di una delle organizzazioni all'autorità dell'altra, che rimetta in causa la loro indipendenza e responsabilità nel quadro dei loro rispettivi mandati costituzionali.

Ai termini della dichiarazione OMS/06 del 23 febbraio 2001 sull'interpretazione dell'accordo tra l'Agenzia internazionale dell'energia atomica e l'Organizzazione mondiale della sanità, l'accordo del 1959 tra l'AIEA e l'OMS non incide sull'esercizio imparziale e indipendente da parte dell'OMS delle sue responsabilità costituzionali né subordina l'OMS all'AIEA.

(2003/C 161 E/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3666/02

di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione

(18 dicembre 2002)

Oggetto: Incidente occorso alla petroliera Moskovskiy Festival

L'ultima fine settimana di novembre la petroliera Moskovskiy Festival a scafo unico, costruita nel 1985 e battente bandiera maltese, è stata accompagnata, mentre attraversava lo Stretto di Gibilterra, da alcune navi da guerra spagnole e portoghesi oltre le 200 miglia nautiche.

L'azione in questione è stata il risultato della volontà di Francia, Spagna e Portogallo di vietare il passaggio di petroliere a unico scafo attraverso le loro acque territoriali.

La Moskovski Festival aveva ciò nondimeno superato con successo un minuzioso controllo effettuato il 30 ottobre scorso a Santa Cruz di Tenerife in Spagna(!).

Intende quindi la Commissione prendere provvedimenti nei confronti di questa decisione unilaterale adottata da tre Stati membri dell'Unione europea che costituisce al contempo una grave violazione e un atto di insubordinazione nei confronti della legislazione comunitaria?

(2003/C 161 E/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3667/02

di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione

(18 dicembre 2002)

Oggetto: Radiazione della petroliera Enalios Titan dalla Marina da guerra francese

Il 3 dicembre 2002 la Marina da guerra francese ha espulso dalla zona francese di attività economica di 200 miglia la petroliera Enalios Titan battente bandiera maltese e a scafo unico. Prima della sua espulsione la nave era stata oggetto di un minuzioso controllo da parte delle autorità francesi che aveva dato esito assolutamente positivo. E' inoltre da notare che la nave dispone di un certificato di massima sicurezza (Condition assessment programme grade 1 rating) rilasciato dagli esperti navali Den Norske Veritas, membro dello IACS, organismo riconosciuto dall'IMO e dalla Commissione europea.

Inoltre, il comandante della nave è stato fatto oggetto di minacce e di intimidazioni da parte di membri della Marina da guerra francese che lo hanno avvisato che, se non si fosse allontanato dalla zona di attività economica francese le conseguenze sarebbero state di «sua esclusiva responsabilità e pericolo» con tutto ciò che questo significa.

Dato che tale azione è del tutto inaudita e viola la legislazione comunitaria, quali passi intende compiere la Commissione per far sì che le competenti autorità francesi cessino di violarla?

**Risposta comune
data dal sig.ra de Palacio in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3666/02 e E-3667/02**

(10 febbraio 2003)

Nella comunicazione del 3 dicembre 2002 (!) la Commissione ha espresso la propria preoccupazione in merito alle navi che evitano già di fare scalo nei porti dell'Unione europea per sottrarsi alle ispezioni e che continuano a navigare al largo delle coste europee, anche all'interno delle acque territoriali e delle zone economiche esclusive (ZEE) degli Stati membri. La Commissione ha invitato gli Stati membri ad avviare un'azione coordinata al fine di definire le possibili misure che consentano loro di proteggere le acque costiere e in particolare le acque territoriali e la zona economica esclusiva dalle navi che rappresentano una minaccia per l'ambiente marino.

Gli Stati membri devono infatti poter difendere il proprio litorale dai rischi rappresentati dalle navi che palesemente non rispettano i requisiti o che costituiscono gravi rischi per l'ambiente. Alla luce della situazione e conformemente a quanto annunciato nella comunicazione, la Commissione prenderà l'iniziativa di una revisione della Convenzione internazionale sul diritto del mare.

In occasione della riunione del 6 dicembre 2002 il Consiglio «Trasporti» ha approvato all'unanimità tali orientamenti ed affermato la propria volontà di vietare l'accesso ai porti dell'Unione europea alle petroliere a scafo singolo che trasportano idrocarburi pesanti.

In tale contesto, il 20 dicembre 2002 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento⁽²⁾ finalizzata a vietare il trasporto di prodotti petroliferi pesanti in petroliere a scafo singolo in provenienza o a destinazione dei porti dell'Unione europea e ad accelerare i tempi di disarmo delle petroliere a scafo unico stabiliti nell'ambito del pacchetto normativo Erika I.

La Commissione ha invitato il Parlamento e il Consiglio ad esaminare la proposta con la massima urgenza in vista di una sua approvazione da parte del Consiglio «Trasporti» del 27 marzo 2003.

⁽¹⁾ COM(2002) 681 def.

⁽²⁾ COM(2002) 780 def.

(2003/C 161 E/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3668/02
di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione

(18 dicembre 2002)

Oggetto: Cause del naufragio della petroliera Prestige

Secondo il notiziario diffuso il 25 novembre 2002 dal Lloyd's list, il giorno del naufragio della petroliera Prestige, un'altra nave aveva perso nello stesso tratto di mare parte del suo carico costituito da 200 tronchi di legno di 17 metri ciascuno.

Secondo la Lloyd's list è probabile che, per le cattive condizioni del mare prevalenti quel giorno, la Prestige sia stata colpita da uno o più di detti tronchi di legno che ne avrebbero causato il foramento di una delle sue pareti che avrebbe provocato il disastro.

Ha la Commissione esaminato l'eventualità che il verificarsi di un precedente naufragio sia stata la causa del naufragio della Prestige con tutto quello che ciò ha comportato?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(7 febbraio 2003)

Il 13 novembre 2002, mentre infuriava una tempesta, la petroliera Prestige, proveniente dalla Lettonia e diretta a Singapore, ha chiesto l'intervento dei servizi di soccorso a seguito di una larga falla apertasi sulla fiancata di dritta dello scafo. I membri dell'equipaggio hanno poi segnalato che la nave avrebbe iniziato a sbandare dopo che si era sentito un forte rumore, come se la petroliera avesse urtato un oggetto galleggiante.

La Commissione è a conoscenza dell'articolo citato dall'onorevole parlamentare, desidera tuttavia sottolineare che determinare le cause del naufragio della Prestige non rientra tra i propri compiti bensì tra quelli delle autorità competenti degli Stati interessati dalla catastrofe.

Tuttavia, la Commissione segue con particolare attenzione l'indagine sulle cause dell'incidente. In questa ottica svolge il ruolo di osservatrice nell'audit «ad hoc» dell'American Bureau of Shipping (la società di classificazione della Prestige) eseguito dall'Associazione internazionale delle società di classificazione (International Association of Classification Societies, IACS). Inoltre è in contatto con le autorità nazionali delle Bahamas, della Spagna e della Francia che hanno avviato un'inchiesta in merito.

In vista dell'audizione che la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo del Parlamento europeo intende tenere nel marzo 2003, la Commissione trasmetterà al Parlamento una relazione intermedia sulle informazioni concernenti l'incidente a sua disposizione.

(2003/C 161 E/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3669/02
di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione

(18 dicembre 2002)

Oggetto: Incidente occorso alla petroliera Oklahoma City

Il mese scorso una petroliera appartenente a una nota società norvegese è stata protagonista di un incidente causato dal fatto che il periscopio di un sottomarino nucleare americano (l'Oklahoma City) l'ha colpita causandole gravi danni materiali e costringendola a subire delle riparazioni. Si ricorda che un incidente consimile si era verificato lo scorso anno nelle acque delle isole Hawaii con protagonista un altro sottomarino americano che aveva fatto perdere la vita a nove marinai.

Stante che l'attuale incidente ha avuto luogo in acque europee, quali provvedimenti ha preso la Commissione per assicurare il transito delle navi in condizioni di sicurezza in tali acque? In concreto ha essa chiesto alle competenti autorità statunitensi di sapere con esattezza quali sono state le cause di questo ennesimo incidente? E' essa infine in condizione di riferire se vi è stata fuoriuscita del carico pericoloso trasportato dalla petroliera?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(3 febbraio 2003)

Come ricordato dall'Onorevole parlamentare, il 13 novembre 2002, la metaniera norvegese Norman-Lady ha molto probabilmente urtato il periscopio del sottomarino nucleare statunitense Oklahoma City ad est dello stretto di Gibilterra.

La compagnia Leif Hoëgh (armatore della nave) ha annunciato che soltanto il doppio fondo della nave era stato danneggiato, che i 30 membri dell'equipaggio non avevano corso alcun pericolo e che non vi era stato inquinamento.

Per le sue dimensioni questo incidente non può essere paragonato alla collisione tra il sottomarino statunitense Greenville e una nave scuola per la pesca giapponese che aveva provocato la morte di nove marinai al largo delle Hawaii nel febbraio 2001.

Dopo questo deplorabile incidente, la Commissione non si è messa in contatto con le autorità americane né ha previsto misure particolari. Essa infatti non ha competenze nel settore della navigazione di navi da guerra come i sottomarini nucleari.

Le importanti misure per rafforzare il livello di sicurezza marittima nelle acque dell'Unione adottate nel pacchetto Erika II, in particolare la direttiva 2002/59/CE⁽¹⁾ sul monitoraggio del traffico marittimo rientrano nell'ordine giuridico istituito presso l'Organizzazione marittima internazionale e concernono soltanto le navi mercantili.

Spetta inoltre allo Stato costiero preposto alla sorveglianza della zona in cui è avvenuta la collisione e alle autorità degli Stati di bandiera determinare le cause dell'incidente e controllare che siano state rispettate le regole di navigazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, GU L 208 del 5.8.2002.

(2003/C 161 E/134)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3671/02
di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione**

(18 dicembre 2002)

Oggetto: Inquinamento atmosferico causato da una fabbrica di ceramica a Castellón, Spagna

Nell'Unione europea la normativa sull'inquinamento atmosferico è basata sulla fissazione di valori relativi alla qualità dell'aria, e ciascuno Stato membro regola i livelli di emissioni per mantenere il grado di qualità dell'aria previsto.

In Spagna la normativa sull'inquinamento atmosferico industriale, ad eccezione dei grandi impianti di combustione, è basata sulla legge 38/1972 e sul Decreto 833/1975 che stabiliscono limiti di emissioni tra le 3 e le 10 volte superiori alla media dei paesi europei più industrializzati (cfr. Germania, Francia, Italia).

D'altro canto i requisiti relativi al rispetto di tali limiti sono estremamente scarsi nel caso di emissioni canalizzate (mediante camini) e praticamente inesistenti nel caso di fuga di emissioni.

Oltre il 90% della produzione spagnola di piastrelle di ceramica si concentra nella provincia di Castellón (Comunidad Valenciana, Spagna); data la situazione legislativa generale e il peso socioeconomico del settore in questa provincia, il livello di controllo delle sue emissioni è praticamente inesistente e attualmente i valori registrati di emissioni di particelle solide (PM10) e di metalli pesanti come l'arsenico, il cromo e il piombo sono superiori ai valori previsti dalla normativa in vigore o in fase di studio nell'ambito dell'UE.

Alla luce di questa situazione di degrado della qualità dell'aria, l'amministrazione spagnola contravviene alle proprie leggi e ai principi di trasparenza informativa in quanto non consente l'accesso all'informazione sull'inquinamento atmosferico nella provincia di Castellón.

E' consapevole la Commissione di questa situazione nella provincia di Castellón, dove si concentrano le fabbriche di ceramica?

Non ritiene la Commissione che in tal modo si favorisca la concorrenza sleale all'interno dell'Unione europea, lasciando operare le aziende senza che siano applicate le misure correttive richieste nelle rispettive licenze di attività?

Quali misure intende adottare la Commissione perché la legislazione comunitaria in materia di emissioni atmosferiche industriali sia rispettata nella provincia di Castellón?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(10 febbraio 2003)

La Commissione è consapevole del fatto che la provincia di Castellón sia una zona importante per l'industria della ceramica in Spagna.

Per il momento sono in vigore due strumenti legislativi concernenti l'industria della ceramica.

Il primo è costituito dalla direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali ⁽¹⁾. Gli impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione a svolgere la loro attività dopo il 30 giugno 1987 hanno l'obbligo di adottare misure preventive contro l'inquinamento, applicando la miglior tecnica disponibile a costi contenuti. Le autorità sono tenute a garantire che gli impianti che avevano cominciato ad operare prima di quella data si adeguano gradualmente alla miglior tecnica disponibile. Questa direttiva, che rimarrà in vigore fino al 30 ottobre 2007, è applicabile a tutti gli impianti che producono ceramiche.

Il secondo strumento è la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) ⁽²⁾. Gli impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione dopo il 30 ottobre 1999 o che hanno subito modifiche sostanziali, hanno l'obbligo di svolgere la loro attività adottando tutte le adeguate misure preventive contro l'inquinamento, applicando le migliori tecniche disponibili. Gli impianti esistenti sono obbligati ad operare in conformità con la direttiva entro il 30 ottobre 2007. Questa direttiva è applicabile agli impianti di produzione della ceramica che superano un certo limite di capacità.

Il termine per il recepimento della direttiva 96/61/CE è scaduto il 30 ottobre 1999. Occorre sottolineare che, in seguito al procedimento di infrazione avviato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, la Corte di giustizia, nella sentenza del 7 marzo 2002 ⁽³⁾, ha dichiarato che il Regno di Spagna non ha adempiuto ai suoi obblighi, poiché non ha recepito la direttiva 96/61/CEE nell'ordinamento spagnolo.

Le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione la legge 16/2002, del 1° luglio 2002, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 157 del 2 luglio 2002 con la quale la Spagna recepisce la direttiva IPPC nell'ordinamento giuridico spagnolo.

Per Sua informazione la Commissione intende organizzare uno scambio di informazioni tra Stati membri e industria della ceramica sulle migliori tecniche disponibili nell'ambito della direttiva IPPC per questo settore. Secondo quanto previsto, i lavori inizieranno nei primi mesi del 2003 e dovrebbero concludersi entro due anni.

Come prescritto dalla direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, le autorità spagnole hanno informato la Commissione sulla qualità dell'aria nel loro territorio.

Per la provincia di Castellón, esse hanno riferito che non erano stati superati i valori limite fissati dalla direttiva per il particolato ed il piombo. La Commissione chiederà alle autorità spagnole se la loro valutazione della qualità dell'aria riguarda le aree circostanti ai siti di produzione della ceramica. Attualmente non esiste una normativa comunitaria in vigore che regoli le concentrazioni nell'aria ambiente di altri metalli pesanti.

(¹) GU L 188 del 16.7.1984.

(²) GU L 257 del 10.10.1996.

(³) Causa C-29/01.

(2003/C 161 E/135)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3674/02
di Paolo Pastorelli (PPE-DE) alla Commissione**

(18 dicembre 2002)

Oggetto: Tassa Foal Levy

Con l'avvicinarsi della stagione delle nascite di cavalli purosangue, a partire dal mese di Gennaio 2003, si rinnova l'annoso problema legato alla tassa Foal Levy, imposta dalle autorità irlandesi a tutti gli allevatori europei che desiderino far sgravare le proprie fattrici in territorio irlandese. Poiché con gli introiti di tale tassa si intraprendono azioni volte a favorire gli allevatori locali a scapito di quelli degli altri paesi dell'Unione, la Commissione non ritiene che tale pratica, includendo l'esenzione per gli allevatori irlandesi e inglesi paventi una chiara e inequivocabile violazione degli articoli 88 e 89 del Trattato, permettendo di fatto pratiche di concorrenza sleale e azioni mirate a eludere le regole di libero mercato? Potrebbe fornire inoltre una documentazione adeguata a comprendere le ragioni per cui si tollera un abuso legislativo così evidente e, se del caso, indicare quali azioni intenda mettere in pratica per porre termine a questa pratica discriminante nei confronti degli allevatori residenti negli altri paesi dell'Unione?

Risposta data dal signor Fischler in nome della Commissione

(31 gennaio 2003)

La Commissione sta già indagando sul problema sollevato dall'Onorevole parlamentare: essa ha chiesto alle autorità irlandesi di precisare il loro punto di vista al riguardo e di inviarle tutte le pertinenti informazioni sulla «Foal Levy». Queste, ora pervenute, sono attualmente all'esame della Commissione sulla base degli articoli 87, 88, 89 e 95 del trattato CE al fine di stabilire se occorra o meno proseguire un'azione al riguardo.

(2003/C 161 E/136)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-3678/02
di Dorette Corbey (PSE) alla Commissione**

(11 dicembre 2002)

Oggetto: Parco eolico tedesco nei pressi di Bellingwolde

Nell'ottobre 1998 alcuni abitanti del comune olandese di Bellingwolde (comune di Bellingwedde, provincia di Groningen) sono venuti a conoscenza dell'esistenza di un progetto di costruzione, in territorio tedesco a 200 metri dal confine (e a circa 300 metri dalle abitazioni più vicine), di un parco eolico di 22 turbine, ciascuna di 60-70 metri di altezza e con una potenza massima di 1,5 MW. Nel settembre 2001 nella località Rheder Moor (situata nella zona nordoccidentale della circoscrizione rurale Emsland del comune tedesco di Rhede) sono state infine costruite, a circa 350 metri dal confine, 17 turbine eoliche, ciascuna di 135 metri di altezza e con una potenza massima di 1,8 MW.

Il parco eolico arreca disagi agli abitanti della zona in quanto le turbine sono rumorose, proiettano ombre, ostacolano la vista, provocano vibrazioni del suolo e perturbazioni elettromagnetiche, fanno svalutare i beni immobili e deteriorano la qualità della vita.

Può la Commissione confermare che la costruzione del parco eolico avrebbe dovuto essere subordinata ad una valutazione dell'impatto ambientale come prevede la normativa comunitaria (direttiva 97/11/CE⁽¹⁾) e può confermare che nel caso del parco eolico di Rhede è stata effettuata una valutazione del genere?

Conviene la Commissione che, in considerazione della vicinanza del confine olandese-tedesco, tale valutazione dell'impatto ambientale avrebbe dovuto tener conto delle conseguenze a livello transfrontaliero del progetto, quali i disagi arrecati, anziché limitarsi al territorio dello Stato membro nel quale è prevista la costruzione? Può indicare se la procedura è stata seguita correttamente e quali misure ha preso in proposito?

Ritiene la Commissione che il parco eolico di Rhede arrechi agli abitanti di Bellingwolde disagi inammissibili che avrebbero potuto essere evitati grazie ad una corretta applicazione della legislazione comunitaria?

⁽¹⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(16 gennaio 2003)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/11/CEE, del 3 marzo 1997, i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA). In conformità all'articolo 4, paragrafo 2 della succitata direttiva, i progetti elencati nell'allegato II sono soggetti a una VIA solo se gli Stati membri ne determinano la necessità, mediante un esame del progetto caso per caso o sulla base di soglie o criteri nazionali, a causa di particolari circostanze o caratteristiche. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'allegato III della direttiva modificata concernente la VIA, i criteri di selezione dovrebbero comprendere, tra l'altro, le caratteristiche, la localizzazione e l'impatto potenziale del progetto, nonché la natura transfrontaliera dell'impatto ambientale. Quest'ultimo punto dimostra che, qualora si deva procedere a una VIA, vanno considerati gli eventuali effetti transfrontalieri del progetto. L'articolo 7 della direttiva modificata prevede persino consultazioni transfrontaliere e l'intervento transfrontaliero dei cittadini, qualora sia probabile che un progetto possa influire in modo rilevante sull'ambiente di un altro Stato membro o qualora uno Stato membro che potrebbe essere significativamente danneggiato ne faccia richiesta.

I parchi eolici («impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento») rientrano nell'elenco dell'allegato II al punto 3, lettera i) della succitata direttiva modificata. Spetta pertanto agli Stati membri determinare, conformemente ai criteri di selezione elencati all'allegato III della direttiva, se e in quali casi la costruzione di centrali eoliche debba essere soggetta a una VIA.

La Direzione generale Ambiente ha ricevuto una lettera di denuncia da un cittadino olandese riguardante la medesima questione in data 3 dicembre 2002.

La Commissione non dispone attualmente di informazioni sufficienti per stabilire se la Germania abbia applicato correttamente o meno il disposto della direttiva concernente la VIA nel caso in questione. La Commissione non sa neppure se sia stata effettuata una VIA prima dell'autorizzazione e delle costruzioni della centrale eolica. La Commissione chiederà pertanto al Governo tedesco di fornire informazioni più dettagliate al riguardo.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

(2003/C 161 E/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3735/02 di Caroline Lucas (Verts/ALE) alla Commissione

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Quote e sopravvivenza dell'industria della banana nei Caraibi

Nel giugno 2002, il Consiglio dei Ministri ACP ha trasmesso una risoluzione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nella quale si sottolineava che il nuovo regime delle banane aveva causato il crollo dei prezzi che sono scesi a livelli che rischiano di far scomparire i fornitori ACP, la maggior parte

dei quali non dispone di mercati alternativi, e stava già creando gravi perturbazioni sociali ed economiche, intaccando i progressi fatti nella lotta contro la povertà.

Tali problemi sono la conseguenza della realizzazione della fase 2 dell'accordo USA-UE che trasferisce 100 000 t di quote dei fornitori ACP (quota C) a fornitori della zona dollaro (quota B), il che ha di fatto incrementato il volume delle banane immesse sul mercato di 100 000 t, consentendo ai supermercati dell'UE di praticare una politica di prezzo altamente competitiva.

Intende la Commissione imporre una riduzione temporanea della quota B (forniture zona dollaro) in modo da eliminare le forniture in eccesso che provocano il calo dei prezzi? In caso negativo, quali misure intende adottare la Commissione a sostegno dei fornitori ACP?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 febbraio 2003)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che il mercato comunitario della banana è stato caratterizzato, nel 2002, da un buon equilibrio quantitativo che si è tradotto in un'evoluzione armoniosa dei prezzi. Come ogni anno, nel secondo semestre i prezzi hanno cominciato a scendere, tendenza che si è accentuata durante i mesi di settembre e ottobre. La situazione ha tuttavia subito un netto miglioramento ed i prezzi hanno registrato una forte ripresa a partire dalla fine di novembre. In particolare, i prezzi delle banane originarie dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono aumentati del 58 % fra la settimana 46 (metà novembre) e la settimana 51 (fine dicembre), toccando alla fine del 2002 il livello più elevato mai raggiunto in questa stagione negli ultimi cinque anni. Le prospettive per i prossimi mesi sono positive e l'evoluzione del mercato nel 2003 dovrebbe essere caratterizzata da un buon equilibrio. Si può quindi affermare che il mercato comunitario continua ad essere remunerativo per i paesi produttori di banane, segnatamente per i paesi ACP.

La Commissione ricorda inoltre che gli accordi conclusi con gli Stati Uniti e l'Ecuador hanno consentito di mettere fine a un conflitto commerciale protrattosi per molti anni ed hanno autorizzato l'apertura di un contingente tariffario riservato all'importazione di banane originarie dei paesi ACP. Inoltre, nel novembre 2001, l'Unione è riuscita ad ottenere alcune deroghe a livello dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che garantiscono ai paesi ACP produttori di banane un accesso preferenziale al mercato comunitario.

Infine, la Commissione sottolinea che l'organizzazione comune del mercato della banana non prevede nessun meccanismo di garanzia dei prezzi. La formazione dei prezzi delle banane — e talvolta l'instabilità dei medesimi — rispecchia la dinamica di mercato sulla quale la Commissione non ha facoltà di intervenire. Il volume dei contingenti tariffari può essere modificato soltanto per garantire l'approvvigionamento di mercato qualora dovesse verificarsi un deficit di banane in uno dei paesi d'origine. In tal caso, la Commissione può soltanto aumentare le quantità da importare nel quadro del contingente tariffario non consolidato (quota B). La normativa in vigore non contempla, fra le competenze della Commissione, la possibilità di ridurre il volume dei contingenti tariffari. D'altra parte, un calo dei prezzi sul mercato comunitario non costituirebbe una motivazione sufficiente per proporre una riduzione del contingente tariffario.

(2003/C 161 E/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3739/02 di Gabriele Stauner (PPE-DE) alla Commissione

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Aumenti di stipendio senza fondamento giuridico a favore dei Commissari

Nella risposta alla mia interrogazione scritta P-1233/02⁽¹⁾ il vicepresidente Kinnock ha confermato, a nome della Commissione, che i membri della Commissione europea hanno beneficiato per anni di aumenti di stipendio facendosi versare parte degli emolumenti non sui loro conti nel luogo di lavoro, Bruxelles, bensì in altri Stati membri, applicandosi in questo caso il cosiddetto coefficiente correttore.

Può il sig. Kinnock confermare che i servizi competenti della Commissione a lui sottoposti, già verso la metà dell'anno scorso, gli avevano segnalato personalmente, in modo diretto e inequivocabile, che il regolamento del Consiglio concernente le retribuzioni del Presidente e dei membri della Commissione non contiene alcuna disposizione che autorizzi tali trasferimenti, per analogia con le disposizioni applicabili ai funzionari?

Può la Commissione fornirmi copie delle note trasmesse in proposito dai servizi della Commissione?

Può il sig. Kinnock spiegare per quale motivo, malgrado le segnalazioni dei suoi funzionari, non ha agito e ha lasciato che i versamenti effettuati a suo favore e a favore degli altri membri della Commissione continuassero?

Può il sig. Kinnock spiegare per quale motivo, nonostante tutto, nel Progetto preliminare di bilancio della Commissione per il 2003 (linea di bilancio A-1090) sono state di nuovo inserite indicazioni false, tese a far credere che l'applicazione dei coefficienti correttori agli stipendi dei membri della Commissione è prevista nel citato regolamento del Consiglio?

Quali conclusioni trae la Commissione dal fatto che il Consiglio ha proceduto alle opportune correzioni ed ha soppresso i passaggi fuorvianti formulati dalla Commissione?

(¹) GU C 277 E del 14.11.2002, pag. 162.

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(17 febbraio 2003)

Nelle risposte alle precedenti interrogazioni dell'onorevole parlamentare (P-1233/02 (¹), P-1805/02 (²) e E-2807/02 (³)), si è chiarita in dettaglio la situazione giuridica in merito alla questione trattata. Si è inoltre dimostrato, con riferimento ai reiterati pareri espressi dalla Corte di giustizia, che i trasferimenti ponderati non sono mai stati illegali e non hanno portato ad un aumento netto di stipendio per i membri della Commissione, della Corte dei conti e della Corte di giustizia che hanno beneficiato del sistema. La Commissione pertanto respinge le affermazioni contenute nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare e ribadisce che non sono stati effettuati pagamenti privi di fondamento giuridico ai commissari o ai membri della Corte dei conti e della Corte di giustizia.

Sembra inoltre che l'onorevole parlamentare disponga di informazioni errate su sedicenti comunicazioni ricevute dal sottoscritto, secondo cui «il regolamento del Consiglio concernente le retribuzioni del Presidente e dei membri della Commissione non contiene alcuna disposizione che autorizzi tali trasferimenti, per analogia con le disposizioni applicabili ai funzionari». Il sottoscritto non ha mai ricevuto simili messaggi o note. Se l'onorevole parlamentare dispone di informazioni scritte che provino l'invio di tale nota, è pregata di farle pervenire al direttore generale dell'Amministrazione e del Personale o ad un altro funzionario competente.

Come sottolineato nelle precedenti risposte all'onorevole parlamentare, la decisione della Commissione del 5 giugno 2002 di sospendere l'uso del sistema di trasferimento ponderato si basava esclusivamente sulle informazioni della Corte dei conti del 17 maggio 2002, secondo le quali i membri avevano deciso di sospendere l'uso di tale sistema e di non riutilizzarlo fintantoché non fosse stato chiaro il fondamento giuridico di tale sistema. Subito dopo la decisione della Commissione del 5 giugno, i membri della Corte di giustizia hanno preso la stessa decisione.

Nella risposta all'interrogazione E-2807/02, la Commissione ha rinviato l'onorevole parlamentare al parere riaffermato dalla Corte di giustizia e trasmesso alla Commissione con lettera del 9 ottobre, secondo il quale il sistema di trasferimenti ponderati applicati ai membri delle istituzioni è sempre stato, e continua ad essere, legittimo e pienamente conforme alla normativa vigente. L'onorevole parlamentare avrà ormai preso visione della lettera in questione della Corte di giustizia indirizzata alla Commissione e saprà anche che la Corte di giustizia ha ristabilito l'uso del sistema di trasferimento ponderato per i suoi membri.

Il 9 gennaio 2003 la Corte dei conti ha informato la Commissione che i membri avevano ripreso l'uso del sistema, in seguito alle informazioni della Corte di giustizia sulla chiarezza e la legittimità del sistema di trasferimento ponderato.

La Commissione ritiene che le decisioni prese dalla Corte di giustizia e dalla Corte dei conti non danno adito ad ulteriori dubbi circa la legittimità del sistema.

L'onorevole parlamentare è a conoscenza, dalle risposte precedenti, che i membri della Commissione hanno sospeso l'uso del sistema di trasferimento ponderato dal 1° luglio, insieme ai membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti. Di conseguenza, da allora nessun membro ha fatto uso di tale sistema. L'onorevole parlamentare dovrebbe pertanto ritirare quanto affermato sotto la copertura dell'immunità parlamentare, cioè che i membri della Commissione hanno continuato ad utilizzare il sistema nonostante la decisione del 7 giugno. Tale affermazione è completamente infondata.

La Commissione conferma infine che la situazione legale del sistema di pagamenti non è pregiudicata in alcun modo dal fatto che, nella prima lettura del progetto di bilancio preliminare 2003, il Consiglio ha proposto una correzione al commento della linea di bilancio A-1090 recante «commento preliminare modificato dal Consiglio» invece di «commento preliminare della Commissione» poiché, di fatto, tale modifica non è stata adottata nel bilancio finale, dopo la conciliazione tra il Consiglio ed il Parlamento.

La Commissione respinge pertanto le illazioni contenute nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare, secondo le quali la Commissione avrebbe usato formulazioni «fuorvianti» per dare un'«impressione errata». Non esiste alcuna giustificazione per tali illazioni, che andrebbero pertanto ritirate.

(¹) GU C 277 E del 14.11.2002, pag. 162.

(²) GU C 309 E del 12.12.2002, pag. 164.

(³) GU C 137 E del 12.6.2003, pag. 121.

(2003/C 161 E/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3742/02
di Gabriele Stauner (PPE-DE) alla Commissione

(12 dicembre 2002)

Oggetto: Conflitti di interesse

È in grado la Commissione di confermare che la società ASBL Eurocost, con sede a Lussemburgo, è coinvolta in gravi irregolarità (manipolazioni contabili, duplice e triplice finanziamento di progetti, furto di apparecchiature di informatica) con un danno superiore a 1 milione di euro per il bilancio comunitario? È essa altresì in grado di confermare che dette irregolarità erano state scoperte già ai primi del 2000 nell'ambito di un accertamento da parte di funzionari della Direzione generale Audit della Commissione ma che i tribunali lussemburghesi sono stati aditi soltanto nell'estate 2002?

Potrebbe la Commissione far conoscere la data esatta alla quale è stata sottoposta alla Commissaria competente per i controlli finanziari la pertinente relazione della DG Audit e i passi successivi da essa compiuti?

Potrebbe la Commissione inoltrare al Parlamento una copia della predetta relazione? È in grado la Commissione di confermare che il Direttore generale di Eurostat è stato membro fondatore e temporaneo presidente di ASBL Eurocost e che ha provveduto affinché per più di dieci anni affluissero ad Eurocost sovvenzioni a carico del bilancio comunitario?

Potrebbe la Commissione far sapere se l'attiva appartenenza di un direttore generale della Commissione ad un'associazione che usufruisce di cospicue sovvenzioni a carico del bilancio comunitario sia compatibile con le sue disposizioni tese ad evitare conflitti d'interesse? Intende la Commissione coinvolgere il Direttore generale di Eurostat nell'opera di riparazione dei danni subiti dal contribuente? Faceva parte il Direttore generale di Eurostat anche di altre imprese o associazioni beneficiarie di sovvenzioni a carico del bilancio comunitario? In caso affermativo, di quali imprese o associazioni si tratta?

Risposta del sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(17 febbraio 2003)

Il controllo avviato da un'iniziativa congiunta del Servizio di controllo interno di Eurostat e della DG Controllo Finanziario (attualmente Direzione Generale Audit) ed effettuato durante il primo trimestre del 2000 ha individuato numerose presunte irregolarità legate all'esecuzione di accordi relativi a sovvenzioni a

carico del bilancio comunitario per il calcolo dei coefficienti correttori intra-UE ed extra-UE. Il controllo ha portato a concludere che la Commissione dovrebbe emettere un ordine di recupero dell'importo di 1 009 016 EUR. ciò è stato fatto il 19 maggio 2000; l'ordine di recupero è ancora aperto perché la liquidazione di ASBL Eurocost non è ancora conclusa.

Il rapporto di controllo di Eurostat è stato pubblicato il 28 marzo 2000 ed inviato dal direttore generale di Eurostat ad OLAF il 31 marzo 2000.

In considerazione dell'indagine avviata in Lussemburgo OLAF desidera non rilasciare alcun commento in questo momento.

I procedimenti della direzione generale AUDIT hanno previsto la trasmissione al competente direttore generale di relazioni sul controllo delle sovvenzioni comunitarie e, in caso di sospetta frode, ad OLAF. Non c'è alcuna regola di trasmissione generale al commissario responsabile per il controllo finanziario. Nel caso del rapporto di Eurocost elaborato dalla direzione generale AUDIT, la trasmissione alla direzione generale ESTAT e ad OLAF è avvenuta in data 10 aprile 2000.

La Commissione non trasmette automaticamente i rapporti interni di controllo al Parlamento, ma qualsiasi richiesta ufficiale da parte del Parlamento verrebbe trattata in applicazione delle regole e dei procedimenti esistenti.

La Commissione conferma che il direttore generale di Eurostat è stato membro fondatore e presidente di Eurocost ASBL in pendenza della sua carica di direttore generale di Eurostat durante il secondo semestre del 1989.

Eurocost è stato creato in seguito alla decisione della Commissione di estendere i coefficienti correttori a tutti i paesi in cui sono impiegati i funzionari della Commissione, ma senza fornire le risorse umane supplementari per questo compito.

Questo compito è stato finanziato con sovvenzioni per l'elaborazione di coefficienti co correttori intra-EU ed extra-EU in applicazione dello Statuto.

Una comunicazione della Commissione in data 22 luglio 1998 ⁽¹⁾ ha precisato le regole applicabili a queste entità.

Eurostat ha dato seguito alla comunicazione della Commissione; nell'accordo relativo alla sovvenzione concluso con Eurocost ASBL all'inizio del 1999 era esplicitamente affermato che quella sarebbe stata l'ultima sovvenzione annuale.

Nella comunicazione della Commissione approvata il 16 novembre 1993 ⁽²⁾, che identifica una serie di rischi collegati alla sua partecipazione in enti di diritto privato ed in particolare il possibile conflitto d'interessi, si sono approvate le linee guida per controllare tale partecipazione. A seguito dell'approvazione di queste linee guida è stato elaborato un inventario delle partecipazioni della Commissione in enti di diritto privato; le situazioni esistenti sono state esaminate tutte caso per caso. Alla fine di questo esercizio la Commissione ha da un lato deciso di autorizzare la continuazione della partecipazione dell'Ufficio Statistico in Eurocost e dall'altro ha statuito che questa partecipazione venga gradualmente meno (decisione della Commissione del 17 ottobre 1995 ⁽³⁾). Il direttore generale di Eurostat si è dimesso dalla sua carica all'interno di Eurocost ASBL nel mese di aprile del 1997.

Sulla scorta delle informazioni disponibili al momento, non c'è alcun collegamento tra la posizione del Direttore generale di Eurostat e le presunte irregolarità commesse da Eurocost ASBL.

Come membro fondatore di Eurocost ASBL il direttore generale di Eurostat è stato invitato ed ha partecipato all'assemblea generale di Eurocost ASBL fino al 1997. Non ha avuto alcun ruolo di gestione all'interno di Eurocost ASBL.

Il direttore generale di Eurostat era un membro di CESD-Communautaire (Centro europeo di formazione degli statistici economisti dei paesi in via di sviluppo) nel corso del suo mandato di direttore generale di Eurostat insieme con i direttori generali degli Istituti nazionali di statistica degli Stati membri. Ha partecipato all'assemblea generale di CESD-Communautaire fino al 1997. Nella stessa qualità di direttore generale di Eurostat è stato membro fondatore e ha partecipato a CESD-Madrid, Lisbona e Roma fino al 2000.

⁽¹⁾ SEC(98) 1217.

⁽²⁾ SEC(94) 389.

⁽³⁾ SEC(95) 1684.

(2003/C 161 E/140)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3745/02
di Proinsias De Rossa (PSE) alla Commissione**

(20 dicembre 2002)

Oggetto: Controlli occasionali in materia di sicurezza stradale

Può la Commissione far sapere a che punto è la trasposizione e l'applicazione della direttiva 2000/30/CE⁽¹⁾ relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, per assicurarne la conformità con la direttiva 96/96/CE⁽²⁾ concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e indicare quali misure propone di adottare nei confronti degli Stati membri trasgressori?

⁽¹⁾ GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(12 febbraio 2003)

La direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, stabilisce che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 agosto 2002.

A fine dicembre 2002 sette Stati membri — Germania, Spagna, Irlanda, Lussemburgo, Austria, Portogallo e Regno Unito — non avevano ancora notificato alla Commissione le disposizioni nazionali che mettevano in vigore la direttiva. La Commissione ha pertanto inviato a ciascuno di essi un «parere motivato» al riguardo.

(2003/C 161 E/141)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3762/02
di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione**

(23 dicembre 2002)

Oggetto: Comunicazione COM(2002) 681 def.

Il 3 dicembre la Commissione ha pubblicato la comunicazione COM(2002) 681 def. in cui manifesta l'intenzione di presentare una proposta che vieti la navigazione delle petroliere monoscafo di età superiore ai 15 anni nelle acque europee a partire dal 2010.

Può la Commissione riferire quante sono attualmente, a livello mondiale, le petroliere monoscafo di età superiore ai sette anni, vale a dire che navigano dal 1995?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(10 febbraio 2003)

Sulla scia delle proposte presentate nella comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2002⁽¹⁾, il Consiglio «Trasporti» del 6 dicembre 2002 ha affermato la propria volontà di vietare l'accesso ai porti dell'Unione europea alle petroliere a scafo singolo che trasportano idrocarburi pesanti.

Il 20 dicembre 2002 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento⁽²⁾ finalizzata a vietare il trasporto di prodotti petroliferi pesanti in petroliere a scafo singolo in provenienza o a destinazione dei porti dell'Unione europea e ad accelerare i tempi di disarmo delle petroliere a scafo unico stabiliti nell'ambito del pacchetto normativo Erika I. La Commissione ha invitato il Parlamento e il Consiglio ad esaminare la proposta con la massima urgenza in vista di una sua approvazione da parte del Consiglio «Trasporti» del 27 marzo 2003.

Stando alle informazioni provenienti dalle banche dati internazionali (in particolare quella del Lloyds Register / Fairplay, relativa alle petroliere⁽³⁾ di oltre 5 000 t di tonnellaggio lordo) sono ancora in circolazione oltre 2 000 navi cisterna a scafo unico costruite prima del 1995. Gran parte di esse sono petroliere di meno di 20 000 tonnellate.

⁽¹⁾ COM(2002) 681 def.

⁽²⁾ COM(2002) 780 def.

⁽³⁾ Per petroliere si indicano le navi cisterna ai sensi della definizione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) (cfr. Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione Marpol)).

(2003/C 161 E/142)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3763/02

di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione

(23 dicembre 2002)

Oggetto: Sicurezza della navigazione

Uno studio di Paris MOU sui controlli effettuati dallo stato di approdo (port state control) è indicativo del caos che regna in seno all'Unione europea. Ad esempio, mentre l'Italia controlla quasi una nave su due tra quelle che approdano nei suoi porti, la Francia ne controlla solo una su dieci. E' da notare che quest'ultima si è schierata alla testa del movimento che intende impedire alle petroliere con un solo scafo di età superiore ai 15 anni di accedere alla zona di attività economica.

Quali provvedimenti intende pertanto adottare la Commissione per armonizzare il controllo delle navi nei porti in modo da aumentare la sicurezza della navigazione?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(10 febbraio 2003)

Come menzionato dall'Onorevole parlamentare, le statistiche annue pubblicate dal Memorandum di Parigi sul controllo dello Stato di approdo mostrano grandi disparità tra il numero di ispezioni effettuate dai diversi Stati. Ciò non significa però che la situazione sia caotica.

Le regole sul controllo dello Stato di approdo sono infatti state armonizzate a livello comunitario dalla Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo)⁽¹⁾.

Questo testo è stato rafforzato dopo l'incidente dell'ERIKA per istituire una procedura che metta al bando le navi più volte oggetto di fermo nei due o tre anni precedenti e che figurano sulla «lista nera» delle bandiere con un numero di fermi superiore alla media. Queste modifiche alla direttiva 95/21/CE entreranno in vigore alla fine del luglio 2003.

La Commissione conferisce particolare importanza al rispetto delle regole da parte dello Stato di approdo e ha più volte ricordato agli Stati membri i loro imperativi al riguardo, ancora recentemente nella sua comunicazione del 3 dicembre 2002⁽²⁾. Essa li ha vivamente esortati ad assumere un numero sufficiente di ispettori per controllare almeno il 25 % delle navi, come richiesto dalla direttiva nonché a garantire un livello sufficiente di ispezione in tutti i loro porti e luoghi di ancoraggio per non trasformarsi in effettivi «porti di comodo».

Nel quadro delle sue competenze, la Commissione intende avvalersi di tutte le vie legali per garantire un'applicazione rigorosa di queste regole. Essa ha pertanto adito la Corte di giustizia nei confronti della Francia e dell'Irlanda per inosservanza della soglia del 25 % di controlli.

⁽¹⁾ GU L 157 del 7.7.1995.

⁽²⁾ COM(2002) 681 def.

(2003/C 161 E/143)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3771/02**di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione**

(16 dicembre 2002)

Oggetto: Minaccia di attentati terroristici

Viste le gravi preoccupazioni circa possibili attentati contro istituzioni dell'UE:

- come valuta la Commissione i rischi per la sicurezza e come propone di migliorarla vista la reale possibilità di attentati del genere?
- Può la Commissione fornire dettagli sulle equipe incaricate della sicurezza presso le istituzioni dell'UE, precisando la loro formazione e referenze, la durata in servizio di tali dipendenti nonché le loro precedenti esperienze?

Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione

(16 gennaio 2003)

L'onorevole parlamentare comprenderà che la Commissione non può fornire informazioni dettagliate sulle misure specifiche adottate per rafforzare la sicurezza senza rischiare di comprometterla. La situazione venutasi a creare in seguito agli attacchi criminali negli USA dell'11 settembre 2001, ha tuttavia indotto la Commissione a riesaminare completamente i suoi sistemi di sicurezza, con conseguente rafforzamento delle norme e delle pratiche di sicurezza tuttora in vigore.

La Commissione è responsabile solo della sicurezza del suo personale, degli edifici e delle strutture. L'onorevole parlamentare potrà pertanto ottenere le informazioni sulle altre istituzioni presso le pertinenti amministrazioni. La Direzione «Sicurezza» della Commissione ha ovviamente strette relazioni interistituzionali con gli uffici della sicurezza delle altre istituzioni dell'Unione.

La nostra Direzione fa parte della Direzione Generale «Personale e Amministrazione» ed è responsabile della sicurezza di tutto il personale, degli immobili e delle attività della Commissione. Nello svolgere le sue funzioni, la Direzione «Sicurezza» collabora con i servizi pertinenti degli Stati membri e conta sulla loro assistenza per valutare potenziali od eventuali minacce al personale e alle strutture della Commissione. Sulla base di tali valutazioni, essa attua le misure di sicurezza necessarie.

Per ragioni giuridiche e di sicurezza, l'onorevole parlamentare comprenderà che non è possibile fornire informazioni dettagliate sul personale del servizio di sicurezza. La Commissione ha tuttavia assunto degli specialisti con esperienza professionale in materia di sicurezza acquisita nelle forze di polizia, nelle forze armate, o nei servizi di sicurezza nazionali. Tali specialisti hanno il compito di garantire la sicurezza.

Conformemente alla sezione 11 delle norme in materia di sicurezza della Commissione, come Membro della Commissione responsabile della sicurezza, nell'esercizio delle mie funzioni sono coadiuvato dal Gruppo consultivo della Commissione per la politica di sicurezza, dal Comitato di sicurezza della Commissione e dall'Ufficio di sicurezza della Commissione (Direzione Sicurezza). Il posto da direttore in tale Direzione è vacante da quando la sezione Sicurezza è stata staccata dal Servizio del Protocollo, ovvero dal 1° marzo 2002. La procedura di assunzione per la copertura del posto in parola è tuttora in corso e dovrebbe concludersi nel primo quadrimestre del 2003. Nel frattempo, le mansioni del direttore sono affidate ad un funzionario di grado elevato avente esperienza professionale in materia.

(2003/C 161 E/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3772/02**di Chris Davies (ELDR) alla Commissione***(16 dicembre 2002)*

Oggetto: Impatto della Via Balcanica su importanti aree protette in Polonia

Può la Commissione indicare quali informazioni ha ricevuto dalle autorità polacche successivamente alla risposta data alla mia interrogazione scritta E-1968/02⁽¹⁾ concernente il Parco nazionale Biebrza in Polonia? Nel caso in cui non abbia ricevuto alcuna informazione, come intende proseguire l'esame della questione con le autorità polacche?

Inoltre, sono stati manifestati timori circa l'impatto della Via Baltica su due foreste primordiali a Augustow e Knysyn. Poiché ai sensi della legislazione comunitaria entrambi i siti dovrebbero essere tutelati in seguito all'adesione della Polonia all'Unione europea, quali misure intende adottare la Commissione al fine di garantire che la Via Baltica non attraversi queste foreste?

⁽¹⁾ GU C 309 E del 12.12.2002, pag. 181.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(16 gennaio 2003)*

Come già indicato nella risposta all'interrogazione scritta E-1968/02⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare su questo argomento, la Commissione ritiene che tutti i paesi candidati debbano attuare ed applicare, già in fase di preadesione, le disposizioni dell'acquis ambientale comunitario, ivi comprese la direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽²⁾, (cd. direttiva VIA) e le direttive «Uccelli selvatici» e «Habitat»⁽³⁾. Questo aspetto è particolarmente importante per grandi investimenti infrastrutturali come la Via Baltica.

La costruzione di una via di rapida comunicazione⁽⁴⁾ è contemplata dall'allegato I, punto 7, lettera b) della direttiva VIA. Si applica quindi l'articolo 4, paragrafo 1 di quest'ultima, secondo il quale i progetti elencati nell'allegato I devono essere sottoposti ad una valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. È perciò obbligatoria una valutazione di impatto ambientale.

Il parco nazionale di Biebrza e le foreste di Augustów e Knyszyn sono siti di eccezionale valore naturale ed è estremamente probabile che vengano designati quali siti Natura 2000 al momento dell'adesione della Polonia all'UE. Ciò comporta l'applicazione di rigide norme di conservazione al fine di proteggere il valore di questi siti.

Con riferimento al parco nazionale di Biebrza, la Commissione ha scritto alle autorità polacche per richiamare la loro attenzione su questi aspetti ed assicurare che nel caso di specie siano state applicate le disposizioni previste dall'articolo 6 della direttiva «Habitat». Secondo le autorità polacche, i due comuni interessati hanno effettuato una prima valutazione dell'impatto ambientale del percorso stradale proposto. Non è stata ancora presa una decisione sulle condizioni di sviluppo e assetto del territorio, né sull'esatta ubicazione della strada: la Commissione ritiene che in tale circostanza si procederà ad una valutazione più approfondita. Le autorità polacche si sono impegnate ad informare la Commissione dei futuri sviluppi.

Più in generale, la Commissione continua a sottolineare l'importanza di proteggere i potenziali siti Natura 2000 dagli effetti negativi dello sviluppo urbanistico. Questo aspetto è stato recentemente ribadito in occasione dell'incontro informale del 21 gennaio 2003 tra il Commissario responsabile per l'ambiente e i ministri dell'ambiente dei paesi candidati all'adesione.

⁽¹⁾ GU C 309 E del 12.12.2002, pag. 181.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

⁽³⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, e direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2.4.1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103 del 25.4.1979.

⁽⁴⁾ Con «via di rapida comunicazione» si intende una strada che soddisfi la definizione contenuta nell'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale del 15 novembre 1975.

(2003/C 161 E/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3773/02**di Maurizio Turco (NI) alla Commissione***(16 dicembre 2002)*

Oggetto: Violazione da parte del Regno di Spagna della Direttiva 91/680/CEE sull'armonizzazione fiscale in materia di IVA

Visti gli articoli 6 e 7 del TUE, l'articolo 13 del TCE, la Direttiva del Consiglio 91/680/CEE⁽¹⁾ sull'armonizzazione fiscale in materia di IVA,

premesso che sono trascorsi più di 10 anni dall'adesione del Regno di Spagna all'Unione europea e quindi detta direttiva avrebbe dovuto essere pienamente trasposta nel diritto interno,

Considerando che il 23 novembre 1989 la Commissione europea, ha fatto presente alla rappresentanza permanente di Spagna presso l'UE che i benefici fiscali provenienti dall'esenzione IVA, di cui la chiesa cattolica è l'unica confessione religiosa a godere in Spagna in virtù dell'Accordo sugli affari economici concluso tra il Regno di Spagna e la Santa Sede nel 1979, non sono previsti dalla direttiva menzionata e che il governo spagnolo si è limitato ad affermare che l'AAE era un accordo concluso anteriormente all'ingresso del Regno di Spagna nella CEE nel 1986;

considerando che l'articolo 5 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna alla CEE stabilisce l'applicazione alla Spagna dell'articolo 307 del TCE; il secondo paragrafo di tale articolo obbliga gli Stati membri a ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate tra il diritto comunitario e gli obblighi derivanti dai trattati firmati anteriormente all'adesione, come nel caso summenzionato,

considerando che, sempre in virtù dell'AAE, la Chiesa cattolica è l'unica confessione religiosa che il Regno di Spagna finanzia — il bilancio generale dello Stato spagnolo del 2001 fissa un ammontare mensile minimo di 11 109 169,68 euro, pari ad un ammontare annuale di 133 310 036,16 euro — discriminando in questo modo le altre confessioni religiose;

Chiede di sapere:

- Cosa intende fare la Commissione per porre fine a questa violazione da parte del Regno di Spagna?
- Esistono altri Stati membri nella stessa situazione?
- Non ritiene la Commissione che questa violazione costituisca una discriminazione nei confronti delle altre confessioni religiose?

⁽¹⁾ GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1.

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione*(24 gennaio 2003)*

La Commissione ha esaminato la disposizione nel quadro della procedura di cui all'articolo 226 del trattato CE per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo. Nel caso del Portogallo, la procedura è stata archiviata in quanto non si trattava di un esonero ma di un rimborso dell'IVA a posteriori. Nel caso della Spagna, al fine di assicurare il trattamento identico dei due Stati membri che si trovano in una situazione simile e considerando che le risorse proprie relative a tale esonero erano versate dalla Spagna, la Commissione ha deciso parimenti di archiviare la procedura.

Riguardo alla presunta discriminazione nei confronti di confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica, la Commissione ricorda che, allo stato attuale del diritto comunitario, la questione del finanziamento dei culti dipende dall'esclusiva competenza degli Stati membri.

(2003/C 161 E/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3778/02**di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione***(23 dicembre 2002)*

Oggetto: Business Development Centre a Drogheda, Irlanda

Successivamente alla risposta fornita dalla Commissione nel febbraio 2002 all'interrogazione E-3325/01 ⁽¹⁾, la società a responsabilità limitata Drogheda Business Development Centre Ltd (DBDC) ha venduto l'immobile che aveva inizialmente beneficiato di sovvenzioni dell'UE per la creazione di un centro imprenditoriale, anche se l'autorizzazione per il sostegno è stato successivamente annullata dal governo irlandese. I sette attuali proprietari privati del DBDC sostengono che non trarranno alcun beneficio dalla vendita, anche se i proventi netti ammontano ad almeno 2 milioni di euro. Lo Stato non ha esercitato pressoché alcun controllo per evitare l'uso illecito degli stanziamenti, ora o in futuro. Non sembra che sia stata sollevata alcuna obiezione alla vendita, sebbene l'accordo di finanziamento prevedesse obbligatoriamente l'autorizzazione preliminare, peraltro non richiesta dalla DBDC. E ciò nonostante il fatto che questi gravi problemi siano stati esposti al Vice Primo ministro (Tánaiste), al Ministro delle finanze e all'Attorney General, con dovizia di dettagli dall'interrogante e da altri.

La Commissione ritiene che questo sia l'utilizzo corretto delle generose sovvenzioni concesse dall'UE per lo sviluppo locale? Può far sapere per quale motivo l'OLAF non ha fatto alcun tentativo serio di indagare su queste attività, nonostante disponesse di tutte le informazioni in materia? Può la Commissione comunicare per quale motivo, nella sua risposta; ha ommesso qualsiasi riferimento al fatto che l'autorizzazione per le sovvenzioni è stata annullata e, in generale, ha fornito scarse informazioni?

La Commissione è ora intenzionata a insistere affinché l'OLAF indaghi?

⁽¹⁾ GU C 160 E del 4.7.2002, pag. 97.

Risposta dal signor Barnier a nome della Commissione*(30 gennaio 2003)*

Il progetto noto come il Drogheda Enterprise Centre fu avviato nel 1995 con uno studio di fattibilità effettuato da un gruppo locale chiamato Enterprise Centre for Drogheda Committee, in seguito conosciuto con il nome di Drogheda Business Development Centre (DBDC) (centro di sviluppo economico di Drogheda).

Durante il periodo 1998/1999 il finanziamento pubblico per la realizzazione effettiva del progetto fu reso disponibile nell'ambito del programma di sviluppo locale urbano e rurale con un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di 63 500 EUR e nell'ambito dell'Iniziativa comunitaria Interreg II con un contributo del FESR di 158 717 EUR.

L'immobile difatti non è mai diventato un centro d'impresa funzionante principalmente a causa dei costi aggiuntivi necessari per renderlo operativo. La questione è emersa nella relazione di controllo effettuata dal FESR e dall'unità di controllo del Fondo di coesione nominata dalle autorità nazionali in conformità del regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione, del 15 ottobre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali ⁽¹⁾.

Per tale motivo il Department of Enterprise Trade and Employment (ministero irlandese dell'impresa, del commercio e del lavoro) ha disimpegnato la parte comunitaria del finanziamento e nel 2001 l'ha sostituita con un finanziamento pubblico puramente nazionale, con l'intento di destinare i fondi diversamente e salvaguardare gli interessi finanziari comunitari. Poiché non è più implicato alcun finanziamento comunitario, non sussiste alcun motivo per far intervenire l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Le autorità irlandesi competenti, ora uniche responsabili del progetto, hanno informato la Commissione che è stato raggiunto un accordo tra i proprietari del centro e il Ministero, che ha gestito il finanziamento mediante il Louth County Enterprise Board (comitato d'impresa della contea di Louth). Secondo tale accordo l'immobile verrebbe venduto ed il ricavato sarebbe utilizzato per acquistare un nuovo centro d'impresa. Gli eventuali fondi eccedentari saranno donati al Drogheda Borough Council (consiglio municipale di Drogheda), a beneficio della popolazione di Drogheda.

Le autorità hanno confermato che gli edifici originari sono stati venduti e che sono stati acquistati nuovi locali già operativi come centro d'impresa, dove sono insediati già alcuni locatari. Gli elementi restanti dell'accordo riguardo all'uso dei fondi eccedentari sono in corso di applicazione.

(¹) GU L 290 del 23.10.1997.

(2003/C 161 E/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3783/02
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(6 gennaio 2003)

Oggetto: I pericoli della caccia e la necessità di coordinare eventuali provvedimenti contro il crescente aumento della popolazione volpina

1. È in grado la Commissione di confermare che, a causa dell'intensiva concimazione dei pascoli e dei prati nelle aree ricreative, va fortemente aumentando il numero di lombrichi di cui si cibano, fra l'altro, le volpi la cui presenza pertanto si fa sempre più sentire in regioni densamente popolate?
2. È in grado essa di confermare che la caccia alle volpi comporta il temporaneo spopolamento di regioni adatte a fungere da habitat con conseguente migrazione di altre volpi verso dette regioni ed ulteriore diffusione del virus della rabbia (rabies)?
3. È in grado la Commissione di confermare che i cacciatori toccando le volpi abbattute contribuiscono a diffondere gli ovuli della tenia della volpe con effetto contrario a quello perseguito ossia la lotta all'epizoozia spesso addotta per giustificare la caccia?
4. Esistono disparità fra gli Stati membri dell'UE per quanto riguarda la crescita della popolazione volpina e le modalità di lotta contro detta crescita riducendo le loro fonti alimentari, autorizzando o incentivando la caccia ricreativa ovvero autorizzando in via eccezionale la caccia selettiva finalizzata esclusivamente alla lotta contro situazioni estreme?
5. Pratica l'UE una politica coordinata tesa sia a limitare in modo naturale la crescita del numero di volpi sia a prevenire che si prenda come pretesto la crescita della popolazione volpina per giustificare le pratiche venatorie che comportano le conseguenze negative esposte ai punti 2 e 3?
6. Cosa fa la Commissione per impedire il costante aumento del numero di volpi e delle malattie indotte nonché la caccia praticata a scopi ricreativi che persegue finalità ben diverse da quella di combattere le malattie o le nocività?

Fonte: Metro (edizione neerlandese del 10.12.2002)

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(4 marzo 2003)

In generale, la Commissione non considera che le azioni di caccia costituiscano uno strumento efficace nel quadro delle politiche di lotta contro le zoonosi che possono essere trasmesse all'uomo dagli animali selvatici.

In particolare, trattandosi di volpi, le battute organizzate per tentare di arginare il progresso dell'epidemia di rabbia negli anni '70 e '80 si sono rivelate deludenti.

Esse sono state abbandonate a profitto di campagne di vaccinazione delle volpi per via orale nel momento in cui vaccini efficaci sono stati messi a punto e utilizzati su vasta scala.

Queste campagne di vaccinazione, cofinanziate dalla Comunità, sono state condotte su territori immensi e hanno ottenuto risultati spettacolari, sicché la rabbia sta per essere eradicata dall'insieme del territorio comunitario.

In un primo tempo, queste operazioni hanno avuto come effetto un aumento sensibile delle popolazioni di volpi e il numero di vaccini distribuiti per kilometro quadrato ha dovuto essere aumentato per raggiungere una copertura vaccinale sufficiente per indurre un arresto della circolazione virale.

Le popolazioni si sono quindi stabilizzate in funzione delle disponibilità di nutrimento e del comportamento territoriale della specie.

(2003/C 161 E/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3792/02
di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione

(17 dicembre 2002)

Oggetto: Applicazione della regola del disimpegno automatico

Considerato che in base all'art.31 par 2 del Regolamento (CE) n. 1260/1999⁽¹⁾ recante disposizioni generali sui Fondi strutturali «la quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento ammissibile (...) è disimpegnata automaticamente dalla Commissione; la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione viene ridotta in misura corrispondente».

per gli impegni nel primo anno del nuovo periodo di programmazione, 2000-2006, la regola sarà applicata (secondo le modalità e i tempi previsti nella comunicazione della Commissione C(2002) 1942 adottata il 27 maggio 2002) tenendo conto di tutte le domande di pagamento inviate alla Commissione al più tardi il 31 dicembre 2002.

che le relative somme saranno recuperate dalla Commissione europea e definitivamente perse dai soggetti beneficiari,

chiede di conoscere qual è la quota di fondi che le regioni in ritardo di sviluppo rischiano di perdere a seguito della prossima applicazione della suddetta regola.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(31 gennaio 2003)

Per il momento non è possibile conoscere l'entità di eventuali disimpegni di risorse assegnate agli Stati membri nel quadro dei Fondi strutturali e in questa fase i servizi della Commissione stanno valutando le domande di pagamento inoltrate dalle autorità nazionali.

Ciò premesso, l'informazione attualmente disponibile è che l'importo complessivo a rischio di disimpegno sarebbe assai limitato e che comunque difficilmente dovrebbe superare lo 0,4% del totale degli stanziamenti impegnati nel quadro dei Fondi strutturali per l'esercizio 2000.

(2003/C 161 E/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3794/02
di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione

(7 gennaio 2003)

Oggetto: II QCS

È noto che il 31 dicembre 2001 è scaduto il termine per il completamento dei pagamenti nell'ambito dei programmi del II QCS.

Può la Commissione pubblicare una tabella analitica degli impegni complessivi e degli eventuali disimpegni riguardanti ciascun fondo strutturale e ciascun programma operativo, come pure rendere note le rimanenti somme da liquidare alla Grecia a saldo di detti programmi?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(10 febbraio 2003)

I pagamenti ad oggi effettuati nel quadro dell'obiettivo 1 a favore della Grecia, nel corso del periodo di programmazione 1994-1999, rappresentano il 91 % degli stanziamenti concessi.

La Commissione trasmette in allegato all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento una tabella dettagliata che riporta, per ciascun programma operativo, le informazioni richieste.

(2003/C 161 E/150)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-3804/02
di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione**

(18 dicembre 2002)

Oggetto: Calamità naturali

Alcune zone della Grecia occidentale sono state colpite il 2 dicembre 2002 da un fortissimo sisma. Case e fabbricati hanno subito gravissimi danni, merci sono andate distrutte, mentre l'economia soprattutto nel dipartimento dell'Elide ne è rimasta sconvolta.

Può la Commissione dire se sussistono le condizioni e i presupposti per applicare il nuovo regolamento relativo alla creazione di un nuovo fondo per le calamità naturali?

Può il governo ellenico attingere dal PEP risorse da destinare all'indennizzo dei danni?

Quale altra misura potrebbe adottare o proporre la Commissione a tal fine?

Risposta data dal signor Barnier a nome della Commissione

(24 gennaio 2003)

Scopo principale del Fondo di solidarietà dell'Unione europea è di concedere aiuti d'urgenza in caso di calamità naturali che hanno serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente naturale o sull'economia in una o più regioni del paese colpito. In base al regolamento del fondo in questione viene definita grave una calamità che provoca un danno stimato superiore a 3 miliardi di euro in base ai prezzi del 2002, oppure superiore allo 0,6 % del reddito nazionale lordo (RNL).

In circostanze particolari, può beneficiare dell'assistenza di tale fondo anche una regione colpita da una calamità eccezionale che si ripercuote sulla maggior parte della popolazione e incide in modo profondo e duraturo sulle condizioni di vita e sulla stabilità economica della regione.

Per mobilitare le risorse del Fondo di solidarietà è necessario che le autorità nazionali presentino una domanda alla Commissione entro dieci settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno.

Per quanto riguarda inoltre l'utilizzazione degli stanziamenti disponibili all'interno del programma regionale interessato (POR Grecia occidentale), spetta alle autorità greche decidere se tali regioni desiderano utilizzare parte delle risorse per far fronte ai danni provocati dal sisma al quale l'onorevole parlamentare fa riferimento, nel rispetto dei regolamenti che disciplinano l'attuazione dei Fondi strutturali, per quel che concerne in particolare le norme di ammissibilità in vigore.

(2003/C 161 E/151)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3807/02
di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione**

(7 gennaio 2003)

Oggetto: Classificazione UE delle ceneri di combustione

Può la Commissione confermare di aver deciso a gennaio 2001 di omettere le ceneri dei residui di combustione dalla sua classifica di rifiuti inerti e che tale decisione avrebbe dovuto essere attuata dagli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2002?

Se tale informazione è esatta, potrebbe la Commissione precisare come sono attualmente classificate le ceneri residue di combustione?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(19 febbraio 2003)

Le ceneri di combustione degli inceneritori sono incluse nell'Elenco europeo dei rifiuti stabilito dalla Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi⁽¹⁾.

L'elenco distingue rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, come definito nella Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi⁽²⁾, ma non classifica i rifiuti come inerti o non inerti.

Le ceneri di combustione degli inceneritori figurano in due voci distinte dell'elenco allegato alla Decisione della Commissione 2000/532/CE:

- Voce 19 01 11* «ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose». Comprende ceneri residue rese pericolose perché contengono sostanze che sono state o saranno classificate come pericolose nella Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽³⁾, a concentrazioni tali che i rifiuti presentano una o più delle proprietà elencate nell'Allegato III alla Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
- Voce 19 01 12 «ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11». Comprende le ceneri residue di inceneritori che non sono pericolose.

Gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi a questa Decisione al più tardi entro il 1° gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU L 226 del 6.9.2000.

⁽²⁾ GU L 377 del 31.12.1991.

⁽³⁾ GU P 196 del 16.8.1967.

(2003/C 161 E/152)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-3809/02
di Vitaliano Gemelli (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Procedura di nomina dei dirigenti della Commissione Europea

Il 30 luglio 2002 la Commissione Europea ha pubblicato un avviso di posto vacante (COM/122/02) in vista della nomina del direttore della sicurezza⁽¹⁾.

La procedura di selezione messa in atto prevede che il titolare dell'incarico potrà essere scelto sia tra i funzionari presenti nelle Istituzioni sia facendo ricorso ad «una procedura diversa da quella del concorso».

Può la Commissione indicare i motivi per cui ha ritenuto necessario in questo caso iniziare contemporaneamente le procedure previste dall'articolo 29 dello statuto dei funzionari, dato che in passato per il livello A2 si è sempre proceduto ad un esame delle candidature interne e soltanto qualora nessun candidato fosse stato ritenuto idoneo veniva fatto ricorso all'esterno?

Non ritiene la Commissione che tale decisione costituisca un precedente che mette in causa le legittime aspettative di carriera dei funzionari europei, contravvenendo gravemente ai doveri di una sana e equilibrata gestione delle risorse umane?

(¹) GU C 181 del 30.7.2002, pag. 1.

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(17 febbraio 2003)

1. L'articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto autorizza la pubblicazione di posti di grado A1 o A2 al di fuori delle Istituzioni. Di tanto in tanto la Commissione ha pubblicato posti vacanti all'esterno, in special modo per impieghi che richiedono qualifiche specifiche e/o per favorire la presentazione di un numero elevato di candidature.

Il posto di direttore della sicurezza riguarda ovviamente una funzione specializzata con un profilo ben distinto. Sono pertanto necessarie competenze particolari e una pertinente esperienza in materia.

2. Tenuto conto di questi dati di fatto, nel caso specifico la Commissione ha ritenuto opportuno pubblicare il posto sia all'interno che all'esterno per risparmiare tempo. Scopo di tale decisione è stato anche di attirare il maggior numero possibile di candidati aventi formazione ed esperienza quanto più varie possibili in grado di soddisfare il livello di qualifiche richiesto. Il fatto che siano state presentate 39 domande prova, a giudizio della Commissione, che la strategia seguita si è rivelata appropriata.

3. La Commissione non considera che questa procedura costituisca una prassi tale da mettere in causa le legittime aspettative di carriera dei funzionari europei. La procedura seguita non influisce negativamente sulle possibilità per i funzionari in servizio di ottenere il posto in questione, in particolare perché la pubblicazione parallela permette ai funzionari che hanno il profilo appropriato per l'impiego di cui trattasi, ma che non hanno la necessaria anzianità in base ai termini previsti dalla pubblicazione interna, di presentare comunque la loro candidatura.

(2003/C 161 E/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3811/02 di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(9 gennaio 2003)

Oggetto: Continuo problema relativo alla valutazione del fenthion

Il 16 gennaio 2001 il Commissario Byrne, rispondendo all'interrogazione scritta E-3552/00 (¹) del deputato greco on. Papayannakis, dichiarava che «l'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE (²) prevede la concessione di un periodo di deroga di 12 anni, fino al 25 luglio 2003, durante il quale gli Stati membri possono continuare ad autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non figurano nell'allegato della citata direttiva sulla base delle norme di sicurezza generale dell'articolo 4 della direttiva e dei criteri nazionali», che durante tale periodo la Commissione avrebbe avviato «un programma per il graduale esame di dette sostanze attive», che «il fenthion è una delle sostanze attive attualmente oggetto di valutazione, conformemente al regolamento CEE n. 3600/92 (³)» e che si prevedeva che la Commissione sarebbe «stata in grado di adottare una decisione sul fenthion all'inizio del 2001». La Commissione indicava anche che avrebbe informato entro il mese di luglio 2001, sia il Parlamento che il Consiglio circa gli sviluppi del programma di rivalutazione.

Il 28 novembre 2001 rispondendo alla mia interrogazione scritta E-2883/01 (⁴) il Commissario Byrne affermava che «la valutazione comunitaria del fenthion era praticamente terminata e che la Commissione, dopo aver consultato il Comitato scientifico per le piante, avrebbe proposto appena possibile una decisione relativa al fenthion, che prenderà anche in considerazione i modi di irrorazione accettabili».

Il 10 aprile 2002 rispondendo alle interrogazione scritta E-0749/02 ⁽⁵⁾ il Commissario Byrne confermava che la valutazione sul fenthion era stata «effettivamente completata, ad eccezione di uno studio che era stata sottoposto soltanto recentemente allo [non specificato] Stato membro relatore». La valutazione di tale studio sarebbe stata disponibile nell'aprile 2002 «ma non avrebbe dovuto ritardare il processo decisionale.» La Commissione aggiungeva che avrebbe sottoposto «i risultati della propria valutazione al Comitato scientifico per le piante nell'aprile 2002» e che si prevedeva che il Comitato si sarebbe pronunciato «entro due mesi».

Il 4 dicembre 2002 in risposta all'interrogazione scritta E-3116/02 ⁽⁶⁾ con la quale si chiedeva di essere informati sulle conclusioni del Comitato scientifico, la Commissione affermava di aver chiesto il parere del Comitato scientifico per le piante in merito a diverse questioni concernenti la valutazione del fenthion e che data la complessità dei problemi relativi a tale sostanza il Comitato ha impiegato più tempo del previsto per formulare il proprio parere.

Quanti altri mesi o anni serviranno al Comitato per formulare un parere definitivo sulla questione fondamentale della neurotossicità a lungo termine e sulle preoccupazioni che nutrono gli Stati membri quali la Gran Bretagna e la Francia in merito alle proprietà clastogeniche del fenthion? Questi ritardi sono un'anticipazione di quello che succederà con la direttiva pendente sui prodotti chimici o la Commissione è pronta a fissare una scadenza per una decisione definitiva del Comitato scientifico? Per concludere, quale ruolo la Commissione ritiene debba avere il principio di precauzione?

⁽¹⁾ GU C 174 E del 19.6.2001, pag. 76.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU C 115 E del 16.5.2002, pag. 187.

⁽⁵⁾ GU C 172 E del 18.7.2002, pag. 225.

⁽⁶⁾ GU C 110 E dell'8.5.2003, pag. 166.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(3 febbraio 2003)

Il notificante ha trasmesso allo Stato membro relatore (Grecia) tutte le informazioni richieste sul fenthion circa il suo impiego sotto forma di esca per olivi e alberi di agrumi. Dopo un primo vaglio di queste informazioni, nell'aprile 2002, la Commissione ha consultato il Comitato scientifico per le piante che, il 17 dicembre 2002, ha espresso il proprio parere. Al comitato era stato chiesto di pronunciarsi sulla rilevanza dei nuovi dati disponibili e sulla fondatezza delle nuove argomentazioni relativamente alle caratteristiche tossicologiche del fenthion e alla valutazione del rischio per gli uccelli.

L'analisi dei nuovi dati tossicologici disponibili non ha indotto il comitato a cambiare opinione sulla mutagenicità del fenthion. Più in particolare, sulla base dei nuovi dati a disposizione, è improbabile che il fenthion comporti un rischio di neurotossicità tardiva nell'uomo.

D'altro canto, il comitato è giunto alla conclusione che, malgrado il cambiamento nel metodo di applicazione e l'apporto di nuove ricerche, persistono grossi dubbi in quanto alla pericolosità del fenthion per gli uccelli; le preoccupazioni già espresse nel suo precedentemente parere non sono state pertanto fugate. Sulla base di questa considerazione, il comitato ha formulato delle raccomandazioni per una migliore valutazione del rischio per gli uccelli.

La Commissione ritiene che la normativa sui prodotti fitosanitari prende dovutamente in considerazione il principio di precauzione. Un prodotto fitosanitario può essere autorizzato unicamente se, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, si dimostra che i suoi residui e il suo impiego, in seguito ad un'applicazione conforme alla buona pratica fitosanitaria, non hanno effetti nocivi sulla salute dell'uomo e degli animali, né un'incidenza inaccettabile sull'ambiente.

In conformità ai procedimenti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, dopo aver portato a termine tutte le consultazioni, la Commissione presenterà quanto prima una sua proposta sul fenthion al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con tutta probabilità in occasione della riunione del comitato stesso nell'aprile 2003.

(2003/C 161 E/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3827/02
di Theodorus Bouwman (Verts/ALE) alla Commissione

(20 dicembre 2002)

Oggetto: Frodi nel settore dei trasporti perpetrate nei Paesi Bassi ed in altri Stati membri dell'UE tramite certificati di ferie

Il 12-13 dicembre 2002 il quotidiano olandese «de Volkskrant» riferiva su frequenti frodi e violazioni della normativa sull'orario di guida nel settore dei trasporti stradali tramite certificati di ferie che i camionisti ottengono dai loro datori di lavoro. Poiché gli autisti, una volta presentati detti documenti, non sono più tenuti a esibire i dischi del tachigrafo che registra i loro ultimi giorni di guida, un falso certificato di ferie può permettere loro di accumulare un tempo supplementare di guida.

Intende la Commissione vagliare se anche in altri Stati membri si ricorra a siffatte pratiche, riferendone quanto prima?

È disposta la Commissione ad adottare solleciti provvedimenti tesi a far cessare dette pratiche fraudolente nei Paesi Bassi ed in eventuali altri Stati? In caso affermativo, potrebbe essa far sapere in che modo intenda procedere?

Conviene la Commissione con l'interrogante che i camionisti, quale ultimo anello della catena dei trasporti, rappresentano le vittime dell'eccessiva forza di mercato costituita dalle imprese di trasporto in grado di esercitare tali pressioni sui prezzi da obbligare gli autisti ad effettuare giornate e settimane di lavoro interminabili?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(24 gennaio 2003)

La Commissione è a conoscenza del fatto che i datori di lavoro possono fornire lettere con cui certificano che i loro conducenti erano in ferie per una parte del periodo controllato in occasione di verifiche su strada effettuate dalle forze dell'ordine. La direttiva 88/599/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada⁽¹⁾ stabilisce le procedure standard di controllo e i periodi di guida che possono essere controllati su strada e nei locali delle imprese. Attualmente, ai sensi dell'articolo 3, durante un controllo su strada le forze dell'ordine possono controllare i periodi di guida giornalieri, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri nonché l'ultimo periodo di riposo settimanale. Soltanto in caso di irregolarità evidenti è possibile controllare i fogli di registrazione per la settimana in corso e, in ogni caso, la scheda relativa all'ultimo giorno in cui il conducente è stato alla guida del veicolo durante la settimana precedente. È a questo punto che può essere usata una lettera di certificazione per giustificare la mancanza di fogli di registrazione. Attualmente spetta alle forze dell'ordine decidere se accettare in queste circostanze detta documentazione come prova valida o svolgere ulteriori indagini presso la sede dell'impresa. Non esiste norma comunitaria che imponga il riconoscimento di queste lettere emesse dalle aziende quali prove valide.

Il controllo principale sulla limitazione bisettimanale delle ore di guida si svolge nelle sedi delle imprese, dove può essere controllata la documentazione relativa alle ferie annuali o alle assenze per malattia.

Nel corso del 2003 la Commissione intende presentare una proposta per migliorare le pratiche di applicazione della regolamentazione in questo settore. Una delle misure previste incoraggerà una migliore cooperazione tra gli enti di controllo all'interno degli Stati membri e tra i vari Stati membri per affrontare con maggiore facilità gli aspetti pratici di questi problemi.

La Commissione riconosce l'esistenza di una forte concorrenza nel settore del trasporto su strada. Osserva inoltre che l'articolo 14, paragrafo 3 dell'attuale direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto^(?) prevede la corresponsabilità nell'intera catena dei trasporti, se un conducente contravviene alle norme in materia di orario di lavoro.

⁽¹⁾ GU L 325 del 29.11.1988.

⁽²⁾ GU L 80 del 23.3.2002.

(2003/C 161 E/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3832/02
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(9 gennaio 2003)

Oggetto: Controlli presso il mercato centrale delle carni di Renti ad Atene

Venerdì 6 dicembre 2002 sono stati conclusi i controlli degli ispettori dell'Ufficio per gli affari veterinari presso il mercato centrale delle carni di Renti. Analoghe verifiche erano state effettuate in passato dal 14 al 17 gennaio 2002. Potrebbe la Commissione rendere noti i risultati cui sono pervenuti gli ispettori per quanto riguarda il rispetto delle norme igieniche sussistenti presso il predetto mercato e se gli stessi si sono dichiarati soddisfatti dei progressi riguardanti i lavori di costruzione di un nuovo mercato che era stata promessa dal governo una volta che sarebbero stati riconosciuti i risultati dei precedenti controlli?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(21 marzo 2003)

L'ispezione dell'Ufficio alimentare e veterinario (OAV) di cui si tratta è avvenuta in occasione della terza visita, svolta nel corso dell'anno 2002, delle installazioni del mercato centrale di Rendi.

Le constatazioni rilevate nel corso della visita hanno rivelato che permangono numerosi problemi, nonostante alcuni miglioramenti intervenuti. Per quanto riguarda il progetto di costruzione di un nuovo mercato, i lavori non sono ancora iniziati.

L'OAV ha inviato il progetto della relazione alle autorità elleniche invitandole a fornire una risposta e a indicare le azioni correttive proposte. Ricevuti tali commenti la relazione verrà ultimata e, come avviene abitualmente, verrà inviata al Parlamento e pubblicata sul sito internet della Direzione Generale Sanità e Protezione dei Consumatori (SANCO).

In esito alle constatazioni rilevate in occasione della missione effettuata nel dicembre 2002, si è svolta una riunione in data 21 febbraio 2003, fra i servizi della Commissione e le competenti autorità elleniche, nel corso della quale è stata esaminata la situazione del mercato centrale di Rendi. I servizi della Commissione hanno insistito sull'importanza di correggere quanto prima gli scompensi rilevati nel mercato. Le autorità elleniche hanno accettato di intervenire e hanno segnalato l'intenzione di migliorare la situazione entro la fine di giugno 2003. Una risposta formale è attualmente attesa da parte delle competenti autorità elleniche entro la fine di aprile 2003, nella quale dovrebbe essere indicato un programma cronologico preciso per lo svolgimento delle azioni correttive, nel quale sia tenuto delle raccomandazioni dell'OAV. La Commissione deciderà circa i provvedimenti da adottare alla luce dei contenuti di tale risposta.

(2003/C 161 E/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3833/02
di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione

(9 gennaio 2003)

Oggetto: Prepensionamento degli agricoltori

1. Per quale motivo il principio di indicizzazione non è stato inserito né nel precedente né nell'attuale programma di prepensionamento per gli agricoltori?

2. La Commissione ammette che il valore monetario delle pensioni che vengono percepite adesso dagli agricoltori che hanno aderito al programma del 1994 è stato gravemente eroso e che la mancanza di indicizzazione sta facendo sì che molti agricoltori anziani siano riluttanti a passare le redini a una generazione più giovane, più produttiva e che ha ricevuto una migliore istruzione?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(18 febbraio 2003)

Tanto il precedente regolamento del Consiglio (CEE) n. 2079/92⁽¹⁾ quanto la normativa attualmente in vigore prevista dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio⁽²⁾, non ostano all'indicizzazione del regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura. Gli Stati membri che desiderano introdurre l'indicizzazione nel rispettivo programma di sviluppo rurale, per garantire al beneficiario lo stesso livello di reddito in termini reali nel corso del periodo di programmazione, possono farlo a patto di rispettare gli importi massimi di aiuto previsti dal regolamento.

Inoltre, occorre osservare che con l'introduzione del nuovo regolamento (CE) n. 1257/1999 le condizioni finanziarie per il prepensionamento sono state rese molto più attraenti.

In effetti, gli importi massimi che gli Stati membri possono accordare ai beneficiari del regime in questione sono stati notevolmente aumentati rispetto alla precedente regolamentazione (da 10 000 a 15 000 EUR per cedente per anno). La durata complessiva del periodo previsto per il versamento dell'aiuto è stata portata da 10 a 15 anni e il cedente può percepire un'indennità fino a 75 anni con la normativa in vigore (rispetto ai 70 anni della precedente). Il regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede inoltre la possibilità di raddoppiare i massimali annui, fatto salvo il limite massimo complessivo per cedente stabilito a 150 000 EUR.

Come le altre misure in materia di sviluppo rurale, anche la misura d'aiuto al prepensionamento in agricoltura sarà rivista per il periodo successivo al 2006.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, GU L 215 del 30.7.1992.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, GU L 160 del 26.6.1999.

(2003/C 161 E/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3835/02 di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione

(9 gennaio 2003)

Oggetto: Pratiche per la dichiarazione di zone protette ZEPAS

La biodiversità delle Isole Canarie, regione ultraperiferica dell'Unione europea, è sempre stata riconosciuta dalla Comunità scientifica internazionale in quanto autentico museo vivente di specie sopravvissute alle glaciazioni del terziario che hanno influenzato sostanzialmente i vari ecosistemi marittimi e terrestri del pianeta.

Molti habitat singolari dell'arcipelago delle Canarie sono stati dichiarati, per il loro valore naturale, siti di interesse comunitario (SIC) e integrati nella Rete Natura 2000; a parere degli esperti, per le pratiche afferenti si è adottato un sistema di qualità dell'informazione e rigore nella procedura relativa alla dichiarazione.

Tuttavia, alcuni scienziati rilevano la carenza di un rigore e una qualità dell'informazione analoghi al momento di esplicitare le pratiche relative alle zone protette denominate ZEPAS.

Non sarebbe opportuno che la Commissione, per la dichiarazione delle ZEPAS, utilizzasse criteri rigorosi di sistematizzazione nell'informazione e nella procedura analoghi a quelli adottati per la procedura SIC?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(6 febbraio 2003)

L'onorevole parlamentare esprime la propria preoccupazione per il sistema e i criteri applicati dalla Commissione nella designazione delle zone di protezione speciale (ZPS).

In base alle disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾ (di seguito direttiva «Uccelli selvatici») sono gli Stati membri e non la Commissione a classificare i siti come zone di protezione speciale per gli uccelli selvatici.

La direttiva «Uccelli selvatici» impone agli Stati membri di classificare in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione degli uccelli, tenuto conto delle necessità di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la direttiva.

La direttiva non prevede criteri molto dettagliati per la classificazione dei siti come zone di protezione speciale. Pertanto il metodo seguito per le ZPS non può essere lo stesso della direttiva «Habitat» ⁽²⁾, che contiene un elenco dettagliato dei criteri per la designazione. In ogni caso, la direttiva «Uccelli selvatici» prescrive di scegliere le zone più idonee; analoghe misure devono essere adottate per le specie migratorie regolari non menzionate nell'allegato I. Infine gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle zone umide, soprattutto quelle di importanza internazionale.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.

(2003/C 161 E/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3841/02**di Walter Veltroni (PSE) alla Commissione**

(9 gennaio 2003)

Oggetto: IVA sui compact disc

Il mercato dei supporti audiovisivi e multimediali soffre da sempre di una eccessiva imposizione fiscale.

Ciò comporta una serie di reazioni a catena per cui, l'eccessivo prezzo dei supporti, soprattutto di quelli musicali, disincentiva l'acquisto. La minore domanda incide sui diritti degli autori, disincentiva la creatività e incide negativamente sulle potenzialità di un mercato che altrimenti sarebbe molto più vivace e remunerativo in quanto aumenterebbero le copie vendute.

Tale situazione induce molti dei potenziali acquirenti ad orientarsi al consumo di beni ottenuti con mezzi non leciti.

Il mercato della pirateria discografica, nonché l'offerta di musica su Internet, possibile soprattutto grazie ai sistemi «peer to peer», disincentivano ulteriormente le vendite, in quanto offrono un prodotto alternativo, talvolta anche qualitativamente adeguato, alla maggior parte dei potenziali acquirenti di cd musicali. A questo si collega il fiorire di veri e propri mercati illeciti ed alternativi, che spesso sfruttano anche reti di vendita alimentate dall'immigrazione clandestina.

Considerando le frequenti domande che le vengono rivolte affinché sia applicata un'aliquota ridotta ai supporti multimediali quali CD, CD-ROM, DVD e alle attività nell'ambito della cultura e degli audiovisivi in senso lato, intende la Commissione, nelle prossime revisioni della direttiva 77/388/CEE ⁽¹⁾ sull'IVA, impegnarsi a proporre un cambio di razionalità alle disposizioni della direttiva stessa e quindi ad incidere sull'aliquota dei beni e servizi culturali in modo decisivo e al ribasso, includendo nell'allegato H (nel quale già sono inseriti altri «prodotti culturali» quali i libri) anche i compact disc, al fine di favorire l'effettiva fruizione dei «mezzi di diffusione di cultura» in tutta Europa, soprattutto a disincentivo del mercato illegittimo parallelo?

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(28 febbraio 2003)

Attualmente, la sesta direttiva IVA ⁽¹⁾ prevede che ai compact disc (CD) possa essere applicata in tutti gli Stati membri soltanto l'aliquota normale. Tale situazione garantisce già, di fatto, una certa armonizzazione del livello di tassazione di tali prodotti in tutta la Comunità (l'aliquota normale varia, infatti, da 15 % a 25 % tra i vari Stati membri). A tale riguardo, è opportuno rammentare che l'applicazione di aliquote ridotte è facoltativa per gli Stati membri, e che la concessione di tale facoltà per i compact disc servirebbe soltanto ad aumentare le divergenze tra i tassi applicabili nella Comunità.

La riduzione dell'aliquota IVA viene spesso citata come mezzo per risolvere i gravi problemi del settore musicale, dovuti essenzialmente alla pirateria e all'emergere di mercati illeciti e alternativi, fenomeno aggravatosi negli ultimi anni su scala mondiale.

Occorre tuttavia tenere presente che una riduzione dell'IVA rischia di non servire a lottare efficacemente contro la pirateria organizzata a livello mondiale.

Risulta, infatti, che molto spesso una riduzione dell'aliquota IVA incida solo parzialmente sul prezzo finale al consumatore. In quest'ultimo caso, inoltre, si tratta spesso soltanto di un effetto passeggero destinato a sparire col tempo. Infine, se anche tale riduzione incidesse sul prezzo finale, quest'ultimo rimarrebbe comunque più elevato di quello praticato sul mercato nero.

Per quanto riguarda, in particolare, la pirateria digitale mediante trasferimento da Internet, una riduzione dell'IVA non potrebbe di per sé impedire ai consumatori di continuare a ricorrere a tale pratica. Il materiale che consente la duplicazione viene infatti venduto liberamente, e soltanto misure realmente dissuasive potrebbero modificare tale comportamento. A tal fine, l'applicazione di aliquote specifiche agli apparecchi e ai CD vergini, come avviene in alcuni paesi per le audiocassette, sarebbe probabilmente più utile e consentirebbe, da un lato, di compensare la perdita di diritti d'autore e, dall'altro, di punire i copiatori.

Le intenzioni della Commissione al riguardo non sono ancora definitive. Dopo aver messo a punto la relazione di valutazione dell'esperienza in materia di aliquote ridotte per i servizi a forte intensità di manodopera, alla fine della prima metà del 2003 la Commissione presenterà una relazione globale, corredata da una proposta di direttiva sul campo d'applicazione delle aliquote ridotte.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/92/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro, GU L 331 del 7.12.2002.

(2003/C 161 E/159)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3842/02
di Paolo Pastorelli (PPE-DE) alla Commissione**

(9 gennaio 2003)

Oggetto: Provincia di Novara

Premesso che il territorio della Provincia di Novara, dopo la nascita della Provincia del V.C.O. è rimasto l'unico in Piemonte a non essere incluso tra le zone assistite dai Fondi Strutturali erogati dall'Unione Europea a norma del Regolamento (CEE) 2081/93 ⁽¹⁾ e che tale esclusione non significa automaticamente che la nuova Provincia novarese non possa rientrare nei parametri previsti soprattutto dall'«Obiettivo 2» dei fondi suddetti, che rappresentano lo strumento privilegiato della politica di coesione economica e sociale, che traduce la solidarietà intracomunitaria.

Considerando che le sovvenzioni che l'Unione Europea finalizza ai comparti industriali delle zone inserite nell'Obiettivo 2, hanno appunto lo scopo di frenare, fermare ed invertire processi di deindustrializzazione di realtà territoriali che hanno conosciuto un consistente sviluppo del settore secondario, intende la Commissione procedere a verificare i dati ed i parametri in suo possesso per accertare l'eventuale possibilità di includere la provincia di Novara fra i comparti inseriti nell'Obiettivo 2?

⁽¹⁾ GU L 193 del 31.7.1993, pag. 5.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(30 gennaio 2003)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che l'elenco delle zone ammesse all'obiettivo 2 è stilato dalla Commissione in base alle proposte avanzate da ciascuno Stato membro interessato.

La provincia di Novara non è stata ammessa all'obiettivo 2 per il periodo di programmazione che si è concluso il 31 dicembre 1999 e non figura nell'elenco delle zone ammissibili per il periodo 2000-2006 stabilito dalla Commissione, per l'Italia, il 27 luglio 2000. Come previsto all'articolo 4, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1260/1999⁽¹⁾, tale elenco è valido fino al 31 dicembre 2006.

Esso può tuttavia essere modificato dalla Commissione, nel corso del 2003, su proposta di uno Stato membro e in caso di rischio grave che emerga in una regione, a condizione che non aumenti la popolazione interessata di ciascuna regione NUTS II.

Nella fattispecie questa condizione significherebbe che un'eventuale aggiunta di territori della provincia di Novara all'elenco delle zone ammissibili dovrebbe necessariamente essere compensata da una diminuzione equivalente della popolazione ammissibile nelle zone attualmente ammissibili della regione Piemonte.

Le nuove zone proposte per l'ammissibilità all'obiettivo 2 devono inoltre rispondere ai criteri previsti ai paragrafi da 1 a 10 dell'articolo 4 del regolamento summenzionato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, GU L 161 del 26.6.1999.

(2003/C 161 E/160)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3862/02
di Ioannis Averoff (PPE-DE) alla Commissione**

(10 gennaio 2003)

Oggetto: Finanziamento di una centrale idroelettrica a Anilio nel dipartimento di Ioannina

La LAKMOS ENERGHIAKÌ Spa ha ricevuto dal II QCS, in particolare attraverso il programma operativo per l'energia dipendente dal Ministero dello sviluppo, un finanziamento destinato alla costruzione di una piccola centrale idroelettrica ad Anilio nel dipartimento di Ioannina. I relativi lavori sono stati però interrotti per l'imposizione di talune misure di sicurezza da parte del Tribunale di primo grado di Ioannina, a seguito di un ricorso presentato dagli abitanti di Anilio e dal comune di Metsovo, i quali invocano una violazione della legislazione in materia ambientale. In attesa della sentenza definitiva che dovrà essere pronunciata dal giudice di pace di Metsovo, l'opera in questione è già stata inserita nel III QCS, in particolare nel programma operativo per la competitività.

Sa la Commissione qual è l'esatta procedura (bando di gara o altro) in base alla quale l'opera in questione è stata inserita nel II e nel III QCS, quale ne è la dotazione globale, in che modo è stata ripartita in due QCS e quali sono le esatte percentuali della partecipazione comunitaria, nazionale e da parte dei privati per quanto riguarda la sua dotazione finanziaria?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(7 febbraio 2003)

Il progetto d'investimento al quale si riferisce l'onorevole parlamentare è stato inserito nel programma operativo «Energia» del quadro comunitario di sostegno per il periodo 1994-1999 della Grecia, a seguito di una gara d'appalto indetta nell'ambito del regime di aiuti «Uso efficiente dell'energia» approvato dalla Commissione. Complessivamente il costo contrattuale ammontava a 388 milioni di dracme, di cui il 54% a carico dell'investitore, il 23% a carico del Fondo di sviluppo regionale (FESR) e il 23% a carico dello Stato.

L'avvio delle indagini giudiziarie ha comportato la sospensione del progetto. Secondo le informazioni ricevute dalle autorità nazionali competenti, il progetto sarà depennato dal programma affinché la Commissione proceda alla sua chiusura.

La Grecia non ha ancora chiesto alla Commissione la chiusura finanziaria del programma in questione. Conformemente alla regolamentazione comunitaria in vigore per gli interventi attuati nel periodo 1994-1999, gli elementi occorrenti per tale chiusura devono essere trasmessi alla Commissione entro il 31 marzo 2003.

Il promotore del progetto ha presentato una nuova proposta a seguito di una gara d'appalto indetta nel quadro di un ulteriore regime di aiuti «Incoraggiamento degli investimenti energetici privati», parimenti approvato dalla Commissione. Questo regime di aiuti è cofinanziato nell'ambito del programma operativo «Competitività» del quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per la Grecia. Il costo complessivo della proposta è di 406 134 EUR, di cui il 60 % a carico dell'investitore, il 20 % a carico del Fondo di sviluppo regionale (FESR) e il 20 % a carico dello Stato.

Dalle informazioni ricevute dalle autorità nazionali competenti risulta che, ad oggi, il progetto non è stato incluso nel programma operativo in questione.

(2003/C 161 E/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3864/02

**di Joost Lagendijk (Verts/ALE), Raina Echerer (Verts/ALE)
e Heide Rühle (Verts/ALE) alla Commissione**

(10 gennaio 2003)

Oggetto: Criptaggio di canali televisivi digitali via satellite

Il 4 dicembre il direttore capo della Westdeutsches Fernsehen WDR, sig. Pleitgen, ha invocato la soppressione di qualsiasi obbligo, per i canali televisivi pubblici europei, di criptare le loro trasmissioni digitali via satellite destinate ad essere ricevute all'estero, sostenendo che «ciò contribuirebbe in misura considerevole agli scambi culturali e alla diversità culturale in Europa». Il presidente del canale televisivo culturale franco-tedesco ARTE, Jobst Plog, ha lanciato un appello ad «attenersi fermamente al principio del libero flusso delle informazioni».

1. La Commissione condivide l'opinione degli interroganti che la necessaria protezione dei diritti d'autore non dovrebbe intralciare il libero flusso delle informazioni in Europa?
2. È d'accordo con gli interroganti sul fatto che il libero flusso di informazioni quali quelle fornite dai sistemi pubblici di radiodiffusione non dovrebbe essere criptato per il pubblico di un paese diverso da quello in cui hanno origine i programmi?
3. Condivide l'opinione degli interroganti che tale libero scambio di informazioni può contribuire anche ad una migliore conoscenza delle lingue straniere?
4. Concorda sul fatto che il libero accesso alle trasmissioni radiotelevisive pubbliche in un paese diverso da quello in cui ha sede il canale pubblico emittente va anche a beneficio dei cittadini di quest'ultimo paese che risiedono all'estero e contribuisce ad una maggiore flessibilità del mercato del lavoro?
5. È disposta a prendere contatti con le autorità competenti a livello nazionale, regionale ed europeo per esplorare le possibilità di abolire le barriere esistenti, che hanno origine dal criptaggio delle trasmissioni via satellite di canali digitali pubblici o da restrizioni legali?

Risposta del sig. Bolkestein per conto della Commissione

(12 febbraio 2003)

Il principio della libera circolazione delle informazioni in seno al mercato interno si basa essenzialmente sui principi della libertà di stabilimento (articolo 43 del trattato CE) e della libera prestazione di servizi (articolo 49 del trattato CE). In questo contesto, gli ostacoli alla radiodiffusione di programmi emessi da catene pubbliche o private al di là delle frontiere nazionali non sarebbero compatibili con tali principi unicamente se consistessero in provvedimenti giustificati da un obiettivo di interesse generale che fossero giustificati e non andassero oltre quanto necessario per la protezione dell'obiettivo di interesse generale in questione (principio di proporzionalità).

Poiché la protezione della proprietà intellettuale⁽¹⁾ è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia come obiettivo d'interesse generale, non si può escludere che tale protezione possa giustificare eventuali ostacoli alla radiodiffusione transfrontaliera di programmi televisivi, che potrebbero essere considerati compatibili con i principi di cui agli articoli 43 e 49 del trattato CE nella misura in cui venisse rispettato il principio di proporzionalità.

In materia di radiodiffusione via satellite, la Commissione ha potuto constatare, come riferito nella relazione del 26 luglio 2002⁽²⁾, che se da un lato si assiste alla moltiplicazione delle catene televisive, queste sono sempre più spesso criptate e non accessibili ai telespettatori che non risiedono nello Stato membro nel quale viene organizzata la radiodiffusione. Questa restrizione all'accesso a tali catene è collegata, in particolare, alle condizioni prevalenti per il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale concernenti i programmi televisivi.

Questa situazione non ha mancato di destare le preoccupazioni della Commissione, poiché gli apporti della radiodiffusione di programmi al di là delle frontiere nazionali sono reali tanto per i cittadini che risiedono nello Stato membro d'origine (scambi culturali e linguistici) che per quelli che risiedono in uno Stato membro diverso (possibilità di restare in contatto con la propria cultura di origine).

La Commissione, come indicato nella relazione citata, ha iniziato un'approfondita riflessione sulle condizioni prevalenti per il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale collegati ai programmi televisivi nel quadro della radiodiffusione via satellite. In particolare, la Commissione ha riunito un certo numero di rappresentanti delle parti interessate (fra cui alcune autorità competenti a livello nazionale ed europeo) in materia di radiodiffusione via satellite nel quadro di un gruppo di lavoro, allo scopo di trovare una soluzione che permetta di riconciliare gli interessi dei titolari dei diritti e degli organismi di radiodiffusione.

Poiché i lavori su questo complesso problema non sono stati ultimati, ma devono proseguire nel corso del 2003, a questo punto la Commissione non è in grado di pronunciarsi sulla giustificazione rispetto ai principi del mercato interno della criptazione di programmi emessi da organismi pubblici o privati.

⁽¹⁾ Vedi sentenza del 25 luglio 1991, caso 288/89, *Mediawet*.

⁽²⁾ Relazione della Commissione europea sull'applicazione della direttiva 93/83/CEE del Consiglio per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabile alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, COM(2002) 430 def.

(2003/C 161 E/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3868/02

**di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE)
e Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione**

(10 gennaio 2003)

Oggetto: Legge olandese sul finanziamento degli studi

Nei Paesi Bassi gli studenti in età superiore ai 18 anni, a prescindere dal tipo di insegnamento, hanno diritto al finanziamento degli studi. Per gli studenti che superano i 18 anni non vengono più versati gli assegni familiari.

In caso di studi compiuti in Belgio o in Germania, il finanziamento è previsto per l'insegnamento superiore e universitario ma non per l'insegnamento professionale secondario, inferiore o medio.

Le autorità olandesi, nel quadro della legge olandese sull'istruzione obbligatoria, riconoscono il diritto a studiare in Belgio e in Germania. I diplomi conseguiti in Belgio e in Germania vengono inoltre pienamente riconosciuti nei Paesi Bassi.

1. La Commissione ritiene che il mancato finanziamento, da parte dei Paesi Bassi, degli studi di giovani che hanno superato i 18 anni e seguono in Belgio o in Germania un insegnamento (professionale) secondario sia in contrasto con la libera circolazione dei servizi (ossia la possibilità di seguire all'estero corsi riconosciuti), nonché con la libera circolazione delle persone?

2. La Commissione ritiene che il mancato finanziamento, da parte dei Paesi Bassi, degli studi di giovani che hanno superato i 18 anni e seguono in Belgio o in Germania un insegnamento (professionale) secondario sia in contrasto con gli articoli 149 e 150 del trattato CE, in quanto in tal modo le autorità olandesi ostacolano la mobilità degli studenti?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione*(6 marzo 2003)*

In generale, ogni Stato membro è responsabile dell'organizzazione e del finanziamento del proprio sistema di istruzione.

Per quanto riguarda l'articolo 149 e l'articolo 150: Le autorità olandesi rispondono all'obiettivo dell'incoraggiamento della mobilità, di cui all'articolo 149 del Trattato CE, accettando e riconoscendo pienamente i periodi di studio trascorsi in Belgio e in Germania.

Per quanto riguarda la libera circolazione dei servizi: Sebbene l'interrogazione faccia riferimento all'articolo 49 CE, tale disposizione non risulta applicabile se come sembra viene fatto riferimento ai corsi di formazione organizzati da università o scuole pubbliche. Infatti la Corte di Giustizia ha già avuto modo di chiarire che tali corsi non costituiscono servizi nell'accezione prevista dall'articolo 49 CE.

Per quanto riguarda la libera circolazione delle persone: La Commissione esaminerà ulteriormente tale questione alla luce della legislazione e delle prassi seguite in Olanda e provvederà quindi, a tempo debito, a fornire una risposta supplementare all'Onorevole Parlamentare.

(2003/C 161 E/163)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3873/02
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione***(10 gennaio 2003)*

Oggetto: Petizione al Parlamento europeo sull'interrimento della laguna di Óbidos (n. 0978/01)

La «Comissão de Moradores do Bom Sucesso-Vau» (associazione di residenti di Bom Sucesso-Vau, presso Óbidos, in Portogallo), che difende l'ecosistema della laguna di Óbidos, il ricco patrimonio naturale della regione e la qualità della vita della popolazione, ha inviato una petizione al Parlamento europeo concernente l'inquinamento e l'interrimento della suddetta laguna nonché la costruzione, nell'area lagunare, di una specie di muro di sacchi di plastica pieni di sabbia ai fini di una pretesa protezione delle dune. La commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha quindi invitato la Commissione europea a prendere posizione sul tema.

Si chiede pertanto alla Commissione di illustrare la posizione da essa adottata relativamente alla petizione della suddetta associazione di residenti di Bom Sucesso-Vau concernente la laguna di Óbidos.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(6 febbraio 2003)*

La Commissione informa l'onorevole parlamentare di aver risposto per ben due volte alla petizione 978/01 riguardante l'inquinamento della laguna di Óbidos presentata dall'associazione di residenti di Bom Sucesso.

Nella prima risposta, la Commissione ha comunicato che, dopo aver analizzato la petizione, aveva ritenuto necessario chiedere dei chiarimenti alle autorità portoghesi sulla situazione del trattamento delle acque reflue riversate nella laguna, alla luce della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽¹⁾.

La Commissione ha inoltre comunicato che il fatto che laguna sia ubicata all'interno di una zona protetta ai sensi del diritto nazionale, non significa necessariamente che detta area benefici di una protezione speciale a livello comunitario.

In effetti, come precisato dalla Commissione, la laguna di Óbidos non rientrava né in una zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽²⁾, né costituiva un sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽³⁾.

Nella seconda risposta, la Commissione ha comunicato che dalle informazioni ricevute dalle autorità portoghesi era emerso che la località Bom Sucesso ha 200 residenti fissi e una popolazione fluttuante inferiore a 2000 persone. Ciò significava che gli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, non erano applicabili soprattutto per quanto riguarda il sistema di raccolta e trattamento delle acque.

Nella sua risposta la Commissione ha anche precisato che le autorità portoghesi avevano comunicato che, visto l'interesse che la laguna di Óbidos presenta, stavano attuando una serie di iniziative per il suo recupero, in particolare la costruzione di quattro grandi impianti e dieci piccoli impianti di depurazione delle acque reflue, ventuno impianti di sollevamento, 80 chilometri di condotte di scarico e una condotta di scarico sottomarina. Dette autorità ritenevano che il sistema previsto, il cui completamento era previsto entro la fine del 2004, avrebbe consentito il trattamento terziario delle acque reflue della laguna ad eccezione di quelle scaricate in mare attraverso la condotta di scarico che sarebbero state sottoposte ad un trattamento secondario.

Per quanto riguarda più particolarmente la località di Bom Sucesso, la Commissione ha reso noto che le autorità portoghesi avevano comunicato di aver accelerato la realizzazione di questi interventi il cui completamento è previsto nel corso dell'estate del 2003, cioè un anno prima della data prevista inizialmente.

(¹) GU L 131 del 30.5.1991.

(²) GU L 103 del 25.4.1979.

(³) GU L 206 del 22.7.1992.

(2003/C 161 E/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3875/02

di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione

(10 gennaio 2003)

Oggetto: Criteri comunitari che disciplinano lo sviluppo dell'aviazione regionale

Attualmente, per le sue caratteristiche, l'aviazione regionale è il settore aereo mondiale dalla crescita più rapida, ed è considerato come il vero mezzo di trasporto d'élite attuale e futuro.

Anziché circoscriversi a rotte strettamente regionali, molte imprese del settore si sono sviluppate fino a coprire rotte internazionali, operando per grandi compagnie del settore aereo, il che ha provocato lamentele da parte delle grandi compagnie che si trovano a dover competere sulle stesse rotte con molte compagnie regionali.

Dinanzi a tali lamentele, può indicare la Commissione se esista una regolamentazione comunitaria specifica che riordini lo sviluppo dell'aviazione regionale, in modo da non provocare conflitti di competenza con le compagnie aeree che da sempre coprono rotte internazionali e che per il loro volume di operazioni devono far fronte a costosi obblighi?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(6 febbraio 2003)

Il 1° gennaio 1993 sono entrati in vigore i tre regolamenti che costituiscono il terzo pacchetto sulla liberalizzazione del trasporto aereo (regolamenti (CEE) n. 2407/92 (¹), n. 2408/92 (²) e n. 2409/92 (³)). Da questa data, tutti i vettori aerei comunitari sono liberi di operare le rotte ritenute commercialmente interessanti tra gli aeroporti comunitari (articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2408/92). Di conseguenza, in questo mercato liberalizzato e aperto alla concorrenza, le scelte delle compagnie aeree sono dettate dalla loro strategia commerciale e dagli imperativi di redditività economica, senza distinzioni tra le diverse rotte.

La legislazione comunitaria non prevede quindi disposizioni specifiche per le compagnie aeree regionali, che devono rispettare le stesse regole delle altre compagnie in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

- (¹) Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, GU L 240 del 24.8.1992.
- (²) Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte comunitarie, GU L 240 del 24.8.1992.
- (³) Regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, GU L 240 del 24.8.1992.

(2003/C 161 E/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3876/02
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(10 gennaio 2003)

Oggetto: Decimo anniversario del Parco tecnologico dell'Andalusia (Malaga)

Il Parco tecnologico dell'Andalusia, ubicato a Malaga, ha appena compiuto dieci anni; a seguito di tale ricorrenza si è proceduto a un bilancio dello sviluppo avuto dall'iniziativa, che ha trasformato la mappa tecnologica della provincia di Malaga, in particolare, e dell'Andalusia, in generale.

Gli aiuti prestati dalla Commissione a questo specifico modello di sviluppo di nuove tecnologie in una regione in piena evoluzione, come l'Andalusia, devono costituire un motivo per pubblicizzare il sostegno dell'Esecutivo comunitario a questa felice iniziativa, che oggi ospita un notevole numero di imprese tecnologiche.

Può indicare la Commissione quali siano stati gli aiuti prestati al Parco tecnologico dell'Andalusia, ubicato a Malaga, e in che modo pensa di pubblicizzare, in occasione del decimo anniversario della sua fondazione, la partecipazione dell'Esecutivo comunitario alla realizzazione di un'esperienza di sviluppo tecnologico così brillante in una regione economicamente depressa come l'Andalusia?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(25 febbraio 2003)

La Commissione ha seguito e sostenuto finanziariamente la realizzazione e l'evoluzione del progetto «Parque Tecnológico de Andalucía» (PTA) sin da quando è stato concepito nel 1990.

Nell'ambito del programma operativo (PO) «Málaga y su Área de Influencia 1990-1993», la Commissione ha contribuito per 14,42 milioni di euro, su un costo totale di 24 milioni di euro, all'urbanizzazione e alle attrezzature del PTA. Nel periodo di programmazione 1994-1999 e nell'ambito del PO Andalusia, gli aiuti comunitari hanno costituito il 72,5% delle spese ammissibili destinate allo sviluppo e alla promozione del PTA, ammontanti a 13,52 milioni di euro. Il complemento di programmazione del PO Integrado de Andalucía comporta infine, per il periodo di programmazione attuale 2000-2006, un progetto volto ad ampliare l'offerta dei servizi del PTA. La Comunità co-finanzia tale progetto nella misura del 58,3%.

La Commissione condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare secondo cui questo progetto rappresenta una felice iniziativa. L'intervento a livello regionale e locale pubblico e privato, per quanto concerne sia la concezione che la realizzazione del progetto, ha rappresentato un fattore determinante per la sua riuscita. La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio (¹), spetta all'autorità di gestione «informare [...] l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Comunità in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo».

Da parte sua, la Commissione non mancherà di far tesoro di quest'esperienza nel cercare di rendere quanto più efficaci possibili gli sforzi finanziari della Comunità in favore delle regioni.

(¹) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, GU L 161 del 26.6.1999.

(2003/C 161 E/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3879/02
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(10 gennaio 2003)

Oggetto: Lancio del marchio «Fatto a Malaga»

Il lancio del marchio «Fatto a Malaga», un progetto avviato da una fondazione e associazione di giovani artisti e artigiani della provincia spagnola di Malaga, ha l'obiettivo di potenziare la commercializzazione dei prodotti artigianali della zona.

L'iniziativa, che darà impulso a un mercato artigianale nella provincia, è stata appena presentata all'opinione pubblica e prevede una serie di iniziative che vogliono creare un riferimento culturale, al fine di esportare l'arte della zona di Malaga in varie parti della Spagna, d'Europa e del mondo.

Può indicare la Commissione quali siano gli aiuti comunitari su cui può contare questa iniziativa artigianale della zona di Malaga ancora in fase iniziale per consolidarsi e come intenda aiutare i giovani artisti e artigiani di Malaga a crearsi un futuro nelle varie discipline artistiche da essi preferite?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(7 febbraio 2003)

Il progetto menzionato dall'onorevole parlamentare potrebbe essere cofinanziato nell'ambito dei Fondi strutturali, nel quadro del programma operativo integrato per la regione Andalusia relativo al periodo 2000-2006.

La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che in base al principio di sussidiarietà, è compito dello Stato membro selezionare i progetti che possono concretamente beneficiare di tale cofinanziamento, sulla base in particolare dei criteri di selezione stabiliti nei documenti di programmazione. Sarebbe dunque opportuno invitare la fondazione e l'associazione di giovani artisti ed artigiani che hanno promosso il progetto ad informarsi presso la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, al seguente indirizzo: Isla de la Cartuja, Edificio Torretriana, 5a planta, 41071 Sevilla.

Parallelamente, nel quadro del programma quadro Euromed Heritage II la Commissione finanzia il progetto Prodecom. Tale progetto è inteso a valorizzare il patrimonio culturale artistico ed artigianale euromediterraneo tramite un'etichetta «Prodotto culturale di sviluppo» destinato a facilitare il riconoscimento della qualità e dell'originalità delle produzioni artigianali. A termine, questa azione è intesa a facilitare la distribuzione di tali prodotti artigianali in Europa e nel mondo. La Chambre des Beaux Arts de Méditerranée (59, rue Cambronne – 75015 Paris. – <mailto:ch.beaux.arts@wanadoo.fr>) è incaricata del coordinamento del progetto.

(2003/C 161 E/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3886/02
di Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione

(13 gennaio 2003)

Oggetto: Organismi decentrati dell'UE

L'Unione europea ha istituito organismi decentrati in molti Stati membri e programma di fondarne altri. Tuttavia, molti di questi non presentano una particolare attività, sebbene abbiano un elevato costo di funzionamento (stipendi, costi di comunicazione, di traduzione, ecc.), mentre l'UE ha investito milioni di euro per il loro insediamento in edifici molto moderni.

Recentemente l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), con sede a Lisbona, ha presentato la straordinaria «Relazione annuale per il 2002 relativa alla situazione del problema delle droghe nell'UE e in Norvegia», che contiene una moltitudine di dati sul tema ed è stata redatta anche in greco. Tuttavia, altri organismi come, per esempio, l'Agenzia europea per l'ambiente, con sede a Copenaghen, e il CEDEFOP, con sede a Salonicco, non si distinguono certo per la loro attività riguardo alle tematiche ad essi afferenti, mentre restano piuttosto sconosciuti anche ai cittadini degli Stati membri in cui sono siti.

Vale la pena segnalare che a Torino ha sede la Fondazione europea per la formazione professionale (FEFP) che si occupa di tale campo (esattamente come il CEDEFOP), incentrando l'interesse sui paesi dell'Europa centrale ed orientale che, tuttavia, tra pochi mesi entreranno anch'essi a far parte dell'UE. Alla luce di tale

fatto e tenendo presente che il CEDEFOP non sembra assolvere al compito di far emergere il proprio ruolo e quello della città di Salonicco in cui ha sede, può la Commissione esaminare la possibilità di fonderlo con il FEFP, mantenendo come sede la seconda città della Grecia? E' essa soddisfatta dei risultati conseguiti dal CEDEFOP?

Come potrebbe diventare più produttivo il suddetto Centro e contribuire al miglioramento della formazione professionale nell'Unione nonché in Grecia (paese dall'elevato tasso di disoccupazione, in particolare dei giovani e delle donne) che lo ospita, esplicando continui sforzi per coadiuvare la sua attività?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(25 febbraio 2003)

Nel novembre del 2000 la Commissione ha fatto effettuare una valutazione esterna del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), che fornisce un quadro generale delle realizzazioni del Centro a partire dall'ultima valutazione effettuata nel 1995. I risultati e le conclusioni della valutazione relativi ai servizi e ai prodotti del Centro rappresentano le opinioni di 550 partner esterni (compreso il Parlamento europeo, la Commissione, funzionari e rappresentanti delle parti sociali). In generale la relazione di valutazione contiene un apprezzamento positivo dell'efficacia dell'impatto dell'azione del Centro dal 1995 e sottolinea il fatto che il Cedefop effettua un lavoro importante in materia di promozione e di sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale nel contesto europeo.

Il Cedefop è molto attivo in Grecia e nel resto dell'Europa e fornisce informazioni sull'evoluzione dell'istruzione e della formazione professionale ai responsabili politici, ai ricercatori e agli operatori. Le informazioni del Cedefop sono pubblicate su due siti Internet, cioè quello del Villaggio europeo della formazione (ETV) <http://www.trainingvillage.gr> e il sito vero e proprio del Cedefop <http://www.cedefop.eu.int> (anche in greco) oltre che su pubblicazioni periodiche e non periodiche. Sulla base delle informazioni fornite dal Centro, l'ETV conta attualmente circa 30 000 utenti registrati (tra cui più di 2 100 utenti greci, che rappresentano il quarto gruppo nazionale per ordine di importanza) e conta in media 38 000 consultazioni e 930 sessioni utenti al giorno. Nel 2002 il Cedefop ha distribuito più di 12 500 esemplari delle sue pubblicazioni in risposta a richieste specifiche e numerosi altri in occasione di conferenze e di esposizioni. Il Cedefop favorisce anche gli scambi e i contatti mediante conferenze, seminari e reti che riuniscono ogni anno a Thessaloniki più di un migliaio di visitatori provenienti da ogni parte d'Europa. Il Cedefop accoglie visitatori greci ed è stato oggetto di visite da parte di un'ampia gamma di categorie di persone diverse, ministri, studenti, ecc. Attualmente il Centro e un certo numero di ministeri preparano insieme manifestazioni che avranno luogo nel corso della Presidenza greca dell'Unione europea, tre delle quali dovrebbero svolgersi nella sede del Cedefop a Thessaloniki.

Il Cedefop e l'ETF (Fondazione europea per la formazione) cooperano attivamente e nel 2001 hanno deciso insieme un programma generale di cooperazione che tende a facilitare la transizione dell'integrazione dei paesi candidati nell'Unione europea. Per quanto riguarda la possibilità di fondere le due Agenzie oltre che le loro missioni e i compiti rispettivi, la Commissione rinvia all'Onorevole Parlamentare alla sua risposta all'interrogazione scritta P-0623/01, presentata dal sig. Xarchakos ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 261 E del 18.9.2001.

(2003/C 161 E/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3891/02

di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione

(13 gennaio 2003)

Oggetto: POR (Programma Operativo Regionale) Calabria

Considerato che:

- in base ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽¹⁾ (relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali), l'autorità di gestione incaricata dell'esecuzione di un intervento strutturale comunitario è responsabile del rispetto

degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità e che pertanto essa ha la responsabilità di garantire che l'intervento sia reso pubblico e in particolare di informare i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali nonché l'opinione pubblica sul ruolo svolto dalla Comunità in favore dell'intervento e sui risultati conseguiti;

- in riferimento alle modalità di esecuzione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali, il regolamento (CE) n. 1159/2000⁽²⁾ specifica che ai fini della trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali, l'autorità di gestione provvede in particolare:
 - a pubblicare il contenuto dell'intervento stesso indicando la partecipazione dei Fondi strutturali, nonché a diffondere i documenti summenzionati e a metterli a disposizione degli interessati,
 - a informare in maniera esauriente sull'andamento degli interventi durante tutto il periodo di programmazione,
 - ad attuare iniziative d'informazione sulla gestione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi dei Fondi Strutturali;
- la Calabria, pur ricevendo 500 milioni di euro ogni anno, non riesce ad effettuare nei tempi dovuti i necessari investimenti;
- su segnalazione del Comitato Regionale CGIL Calabria, la Giunta regionale della Calabria disattende l'obbligo previsto dal citato regolamento, con conseguenti evidenti ritardi nella previsione e nell'esecuzione degli investimenti previsti dal POR, causando perdite di risorse a discapito della qualità degli investimenti e vanificando completamente la funzionalità degli strumenti di concertazione previsti per il monitoraggio e l'attuazione del POR;

come intende la Commissione rilanciare i contenuti del Regolamento (CE) n. 1159/2000 e agire contro l'inerzia delle autorità locali?

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 30.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(24 febbraio 2003)

La Commissione segue attentamente l'attuazione del programma operativo Calabria 2000-2006.

A causa dei ritardi constatati, il Comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno (QCS) Italia, obiettivo 1, ha deciso nella riunione del 18 luglio 2002 di intraprendere un'azione specifica di monitoraggio e di sorveglianza del programma, al fine di identificare le cause dei ritardi nell'applicazione delle misure in questione.

Per accelerare le procedure di esecuzione del programma operativo, i funzionari della Direzione generale Politica regionale e della Direzione generale Agricoltura hanno svolto nel secondo semestre 2002 diverse missioni in Calabria, nel corso delle quali hanno incontrato tutti i responsabili delle misure finanziate nell'ambito del FESR e del FEAOG. È stato possibile in tal modo identificare tutti gli ostacoli di ordine procedurale ed amministrativo che rallentavano lo sviluppo delle attività e determinare le soluzioni più idonee per rilanciare il processo di attuazione delle azioni previste.

Quanto al rispetto del regolamento (CE) n. 1159/2000⁽¹⁾, la Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare sull'importanza dell'informazione e della pubblicità in merito agli interventi dei Fondi strutturali.

L'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che l'autorità di gestione è responsabile del rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità. D'altro canto, l'articolo 46 dello stesso regolamento precisa che spetta all'autorità in questione informare tanto i potenziali beneficiari finali sulle possibilità offerte dall'intervento, quanto l'opinione pubblica sul ruolo svolto dalla Comunità nell'intervento specifico.

Le misure di informazione e di pubblicità per il programma operativo Calabria 2000-2006 sono allegate al complemento di programmazione. Le informazioni trasmesse dalla Regione riguardo all'attuazione del piano di informazione e di pubblicità sono state esaminate dal Comitato di sorveglianza del programma operativo regionale (POR) Calabria nella riunione del 18 gennaio 2002. In tale occasione, l'organizzazione citata nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare non ha formulato alcuna riserva.

Tuttavia, per garantire il completo rispetto da parte della Regione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1159/2000, la Commissione ha chiesto all'autorità di gestione del programma di discutere nel corso della prima riunione nel 2003 del Comitato di sorveglianza la situazione relativa all'attuazione del piano di comunicazione.

Nel corso della seconda riunione prevista nel 2003, il Comitato di sorveglianza del programma esaminerà la relazione annuale di esecuzione 2002, che deve contenere un capitolo relativo all'attuazione delle misure di informazione e di pubblicità. Detta relazione deve pervenire alla Commissione entro il 30 giugno 2003.

(¹) Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali, GU L 130 del 31.5.2000.

(2003/C 161 E/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3922/02
di Anna Terrón i Cusí (PSE) alla Commissione

(9 gennaio 2003)

Oggetto: Applicabilità del Fondo di solidarietà per le catastrofi

Recentemente, sulla scorta dell'Accordo Interistituzionale del 7 novembre 2002, è stata approvata la creazione di un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (Regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 (¹)) per consentire alla Comunità di rispondere in modo rapido, efficace e flessibile alle situazioni di urgenza. Detto Fondo, all'articolo 2, paragrafo 3, terzo comma del relativo regolamento, prevede che il 7,5% della dotazione annua venga destinato ad una regione che sia stata colpita da una catastrofe straordinaria, soprattutto se di origine naturale, che abbia colpito la maggioranza della sua popolazione e abbia avuto ripercussioni gravi sulle condizioni di vita e sulla stabilità economica della regione.

Vi sono condizioni particolari, oltre al rispetto delle clausole di detto regolamento e una volta che l'autorità di bilancio abbia adottato le decisioni del caso, perché i fondi previsti per aiutare le parti colpite e per il recupero delle zone sinistrate possano essere eseguiti?

Il fatto che a norma dell'articolo 151 del regolamento del Parlamento europeo sia stata costituita una commissione di inchiesta incaricata di esaminare una catastrofe, potrebbe comportare un qualche impedimento per l'esecuzione di tali aiuti una volta che il Parlamento e il Consiglio abbiano formalmente approvato l'utilizzo del Fondo di solidarietà?

(¹) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(5 febbraio 2003)

Scopo principale del Fondo di solidarietà dell'Unione europea è apportare un sostegno finanziario immediato alle popolazioni, alle regioni e agli Stati colpiti da grave catastrofe per contribuire a ripristinare al più presto condizioni di vita normali.

Il regolamento che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (¹) definisce le modalità per il funzionamento di tale Fondo, che la Commissione deve rispettare nella sua applicazione.

Per quanto concerne l'intervento del Parlamento riguardo al Fondo di solidarietà la Commissione presenterà, entro il 1° luglio 2003, al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle attività del Fondo svolte l'anno precedente. La relazione conterrà in particolare informazioni concernenti gli articoli 3, 4 e 8.

(¹) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

(2003/C 161 E/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3925/02
di Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE) alla Commissione

(9 gennaio 2003)

Oggetto: Concorrenza

Il settore comunitario del limone attraversa attualmente un periodo difficile soprattutto a causa delle spropositate concessioni che la UE ha fatto a merci provenienti dai paesi terzi. A ciò si aggiunge il fatto che l'ultima riforma dell'organizzazione comune del mercato dell'ortofrutta ha avuto uno scarso impatto sulla capacità organizzativa dei produttori di limoni in paesi quali la Spagna, dove solo il 20 % circa della produzione è commercializzata mediante organizzazioni.

Tra breve la UE modificherà la direttiva 95/2/CE (¹) sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e in una delle bozze iniziali di tale modifica, la Commissione aveva proposto di sostituire l'acido citrico ottenuto mediante sintesi (E330) con il succo di limone, le cui proprietà nutritive sono molto migliori sul piano della salute. Tale sostituzione consentirebbe di creare sbocchi per una parte importante delle eccedenze di limoni. Purtroppo, la Commissione europea ha modificato il suo progetto originale per reintrodurre l'utilizzo di questo additivo artificiale, utilizzato dall'industria alimentare e dall'industria delle bevande come acidulante.

Non ritiene la Commissione che la modifica della direttiva 95/2/CE rappresenti un'ottima occasione per risolvere in parte i problemi in parola, offrendo al tempo stesso al consumatore un'alternativa più salubre in un momento in cui la UE adotta sempre più spesso scelte volte a migliorare la qualità e la sicurezza delle sue produzioni? Infine, intende la Commissione proporre misure volte a migliorare il funzionamento dell'organizzazione comune del mercato nel quadro di una prossima riforma del settore?

(¹) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(31 gennaio 2003)

L'uso dell'acido citrico (E 330) nei prodotti alimentari è disciplinato dalla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Secondo il comitato scientifico dell'alimentazione umana che ne ha esaminato la sicurezza, l'uso dell'acido citrico nei cibi è innocuo e non risulta pertanto sconsigliato per la salute. Si noti, tra l'altro, che l'uso degli additivi alimentari nel processo produttivo è discrezionale e che i consumatori ne sono debitamente informati tramite l'etichettatura. Se lo desiderano, i produttori di alimenti possono decidere in tutta libertà di sostituire l'acido citrico con il succo di limone. Tuttavia, fino ad oggi, molti produttori europei hanno mostrato una preferenza per il primo perché tecnologicamente più vantaggioso.

Per quanto riguarda l'organizzazione comune del mercato dell'ortofrutta, la Commissione conta di presentare proposte volte a migliorare le norme attualmente in vigore durante il secondo trimestre del 2003, come richiesto nella risoluzione dal Parlamento del 5 luglio 2001 e nelle conclusioni della presidenza spagnola nel giugno 2002. In quell'occasione, la Commissione formulerà proposte tese fra l'altro a migliorare il livello di organizzazione e di concentrazione dell'approvvigionamento nel settore ortofrutticolo, limoni compresi.

(2003/C 161 E/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3926/02**di Niels Busk (ELDR) alla Commissione**

(9 gennaio 2003)

Oggetto: Tassa sulla produzione in Francia

Facendo seguito alla mia interrogazione P-2720/01 ⁽¹⁾, si chiede alla Commissione di riferire minuziosamente su quanto sia stato intrapreso in proposito e perché.

Si chiede inoltre alla Commissione di far conoscere quando ci si possa aspettare una soluzione.

⁽¹⁾ GU C 93 E del 18.4.2002, pag. 179.

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(30 gennaio 2003)

Le autorità francesi hanno fornito alla Commissione gli elementi di risposta riguardanti la tassa sulle carni introdotte o importate e destinate al consumo in Francia. L'esame della misura è ancora in corso e la Commissione spera di potersi pronunciare al più presto al riguardo. La Commissione ribadisce che non mancherà di informare l'onorevole parlamentare del risultato di detto esame.

(2003/C 161 E/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0001/03**di Joan Colom i Naval (PSE) alla Commissione**

(9 gennaio 2003)

Oggetto: Aiuti alle vittime di danni provocati dalla marea nera causata dall'affondamento della petroliera Prestige

L'affondamento della petrolifera Prestige lo scorso novembre e la marea nera che esso ha comportato costituiscono indubbiamente la peggiore catastrofe ecologica della storia recente della Spagna e hanno causato danni a migliaia di persone. Lo stesso Consiglio europeo riunito Copenaghen (vedi conclusioni nn. 32, 33 e 34) ha espresso rammarico e seria preoccupazione per il grave incidente occorso alla petroliera Prestige al largo della costa nordoccidentale della Spagna e considerato intollerabili il conseguente danno all'ambiente marino e a quello socioeconomico e la minaccia ai mezzi di sussistenza di migliaia di persone.

Quali misure concrete di aiuto ha adottato la Commissione a favore delle vittime dei danni e delle zone colpite al 31 dicembre 2002?

In quali date sono stati adottati gli aiuti, e quali sono gli importi corrispondenti? Quando, se del caso, essi sono stati richiesti dalla Spagna?

Tali aiuti implicano importi supplementari rispetto agli stanziamenti a carico del bilancio comunitario che la Spagna avrebbe ricevuto in ogni modo, in virtù della normativa comunitaria, anche se non si fosse prodotta la catastrofe?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(6 febbraio 2003)

La Commissione si unisce all'onorevole parlamentare nell'esprimere solidarietà alle migliaia di persone che hanno subito le conseguenze del naufragio della petroliera Prestige. L'Unione può contribuire in diversi modi alle iniziative adottate dalle autorità spagnole per far fronte alle conseguenze del naufragio.

In primo luogo, nel quadro della normativa in vigore, il governo spagnolo ha la possibilità di utilizzare alcuni stanziamenti del FESR e del Fondo di coesione, già stanziati a favore della Spagna per il periodo 2000-2006, al fine di lottare contro le conseguenze della catastrofe. La Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare che per il momento le autorità spagnole l'hanno informata della loro intenzione di utilizzare la misura 3.5 («Actuaciones medioambientales en costas») del programma operativo Galicia 2000-2006, che ha ricevuto un aiuto del FESR di 64 516 472 EUR, per procedere ad alcuni lavori di pulitura.

In secondo luogo, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze dell'incidente per il settore della pesca, la Commissione ha proposto al Consiglio di apportare talune modifiche al quadro normativo in vigore per gli interventi strutturali nel settore della pesca allo scopo di sostenere la flotta peschereccia e il settore dell'acquacoltura di tale regione e di concedere un aiuto finanziario.

A seguito di tale proposta, il 20 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato un regolamento che istituisce una misura specifica intesa a promuovere il recupero delle risorse della pesca e degli impianti di acquacoltura colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige⁽¹⁾.

E' previsto uno stanziamento comunitario di 30 milioni di EUR per le seguenti misure specifiche:

- a) indennità alle persone e ai proprietari delle imprese per l'arresto temporaneo delle attività;
- b) incentivi per la sostituzione degli attrezzi da pesca ed altre attrezzature ausiliarie, per la riparazione delle imbarcazioni colpite e la sostituzione delle loro parti danneggiate;
- c) incentivi per la pulitura, la riparazione e la ricostruzione degli impianti di molluschicoltura e acquacoltura;
- d) indennità per la ricostituzione degli stock di molluschi.

Infine, la Commissione esamina anche altre possibilità di finanziamento, ad esempio in particolare il Fondo di solidarietà dell'Unione, tenendo comunque presente che tale Fondo è stato creato per intervenire soprattutto in caso di calamità naturali e non soltanto ambientali e che i criteri di ammissibilità sono stati fissati dal legislatore in modo restrittivo. La Commissione sta attualmente valutando la domanda presentata dalle autorità spagnole il 14 gennaio 2003, sulla base dei criteri del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Un eventuale aiuto del Fondo di solidarietà potrebbe riguardare essenzialmente le operazioni di pulitura delle spiagge. Le relative risorse finanziarie andrebbero ad aggiungersi agli altri interventi già decisi.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002.

(2003/C 161 E/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0009/03
di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(16 gennaio 2003)

Oggetto: Scarsa oggettività nello studio sulla piscicoltura elaborato dalla Commissione

Nell'interrogazione E-2675/02⁽¹⁾ dell'interrogante si osservava che la «piscicoltura industriale di carnivori costituisce attualmente la principale minaccia per lo sviluppo sostenibile della pesca» e tale opinione si basa su numerosi studi pubblicati da riviste scientifiche come Nature e sulle posizioni di numerose organizzazioni ambientali, facilmente consultabili via Internet, ma a quanto pare la Commissione invece ignora tali fatti.

Desta pertanto notevole sorpresa che, invece di ricevere una risposta, l'interrogante si sia ritrovato di fronte a una grossolana manipolazione delle proprie affermazioni, nelle quali è stato soppresso ogni riferimento specifico ai carnivori e quindi risultano senza senso.

Inoltre la Commissione ha dimostrato di essere incapace di assumere le proprie responsabilità, giustificando la sua inazione con l'argomento che «non aveva per il momento ricevuto prove dettagliate della presenza di tenori molto elevati di PCB nel salmone», eppure tali informazioni specifiche sono a disposizione di tutti e l'interrogante stesso ha indicato le fonti più conosciute.

La Commissione poi ha compiuto il prodigio di pubblicare un documento di 28 pagine sulla piscicoltura nel quale riesce a non fare alcun cenno pertinente ai problemi originati dalla piscicoltura industriale di carnivori per una pesca sostenibile.

Non ritiene la Commissione suo dovere tenere in considerazione il principio di precauzione e valutare i fatti in modo equilibrato e oggettivo quando propone strategie politiche, invece di limitarsi a fare propaganda di formule che possano mettere in causa la sostenibilità della pesca? Ha la Commissione valutato la responsabilità chi si sta assumendo con simili atteggiamenti?

(¹) GU C 155 E del 3.7.2003, pag. 40.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(25 febbraio 2003)

In riferimento alle preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare riguardo alle pressioni esercitate sugli stock di pesci selvatici per produrre farina di pesce da destinare all'allevamento di pesci carnivori, la Commissione fa presente di aver menzionato, nella risposta all'interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare E-2675/02, la strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea (¹) nonché altri interventi specifici atti a garantire la sostenibilità sia dell'acquacoltura che delle attività di pesca che sostengono la piscicoltura. È da notare che l'acquacoltura europea si basa principalmente su specie carnivore (trota, salmone, spigola, orata, rombo, storione), il che significa che la strategia si applica essenzialmente, sebbene non esclusivamente, a questo tipo di acquacoltura.

La Commissione sa bene fino a che punto l'acquacoltura europea può esercitare pressioni sull'ecosistema marino (in particolare sulle specie selvatiche e sugli habitat) e ha affrontato la situazione nella strategia proposta come pure nella politica generale di gestione della pesca. Tuttavia, sulla base delle prove scientifiche a disposizione, la Commissione non può condividere il parere dell'onorevole parlamentare secondo cui l'acquacoltura costituirebbe la principale minaccia allo sviluppo sostenibile della pesca.

La produzione di pesce carnivoro con l'acquacoltura è da tempo in continua crescita, mentre la produzione annua mondiale di farina di pesce è pressoché stazionaria a 6-7 milioni di tonnellate oramai da 15 anni, con la sola eccezione di un calo subito nel 1998 a seguito di El Niño. Ciò è stato possibile poiché la crescita dell'acquacoltura ha dirottato verso questo settore una proporzione crescente dell'offerta di farina di pesce, tradizionalmente utilizzata nei mangimi per gli animali terrestri. La percentuale di farina di pesce impiegata dall'acquacoltura è passata dal 10 % nel 1988 al 35 % nel 1998.

Come è stato opportunamente sottolineato nella comunicazione della Commissione sull'acquacoltura (¹), l'intensificazione della piscicoltura d'acqua dolce in Asia potrebbe assorbire, entro la fine del corrente decennio, fino al 70-80 % della produzione mondiale di olio di pesce e almeno il 50 % di quella di farina di pesce, con conseguenti problemi di approvvigionamento. Trattandosi di una risorsa limitata, è particolarmente importante proseguire le ricerche al fine di trovare fonti sostitutive di proteine da utilizzare nella composizione dei mangimi per i pesci.

La Commissione attribuisce la massima priorità alla ricerca volta a reperire fonti alternative di proteine da utilizzare nei mangimi per i pesci, in modo da consentire un ulteriore sviluppo dell'allevamento di pesci carnivori garantendo, nel contempo, l'equilibrio durevole della pesca industriale.

Per quanto riguarda i tenori di policlorinato bifenile (PCB) nel salmone, la Commissione si rende conto della necessità di limitare l'esposizione umana al PCB contenuto negli alimenti. La Commissione ha adottato un approccio globale in relazione alla presenza di diossine, furani e PCB in alimenti e mangimi. Dal 1° luglio 2002 vige l'obbligo del rispetto di tenori massimi di diossine e furani negli alimenti e nei mangimi, compresi pesci e prodotti della pesca, che verranno riveduti entro il 31 dicembre 2004 onde consentire l'inclusione dei PCB diossina-simili nei tenori da stabilire. Per quanto concerne i PCB non diossina-simili, è in corso una valutazione di rischio che tiene conto delle più recenti informazioni tossicologiche. Data la natura alquanto complessa e ampia di tale valutazione, per effettuarla la

Commissione ha intrapreso una fitta cooperazione con altre organizzazioni ufficiali interne, come l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). È costantemente in atto il controllo della presenza di PCB non diossina-simili in alimenti e mangimi, compresi pesci e prodotti della pesca. I dati ottenuti vengono messi a disposizione per la valutazione di rischio e serviranno inoltre a stabilire gli interventi comunitari più appropriati per ridurre la presenza di PCB negli alimenti e nei mangimi.

(¹) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento: «Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea», COM(2002) 511 def.

(2003/C 161 E/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0024/03

**di Yves Piétrasanta (Verts/ALE), Catherine Guy-Quint (PSE),
Harlem Désir (PSE), Renzo Imbeni (PSE), Gérard Onesta (Verts/ALE),
Francis Wurtz (GUE/NGL), Charles Tannock (PPE-DE),
Alonso Puerta (GUE/NGL), Alejo Vidal-Quadras Roca (PPE-DE),
Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE), Monica Frassoni (Verts/ALE),
Giuseppe Di Lello Finuoli (GUE/NGL), Pedro Marset Campos (GUE/NGL),
Alexander de Roo (Verts/ALE), Didier Rod (Verts/ALE),
Danielle Auroi (Verts/ALE), Paul Lannoye (Verts/ALE),
Bart Staes (Verts/ALE), Caroline Jackson (PPE-DE),
Struan Stevenson (PPE-DE), Theodorus Bouwman (Verts/ALE),
Armando Cossutta (GUE/NGL), Nuala Ahern (Verts/ALE),
Jan Wiersma (PSE) e Robert Goodwill (PPE-DE) alla Commissione**

(20 gennaio 2003)

Oggetto: Aiuti e interventi dell'UE a favore delle vittime di Chernobyl

L'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl nel 1986 costituì il più grave incidente nucleare civile della storia, lasciando da quella data e ancora per svariati secoli un terrificante e rovinoso lascito radioattivo che colpisce soprattutto gli Stati europei dell'Ucraina e della Bielorussia già indeboliti da una rude transizione economica, sociale e politica.

Alle masse di vittime direttamente irradiate tra gli abitanti e i 600 000 «liquidatori» intervenuti sul luogo di questa vera e propria tragedia dell'era industriale si aggiungono oggi quelle forzate a risiedere o ritornare sul posto da vincoli economici o oscurantismo politico.

Invisibili e purtuttavia sempre onnipresenti il cesio 137 e lo stronzio 90, radionuclidi la cui vita si dimezza ogni 30 anni circa, impregnano probabilmente il 5% dei suoli ucraini e il 23% di quelli bielorussi, suoli che queste stesse precarietà e necessità economiche inducono le popolazioni locali a coltivare in regime di autarchia. La presente situazione si caratterizza già per via delle pandemie di cancri della tiroide, di leucemie, di malformazioni congenite, il tutto costituendo un genocidio ecologico inedito che va al di là delle capacità finanziarie, sanitarie e mediche dei soli Stati e a maggior ragione di quelli che hanno subito il fallimento sovietico. La comunità scientifica prevede che il peggio deve ancora arrivare quanto a ricadute ecologiche sugli ecosistemi e ai postumi patologici di queste «generazioni di Chernobyl».

Tra gli scienziati il prof. V.B. Nesterenko (¹), direttore dell'Istituto indipendente bielorusso di protezione radiologica «Belrad», prosegue le sue ricerche pionieristiche in materia di patologie nucleari e investe oggi i suoi sforzi e gli scarsi mezzi del suo istituto per sviluppare un monitoraggio e trattamenti medici a beneficio delle popolazioni delle regioni contaminate nonostante le numerose difficoltà e problemi che affliggono la Bielorussia.

Di fronte a questo dramma umano e a una siffatta sfida di necessità e di mezzi, riconosce la Commissione che il contesto politico in Bielorussia non può in alcun modo giustificare una dimissione o anche un disimpegno dal dovere di assistenza umanitaria e medica dell'Unione nei confronti di questo popolo europeo, bensì indurre piuttosto a moltiplicare gli sforzi e la presenza a favore di questo popolo martire e dei suoi scienziati e medici indipendenti?

Quali sostegni intende la Commissione fornire all'Istituto Belrad e al suo direttore, prof. Nesterenko, in seguito alle dichiarazioni del Presidente Romano Prodi dell'8 aprile 2002 (²)?

Perché la Commissione non sviluppa un programma di soggiorni di cura per i bambini bielorusi, russi e ucraini in seno alle strutture mediche e ospedaliere dell'UE?

Qual è la situazione attuale delle «politiche di assistenza volte a arginare i problemi posti dall'incidente» cui la Commissione ha fatto riferimento nella sua risposta del 3.9.2001 all'interrogazione scritta E-1570/01 ^(?) del parlamentare europeo Isler Béguin?

⁽¹⁾ <http://www.fortunecity.com/boozers/vines/860/indexfr.htm>.

⁽²⁾ «(...) Resta indispensabile mantenere i programmi di assistenza volti a rimediare alle conseguenze umane della catastrofe di Chernobyl nonché a sostenere la società civile».

⁽³⁾ GU C 40 E del 14.2.2002, pag. 54.

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(26 febbraio 2003)

La Commissione è estremamente preoccupata per le conseguenze umanitarie, ecologiche e sanitarie della catastrofe di Chernobyl in Bielorussia, Ucraina e Russia.

Da oltre 10 anni la Commissione è un donatore attivo nella regione di Chernobyl. Inizialmente, gli aiuti consistevano soprattutto in interventi urgenti e attività di ricerca comune. Successivamente, la Commissione, nei limiti imposti dal contesto politico, ha sostenuto una serie di progetti che facevano fronte alle conseguenze sanitarie, economiche, sociali e ambientali del disastro di Chernobyl. Per quanto riguarda il settore sanitario, sono stati forniti aiuti per la diagnosi e la cura del cancro della tiroide e per la formazione in materia, e per un impianto per la produzione di tiroxina, necessaria per i pazienti sottoposti ad intervento chirurgico alla tiroide. Nel complesso, per quanto riguarda gli aiuti destinati a Chernobyl, sono stati stanziati oltre 60 milioni di euro a favore di più di 100 progetti destinati a valutare l'impatto sanitario e ambientale del disastro.

L'impressione che non esista un programma Chernobyl per la Bielorussia deriva dal fatto che la maggior parte delle attività è realizzata attraverso programmi regionali destinati nel contempo alla Bielorussia, all'Ucraina e alla Russia. A titolo del bilancio 1996 la Commissione ha finanziato un progetto regionale che affrontava le conseguenze sociali e sanitarie dell'incidente di Chernobyl per un importo pari a 1,5 milioni di euro. Da questo progetto, che si è concluso nel 2001, sono scaturiti 15 progetti pilota a favore dei tre paesi nei settori summenzionati.

In futuro, gli stanziamenti provenienti dal limitato programma nazionale Tacis (5 milioni di euro complessivamente) per la Bielorussia e dal programma di sicurezza nucleare saranno destinati ad alleviare le conseguenze sociali del disastro di Chernobyl nel 2003 e nel 2004.

Per quanto riguarda i programmi in questione, la Commissione si trova nella fase di identificazione del progetto. Gli onorevoli parlamentari comprenderanno che è prematuro discutere di singoli progetti. Una decisione della Commissione sul programma di azione Tacis per la Bielorussia è prevista per il maggio o il giugno 2003.

(2003/C 161 E/175)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0029/03 di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione

(14 gennaio 2003)

Oggetto: Appalto per la realizzazione della metropolitana leggera automatica a Brescia, Italia

Il Comune di Brescia da alcuni anni ha programmato la realizzazione di una metropolitana leggera sul proprio territorio. Dopo alterne vicende legate al reperimento dei fondi necessari il Consiglio Comunale di Brescia con delibere n.137 del 26.7.1999 e n.65 del 31.3.2000 approvava l'adozione della metropolitana ed affidava l'incarico dell'espletamento dell'appalto all'azienda municipalizzata ASM (ora Brescia Mobilità).

Il 20.4.2000 ASM pubblicava il bando di gara ⁽¹⁾ sulla Gazzetta Ufficiale Europea per la realizzazione della metropolitana che prevedeva la costruzione di una linea di circa 18 km comprendente 23 stazioni e veniva fissato il prezzo forfetario a base di gara di 1130 miliardi di lire pari a circa 583 596 296 euro equivalenti a dire 32,4 milioni di euro/km.

Nel settembre 2001, il Consiglio comunale, deliberava la modifica del tracciato della metropolitana con l'interramento quasi integrale della linea.

Il 19.10.2001, alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte, solo il raggruppamento facente capo ad Ansaldo e comprendente Breda, Astaldi Neco presentava l'offerta tecnico/economica.

Il 7.3.2002 avveniva l'apertura della busta con l'offerta economica che risultava essere pari a 583 milioni di euro.

Nella seduta del 16 dicembre 2002 il Consiglio comunale di Brescia approvava il piano finanziario per la realizzazione della metropolitana fissando il nuovo prezzo di contratto a 562 milioni di euro e decretando una modifica sostanziale al tracciato che, nel complesso, veniva ridotto a 13,7 km con 18 stazioni, dando mandato a Brescia Mobilità (subentrata ad ASM) di procedere alla stipula del contratto con il raggruppamento offerente.

In base al deliberato consigliare il costo medio per la realizzazione dell'opera aumenta pertanto da 32,4 milioni di euro/km del bando di gara a 41 milioni di euro/km con un incremento di oltre il 26,5 %.

Per la metà di febbraio è prevista la stipula del contratto con il raggruppamento avente come capofila Ansaldo.

Non ritiene la Commissione che la modifica sostanziale del progetto da realizzare rispetto a quanto posto a base d'appalto ed il concordare un nuovo prezzo fra stazione appaltante e appaltatore (con un incremento del 26,5 % per ogni km da realizzare) prima della stipula del contratto, violi la normativa per quanto concerne l'assegnazione di opere pubbliche secondo le procedure indicate nel bando di gara e che di conseguenza vengano meno le condizioni per la corretta concorrenza all'interno della Comunità favorendo, illecitamente, l'unico raggruppamento partecipante alla gara, vista l'impossibilità di altri potenziali soggetti economici di avanzare proprie offerte?

Non ritiene inoltre la Commissione, vista l'imminenza della stipula del contratto, urgente e indispensabile segnalare alle competenti autorità italiane l'anomalia per chiarire al più presto quanto segnalato?

(¹) Procedura ristretta di appalto concorso (D.Lgs. 17.3.1995 n.158 modificato dal D.Lgs. 25.11.1999 n. 525).

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(3 febbraio 2003)

In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione non è attualmente in grado di valutare se le procedure seguite dall'ente Brescia Mobilità, aggiudicatario dell'appalto pubblico per la realizzazione della metropolitana leggera automatica a Brescia, costituiscano una violazione del diritto comunitario degli appalti pubblici.

In ogni caso, vista l'imminente conclusione del contratto segnalato dall'onorevole parlamentare, la Commissione domanderà senza indugi alle autorità italiane di fornire tutte le informazioni necessarie per valutare se le procedure d'aggiudicazione in questione siano compatibili con il diritto comunitario. Nel caso in cui l'esame delle suindicate informazioni dovesse stabilire l'incompatibilità delle procedure seguite con il diritto comunitario applicabile la Commissione ne trarrà le dovute conseguenze a norma del trattato CE.

(2003/C 161 E/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0033/03 di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione

(21 gennaio 2003)

Oggetto: Esecuzioni extragiudiziali a Grozny

L'agenzia di stampa russa «Prima News» ha riferito che il 29 dicembre, nei pressi del stazione degli autobus nel distretto di Oktyabr, a Grozny, sono stati ritrovati i corpi di tre studenti dell'Oil Institute. I corpi portavano segni di morte violenta: le gole erano state tagliate e le teste mostravano ferite da colpi di arma da fuoco sparati a distanza ravvicinata.

I tre studenti diciottenni — Khyzyr Dotuyev, Bogdan Bikayev e Ramazan Dzhabrailov — tutti provenienti da Makhkety, un paese nella regione di Vedeno, condividevano un appartamento in affitto a Grozny, per non dover ogni giorno spostarsi da Makhkety per frequentare le lezioni. Stando ai vicini, i ragazzi erano stati arrestati e portati via in mezzi blindati dalle truppe russe. Il corpo insegnante dell'Oil Institute si era rivolto per iscritto a tutte le autorità, lanciando anche un appello personale al capo filorusso del governo ceceno, Akhmad Kadyrov, ma nessun passo è stato fatto per cercare i ragazzi scomparsi.

È a conoscenza la Commissione del ritrovamento a Grozny dei corpi di Khyzyr Dotuyev, Bogdan Bikayev e Ramazan Dzhabrailov? Ha reagito a questa ennesima esecuzione extragiudiziale in Cecenia? Ritiene che queste continue esecuzioni extragiudiziali in Cecenia (tuttora parte della Federazione russa) siano compatibili con la sua politica estremamente costruttiva nei confronti della Federazione russa?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(3 febbraio 2003)

La situazione cecena preoccupa molto la Commissione, che condanna a chiare lettere tutte le violazioni dei diritti dell'uomo. Non esiste giustificazione per tali violazioni.

La Commissione è al corrente delle notizie stampa relative alla tragica morte di tre studenti ed ha fatto appello alle autorità russe competenti perché indagassero risolutamente su tutte le notizie di violazioni di diritti dell'uomo. La Commissione è pronta a partecipare in proposito a dibattiti ed iniziative riguardanti la Cecenia con organismi internazionali quali il Consiglio d'Europa, che sostiene attivamente il lavoro del sig. Sultygov, rappresentante presidenziale in materia di diritti dell'uomo in Cecenia. La Commissione si rammarica profondamente, però, che sia stato chiuso il gruppo di sostegno alla Cecenia dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), che svolgeva un ruolo prezioso nel promuovere la tutela dei diritti dell'uomo. Si sta discutendo per cercare di trovare una soluzione che consenta al Gruppo di sostegno di rimanere in Cecenia con un mandato significativo. Il Consiglio tiene sotto controllo la situazione ed ha proposto l'apertura di un dialogo sui diritti dell'uomo con la Russia.

La Commissione condivide l'impostazione generale dell'Unione, secondo cui lo sviluppo di un partenariato di largo spettro con la Russia rappresenta un obiettivo vitale, fermo restando che il perseguimento di valori condivisi, in particolare nel campo della democrazia e dei diritti dell'uomo, debbano essere elementi fondamentali di tale partenariato. Il conflitto è costato migliaia di vite ed ha causato sofferenze indicibili nel Caucaso settentrionale. La Commissione ha sollevato tale problema nell'ambito del dialogo politico bilaterale tra l'Unione e la federazione russa nel corso della riunione ministeriale tra le stesse svoltasi il 24 gennaio 2003 ad Atene.

(2003/C 161 E/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0035/03 di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione

(21 gennaio 2003)

Oggetto: Accordi di pesca

In dicembre il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha approvato gli accordi di pesca con il Senegal e l'Angola. Qual è a giudizio della Commissione il beneficio di tali costosi accordi per l'intera comunità? A quanto pare, soltanto l'industria della pesca spagnola e i pescatori di altri, rari paesi approfitteranno di tali accordi.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(3 marzo 2003)

Le possibilità di pesca offerte nell'ambito degli accordi con il Senegal e l'Angola sono modulate in funzione delle tradizionali attività alieutiche degli Stati membri nella regione e del grado di interesse delle rispettive industrie nazionali alle attività in questione. In questo senso, la Spagna è lo Stato membro con il più alto contingente di possibilità di pesca, per quanto non si possa affermare che gli accordi in questione vadano unicamente a beneficio dell'industria spagnola.

Il protocollo allegato agli accordi di pesca con il Senegal offre possibilità ai pescherecci provenienti da Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo. Per la pesca demersale costiera, alla Spagna spetta il 46 % delle possibilità di pesca, alla Grecia il 16 % e all'Italia il 38 %. Per quanto riguarda le possibilità di pesca demersale profonda, il 95 % è assegnato alla Spagna e il 5 % al Portogallo. Per la pesca con pescherecci con canne e lenze, la Spagna beneficia del 62 % delle possibilità e la Francia del 38 %. Per la pesca con tonniere, il 62 % delle possibilità spetta alla Spagna e il 46 % alla Francia mentre per la pesca con pescherecci con palangari di superficie, l'87 % delle possibilità è assegnato alla Spagna e il 13 % al Portogallo.

Il protocollo con l'Angola offre possibilità di pesca ai pescherecci in provenienza da Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Portogallo. La Spagna si vede riconoscere tutte le licenze di pesca per i gamberetti. Per la pesca demersale, il 44 % delle possibilità spetta alla Spagna, il 26 % al Portogallo, il 18 % all'Italia e il 12 % alla Francia. Le possibilità di pesca del tonno sono assegnate per il 70 % alla Spagna, per il 18 % alla Francia e per il 12 % al Portogallo. Le licenze di pesca per le specie pelagiche sono assegnate esclusivamente a Irlanda e Paesi Bassi.

Va comunque notato che, per entrambi i protocolli, la Commissione può assegnare possibilità di pesca inutilizzate a quegli Stati membri che ne fanno richiesta.

La compensazione finanziaria annuale per l'Angola ammonta a 15 500 000 EUR, di cui il 35 % è destinato ad azioni volte a sviluppare l'industria alieutica nazionale. Per il Senegal, la compensazione finanziaria annuale è pari a 16 000 000 EUR, di cui il 19 % è destinato alla creazione di un partenariato per lo sviluppo della pesca sostenibile.

In base ai protocolli di cui sopra, le catture ad opera dei pescherecci comunitari sono considerate di origine comunitaria. Ad esclusione del tonno, il valore commerciale delle catture sul mercato comunitario è tipicamente più del doppio della compensazione finanziaria. Secondo lo studio del 1999 sugli accordi di pesca siglati dalla Comunità europea (Evaluation of Fishing Agreements Concluded by the European Community, Ifremer, Cemare, CEP), nell'ambito degli accordi con il Senegal sono stati creati 592 posti di lavoro diretti e 892 indiretti negli Stati membri, mentre i dati relativi agli accordi con l'Angola sono rispettivamente 530 e 599.

(2003/C 161 E/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0057/03

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(22 gennaio 2003)

Oggetto: Accordi di pesca dell'UE con il Marocco dopo l'offerta di quest'ultimo di autorizzazioni di pesca per 64 navi della Galizia e di altre comunità dello Stato spagnolo

Ha la Commissione valutato, con il governo dello Stato spagnolo o con le autorità marocchine, la possibilità di definire le basi di un nuovo e diverso accordo di pesca con il Marocco dopo l'offerta avanzata dal suo Sovrano di autorizzazioni di pesca per 64 navi della Galizia e delle altre comunità dello Stato spagnolo, in modo da contribuire a compensare i pregiudizi provocati dalla catastrofe della Prestige?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(27 febbraio 2003)

La Commissione non può che compiacersi del caloroso gesto di generosità deciso a favore di un settore duramente colpito dalla catastrofe marittima. Ciò rinsalderà ancor più i legami profondi che uniscono l'Unione, ed i suoi Stati membri, al Marocco.

D'altra parte, la Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare del fatto che per il momento essa non prevede l'avvio di negoziati con il Marocco ai fini della conclusione di un accordo di pesca concernente l'accesso alle acque marocchine.

(2003/C 161 E/179)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0069/03
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(23 gennaio 2003)

Oggetto: Pagamento di sovvenzioni alle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli piuttosto che direttamente agli agricoltori

1. Corrisponde al vero che la Commissione versa una parte delle sovvenzioni nel quadro della Politica agricola comune all'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, in particolare alle fabbriche che producono fecola di patate quali Avebe nei Paesi Bassi?
2. Quali considerazioni hanno prevalso per non versare tali sovvenzioni direttamente agli agricoltori che producono le patate bensì all'industria che può successivamente eseguire i versamenti a favore degli agricoltori proporzionalmente alla quantità di patate da loro consegnata?
3. Perché i produttori di patate non sono finora ammessi alle sovvenzioni dirette?
4. Per quale motivo la Commissione prevedeva inizialmente di arrestare i pagamenti all'industria nel quadro di una compensazione per la diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli a decorrere dal 2004?
5. Quali motivi l'hanno indotta a modificare i piani e a introdurre un «sistema misto» che prevede di versare la metà di tali pagamenti all'industria e l'altra metà agli agricoltori?
6. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle diverse varianti per gli agricoltori?
7. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle diverse varianti per l'industria?
8. In che modo la Commissione fa sì che tale regime non si traduca in una forma di aiuti di Stato a livello UE a favore dell'industria, proprio mentre essa intende contrastare siffatti aiuti di Stato in altri casi?

Fonte: quotidiano «de Volkskrant» del 7.1.2003.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(26 febbraio 2003)

1.a 3. La fecola di patate è un prodotto in concorrenza diretta con l'amido di cereali. Il Consiglio ha stabilito misure analoghe per il settore dei cereali e per quello delle patate da fecola.

I pagamenti diretti per le patate destinate alla fabbricazione di fecola sono stati inseriti nell'organizzazione comune di mercato per i cereali dal regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio⁽¹⁾. Essi sono versati ai produttori di patate da fecola e possono eventualmente, a seconda delle disposizioni nazionali, transitare attraverso l'industria di trasformazione.

Peraltro, al fine di compensare alcuni svantaggi strutturali rispetto ai fabbricanti di amido di cereali, in base al regolamento (CE) n. 1868/94 dal Consiglio⁽²⁾ le industrie che producono fecola ricevono un premio di produzione entro i limiti di un contingente.

4.e 5. Nel luglio 2002⁽³⁾, la Commissione ha presentato i propri orientamenti in materia di riforma tra cui segnatamente un pagamento unico per impresa, indipendente dalla produzione («disaccoppiamento»). Dalla consultazione degli ambienti professionali, è risultato che un disaccoppiamento integrale degli aiuti diretti avrebbe potuto rimettere in questione la filiera della produzione di fecola. Questi elementi hanno indotto la Commissione a introdurre nelle sue proposte di riforma della politica agricola comune (PAC) — Prospettive politiche a lungo termine per un'agricoltura sostenibile⁽⁴⁾ — le misure di disaccoppiamento del pagamento per questi settori, mantenendo tuttavia una quota legata alla produzione.

6.e 7. Un disaccoppiamento integrale degli aiuti diretti a favore delle patate da fecola consente al produttore di decidere per la coltivazione di qualsiasi prodotto agricolo nel quadro del regime di pagamento unico per azienda. Con questo sistema la coltura di patate da fecola rischia di diminuire notevolmente, in quanto il produttore tende a privilegiare altre colture che richiedono minori investimenti in termini economici e lavorativi, come i cereali, e ne consegue una mancanza di materia prima per l'industria di trasformazione.

Un disaccoppiamento parziale, come proposto dalla Commissione, permette al produttore di scegliere le proprie colture ma mantiene tuttavia l'interesse per la produzione di patate da fecola e garantisce la neutralità delle spese di bilancio.

8. Questo regime è destinato ai produttori agricoli e non costituisce una forma d'aiuto di Stato ai sensi della regolamentazione comunitaria.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, GU L 181 del 1.7.1992.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate, GU L 197 del 30.7.1994.

⁽³⁾ COM(2002) 394 def.

⁽⁴⁾ COM(2003) 23 def.

(2003/C 161 E/180)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0082/03
di Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) alla Commissione

(23 gennaio 2003)

Oggetto: Concessioni al Marocco nel settore dei prodotti ortofrutticoli

In questi giorni si sta negoziando l'accordo di associazione tra l'Unione europea e il Marocco.

È la Commissione a conoscenza delle ripercussioni socioeconomiche che le nuove concessioni che dovrebbero essere accordate al Marocco nel settore dei prodotti ortofrutticoli avranno in Andalusia, regione il cui tasso di disoccupazione è uno dei più alti dell'Unione europea?

In caso affermativo, può la Commissione far sapere quali saranno tali ripercussioni?

È stato tenuto conto del parere delle autorità e del governo andaluso per la negoziazione di questo nuovo accordo?

In caso contrario, non ritiene la Commissione che avrebbero dovuto essere consultate tali autorità?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(14 febbraio 2003)

Un accordo agricolo tra l'Unione ed il Marocco è in fase di trattativa e una nuova tornata di negoziati ha avuto luogo a Rabat il 14 gennaio 2003.

L'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo di associazione prevede che dal 1° gennaio 2000 la Comunità ed il Regno del Marocco esaminino la situazione allo scopo di fissare misure intese ad attuare progressivamente una liberalizzazione degli scambi agricoli e a creare entro il 2012 una zona di libero scambio, secondo quanto indicato nella dichiarazione di Barcellona.

A tale scopo la Commissione ha ricevuto un mandato di negoziato chiaro e preciso dagli Stati membri, nel quale la Spagna ha appoggiato la Commissione.

L'offerta della Commissione tiene conto da una parte delle esigenze della politica agricola comune (PAC) e dall'altra della peculiarità dei prodotti mediterranei. Le proposte comunitarie per tali prodotti prevedono quasi sempre contingenti tariffari e/o calendari d'importazioni ben definiti. La proposta della Commissione tiene parimenti conto del settore degli ortofrutticoli e prevede una verifica puntuale dei quantitativi importati, secondo diversi sistemi di controllo.

Si prevedono inoltre, nell'ambito dell'accordo, disposizioni di controllo e di tutela che garantiscano gli interessi comunitari in caso di perturbazioni di mercato.

(2003/C 161 E/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0109/03
di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione*(20 gennaio 2003)*

Oggetto: Fondo europeo di solidarietà per le calamità naturali in provincia di Catania

Nei mesi scorsi calamità hanno colpito la provincia di Catania, in Sicilia (terremoto, eruzione dell'Etna), con la conseguente caduta di cenere vulcanica che ha comportato la chiusura per lungo tempo dello scalo aeroportuale di Catania e pregiudicato la produzione ortofrutticola.

Tenuto conto che tali calamità naturali hanno messo in ginocchio tutti i settori produttivi con particolare gravità per quelli operanti nei settori agricolo e turistico.

Considerato che è stato di recente istituito il fondo europeo di solidarietà per le catastrofi naturali, può la Commissione far sapere quali orientamenti intende seguire, nell'utilizzo del predetto fondo, per venire incontro ad una comunità così duramente colpita e per altro già interessata da una cronica condizione di degrado socioeconomico?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione*(17 febbraio 2003)*

La Commissione è profondamente preoccupata per le gravi ripercussioni dell'eruzione dell'Etna sulle condizioni di vita, l'ambiente naturale e l'economia nella provincia di Catania. Essa è inoltre consapevole del fatto che la pioggia di cenere di origine vulcanica comporta dei rischi per molti abitanti della zona colpita.

Il Fondo di solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) ⁽¹⁾, di recente istituzione, è un meccanismo destinato a fornire assistenza finanziaria agli Stati colpiti da gravi catastrofi nell'intento di aiutare la popolazione, le regioni e i paesi colpiti a ritornare rapidamente a vivere in condizioni di vita normali.

La Commissione gradirebbe tuttavia richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che il FSUE è stato istituito per fornire assistenza principalmente in caso di gravi calamità e che i criteri di ammissibilità sono piuttosto specifici. Il Fondo può intervenire soltanto per fornire assistenza finanziaria immediata nel rispetto dei criteri di ammissibilità che figurano nel pertinente regolamento FSUE. L'intervento può aver luogo soltanto per misure finalizzate a riparare i danni alle infrastrutture pubbliche non assicurabili. Non può coprire le perdite di carattere economico (ad esempio degli agricoltori o del settore del turismo).

Inoltre, il Fondo non può intervenire su iniziativa della Commissione in quanto spetta al governo nazionale del paese interessato presentare una domanda di assistenza per chiedere lo stanziamento dei fondi.

La Commissione ha ricevuto una richiesta ufficiale di intervento del Fondo di solidarietà da parte delle autorità italiane in data 13 gennaio 2003.

La Commissione sta esaminando la richiesta in parola sulla scorta delle informazioni ricevute e risponderà quanto prima possibile nel rispetto delle disposizioni del regolamento citato.

D'altro canto, la Commissione è disposta ad esaminare qualsiasi proposta delle autorità italiane sull'eventuale modifica del Programma operativo 2000-2006 della regione Sicilia, allo scopo di concentrare le risorse sulle misure che possono rispondere in modo mirato ed efficace ai problemi più gravi.

Risorse supplementari potrebbero, se del caso, essere messe a disposizione nel quadro della «riserva di efficacia ed efficienza». A partire dal 2004, tale riserva sarà assegnata al programma, a condizione che la revisione intermedia abbia esito positivo.

Possono poi essere accordati aiuti specifici, nel quadro degli interventi comunitari relativi allo sviluppo rurale, a favore della ricostituzione del potenziale di produzione danneggiato dalle catastrofi naturali e dell'attuazione di strumenti di prevenzione appropriati.

Per quanto concerne la Sicilia, tali interventi, cofinanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) — sezione Orientamento, sono stati previsti dal programma operativo regionale (POR) Sicilia 2000-2006 a titolo dell'Obiettivo 1 dei Fondi strutturali comunitari.

Nel quadro di tale programma, l'azione 4.15 C) prevede, in seguito ad una calamità naturale, la possibilità di intervenire a favore segnatamente di «investimenti in infrastrutture, al di fuori delle aziende agricole, necessarie per la difesa attiva delle produzioni», nonché a favore di «investimenti finalizzati al ripristino e alla ricostituzione delle colture pluriennali, del patrimonio zootecnico, dei fabbricati e delle infrastrutture, dei macchinari e delle attrezzature».

Siffatta misura potrebbe essere attuata tramite un finanziamento pubblico di un importo di circa 20 milioni EUR di cui 10,4 milioni EUR di contributi del FEAOG.

(¹) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, GU L 311 del 14.11.2002.

(2003/C 161 E/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0117/03
di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Misure urgenti di stimolo all'innovazione nelle regioni dell'UE

L'Unione europea ha sempre più difficoltà a divenire l'economia leader del mondo nel 2010. Ai problemi strutturali di cui soffre, come l'alto livello di disoccupazione e la scarsa produttività, si aggiunge un ritardo preoccupante in termini di innovazione tecnologica, che le impedisce di essere altrettanto o ancor più competitiva degli Stati Uniti e del Giappone.

Per questa ragione è necessario approvare misure urgenti di stimolo all'innovazione nelle regioni dell'UE non soltanto negli Stati membri ma anche nei paesi candidati, cominciando col rispetto dell'impegno di Barcellona in base al quale i capi di Stato e di governo della UE si sono impegnati a destinare il 3 % del PIL agli investimenti di ricerca e sviluppo.

La Commissione può far conoscere quale sia la strategia che propone per dar vita a campagne che motivino il complesso dell'economia comunitaria a sviluppare un'autentica politica di innovazione tecnologica come uno degli obiettivi più prioritari rispetto a qualunque altra ambizione comunitaria?

Risposta data dal commissario Mr Barnier a nome della Commissione

(4 marzo 2003)

I Fondi strutturali dell'Unione europea rappresentano i principali mezzi finanziari finalizzati a promuovere l'innovazione nelle regioni. Con i Fondi strutturali l'Unione europea dà un enorme contributo all'incremento della competitività in conformità degli obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo di Lisbona nel 2000. A questo riguardo si possono mettere in evidenza un certo numero di iniziative generali e specifiche.

Innanzitutto, nell'attuale periodo di programmazione 2000-2006 sono stati stanziati circa 9 miliardi di euro in favore del Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (RST), che include progetti di ricerca presso Università e istituti di ricerca, il trasferimento tecnologico che interessa le regioni meno favorite, la dotazione di infrastrutture e attrezzature di RST, la formazione dei ricercatori, la creazione di reti commerciali e partenariati tra le piccole e medie imprese (PMI) e lo sviluppo della base necessaria di conoscenze. Dell'importo complessivo, oltre 6 miliardi di euro sono destinati al finanziamento di azioni nelle regioni meno favorite che rientrano nell'Obiettivo 1 dei Fondi strutturali.

In secondo luogo, la Commissione svolge un ruolo attivo anche nella promozione delle strategie di innovazione regionale e di piani d'azione («RIS & RITTS») in più di cento regioni, aiutando le autorità regionali a stabilire partenariati tra il settore pubblico e quello privato.

In terzo luogo, il Fondo europeo di sviluppo regionale finanzia attualmente i programmi regionali d'innovazione, che riguardano azioni nel campo dell'economia della conoscenza e interessano oltre 90 regioni per il periodo 2000-2004, con una mobilitazione di quasi 300 milioni di euro provenienti dai finanziamenti pubblici e privati. L'obiettivo principale di questi programmi è quello di identificare nuove azioni e strategie che permettano alle regioni di incrementare nel futuro gli investimenti di RST e le aiutino a orientare le loro economie regionali verso il conseguimento degli obiettivi di Lisbona.

Oltre alle azioni nel quadro dei Fondi Strutturali, i Programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico favoriscono la collaborazione nel campo della ricerca e la creazione di reti tra ricercatori che operano nei diversi Stati membri e nei Paesi terzi. Il sesto programma quadro recentemente avviato, con uno stanziamento di 17,5 miliardi di euro per il periodo 2002-2006 favorisce la creazione di uno Spazio europeo della ricerca, mirato a promuovere la libera circolazione di conoscenze, ricercatori e tecnologie⁽¹⁾. La dimensione regionale della ricerca è una parte importante del progetto sullo Spazio europeo della ricerca.

Entro la fine del 2003, la Commissione presenterà nuove proposte per la politica regionale dell'Europa allargata, tenendo conto della necessità di mantenere l'impegno di migliorare la competitività economica. Nella seconda relazione di avanzamento sulla coesione economica e sociale, la Commissione ha presentato nuovi dati sulle lacune osservate in relazione all'RST nelle regioni appartenenti sia ai nuovi Stati membri che a quelli attuali.

⁽¹⁾ «Lo spazio europeo della ricerca: imprimere un nuovo slancio», COM(2002) 565 definitivo.

(2003/C 161 E/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0119/03
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Partecipazione della UE all'accrescimento della captazione di acqua a Marbelli de la Concepción

L'accrescimento della captazione di acqua della Concepción a Marbella (Spagna), sta subendo un pericoloso ritardo, il che è preoccupante in quanto è fondamentale per l'erogazione di acqua a tutta la zona della Costa del Sol spagnola, in un momento storico in cui si stanno costruendo 30 000 nuovi posti alberghieri nella zona, il che fa sperare in un importante incremento del turismo in questa parte della regione in via di sviluppo che è l'Andalusia.

Detto accrescimento consiste nella quasi duplicazione di capacità del bacino con la collocazione di una nuova attrezzatura di captazione, che salirà a 16 metri sopra quella attuale, e con la quale la capacità del bacino stesso sarà incrementata dai 56 ettometri cubi attuali fino a superare i 100.

La Commissione può far conoscere quale sia l'apporto comunitario a un'opera tanto importante di erogazione di acqua nella Costa del Sol spagnola e in quale misura sarebbe disposta a prendere in esame la possibilità che detta opera beneficiasse di un determinato impulso di patrocinio da parte del nostro Esecutivo comunitario?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(27 febbraio 2003)

In data 11 dicembre 2002, le autorità spagnole hanno presentato alla Commissione una domanda di aiuto nel quadro del Fondo di coesione per uno studio intitolato «El estudio y redacción del proyecto y estudio de impacto ambiental del recrecimiento de la presa de la Concepción». Si tratta di uno studio tecnico di sostegno connesso con un progetto ammissibile, il cui costo totale sovvenzionabile ammonta a 575 980 EUR. Il tasso di cofinanziamento comunitario chiesto dalle autorità spagnole è dell'85%. Il fascicolo è attualmente in fase di istruzione presso la Commissione.

Ogni eventuale domanda di aiuto dello Stato spagnolo per l'ampliamento della diga in questione, sarà esaminata dalla Commissione nell'ambito tanto del Fondo di coesione quanto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), in rigorosa conformità con il quadro normativo in vigore.

(2003/C 161 E/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0122/03**di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione***(21 gennaio 2003)*

Oggetto: Accordo di Schengen: impegni degli Stati membri

La Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen stabilisce, all'articolo 6, che i controlli alle frontiere esterne vengono effettuati nel quadro delle competenze nazionali tenendo conto degli interessi di tutte le Parti contraenti. In base all'articolo 6, paragrafo 4, le Parti contraenti si impegnano inoltre a costituire un organo appropriato e in numero sufficiente per esercitare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne.

Quali condizioni devono sussistere per poter parlare di «organo appropriato e in numero sufficiente» per esercitare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne?

E' la Commissione a conoscenza di casi in cui gli Stati membri non hanno ottemperato agli impegni di cui all'articolo 6? In caso affermativo, di quali Stati membri si tratta?

Quali misure può adottare l'Unione europea qualora singoli Stati membri non rispettino l'accordo in questione?

Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione*(24 febbraio 2003)*

In base all'acquis di Schengen, ogni Stato membro è tenuto a costituire un organo appropriato e in numero sufficiente per esercitare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne conformemente alle norme stabilite dall'acquis stesso.

È impossibile definire in generale che cosa si intende con «organo appropriato e in numero sufficiente». Questa nozione, in effetti, deve essere concepita nella pratica in funzione della natura della frontiera interessata — terrestre, aerea o marittima —, e in funzione di altri fattori quali la situazione geografica di tale frontiera e la natura e il volume dei flussi di persone che la attraversano, o anche la stagione dell'anno.

La Commissione tiene a ricordare che il gruppo «Valutazione Schengen», cui essa partecipa, ha il compito di verificare, da un lato, se uno Stato membro che auspica di aderire allo spazio senza frontiere di Schengen soddisfa le condizioni necessarie per l'abolizione dei controlli alle frontiere interne e quelle relative al controllo e alla sorveglianza efficace delle frontiere esterne; d'altro lato esso ha il compito di verificare l'applicazione corretta degli obblighi derivanti dall'acquis di Schengen negli Stati membri che applicano tale acquis.

In passato, il gruppo «Valutazione Schengen» ha talvolta formulato delle raccomandazioni per ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, oppure per adeguare il numero degli effettivi.

Finora, tuttavia, nessuna verifica da parte del gruppo «Valutazione Schengen» ha dimostrato che vi siano degli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen e che non rispettino l'obbligo di costituire un organo appropriato e in numero sufficiente per esercitare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne.

Nel presente contesto, la Commissione tiene a ricordare altresì che il Consiglio «Giustizia e affari interni» (JAI) ha adottato, il 13 giugno 2002, un «Piano di gestione delle frontiere esterne» che implica un insieme di misure e di azioni per il miglioramento del controllo e della sorveglianza di queste frontiere. L'attuazione di questo piano sarà valutata dal Consiglio europeo di Salonicco.

(2003/C 161 E/185)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0126/03
di Giuseppe Di Lello Finuoli (GUE/NGL) alla Commissione**

(21 gennaio 2003)

Oggetto: Agevolazioni dello Stato italiano e della regione Campania al contratto di programma presentato da Agrifuturo S.c.a.r.l.

Lo Stato italiano con delibera CIPE del 28.3.2002 e la regione Campania con delibera n. 1479 del 30.3.2001 hanno approvato un contratto di programma presentato da Agrifuturo S.c.a.r.l. per complessivi 118 425 640 euro relativo a 37 iniziative di investimento, assegnando un contributo pubblico complessivo con fondi nazionali di 75 752 640 euro (pari a circa il 63,97 %).

Si chiede alla Commissione se:

- il contratto approvato sia coerente con la delibera CIPE del 25.2.1994 e successive modifiche e integrazioni, laddove si stabilisce che il contratto di programma è uno strumento negoziale a disposizione di consorzi di PMI che intendono realizzare un programma di investimenti in un distretto o settore o filiera coerenti ed integrati fra loro quando, invece, il contratto di programma approvato prevede interventi (7 interventi nei settori della preparazione dei pasti, pasticceria, biscotti, carne, ecc.) che scarsamente sono collegabili in una logica di filiera con il contenuto principale di detto contratto di programma, ovvero il comparto conserviero del pomodoro;
- gli investimenti previsti e finanziati riguardanti i comparti conserviero-pomodoro e carni, determinino le condizioni per l'incremento della capacità produttiva e se tale incremento sia ammissibile e conforme con le disposizioni attuali e con le regole della PAC;
- il tasso di aiuto utilizzato (circa 63,97 %) sia conforme con le regole comunitarie in materia di regimi di aiuto.

Si chiede inoltre, qualora fossero ravvisati sostanziali inadempimenti o violazioni delle norme comunitarie sopra richiamate, quali provvedimenti intenderebbe assumere la Commissione nei confronti dello Stato italiano e della regione Campania.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(14 febbraio 2003)

La Commissione non è al corrente del progetto di investimenti presentato dalla società Agrifuturo S.c.a.r.l. ma si metterà quanto prima in contatto con le autorità italiane al fine di chiarire la situazione. Non essendo in possesso di informazioni su tale progetto, reputa per il momento difficile rispondere ai primi due quesiti posti dall'onorevole parlamentare.

Per valutare la conformità del tasso di aiuto utilizzato (63,97 %) con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, occorre prendere in esame diversi elementi:

- se il progetto presentato da detta società comporta unicamente investimenti materiali per i quali le spese ammissibili all'aiuto corrispondono a quelle elencate al punto 4.2.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo⁽¹⁾, il tasso d'aiuto previsto è effettivamente troppo elevato. In effetti a norma di detto punto 4.2.3 non può superare il 50 % delle spese ammissibili nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui la Campania fa parte;
- se invece il progetto in esame comporta altre spese ammissibili, ad esempio prestazioni di assistenza tecnica, occorre verificare la quota del costo complessivo del progetto rappresentata da tali spese, in quanto gli aiuti che le concernono possono influire sul tasso d'aiuto complessivo del progetto. Per il momento, come in precedenza indicato, la Commissione non dispone ancora delle informazioni occorrenti per effettuare le necessarie verifiche.

Infine, con riguardo alle misure da adottare in caso di violazione delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato esiste la seguente regola: ove constatati che uno Stato membro non ha rispettato le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, la Commissione avvia la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Lo Stato membro dispone allora di un termine di un mese per giustificare la compatibilità dell'aiuto previsto con il mercato comune. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale i terzi interessati sono invitati a presentare le rispettive osservazioni, che sono trasmesse allo Stato membro

di cui trattasi affinché possa replicarvi. Come stabilito all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽²⁾, la Commissione cerca per quanto possibile di adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio della procedura. Tale decisione può essere positiva, negativa o condizionale.

⁽¹⁾ GU C 232 del 12.8.2000.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83 del 27.3.1999.

(2003/C 161 E/186)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0134/03

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Angola e cooperazione allo sviluppo

Nel quadro del vigente Accordo internazionale di pesca UE-Angola

1. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonti l'importo che la UE destina allo sviluppo del settore peschiero dell'Angola?
2. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta la contropartita finanziaria dell'UE in cambio dei diritti di pesca ottenuti dalla flotta comunitaria?
3. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta l'importo che devono pagare gli armatori comunitari secondo la concezione di canoni in cambio di licenze o di diritti di pesca?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 marzo 2003)

1. A norma dell'articolo 3 del protocollo in vigore per l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola ⁽¹⁾ il livello della contropartita finanziaria è stabilito a 15 500 000 EUR all'anno. Di tale importo, 5 525 000 EUR sono utilizzati per le azioni di cui all'articolo 4 del protocollo intese a sostenere il settore della pesca in Angola.

2. La contropartita finanziaria di 15 500 000 EUR all'anno rappresenta l'importo versato in cambio delle possibilità di pesca accordate alla flotta comunitaria.

3. Gli importi versati dagli armatori sono stabiliti nell'allegato A del protocollo. Il canone per i pescherecci adibiti alla pesca dei gamberetti è di 52 EUR al mese per tonnellata di stazza lorda (tsl), mentre per i pescherecci adibiti alla pesca delle specie demersali è di 220 EUR all'anno per tsl. Il canone aumenta del 3% per le licenze semestrali e del 5% per le trimestrali. Il canone per le navi che praticano la pesca di specie pelagiche è di 3 EUR al mese per tsl. Per le tonniere e per i pescherecci con palangari di superficie il canone è di 25 EUR per tonnellata pescata nelle acque angolane. Le licenze sono rilasciate previo versamento di un importo di 4 500 EUR per tonniere congelatrice con reti a circuizione e di 2 500 EUR per peschereccio con palangari di superficie. L'importo degli anticipi è dedotto dall'importo complessivo dovuto in base alle catture effettuate nell'anno precedente, ma se tale importo è inferiore all'anticipo la differenza non è rimborsata.

⁽¹⁾ GU L 351 del 28.12.2002.

(2003/C 161 E/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0139/03**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Gabon e cooperazione allo sviluppo

Nel quadro del vigente Accordo internazionale di pesca UE-Gabon

1. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonti l'importo che la UE destina allo sviluppo del settore peschiero del Gabon?
2. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta la contropartita finanziaria dell'UE in cambio dei diritti di pesca ottenuti dalla flotta comunitaria?
3. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta l'importo che devono pagare gli armatori comunitari secondo la concezione di canoni in cambio di licenze o di diritti di pesca?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 marzo 2003)

1. A norma dell'articolo 2 del protocollo in vigore per l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica gabonese⁽¹⁾ il livello della contropartita finanziaria è stabilito a 1 262 500 EUR all'anno. Di tale importo, il protocollo prevede che 883 750 EUR all'anno vadano a favore delle azioni di cui all'articolo 3 dello stesso intese a sostenere il settore della pesca del Gabon.
2. La contropartita finanziaria di 1 262 500 EUR all'anno rappresenta l'importo versato in cambio delle possibilità di pesca accordate alla flotta comunitaria.
3. Gli importi versati dagli armatori sono stabiliti nell'allegato al protocollo.

Per i pescherecci da traino, il canone è fissato a 168 EUR per tonnellata di stazza lorda della nave e per anno. Il canone aumenta del 3 % per le licenze semestrali e del 5 % per le trimestrali.

Il canone è stabilito a 25 EUR per tonnellata di tonno pescata nelle acque del Gabon. Le licenze sono rilasciate previo versamento di un importo di 2 600 EUR per tonniera con reti da circuizione, di 1 100 EUR per peschereccio con palangari di superficie.

⁽¹⁾ GU L 89 del 5.4.2002.

(2003/C 161 E/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0142/03**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Guinea e cooperazione allo sviluppo

Nel quadro del vigente Accordo internazionale di pesca UE-Guinea

1. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonti l'importo che la UE destina allo sviluppo del settore peschiero della Guinea?
2. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta la contropartita finanziaria dell'UE in cambio dei diritti di pesca ottenuti dalla flotta comunitaria?
3. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta l'importo che devono pagare gli armatori comunitari secondo la concezione di canoni in cambio di licenze o di diritti di pesca?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 marzo 2003)

1. L'articolo 2 del protocollo in vigore dell'accordo in materia di pesca tra la CEE e la Repubblica di Guinea ⁽¹⁾ stabilisce a 2 960 000 EUR all'anno l'importo della contropartita finanziaria.

Parte di quest'importo, 1 360 000 EUR, è destinata al finanziamento delle azioni specifiche, di cui all'articolo 4 del protocollo, intese a sviluppare il settore della pesca in Guinea.

Oltre a tale importo, la Comunità si impegna a versare alla fine di ogni anno un contributo finanziario di 370 000 EUR per le spese derivanti dall'attività di gestione e di controllo, se sono soddisfatte talune condizioni concordate congiuntamente.

2. La contropartita finanziaria di 2 960 000 EUR all'anno rappresenta l'importo accordato in cambio delle possibilità di pesca concesse alla flotta comunitaria.

3. L'allegato del protocollo prevede i seguenti canoni a carico degli armatori.

(EUR/tonnellata di stazza lorda)

	Pescherecci con reti da traino		
	Per le licenze annuali	Per le licenze semestrali	Per le licenze trimestrali
Pesci	160	82	43
Cefalopodi	174	89	45
Gamberetti	176	90	46

Tonniere e pescherecci con palangari di superficie:

- I canoni annui sono fissati a 25 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca della Repubblica di Guinea.
- Le licenze sono rilasciate previo versamento al Tesoro pubblico di un anticipo annuo di 2 250 EUR per tonniera a circuizione, di 375 EUR per tonniera con lenze e canne, di 875 EUR per peschereccio con palangari di superficie di oltre 150 tsl e di 625 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 150 tonnellate, equivalente ai canoni dovuti per:
 - 90 tonnellate di tonno pescato all'anno da una tonniera con reti a circuizione;
 - 15 tonnellate pescate all'anno da una tonniera con lenze e canne;
 - 35 tonnellate pescate all'anno da un peschereccio con palangari di superficie di oltre 150 tsl;
 - 25 tonnellate pescate all'anno da un peschereccio con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 150 tsl.

⁽¹⁾ GU L 250 del 5.10.2000.

(2003/C 161 E/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0147/03**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Isole Fær e cooperazione allo sviluppo

Nel quadro del vigente Accordo internazionale di pesca UE-Isole Fær

1. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonti l'importo che la UE destina allo sviluppo del settore peschiero delle Isole Fær?
2. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta la contropartita finanziaria dell'UE in cambio dei diritti di pesca ottenuti dalla flotta comunitaria?
3. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta l'importo che devono pagare gli armatori comunitari secondo la concezione di canoni in cambio di licenze o di diritti di pesca?

Risposta data dal commissario Fischler a nome della Commissione

(7 marzo 2003)

L'onorevole parlamentare ha formulato tre quesiti riguardanti le transazioni economiche e i canoni per le licenze di nell'ambito dell'accordo tra la Comunità e le Isole Faerøer. L'accordo non prevede alcun tipo di transazione finanziaria tra la Comunità e le Isole Faerøer né disposizioni in materia di canoni per le licenze di pesca.

(2003/C 161 E/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0148/03

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Kiribati e cooperazione allo sviluppo

Nel quadro del vigente Accordo internazionale di pesca UE-Kiribati

1. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonti l'importo che la UE destina allo sviluppo del settore peschiero di Kiribati?
2. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta la contropartita finanziaria dell'UE in cambio dei diritti di pesca ottenuti dalla flotta comunitaria?
3. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta l'importo che devono pagare gli armatori comunitari secondo la concezione di canoni in cambio di licenze o di diritti di pesca?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 marzo 2003)

1. Il protocollo dell'accordo in materia di pesca (entrambi in fase di adozione⁽¹⁾) stipulato tra la Comunità e la Repubblica di Kiribati prevede all'articolo 2 che 100 000 EUR all'anno dell'intera contropartita finanziaria saranno utilizzati per il pagamento delle azioni specifiche di cui all'articolo 5 del protocollo. Tali azioni prevedono lo sviluppo istituzionale del settore della pesca del Kiribati.

2. Il protocollo prevede all'articolo 2 che la contropartita finanziaria ammonta a 546 000 EUR all'anno nel corso del primo anno e ad almeno 416 000 EUR all'anno nel biennio successivo. Di tale importo, la compensazione finanziaria ammonta a 446 000 EUR nel primo anno di validità del protocollo e a 316 000 EUR negli ultimi due.

A partire dal secondo anno, la contropartita finanziaria potrebbe essere aumentata di un importo che può raggiungere i 65 000 EUR all'anno per ciascuna ulteriore licenza per tonniera a circuizione, ottenuta conformemente alle possibilità offerte dalla Repubblica di Kiribati nel quadro delle condizioni previste dall'accordo di Palau (corrispondenti a ulteriori catture per 1 000 tonnellate di tonno). Nell'ipotesi in cui ogni anno vengano acquistate sette ulteriori licenze per pescherecci a circuizione, l'intera contropartita finanziaria della Comunità potrebbe giungere a 871 000 EUR.

Conformemente all'articolo 2 del protocollo, il governo della Repubblica di Kiribati ha competenza esclusiva per determinare l'utilizzazione dell'importo della contropartita finanziaria che non è destinato alle azioni specifiche.

L'articolo 1 di detto protocollo stabilisce le seguenti possibilità di pesca:

- pescherecci a circuizione: 6 navi (nel primo anno, fino a sette ulteriori licenze all'anno negli anni successivi);
- pescherecci con palangari: 12 navi.

La contropartita finanziaria consente di pescare quantitativi di tonno pari a 8 400 tonnellate nel corso del primo anno e a 6 400 tonnellate in ciascuno degli anni successivi.

3. Il protocollo prevede il pagamento dei seguenti canoni da parte degli armatori:
- 35 EUR per tonnellata di pesce catturata nelle zone di pesca della Repubblica di Kiribati, importo che include tutte le imposte locali e nazionali ad eccezione delle tasse portuali e delle spese relative ai servizi;
 - le licenze sono rilasciate dietro pagamento anticipato di una somma annua di 21 000 EUR per tonniere a circuizione e di 4 200 EUR per peschereccio con palangari, non rimborsabili. Tali importi corrispondono a canoni relativi rispettivamente a 600 tonnellate e a 120 tonnellate di tonno e tonnidi pescate nella zona di pesca di Kiribati.

(¹) L'accordo di pesca ha una validità di cinque anni a decorrere dalla data di attuazione dello stesso, mentre il protocollo ha durata triennale.

(2003/C 161 E/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0149/03

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Madagascar e cooperazione allo sviluppo

Nel quadro del vigente Accordo internazionale di pesca UE-Madagascar

1. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonti l'importo che la UE destina allo sviluppo del settore peschiero del Madagascar?
2. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta la contropartita finanziaria dell'UE in cambio dei diritti di pesca ottenuti dalla flotta comunitaria?
3. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta l'importo che devono pagare gli armatori comunitari secondo la concezione di canoni in cambio di licenze o di diritti di pesca?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 marzo 2003)

1. Il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di pesca tra la Comunità e il Madagascar, relativo al periodo 21 maggio 2001 – 20 maggio 2004 (¹), prevede all'articolo 2, che l'importo assegnato alle azioni intese a sviluppare il settore della pesca in Madagascar (azioni specifiche) è di 517 000 € all'anno.

2. L'importo della contropartita finanziaria che corrisponde alle possibilità di pesca accordate alla Comunità ammonta a 825 000 € /anno (²) e si riferisce a catture effettuate nelle acque malgascie pari a 11 000 tonnellate all'anno di tonnidi. Se il volume delle catture di tonnidi effettuate dai pescherecci comunitari nella zona di pesca malgascia supera tale quantitativo, l'importo suindicato è proporzionalmente aumentato.

3. A norma del punto 2 dell'allegato al protocollo, «Il canone è fissato a 25 EUR per tonnellata pescata nelle acque poste sotto la giurisdizione malgascia. Le licenze sono rilasciate dietro versamento anticipato al Tesoro pubblico malgascio di un importo annuo di 2 500 EUR, per tonniere con reti da circuizione, di 1 500 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 150 TSL e di 1 100 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 150 TSL. Tali anticipi corrispondono ai canoni dovuti rispettivamente per 100 tonnellate, 60 tonnellate e 44 tonnellate di catture annue nella zona di pesca malgascia.»

(¹) GU L 296 del 14.11.2001.

(²) Cfr. articolo 2 del protocollo.

(2003/C 161 E/192)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0152/03**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione***(28 gennaio 2003)*

Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Norvegia e cooperazione allo sviluppo

Nel quadro del vigente Accordo internazionale di pesca UE-Norvegia

1. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonti l'importo che la UE destina allo sviluppo del settore peschiero della Norvegia?
2. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta la contropartita finanziaria dell'UE in cambio dei diritti di pesca ottenuti dalla flotta comunitaria?
3. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta l'importo che devono pagare gli armatori comunitari secondo la concezione di canoni in cambio di licenze o di diritti di pesca?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione*(3 marzo 2003)*

I tre quesiti formulati dall'onorevole parlamentare riguardano le transazioni economiche e i canoni per le licenze di pesca nell'ambito dell'accordo stipulato tra la Comunità e la Norvegia. L'accordo in questione non contempla tuttavia né transazioni finanziarie fra la Comunità e la Norvegia, né disposizioni in materia di canoni per le licenze.

(2003/C 161 E/193)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0153/03**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione***(28 gennaio 2003)*

Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Santo Tomé y Príncipe e cooperazione allo sviluppo

Nel quadro del vigente Accordo internazionale di pesca UE-Santo Tomé y Príncipe

1. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonti l'importo che la UE destina allo sviluppo del settore peschiero di Santo Tomé y Príncipe?
2. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta la contropartita finanziaria dell'UE in cambio dei diritti di pesca ottenuti dalla flotta comunitaria?
3. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta l'importo che devono pagare gli armatori comunitari secondo la concezione di canoni in cambio di licenze o di diritti di pesca?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(7 marzo 2003)*

1. A norma dell'articolo 2 del protocollo in vigore per l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe⁽¹⁾ il livello della contropartita finanziaria è stabilito a 2 250 000 EUR per tre anni. Di tale importo, il protocollo prevede che 370 000 EUR (nel primo anno), 382 500 EUR (nel secondo anno) e 382 500 EUR (nel terzo anno) vadano a favore delle azioni di cui all'articolo 4 dello stesso intese a sostenere il settore della pesca di São Tomé e Príncipe. Durante il primo anno, inoltre, la Comunità finanzia uno studio di valutazione sullo stato del granchio in acque profonde per un importo di 50 000 EUR.

2. La contropartita finanziaria di 2 250 000 EUR all'anno rappresenta l'importo versato in cambio delle possibilità di pesca accordate alla flotta comunitaria.

3. Gli importi versati dagli armatori sono stabiliti nell'allegato al protocollo. Per le tonniere, il canone è fissato a 25 EUR per tonnellata pescata nelle acque di São Tomé e Príncipe. Le licenze sono rilasciate previo versamento di un importo di 3 750 EUR per tonniera con reti da circuizione, di 1 375 EUR per peschereccio con palangari di superficie e di 625 EUR per tonniera con lenze a canna. Per le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde è previsto il pagamento di un canone trimestrale di 42 EUR per tonnellata di stazza lorda all'anno.

(¹) GU L 351 del 28.12.2002.

(2003/C 161 E/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0154/03

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Senegal e cooperazione allo sviluppo

Nel quadro del vigente Accordo internazionale di pesca UE-Senegal

1. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonti l'importo che la UE destina allo sviluppo del settore peschiero del Senegal?
2. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta la contropartita finanziaria dell'UE in cambio dei diritti di pesca ottenuti dalla flotta comunitaria?
3. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta l'importo che devono pagare gli armatori comunitari secondo la concezione di canoni in cambio di licenze o di diritti di pesca?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 marzo 2003)

1. L'articolo 2 dell'attuale protocollo dell'Accordo di pesca tra la Comunità e la Repubblica del Senegal (¹) fissa la compensazione finanziaria a 16 000 000 di euro all'anno. Di tale importo, il protocollo destina 3 000 000 di euro all'anno per l'istituzione di un partenariato destinato, in particolare, a promuovere la valutazione dello stato degli stock, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, una maggiore sicurezza delle imbarcazioni per la pesca artigianale e il sostegno istituzionale per l'affermarsi di una pesca responsabile e sostenibile (cfr. articolo 4).
2. La compensazione finanziaria di 16 000 000 di euro all'anno rappresenta l'importo versato quale contropartita per le possibilità di pesca a disposizione della flotta comunitaria.
3. Gli importi versati dagli armatori sono stabiliti nell'allegato del protocollo.

I canoni applicabili ai pescherecci da traino aumentano progressivamente dal primo al quarto anno di applicazione del protocollo. I pescherecci da traino (pesca demersale costiera dei pesci e dei cefalopodi) pagano all'anno rispettivamente 246/258/271/285 euro per ogni tonnellata di stazza lorda. I pescherecci da traino per la pesca oceanica (pesca demersale profonda) e i pescherecci con palangari di fondo pagano 157/161/165/169 euro all'anno per ogni tonnellata di stazza lorda. I pescherecci da traino congelatori per la pesca oceanica di crostacei, esclusa l'aragosta, pagano 210/215/220/226 euro all'anno per ogni tonnellata di stazza lorda. I canoni per le licenze semestrali sono maggiorati del 3 %, quelli per le licenze trimestrali del 5 %.

I canoni relativi alle licenze per tonniere congelatrici con reti a circuizione sono fissati a 25 euro per tonnellata di tonno pescato nelle acque senegalesi, con il pagamento di un anticipo di 3 000 euro. Il canone per i pescherecci con palangari di superficie è di 48 euro per tonnellata di tonno pescato nelle acque senegalesi, con il pagamento di un anticipo di 2 000 euro. L'importo di questi anticipi è detratto dall'importo complessivo calcolato in base alle catture effettuate nell'anno precedente, ma qualora l'importo dovuto sia inferiore all'anticipo la differenza non viene recuperata. Le tonniere con lenze e canne versano 15 euro per tonnellata di tonno catturata nelle acque senegalesi.

(¹) GU L 349 del 24.12.2002.

(2003/C 161 E/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0166/03
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(29 gennaio 2003)

Oggetto: Impiego di risorse comunitarie nel settore della sanità in Grecia

Dopo che il Parlamento greco ha discusso e approvato il bilancio statale per l'esercizio 2003, il governo ellenico ha presentato taluni dati da cui risulta che in sede di esecuzione del programma di investimenti pubblici nel settore della sanità e della previdenza per il 2002, sono stati erogati 5,9 milioni di euro prelevati dai fondi dell'UE per «partecipazioni del Tesoro greco a capitali azionari in imprese e enti pubblici» come pure altri 11 milioni di euro destinati a «altre spese».

Consta alla Commissione a quali imprese e enti sono stati erogati detti 5,9 milioni di euro, quale importo è stato investito in ogni singola società e da parte di quale fondo dell'Unione sono state attinte le risorse destinate in ciascuno di detti casi? In quale programma o iniziativa comunitaria sono state inserite tali spese di investimento e quando è avvenuta con esattezza tale iscrizione? A quali spese sono state destinate le risorse comunitarie relative agli altri 11 milioni di euro secondo quanto comunicato dal governo ellenico?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(5 marzo 2003)

In base alle informazioni comunicate alla Commissione dalle autorità greche, gli importi in questione corrispondono a pagamenti effettuati dalle suddette autorità ai beneficiari finali dei diversi progetti finanziati a titolo dei vari programmi operativi del secondo e terzo quadro comunitario di sostegno nel settore della sanità.

L'importo di 5,9 milioni di EUR corrisponde a degli aumenti di capitale delle società anonime di diritto pubblico, che sono beneficiarie finali nel quadro dei programmi in questione. In effetti, quando il beneficiario finale è una società anonima di diritto pubblico, i pagamenti avvengono attraverso un aumento del capitale sociale della società in questione. Nel settore della sanità in Grecia, si tratta principalmente della SA Depanom, di cui lo Stato greco è l'unico azionista e che si occupa della costruzione delle infrastrutture in questo settore.

Gli 11 milioni di EUR destinati ad altre spese corrispondono a pagamenti effettuati dalle autorità greche a beneficiari finali diversi dalle società anonime di diritto pubblico per la realizzazione di un gran numero di progetti finanziati da questi programmi.

La Commissione ha chiesto alle autorità greche di specificare tali spese per programma e, possibilmente, per beneficiario finale. Non appena avrà ricevuto tali informazioni, essa non mancherà di trasmetterle all'onorevole parlamentare.

(2003/C 161 E/196)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0167/03
di Nirj Deva (PPE-DE) alla Commissione

(29 gennaio 2003)

Oggetto: Assistenza sanitaria per persone anziane — accordi tra gli Stati membri

1. É ammissibile che qualora un cittadino comunitario anziano e malato sia costretto a trasferirsi da uno Stato membro (Regno Unito) ad un altro (Spagna) per ottenere un livello accettabile di cure sanitarie — che, se ricevute/erogate nel Regno Unito, sarebbero soggette all'erogazione di un contributo — tale Stato membro dell'UE (Regno Unito) possa trattenere tutto il contributo finanziario o parte di esso da detta persona?

2. La politica del Regno Unito è in contrasto con la politica comunitaria per quanto concerne
- (a) la legittimità della politica e la violazione di diritti;
 - (b) l'effettiva libertà di circolazione?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(7 marzo 2003)

L'interrogazione dell'Onorevole Parlamentare riguarda gli accordi conclusi tra gli Stati membri in materia di assistenza sanitaria per le persone anziane. Egli desidera sapere se il Regno Unito può rifiutare di partecipare alle spese relative all'assistenza sanitaria per una persona anziana che si installa in un altro Stato membro quando il contributo finanziario sarebbe stato accordato nel Regno Unito.

Dall'interrogazione non è chiaro a quale partecipazione alle spese sanitarie si fa riferimento e di conseguenza se rientra o no nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽¹⁾.

La direttiva 90/365/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale⁽²⁾ riconosce ai pensionati il diritto di soggiornare in un altro Stato membro.

Tuttavia questo diritto è sottoposto a due condizioni:

- che essi beneficino di risorse sufficienti (pensione) per evitare che costituiscano un onere per l'assistenza sociale dello Stato ospitante;
- che dispongano di un'assistenza malattia che copra tutti i rischi.

Per concludere, senza altre informazioni relative alle prestazioni di assistenza sanitaria a cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare, la Commissione non è in grado di pronunciarsi sulla questione per quanto riguarda un'eventuale infrazione delle norme o della politica comunitaria. Se l'Onorevole Parlamentare potesse fornire un complemento di informazioni alla Commissione questo problema potrebbe essere esaminato in modo più approfondito.

Tuttavia la Commissione è consapevole che le persone che hanno necessità di assistenza sanitaria e che non dispongono di risorse personali sufficienti per finanziare tali cure possono effettivamente essere escluse da un'effettiva libertà di circolazione.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971.

⁽²⁾ GU L 180 del 13.7.1990.

(2003/C 161 E/197)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0177/03
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione**

(30 gennaio 2003)

Oggetto: Avvelenamento in massa di animali randagi nel parco dello Zappeion

Associazioni zoofile ed ecologiste elleniche denunciano l'avvelenamento in massa di decine di animali nel parco dello Zappeion, avvenuto pochi giorni prima della cerimonia di insediamento della Presidenza greca e del vertice dei Commissari dell'Unione europea tenutisi il 10 gennaio 2003 presso il Palazzo dello Zappeion. Cani e gatti, sterilizzati e vaccinati a cura di associazioni zoofile, sono stati uccisi con un potente veleno rinvenuto persino in spazi adibiti al gioco dei bambini.

Poiché simili prassi sono state attuate anche in passato sia ad Atene, sia in altre aree della Grecia, forse sfruttando finanziamenti comunitari destinati alla protezione degli animali randagi (per esempio ai canili), può la Commissione informarmi se intenda indagare su tali denunce? Come giudica la Commissione, nel complesso, la politica seguita dalla Grecia in materia di protezione degli animali?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(27 febbraio 2003)

La Commissione deplora ogni forma di crudeltà, trattamento inumano e abbandono nei confronti degli animali. Tuttavia il benessere di cani e gatti randagi rientra completamente nell'ambito della responsabilità delle autorità greche e non esiste una base legale che permetta un intervento della Commissione.

Per quanto riguarda le questioni relative al benessere degli animali sottoposte a un'armonizzazione comunitaria, in particolare la protezione degli animali durante il trasporto e al momento della macellazione e la protezione degli animali da allevamento, l'attuazione della legislazione da parte della Grecia è purtroppo insufficiente. Ciò è stato confermato dalle relazioni di missione dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) e da numerose denunce presentate da organizzazioni di protezione degli animali. La Commissione sta attualmente esaminando i risultati di una nuova missione dell'UAV, che ha avuto luogo tra il 13 e il 17 gennaio del 2003.

(2003/C 161 E/198)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0183/03
di Jean-Louis Bernié (EDD) alla Commissione**

(24 gennaio 2003)

Oggetto: Deroghe «uccelli migratori»

Nel quadro dei negoziati in corso per l'ampliamento, la Commissione avrebbe accordato a Malta delle deroghe sulla caccia agli uccelli migratori in primavera.

È possibile sapere:

Se ciò corrisponde a verità e, in caso di risposta affermativa, quali sono i termini della deroga,

Se la Francia ha chiesto deroghe alla caccia degli uccelli migratori e,

In caso di risposta affermativa, quali deroghe ha chiesto e quando può sperare di ottenerle?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(14 febbraio 2003)

L'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽¹⁾, è stata negoziata nell'ambito del capitolo ambientale dei negoziati di adesione con Malta. Per quanto riguarda la caccia agli uccelli migratori in primavera, si è convenuto che Malta attui pienamente, fin dall'adesione, le disposizioni pertinenti della direttiva. L'articolo 9 della direttiva prevede tuttavia deroghe soggette a rigide condizioni. Qualora desiderasse autorizzare la caccia in primavera, Malta dovrà garantire che siano soddisfatti tutti i requisiti dell'articolo 9, e che la caccia sia autorizzata «in condizioni rigidamente controllate» e limitata a «piccole quantità». Inoltre, il ricorso all'articolo 9 è soggetto al controllo della Commissione e, qualora decidesse di ricorrervi, Malta è tenuta a riferire ogni anno al riguardo.

A decorrere dall'adesione, pertanto, la caccia agli uccelli a Malta potrà essere praticata soltanto alle condizioni previste dalla direttiva.

L'onorevole parlamentare chiede se la Francia abbia chiesto deroghe alla caccia degli uccelli migratori. Occorre rammentare che gli Stati membri non devono chiedere deroghe per quanto riguarda la caccia di uccelli protetti. Per quanto riguarda, tuttavia, il calendario delle stagioni di caccia, la Francia ha basato la propria normativa sulle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 79/409/CEE anziché ricorrere all'articolo 9 per derogare alle disposizioni sulla caccia di cui all'articolo 7 della medesima.

L'articolo 2 del decreto 2000-754 della Francia introduce tuttavia la possibilità di estendere il periodo di «cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità». Nella sua delibera, il Consiglio di Stato francese non è giunto a una conclusione in merito alla legalità dell'articolo 2 del decreto 2000-754. Esso ha ritenuto che per rispondere a tale domanda occorra sapere se è possibile ricorrere all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE per concedere deroghe in materia di caccia e, soprattutto, per proporre l'estensione delle stagioni di caccia.

Per tale ragione, nel gennaio 2002 il Consiglio di Stato francese ha adito la Corte di giustizia europea per diverse questioni relative all'interpretazione del possibile ricorso alle deroghe in materia di caccia. Non sarà possibile fornire ulteriori spiegazioni fino a quando la Corte di giustizia non si sarà pronunciata su una recente domanda di rinvio pregiudiziale presentata dal Consiglio di Stato francese.

(¹) GU L 103 del 25.4.1979.

(2003/C 161 E/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0186/03
di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione

(31 gennaio 2003)

Oggetto: Libertà di opinione e di espressione in Russia

Il movimento russo *Iduchtiï vmeste* («Marciamo insieme») sostiene di poter già contare su quasi 100 000 aderenti, soprattutto studenti, e da circa un anno conduce un'aspra campagna contro taluni scrittori dichiarati «marginali», «pornografi» e «hooligans letterari». I suoi fulmini si sono abbattuti in particolare su due scrittori di fama: Viktor Pelevin e Vladimir Sorokin. Il movimento ha segnatamente sporto denuncia contro Sorokin e il suo editore, Alexandre Ivanov, per aver «diffuso pornografia e pratiche sessuali perverse». L'inchiesta è in corso e la casa editrice *Ad Marginem* ha già subito tre perquisizioni da parte delle autorità russe. In caso di condanna Sorokin e Ivanov rischiano due anni di carcere duro.

Di quali informazioni dispone la Commissione su tale campagna di denigrazione e di intimidazione — più o meno apertamente sostenuta dalle autorità russe — di cui sono vittime scrittori e intellettuali in Russia? Quali iniziative ha essa assunto o intende assumere per ottenere dalle autorità russe che garantiscano pienamente e concretamente la libertà di opinione di tutti i cittadini russi? Alla luce di quest'ultimo possibile attacco alla libertà di espressione e di opinione dei cittadini e dei mezzi di comunicazione in Russia, ritiene essa di dover rivedere i criteri della sua politica nei confronti della Federazione russa soprattutto per quanto riguarda l'aiuto alla stampa?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(25 febbraio 2003)

La Commissione non dispone di informazioni specifiche su tale movimento russo. La Commissione condivide però la preoccupazione dell'onorevole Parlamentare per le notizie che riferiscono di limitazioni o minacce alla libertà di espressione in Russia. La Commissione è in particolare preoccupata per il deteriorarsi della situazione dei media indipendenti, sia a livello federale che regionale, che porterà ad una probabile perdita di imparzialità, indipendenza e professionalità della stampa e della radiotelevisione.

Nelle sue trattative con le autorità russe la Commissione ha messo in notevole rilievo l'importanza della libertà di espressione e di media forti ed indipendenti. E' questo il motivo per il quale la Commissione ha fornito una notevole assistenza tecnica alla promozione dei mass media regionali, allo scopo di esercitare i giornalisti nella tecnica della comunicazione oggettiva e dell'etica professionale. La Commissione prevede di fornire un sostegno aggiuntivo per lo sviluppo di media indipendenti in regioni russe selezionate allo scopo di incentivare il ruolo della società civile russa.

Per quanto riguarda l'aspetto più politico, la Commissione in passato ha discusso con le autorità russe — e continuerà a farlo — la questione della libertà di espressione e del controllo mediatico per collocarla tra i temi dell'intenso dialogo politico tra l'Unione e la Russia. Uno stretto partenariato con la Russia si può costruire solo basandosi saldamente su valori condivisi, che devono contemplare la garanzia della libertà di espressione. La Commissione continuerà a seguire da vicino tutti gli sviluppi in materia.

(2003/C 161 E/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0194/03
di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(31 gennaio 2003)

Oggetto: Brevetti di software

1. La Commissione ha condotto uno studio completo sull'impatto economico di brevetti di software sull'industria di software che tenga conto anche di regimi simili negli USA e in Giappone? In caso di risposta affermativa, quali sono stati i risultati dello studio e in caso contrario, per quale motivo non è stato condotto un tale studio?
2. La Commissione prevede di introdurre esenzioni per alcune organizzazioni, quali per esempio organizzazioni caritatevoli o scuole, che dipendono in misura crescente da software gratuito?
3. In quale modo la Commissione intende proteggere nella direttiva gli interessi delle PMI operanti nel settore delle tecnologie informatiche?
4. La Commissione prevede esenzioni per algoritmi di software in base alla direttiva sui brevetti di per software?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(7 marzo 2003)

La relazione della proposta di direttiva presentata dalla Commissione relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo elaboratori elettronici⁽¹⁾ cita diversi studi — due dei quali eseguiti per conto della Commissione — di cui si è tenuto conto nella formulazione. Gli Stati Uniti tendono ad essere il modello utilizzato a fini comparativi, perché la loro impostazione in materia di brevetti di programmi informatici è la più aperta. Viceversa in Europa la prassi in uso non consente il brevetto di programmi informatici in quanto tali e rilascia il brevetto solo per invenzioni la cui attuazione comporti l'uso di programmi informatici, qualora sussista un «contributo tecnico» inventivo. La situazione giapponese viene in genere ritenuta intermedia tra le posizioni americane ed europee.

Gli studi hanno prodotto risultati problematici. Nell'impostazione americana sono stati evidenziati aspetti sia positivi che negativi, ed è difficile stabilire quali contino di più in termini di effetti generali. Quanto all'impostazione europea, non è stato dimostrato che la prassi in uso provochi difficoltà, ed in particolare che i creatori europei indipendenti di software siano stati indebitamente svantaggiati, almeno finora.

In tali circostanze la Commissione ha concluso che non vi era ragione di apportare modifiche significative alla prassi in uso. L'impostazione della proposta di direttiva quindi prevede l'armonizzazione, piuttosto che il cambiamento, della normativa e mira a chiarire il quadro giuridico applicabile a tali invenzioni. In particolare, diversamente dall'impostazione americana, la brevettabilità non viene estesa ai programmi informatici in quanto tali, come conferma l'esclusione delle rivendicazioni di prodotti informatici dalla possibile forma delle rivendicazioni.

Nessuna disposizione della direttiva deve impedire a scuole o organizzazioni caritatevoli di svolgere attività attualmente gratuite. Inoltre le leggi degli Stati membri concernenti le violazioni dei brevetti in generale (che restano in vigore) di norma non si applicano ad atti compiuti in forma privata e senza finalità commerciali. La Commissione non intende cambiare tale situazione.

Tenuto conto della natura e della portata della proposta, non è possibile includere misure esplicite che prevedano un trattamento distinto per le piccole e medie imprese (PMI). Tuttavia questi soggetti dovrebbe trarre vantaggio dalla maggior certezza giuridica dovuta agli effetti di armonizzazione della direttiva. I controlli che la Commissione è tenuta ad effettuare ai sensi dell'articolo 7 della proposta evidenzieranno i temi che possono eventualmente interessare le PMI. I creatori di software di ogni dimensione dovrebbero inoltre beneficiare della disposizione della direttiva che salvaguarda le esenzioni in materia di decompilazione e interoperabilità — di cui alla direttiva 91/250/CE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore⁽²⁾ — dalla legge sul diritto d'autore.

Attualmente le invenzioni che ricorrono ad algoritmi possono essere brevettate se comportano la soluzione di un problema tecnico. Il brevetto di un'invenzione che ricorre ad un algoritmo si estende all'uso dell'algoritmo ai fini definiti nella rivendicazione del brevetto, ma non monopolizza l'algoritmo stesso o il suo uso in altri contesti. La proposta di direttiva non intende cambiare tale situazione.

(¹) GU C 151 E del 25.6.2002.

(²) GU L 122 del 17.5.1991.

(2003/C 161 E/201)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0203/03
di Maurizio Turco (NI) alla Commissione

(3 febbraio 2003)

Oggetto: Disparità di accesso alla professione di avvocato causate dalla Direttiva 98/5/CE

Considerato che la Direttiva 98/5/CE (¹) prevede che la professione di avvocato può essere esercitata, a determinate condizioni, in tutti gli Stati membri;

Considerato che le condizioni per accedere alla professione di avvocato non sono le stesse in tutti gli Stati Membri ovvero, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, mentre in alcuni Stati si accede direttamente alla professione di avvocato, in altri è previsto un esame;

Considerato che sono sempre più frequenti i casi in cui laureati in giurisprudenza accedono alla professione di avvocato in Paesi membri la cui normativa non prevede la necessità di superare un esame e successivamente, come previsto dalla Direttiva 98/5/CE, esercitano la professione in Paesi in cui tale esame è obbligatorio;

È la Commissione europea a conoscenza di questa disparità di accesso?

Ha preso o pensa di prendere una iniziativa, in che termini e in quali tempi, per armonizzare l'accesso alla professione di avvocato?

Quali paesi non hanno ancora recepito la direttiva 98/5/CE, nei confronti di quali di questi paesi è stata avviata la procedura di infrazione di cui all'articolo 226 del Trattato e, per ciascuno di questi paesi, in che fase è detta procedura?

(¹) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(25 febbraio 2003)

La Commissione è a conoscenza del fatto che alcuni Stati membri, a differenza di altri, esigono che i propri cittadini sostengano un esame per accedere alla professione d'avvocato. Una persona che abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in uno Stato membro che esige il superamento di un esame per accedere all'avvocatura non può tuttavia ottenere il titolo professionale di avvocato in un altro Stato membro senza aver superato l'esame di abilitazione nel proprio Stato d'origine, conformemente alla direttiva relativa al sistema generale di riconoscimento dei diplomi (¹). Solo i professionisti in possesso di tutte le qualifiche necessarie possono infatti invocare tale direttiva; a norma della direttiva 98/5/CE (²) ne consegue che una persona laureata in giurisprudenza potrà esercitare la professione di avvocato nel proprio Stato di origine avvalendosi del titolo professionale dello Stato membro di accoglienza solo previo riconoscimento accademico del diploma conseguito: ciò equivale normalmente a ripercorrere tutto o in parte il percorso di formazione. Tale obbligo appare di per se stesso scoraggiante, ma la Commissione è disposta ad esaminare le prove di cui disponesse l'onorevole parlamentare a tal riguardo.

La Commissione non intende proporre l'armonizzazione delle condizioni di accesso alla professione di avvocato in quanto non la ritiene necessaria per la libera circolazione degli avvocati. Tale armonizzazione potrebbe anzi violare il principio di sussidiarietà di cui al settimo considerando della direttiva 98/5.

Francia ed Irlanda non hanno ancora provveduto a recepire nelle rispettive legislazioni nazionali la direttiva 98/5. Tali inottemperanze sono state rilevate dalla Corte di giustizia nella sentenza del 26 settembre 2002 relativa al caso 351/01 nonché nella sentenza del 10 dicembre 2002 relativa al caso C-362/01. In assenza di comunicazione dei provvedimenti d'attuazione la Commissione inizierà il procedimento per infrazione di cui all'articolo 228 del trattato CE.

(¹) Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, GU L 19 del 24.1.1989.

(²) Direttiva 98/5/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, GU L 77 del 14.3.1998.

(2003/C 161 E/202)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0206/03
di Caroline Lucas (Verts/ALE) alla Commissione

(27 gennaio 2003)

Oggetto: Esportazioni di ovini dalla Spagna verso la Grecia

Ogni anno migliaia di ovini vengono esportati dalla Spagna in Grecia per essere macellati all'arrivo o subito dopo l'arrivo. Il viaggio dura almeno 50-60 ore.

La direttiva del Consiglio 91/628/CE (¹) stabilisce che, anche qualora i veicoli presentino taluni requisiti, dopo 28 ore di trasporto le pecore devono riposare ad un punto di sosta. Tuttavia, la decisione della Commissione 2001/327/CE (²) sulle limitazioni agli spostamenti connesse all'afta epizootica, vieta l'uso di punti di sosta per ovini destinati al macello o alla produzione. L'effetto di tali disposizioni è quello di limitare il trasporto di ovini per il macello o la produzione oltre il massimo stabilito di 28 ore. Il trasporto di ovini dalla Spagna alla Grecia per il macello o la produzione costituisce una violazione o della direttiva del Consiglio 91/628/CE o della decisione della Commissione 2001/327/CE.

Quali misure ha adottato la Commissione per esercitare pressioni sulla Spagna e la Grecia onde porre fine a questo commercio che comporta una violazione del diritto comunitario?

(¹) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

(²) GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(12 marzo 2003)

La Commissione ritiene corretta la descrizione che l'Onorevole Parlamentare fa della situazione giuridica relativa agli ovini destinati al macello o alla produzione e trasportati dalle principali zone di produzione in Spagna attraverso la Francia, l'Italia e via mare, dall'Italia del sud alla Grecia.

Tuttavia gli ovini di allevamento possono ancora transitare attraverso vari punti di sosta e non è illegale effettuare la macellazione di tali ovini (che devono rispettare norme veterinarie molto severe) dopo che hanno raggiunto la loro destinazione.

La Commissione è già intervenuta presso la Grecia, la Spagna e l'Italia, allo scopo di stabilire se i movimenti degli ovini in questione abbiano o no violato il diritto comunitario e in quale misura. È stato anche chiesto agli Stati membri interessati di confermare che tutte le misure necessarie sono state prese per assicurare il futuro rispetto della legislazione comunitaria.

(2003/C 161 E/203)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0211/03
di Christine De Veyrac (PPE-DE) alla Commissione

(3 febbraio 2003)

Oggetto: programma Galileo

Il programma europeo di navigazione satellitare Galileo offrirà diversi servizi: un servizio aperto (OS), un servizio di salvaguardia della vita umana (SoL), un servizio commerciale (CS), un servizio pubblico regolamentato (PRS) e un servizio di ricerca e soccorso (SAR). La Commissione intende realizzare tali servizi tramite varie agenzie? Si tratta di istituire un'agenzia per la navigazione multimodale. Quali sono le altre agenzie previste?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(14 febbraio 2003)

Fino al 2005, la responsabilità del programma di sviluppo spetta all'impresa comune, creata dal Regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo⁽¹⁾. Essa si adopererà per la riuscita tecnica di questa prima fase e curerà anche la messa in concessione dell'infrastruttura (fasi di spiegamento, manutenzione e fase operativa).

Galileo sarà successivamente gestito dal consorzio che avrà ottenuto il contratto di concessione. Il concessionario, molto probabilmente sotto la forma di un consorzio di imprese operative in settori diversi, sarà una società commerciale e sarà selezionato al termine di un processo che inizierà nel 2003 e terminerà nell'estate 2004.

I servizi Galileo non saranno quindi offerti da agenzie bensì dal concessionario stesso.

Bisognerà ancora determinare l'entità concedente che avrà la responsabilità di far rispettare i termini del contratto di concessione. Questa entità può assumere diverse forme e per il momento non è ancora stata decisa la natura di questa futura struttura. La Commissione presenterà una proposta al riguardo al Parlamento e al Consiglio nel 2004.

⁽¹⁾ GU L 138 del 28.5.2002.

(2003/C 161 E/204)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0213/03
di Elspeth Attwooll (ELDR) alla Commissione

(27 gennaio 2003)

Oggetto: Protezione dei Darwin Mounds

I Darwin Mounds, scoperti nel 1998, sono un insieme unico di scogli corallini d'acqua fredda situati a circa 185 km a nord-ovest di Cape Wrath, in Scozia. Queste barriere coralline sono costantemente minacciate di distruzione e la principale minaccia alla loro integrità è stata identificata nella pesca a strascico. Ci sono voluti migliaia di anni per la costituzione di queste barriere coralline e qualunque danno causato dalla pesca a strascico d'alto mare potrebbe rivelarsi praticamente irreparabile. È urgente adottare misure per la loro protezione.

Il governo del Regno Unito ha avviato la procedura per designare questo sito zona speciale di conservazione, e lo ha notificato alla Commissione. Tuttavia, a causa di problemi tecnici e giuridici l'esplicitamento di questa procedura richiede, e richiederà ancora, molto tempo. Al ritmo attuale, e con la minaccia che pesa su di loro, le suddette barriere coralline potrebbero già essere scomparse quando la procedura sarà infine completata.

Anche dopo la designazione dell'area come zona speciale di conservazione, la Commissione sarà competente per quanto concerne la gestione, nel quadro della politica comune della pesca, delle attività di pesca nella regione, che dovrebbe far parte del piano di gestione delle zone speciali di conservazione. Sembra del tutto logico che la Commissione prenda immediatamente misure provvisorie urgenti per limitare le attività di pesca onde proteggere questo importante habitat. Quali disposizioni ha adottato la Commissione per risolvere il problema immediato e porre termine ai danni causati dalla pesca a strascico d'alto mare, nella prospettiva della futura designazione di zona speciale di conservazione?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(14 febbraio 2003)

Sarebbe poco opportuno che la Commissione si mettesse ad esaminare caso per caso, a livello comunitario, la protezione specifica da concedere ad alcune zone marine che potrebbero essere designate in futuro come zone speciali di conservazione in conformità della direttiva sugli habitat⁽¹⁾. Una simile iniziativa sarebbe ancora più discutibile se fosse giustificata da eventuali ritardi degli interventi nazionali, dovuti al tempo necessario per ricevere i chiarimenti tecnici e giuridici richiesti. Ciò non esclude tuttavia la possibilità che la questione possa essere trattata a livello comunitario in altre fasi del processo.

In primo luogo, data l'importanza della gestione della pesca per la futura conservazione di queste aree marine, una proposta formale del Regno Unito intesa ad inserire i Darwin Mounds nella rete di Natura 2000 potrebbe costituire uno stimolo importante per l'adozione a livello comunitario di ulteriori azioni di gestione volte a proteggere queste zone dalle minacce derivanti da attività come la pesca, che è di diretta competenza comunitaria.

La Commissione è pronta inoltre a valutare qualsiasi richiesta debitamente motivata dal governo britannico che possa giustificare l'adozione di misure di emergenza ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio sulla politica comune della pesca⁽²⁾. Tali misure d'emergenza adottate dalla Commissione non possono tuttavia avere una durata superiore a sei mesi (con una sola possibilità di proroga per altri sei mesi).

Infine la Commissione dovrebbe ricevere a partire dal 2003 informazioni scientifiche su una più ampia base europea che serviranno a sostenere, in una fase successiva, le proposte relative alla gestione della pesca in acque profonde, con probabile ricorso al controllo dello sforzo locale, alla chiusura di zone di pesca o a misure intese a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sopra citato.

⁽¹⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche GU L 206 del 22.7.1992.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, GU L 358 del 31.12.2002.

(2003/C 161 E/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0217/03 di Giacomo Santini (PPE-DE) alla Commissione

(27 gennaio 2003)

Oggetto: Proposta Commissario Fischler su aiuti comunitari versati ad aziende agricole

Le proposte illustrate dal commissario Fischler prevedono un pagamento unico, annuale e forfetario per ogni azienda agricola, basato sulla media degli aiuti comunitari versati all'azienda nei tre anni precedenti di riferimento 2000, 2001, 2002. In Italia tuttavia molte aziende, in particolare del settore carne bovina, non hanno presentato in tali anni la richiesta di aiuto per vari motivi: scarsa informazione, poca attrattività dell'aiuto, complicazioni burocratiche, impossibilità di utilizzare l'anagrafe bovina in quanto inesistente o incompleta. Statisticamente, l'Italia richiede circa 1 300 000 premi di macellazione all'anno, a fronte di circa 4 500 000 capi aventi diritto. Anche nella regione più organizzata, la Lombardia, solo il 70 % degli allevamenti presenta domanda di contributo per al massimo il 70 % dei capi aventi diritto. Di conseguenza, questi produttori sarebbero esclusi da ogni possibilità di ricevere un aiuto per tutto il periodo di validità del nuovo regolamento. Questo prevede delle deroghe per i casi di forza maggiore, cioè quelli in cui le aziende negli anni di riferimento non hanno potuto produrre o hanno avuto una produzione ridotta per cause indipendenti dalla loro volontà. Non sembra questo sia applicabile ai produttori in questione, che hanno prodotto normalmente, avevano diritto teoricamente agli aiuti, e soddisfacevano tutti i requisiti

necessari, ma non hanno presentato la relativa domanda. In ogni caso, i produttori non sapevano che, rinunciando a un aiuto per un anno, si sarebbero preclusi la possibilità di beneficiare in futuro e per sempre del pagamento unico previsto dal nuovo regime di disaccoppiamento.

Si chiede che cosa intende fare la Commissione per rimediare a questa palese ingiustizia e prevedendo delle norme specifiche per queste aziende che avevano comunque maturato il diritto all'aiuto?

esiste la possibilità di ripresentare la domanda nel 2003 e 2004, se il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005?

ci si può basare sul diritto acquisito e dimostrabile degli scorsi anni, e si può stabilire comunque un importo forfetario basato sugli elementi certi deducibili dai attuali dati aziendali di ettari, capi bestiame, produzione calcolabile?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(24 febbraio 2003)

La Commissione non condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare. I casi citati nell'interrogazione non costituiscono una «palese ingiustizia» e non richiedono l'introduzione di «norme specifiche per le aziende che avevano comunque maturato il diritto all'aiuto».

Gli allevatori sono liberi di presentare o meno una domanda di aiuto nel quadro della politica agricola comune. Coloro che decidono di non farlo per «scarsa informazione, poca attrattiva dell'aiuto, complicazioni burocratiche, impossibilità di utilizzare l'anagrafe bovina», non possono in seguito far valere il principio del legittimo affidamento per fruire di un nuovo aiuto il cui versamento è subordinato alla condizione che agli allevatori in questione sia stato concesso un determinato aiuto nel corso di un periodo di riferimento.

La Commissione desidera sottolineare che nella proposta presentata ⁽¹⁾ essa ha tenuto conto unicamente di casi realmente eccezionali, come la forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché dei nuovi produttori, ai quali gli Stati membri possono assegnare diritti attingendo dalla riserva nazionale.

⁽¹⁾ COM(2003) 23 def.

(2003/C 161 E/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0218/03 di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(3 febbraio 2003)

Oggetto: Fondi comunitari agli enti locali in Grecia

Secondo quanto riportato dalla stampa greca, il giorno 16.1.2003 è stato avviato un procedimento di sequestro del municipio di Mitilene a causa dei debiti dell'autorità comunale che in data 31.12.2002 ha lasciato l'amministrazione del Comune. Se il Comune non farà fronte ai propri obblighi, detto procedimento si concluderà il giorno 3 marzo 2003 con la vendita all'incanto del palazzo municipale, in ragione del fatto che la precedente autorità comunale non ha onorato i debiti assunti a seguito dell'esproprio di un terreno eseguito nel 1997 e divenuto irrevocabile nel 2000.

Secondo la stampa stessa la compagnia di navigazione di Lesbo «NEL LINES» — diretta dal sindaco uscente di Mitilene dal 1997 sino alla fine del suo mandato (dicembre 2002) — si trova in grosse difficoltà in quanto deve onorare i debiti contratti per dotarsi di imbarcazioni veloci.

Mediante quali iniziative comunitarie o quadri comunitari di sostegno (QCS) sono stati finanziati il Comune di Mitilene e le sue aziende municipali? In che anni e per quali importi esattamente? La «NEL LINES» ha ricevuto aiuti finanziari da iniziative comunitarie o da QCS? Quando e per quali somme? Qual è la posizione della Commissione europea nell'eventualità di un sequestro del palazzo municipale di Mitilene? Esistono precedenti analoghi in un altro Stato membro dell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione*(28 febbraio 2003)*

Stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, non sono stati stanziati fondi comunitari per l'acquisto dell'edificio del municipio di Mitilene, cui l'onorevole parlamentare si riferisce, né risulta che la società «NEL Lines» abbia beneficiato del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno 1989-1993 e 1994-1999.

Hanno invece beneficiato di finanziamenti comunitari, segnatamente nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno 1989-1993 e 1994-1999, alcuni progetti presentati alle autorità greche dal comune di Mitilene a Lesbo. I finanziamenti si iscrivevano essenzialmente nel programma «EAPTA» facente parte dei programmi operativi per la regione dell'Egeo del nord.

L'installazione a Mitilene di un aerogeneratore di 300 chilowatt (KW) per la produzione di energia elettrica è stata cofinanziata nel 1994 dal programma speciale per le isole greche dell'Egeo con un contributo pari al 70%. Il costo totale dell'installazione ammontava a 390 070 ECU.

La Commissione informa peraltro l'onorevole parlamentare che il progetto di costruzione della stazione di depurazione delle acque reflue comunali e delle fogne della città di Mitilene, inaugurato nel 2002, è stato oggetto di una specifica decisione della Commissione in quanto progetto del fondo di coesione. Su un costo totale di 42 286 533 EUR, la Comunità ha stanziato un finanziamento pari a 35 179 980 EUR.

Per la lista completa dei finanziamenti concessi al comune di Mitilene, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a rivolgersi alle autorità nazionali e regionali competenti.

(2003/C 161 E/207)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0222/03**di Guido Podestà (PPE-DE) alla Commissione***(3 febbraio 2003)*

Oggetto: lavoro minorile

Secondo l'ultima relazione dell'Ufficio internazionale del lavoro (UIL), 211 milioni di bambini tra i 5 e i 14 anni lavorano. Di questi, 186 milioni svolgono lavori vietati da vari accordi internazionali. Il coinvolgimento di minori di sesso maschile e femminile è pari fino ai 14 anni, dopodiché la percentuale maschile aumenta.

Il settore che sfrutta il maggior numero di bambini è l'agricoltura, seguito dall'economia urbana informale, l'industria, il turismo e i lavori domestici. La categoria di lavori più faticosi coinvolge 8,4 milioni di minori di sesso maschile e femminile di tutte le età. Di questi, circa 2 milioni sono costretti a prostituirsi o sfruttati dall'industria pornografica, settore d'attività particolarmente prospero in Moldavia, Romania e Ucraina attraverso un traffico organizzato destinato all'Europa occidentale.

La regione mondiale maggiormente interessata dal fenomeno è l'Asia pacifica in cui si contano 127 milioni di bambini lavoratori, il 60% del totale mondiale stimato. Segue l'Africa subsahariana con il 23%. Tuttavia, l'intensità del problema è maggiore in Africa che in Asia, poiché il 29% dei bambini che vi lavorano ha meno di 15 anni. Il lavoro minorile non è però limitato ai soli paesi poveri o in via di sviluppo, poiché riguarda tutti i paesi del mondo, anche se a livelli differenti. Infatti, anche nei paesi sviluppati il 3% dei bambini tra i 10 e i 14 anni lavora.

Il problema del lavoro minorile è una realtà persistente a livello mondiale. Infatti, il numero di minori impiegati in lavori altamente pericolosi è in deciso aumento in quanto 2/3 di essi (ossia 111 milioni) hanno meno di 15 anni.

Considerato che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non vieta esplicitamente il lavoro minorile, con quali mezzi la Commissione intende lottare contro questo fenomeno?

Quali misure la Commissione intende adottare al fine di sradicare il fenomeno nei paesi dell'Europa dell'est che entreranno ben presto a far parte dell'UE?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(14 marzo 2003)

La Commissione è perfettamente consapevole della necessità di garantire che tutti gli aspetti dell'acquis comunitario nell'ambito del diritto del lavoro, in particolare per quanto riguarda la protezione dei giovani, siano in vigore e siano attuati in modo efficace nei paesi candidati. Attualmente la Commissione si adopera affinché la direttiva del Consiglio 94/33/CE del 22 giugno 1994 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro⁽¹⁾ sia applicata quanto prima nei paesi candidati e, al più tardi, entro la data prevista per l'adesione.

Sulla base di quanto risulta a seguito dei controlli effettuati, l'acquis comunitario in questo settore è già stato recepito nella maggior parte dei paesi candidati. Fra i dieci futuri Stati membri, solo nella Repubblica Ceca, in Estonia e in Slovenia non è ancora in vigore la legislazione destinata a recepire la direttiva relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

Inoltre va osservato che Carta dei diritti fondamentali, all'articolo 32, dispone che «Il lavoro minorile è vietato».

⁽¹⁾ GU L 216 del 20.8.1994.

(2003/C 161 E/208)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0223/03
di Guido Podestà (PPE-DE) alla Commissione**

(3 febbraio 2003)

Oggetto: Allungamento della vita: la donna oltre l'età pensionabile

In seno all'UE, la categoria delle persone con più di 65 anni rappresenta il 16 % della popolazione totale, il 60 % del quale è costituito da donne. Si può quindi dire che le donne hanno una speranza di vita maggiore degli uomini. In altri termini, esse sono più numerose rispetto all'altro sesso nella fascia d'età degli ultrassessantacinquenni e soprattutto nelle fasce di età successive (il 72 % di coloro che hanno più di 85 anni è composto da donne).

Questo squilibrio ha ripercussioni in vari ambiti. In primo luogo, la composizione delle famiglie è modificata in quanto, a partire da una certa età, le donne che vivono da sole sono molto più numerose degli uomini. Infatti, nel 1998, il 45 % delle donne con più di 65 anni viveva da sola, a fronte del 17 % di uomini. Il livello di reddito relativo degli anziani varia quindi in funzione del sesso. Infatti, il reddito medio delle donne con più di 65 anni era inferiore, nel 1997, di circa il 10 % a quello degli uomini della stessa fascia d'età e di circa il 20 % del reddito medio delle persone con meno di 65 anni. Inoltre, le donne che vivevano sole presentavano un livello di reddito medio inferiore del 20 % a quello delle donne che vivevano con un'altra persona. Per quanto riguarda gli uomini, la differenza è molto meno significativa.

Per concludere, si constata che le donne di età superiore ai 65 anni corrono rischi molto maggiori rispetto agli uomini di cadere vittime della povertà.

Come intende la Commissione, sulla base degli articoli 21, 23 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, garantire ai cittadini europei il diritto a invecchiare dignitosamente in un contesto in cui le donne anziane non vengano escluse?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(21 marzo 2003)

La Commissione ha posto in evidenza la grande vulnerabilità delle donne anziane esposte alla povertà e all'emarginazione sociale, come viene constatato dall'Onorevole Parlamentare, nel quadro del processo europeo di promozione dell'inserimento sociale⁽¹⁾ e in quello più recente dell'analisi dei sistemi pensionistici nazionali⁽²⁾.

I fattori che sono alla base di tale vulnerabilità sono collegati a un gran numero di fattori diversi. Ridurre tale vulnerabilità in termini di esposizione alla povertà e all'emarginazione sociale comporta di conseguenza approcci multidimensionali tanto curativi quanto preventivi.

Nel settore pensionistico, ove il metodo aperto di coordinamento è stato applicato per la prima volta nel 2002, gli obiettivi comuni comprendono la promozione della parità fra donne e uomini. Il bilancio effettuato dalla Commissione mostra che le differenze dei livelli delle pensioni fra le donne e gli uomini riflettono particolarmente le differenze nei rispettivi percorsi professionali. La Commissione nota peraltro che gli Stati membri stanno progressivamente adattando i rispettivi regimi pensionistici all'evoluzione dei ruoli socioeconomici delle donne e degli uomini in una prospettiva di maggior uguaglianza, segnatamente attraverso un miglior riconoscimento dei diritti pensionistici per i lavori atipici.

In materia di lavoro, nella sua comunicazione relativa al futuro della strategia europea per l'occupazione⁽³⁾, la Commissione propone di individuare i provvedimenti da applicare per ridurre le disparità strutturali fra le donne e gli uomini sul mercato del lavoro e per promuovere condizioni favorevoli per riconciliare la vita familiare con quella professionale, tanto per le donne quanto per gli uomini. Sono stati fissati obiettivi quantificati per le percentuali di occupazione delle donne (60% entro il 2010) e per i servizi di custodia dei bambini.

Il metodo aperto di coordinamento, nel campo dell'inserimento sociale, permette agli Stati membri, con il sostegno attivo della Commissione, di progredire di concerto verso obiettivi definiti in comune, attraverso lo scambio reciproco delle migliori procedure da seguire. Su proposta della Commissione, il Consiglio ha migliorato l'integrazione della dimensione relativa al genere nell'insieme degli obiettivi comuni sulla base dei quali verranno stabiliti i piani di azione nazionali 2003.

La Commissione considera che le azioni suindicate contribuiscono in maniera efficace, nei limiti delle competenze che l'Unione ha in tale materia, a promuovere l'applicazione delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali alle quali fa riferimento l'Onorevole Parlamentare.

⁽¹⁾ Relazione congiunta della Commissione e del Consiglio sull'inserimento sociale – 2001, COM(2001) 565 def.

⁽²⁾ COM(2002) 737 def.

⁽³⁾ COM(2003) 6 def.

(2003/C 161 E/209)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0239/03
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Superamento della dotazione di bilancio destinata alla costruzione della via Attica

Può la Commissione riferire quali stanziamenti sono stati previsti per la costruzione della via Attica, di quale entità è il superamento finora riscontrato (in totale e per settore), come pure quali sono i motivi di tale superamento?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(26 febbraio 2003)

La misura «via Attica» fa parte del programma operativo «Assi stradali, porti e sviluppo urbano 2000-2006», un grande progetto come definito negli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾.

La dotazione finanziaria del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinata a questo progetto ammonta a 476 milioni di EUR per il periodo 2000-2006, il che equivale ad una spesa pubblica di 951 milioni di EUR, incluso il contributo privato, e ad un costo totale di 1 713 milioni di EUR. Non vi è nessuna possibilità di aumentare il contributo FESR durante questo periodo.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

(2003/C 161 E/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0246/03**di Raina Echerer (Verts/ALE)
e Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione***(4 febbraio 2003)*

Oggetto: Media: minispot durante la trasmissione di eventi sportivi in Italia

Più di un anno fa la Commissione ha ricevuto una denuncia sulla prassi seguita dalle emittenti commerciali italiane e, purtroppo, di recente anche dalla Rai, di interrompere la trasmissione delle partite di calcio con la diffusione di un considerevole numero di brevi spot (sino a quindici per partita) di pochi secondi

Le regole europee chiaramente violate con questi minispot sono contenute nel testo della direttiva comunitaria sull'esercizio delle attività televisive (89/552/CEE del 3 ottobre 1989⁽¹⁾), laddove si precisa che l'inserimento di pubblicità nella trasmissione di eventi sportivi che comprendono intervalli può avvenire esclusivamente durante gli intervalli, cioè tra il primo e il secondo tempo della partita di calcio.

La vicenda dei minispot dimostra come la creazione di una posizione dominante sul mercato della pubblicità sia avvenuta anche ricorrendo per anni a comportamenti che non risultano conformi alle regole. Tali comportamenti hanno creato solide barriere per eventuali nuovi entranti, a scapito del diritto dei cittadini a un'informazione pluralistica.

Si tratta di una problematica estremamente delicata per il funzionamento democratico di un paese e, dato che nel frattempo i comportamenti scorretti continuano a verificarsi, la qual cosa comporta un vantaggio finanziario delle emittenti private per qualche centinaio di milioni di euro nonché l'esposizione degli utenti italiani a un eccesso di pubblicità non consentito dalle regole europee, e che la Commissione sembra da tempo avere preso posizione in favore della denuncia (cfr. quotidiano «La Repubblica», 3.1.2003, pag. 48),

si prega la Commissione di rispondere ai seguenti quesiti:

1. Ha il governo italiano già risposto alla lettera inviata dalla Commissione europea? (pre-infringement letter)
2. Vi sono eventualmente in tale risposta elementi che smentiscono la situazione denunciata e impediscono quindi l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione?
3. Non ritiene la Commissione che permettere così a lungo questa situazione di illegalità, in un settore tanto delicato per la vita democratica di un Paese come quello dei media, possa compromettere la sua credibilità di garante dei Trattati e dell'applicazione in tutta l'Unione del diritto comunitario?

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione*(14 marzo 2003)*

La Commissione non ha ancora preso una posizione definitiva sulla denuncia a cui fanno riferimento gli Onorevoli parlamentari. La Commissione ritiene che la questione, se la prassi seguita dalle emittenti italiane a cui si fa riferimento, costituisca una violazione della Direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, richieda un esame approfondito. Come viene indicato correttamente nell'interrogazione scritta, la Commissione ha inviato una lettera alle autorità italiane chiedendo loro di presentare le loro osservazioni. La Commissione ha ricevuto un'anticipazione della risposta italiana il 23 febbraio 2003.

(2003/C 161 E/211)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0250/03**di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione***(5 febbraio 2003)*

Oggetto: Sciopero della fame di Zouhair Yahyaoui

Il sig. Zouhair Yahyaoui, webmaster del sito TuneZine, detenuto per reati d'opinione nel carcere di Borj el Amri, condannato nel luglio scorso alla pena di due anni di reclusione per «diffusione di false informazioni» e «uso fraudolento dei mezzi di comunicazione», ha cominciato, il 17 gennaio 2003, uno sciopero della fame per protestare contro la mancanza di assistenza e le condizioni disumane della sua prigionia, e per chiedere il suo rilascio. La famiglia gli ha fatto visita il 23 gennaio 2003, trovando il sig. Zouhair Yahyaoui in un evidente stato di debilitazione; egli ha ribadito la sua determinazione a continuare lo sciopero della fame fino alla scarcerazione. Egli ha inoltre confermato di non essere stato curato in modo appropriato, soprattutto per quanto concerne la somministrazione degli antibiotici necessari per curare l'infezione di cui soffre e di aver rifiutato di assumere i farmaci proposti dal servizio sanitario del carcere. Dall'inizio dello sciopero della fame, il sig. Zouhair Yahyaoui si trova confinato nella sua cella e rifiuta di lasciarla anche solo per l'ora d'aria quotidiana.

La Commissione è al corrente dello sciopero della fame iniziato dal sig. Zouhair Yahyaoui per denunciare, in particolare le condizioni di detenzione disumane nelle carceri della Tunisia? E in caso affermativo, quali iniziative ha avviato la Commissione per indurre le autorità tunisine ad adottare con estrema urgenza le misure che si impongono per assicurare a tutti i detenuti tunisini e al sig. Zouhair Yahyaoui condizioni di detenzione dignitose? Qual è inoltre la posizione della Commissione sulla proposta di amnistia generale richiesta da tutta l'opposizione tunisina?

(2003/C 161 E/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0263/03**di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione***(5 febbraio 2003)*

Oggetto: detenzione del sig. Hamadi Jebali in Tunisia

Il sig. Hamadi Jebali, direttore del settimanale tunisino Al Fajr, organo del movimento islamico Ennahda, di cui egli è uno dei dirigenti, è detenuto dal 1990. Il sig. Hamadi Jebali è stato condannato nel 1992 – al termine di un processo che non ha assolutamente rispettato, a parere delle ONG presenti, i criteri che definiscono un processo giusto ed equo – a sedici anni di reclusione dal tribunale militare di Bab Saadoun, per l'appartenenza ad un'associazione non riconosciuta.

Il 13 gennaio 2003, il sig. Hamadi Jebali ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro le condizioni di detenzione a cui è sottoposto, chiedendo di essere scarcerato, oltre ad un'amnistia generale per tutti i prigionieri politici. Egli soffre di insufficienza cardiaca e la sua protesta rischia di avere gravi ripercussioni sulla sua salute.

Il sig. Hamadi Jebali si trova da diversi anni in cella d'isolamento, in violazione della legislazione tunisina che limita l'isolamento ad un massimo di dieci giorni e dell'articolo 32 delle «norme minime per il trattamento dei detenuti» dell'ONU del 1959, secondo cui l'isolamento del detenuto in una cella individuale è vietato e assimilabile a un trattamento crudele. Il 18 gennaio, l'amministrazione del carcere del Nadhour, a Biserta, ha comunicato alla famiglia del sig. Jebali che il suo stato di salute non gli permetteva di recarsi in parlatorio per la visita settimanale.

La Commissione è al corrente delle preoccupanti condizioni di salute del sig. Jebali? Quali iniziative intende intraprendere affinché le autorità tunisine garantiscano condizioni di detenzione dignitose al sig. Jebali, compreso il diritto di ricevere l'assistenza medica di cui abbisogna? Inoltre, non ritiene la Commissione che la soluzione della questione dell'amnistia generale per i reati d'opinione degli anni 80 e 90 debba essere ormai affrontata e risolta e, in caso di risposta affermativa, cosa intende fare per indurre le autorità tunisine ad adottare le misure necessarie in tal senso?

**Risposta comune
data dal sig. Patten in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0250/03 e E-263/03**

(26 febbraio 2003)

La Commissione è al corrente degli scioperi della fame iniziati dai sigg. Yahiaoui e Jebali e segue il loro stato di salute tramite le fonti a sua disposizione.

Come già riferito in risposta alle interrogazioni scritte n. E-2526/02, E-2597/02, E-2629/02 ed E-3031/02 dello stesso onorevole Parlamentare, la Commissione si preoccupa delle condizioni di internamento del sig. Yahiaoui e dei suoi compagni di prigionia nel carcere di Bordj el-Amri.

Dopo la risposta data alle succitate questioni l'Unione ha nuovamente richiamato l'attenzione delle autorità tunisine, citandone il nome, sul caso del sig. Yahiaoui e sulle sue condizioni di detenzione.

All'onorevole Parlamentare è peraltro noto che l'Unione, nel corso del recente Comitato di associazione Unione-Tunisia, ha chiesto alle autorità di collaborare con il comitato internazionale della croce rossa (CICR) in materia di condizioni di detenzione in Tunisia.

A diverso livello la Commissione opera a favore della modernizzazione della giustizia tunisina tramite un programma in corso di predisposizione in ambito MEDA. Si prevede l'inserimento in tale programma di azioni a favore dell'amministrazione carceraria.

L'Unione, peraltro, ha ricordato alla Tunisia che la lotta all'estremismo islamico non può essere condotta a scapito del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Con le autorità tunisine non si è per ora fatto cenno al tema di un'amnistia generale per una particolare categoria di prigionieri.

(2003/C 161 E/213)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0251/03

**di Sergio Berlato (UEN), Cristiana Muscardini (UEN),
Mauro Nobilia (UEN), Roberta Angelilli (UEN), Roberto Bigliardo (UEN),
Antonio Mussa (UEN), Sebastiano Musumeci (UEN),
Adriana Poli Bortone (UEN), Mariotto Segni (UEN)
e Franz Turchi (UEN) alla Commissione**

(5 febbraio 2003)

Oggetto: Copertura sanitaria dei cittadini italiani residenti in Belgio

I cittadini italiani residenti in Belgio sono tenuti ad avere un'adeguata copertura sanitaria conformemente alla legislazione belga in vigore.

Quest'obbligo viene considerato una condizione sine qua non al fine del riconoscimento di alcuni diritti fondamentali, quali l'iscrizione all'anagrafe comunale belga e la conseguente iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).

Un numero cospicuo di cittadini italiani risultano essere vincolati dalla convenzione internazionale denominata E 128 (istituita dal Reg. (CEE) n. 1408/71⁽¹⁾, artt. 22 ter e 22 quater), la quale, fra le varie forme di copertura sanitaria esistenti, prevede che le spese mediche del cittadino comunitario siano sostenute dal suo stesso paese, il quale rimborsa direttamente l'organismo federale belga, nella fattispecie l'INAMI.

Ciò nonostante, in attesa di ricevere il rimborso dall'organismo di copertura sanitaria al quale sono affiliati (les mutualités), ai nostri connazionali viene chiesto di pagare immediatamente l'intero importo della prestazione sanitaria.

Sfortunatamente, ai connazionali residenti in Belgio è rimborsata solamente una parte della spesa sostenuta. Tale rimborso è pari al 75 %, calcolato sulla base di un indice denominato «numéro de code INAMI», il quale ha carattere puramente forfettario.

A ciò si aggiunga il fatto che le tariffe realmente praticate sono sempre e comunque superiori a detto importo forfettario, e che alcuni ospedali impiegano medici che, non essendo convenzionati con l'INAMI, esigono parcelle esorbitanti. Si può inoltre rilevare che i medici in questione — quelli cioè che non aderiscono al regolamento tariffario INAMI — nella maggior parte dei casi non informano il pubblico mediante l'affissione di apposito avviso nella sala di attesa, come sarebbe invece prescritto dalla legge belga.

Il concittadino italiano facente riferimento alla convenzione E 128 deve di conseguenza far fronte al pagamento di cospicui oneri ogni qualvolta si renda necessaria una prestazione medica.

Sulla base di quanto precede:

- può la Commissione intervenire presso le autorità belghe chiedendo di riconoscere ai cittadini italiani residenti in Belgio e vincolati alla convenzione E 128 l'indennizzo completo delle spese mediche realmente sostenute?
- può la Commissione intervenire presso le autorità belghe chiedendo di stabilire un regime di controllo adeguato sull'attività dei medici non convenzionati con il regolamento tariffario INAMI, obbligandoli quindi a rendere pubbliche le tariffe mediche praticate conformemente alla legge belga in vigore, nell'interesse di tutti i cittadini comunitari residenti in Belgio?

(¹) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(12 marzo 2003)

La Commissione informa gli onorevoli parlamentari che non esiste a livello comunitario un'armonizzazione dei regimi di sicurezza sociale. La Corte di giustizia ha ricordato a più riprese che «il diritto comunitario non scalfisce la competenza degli Stati membri ad impostare i loro sistemi previdenziali e che, in mancanza di un'armonizzazione a livello comunitario, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare, da un lato, le condizioni del diritto o dell'obbligo di iscriversi a un regime di previdenza sociale e, dall'altro lato, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni. (...) Nell'esercizio di tale potere gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto comunitario.» (¹)

Di conseguenza, spetta al Belgio la competenza a stabilire il proprio regime di assistenza sanitaria e fissare le condizioni per la concessione delle relative prestazioni. Nel quadro dell'esercizio della suddetta competenza, il Belgio ha scelto di dotarsi di un regime comunemente denominato sistema di rimborso, in base al quale il paziente si rivolge direttamente al medico di sua scelta al quale paga gli onorari dovuti, mentre il rimborso avviene successivamente dietro presentazione alla cassa mutua di un attestato relativo alla cure prestate, rilasciato dal medico in questione (²).

Fra gli organismi assicuratori e le organizzazioni professionali rappresentative dell'ordine dei medici vengono stipulati degli accordi che fissano gli onorari (onorari convenzionali) che dovranno essere rispettati nei confronti dei pazienti da parte dei medici che hanno aderito a tali accordi. Ai sensi dell'accordo medico-mutualistico del 19 dicembre 2002, i medici che non hanno notificato il loro rifiuto ad aderire al suddetto accordo devono affiggere nella loro sala d'attesa e, per quanto riguarda gli istituti ospedalieri, oltre che nella sala d'attesa, anche nel locale di accoglienza e in quello di registrazione, un documento che indichi se hanno aderito all'accordo, nonché i giorni e gli orari di consultazione durante i quali vengono applicate le tariffe del suddetto accordo e quelli nei quali tali tariffe non si applicano. Inoltre è sempre possibile informarsi presso la mutua o l'«Institut national d'assurance maladies invalidité (Inami)», per assicurarsi che un medico abbia effettivamente aderito alla convenzione.

Il rimborso delle prestazioni mediche da parte della cassa mutua al paziente avviene su base forfettaria che, in linea di principio, per l'assistenza medica ordinaria, ammonta al 75 % degli onorari convenzionali, indipendentemente dal fatto che il medico consultato dal paziente abbia aderito o no agli accordi relativi alla fissazione degli onorari.

La scelta del suddetto regime è di competenza delle autorità belghe e non può essere rimessa in questione.

Se non esiste a livello comunitario un'armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale, il diritto comunitario tuttavia prevede un coordinamento dei regimi di sicurezza sociale nazionali, al fine di consentire alle persone che si spostano all'interno dell'Unione, di beneficiare di una protezione sociale nelle condizioni migliori.

Il regolamento (CEE) n. 1408/71⁽³⁾ contiene delle disposizioni dirette a permettere alle persone che soggiornano o risiedono sul territorio di uno Stato membro diverso da quello al cui regime di assicurazione malattia sono iscritte, di ottenervi assistenza medica. Sono stati elaborati dei formulari che consentono alle persone che hanno bisogno di cure mediche nello Stato di soggiorno o di residenza, di ottenere tali cure dietro presentazione del formulario adeguato. Il formulario E 128, citato dagli Onorevoli parlamentari, permette in particolare alle persone trasferite temporaneamente dal datore di lavoro sul territorio di un altro Stato membro, di ottenervi le cure mediche necessarie durante il loro soggiorno.

Di norma, i principi del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevedono che le prestazioni sanitarie siano dispensate secondo la normativa dello Stato membro in cui l'interessato riceve tali prestazioni, come se fosse iscritto al regime di sicurezza sociale di tale paese, mentre i costi delle prestazioni vengono presi a carico dall'istituzione dello Stato alla quale l'interessato è iscritto. Tale sistema permette, in linea di principio, di assicurare l'eguaglianza di trattamento di tutte le persone che risiedono o soggiornano sul territorio di uno Stato membro.

Di conseguenza, i cittadini italiani che risiedono in Belgio e presentano un formulario E 128 possono chiedere le cure mediche necessarie in Belgio, secondo la normativa belga, come se fossero iscritti al regime di tale paese. Essi devono quindi, in base al principio della parità di trattamento, beneficiare delle stesse tariffe degli assicurati belgi, come ha ricordato recentemente la Corte di giustizia, nella sentenza Ferlini⁽⁴⁾. Essendo sottoposti alla normativa belga, essi sono inoltre tenuti, al pari degli assicurati belgi, a pagare ai prestatori delle cure l'importo degli onorari e chiedere successivamente il rimborso alla cassa mutua.

La Commissione non può quindi intervenire presso le autorità belghe al fine di ottenere il diritto per i cittadini italiani al rimborso integrale delle spese mediche sostenute. Inoltre, essendo l'organizzazione del regime di sicurezza sociale di competenza esclusiva del Belgio, la Commissione non può intervenire per ottenere il controllo dei medici che esercitano in Belgio. Essa potrebbe intervenire solo qualora risultasse che dei medici o degli ospedali applicassero a persone assicurate secondo la legislazione di altri Stati membri, tariffe superiori a quelle applicate agli iscritti belgi.

(¹) Sentenza del 28.4.1998, causa Kohll, C-158/96; sentenza del 28.4.1998, causa Decker, C-120/95; sentenza del 12.7.2001, causa Smits et Peerbooms, C-157/99.

(²) Questo principio generale prevede delle eccezioni, in particolare nel caso delle cure ospedaliere. In questo caso l'organismo assicuratore versa direttamente al prestatore delle cure l'importo dell'intervento dell'assicurazione.

(³) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 28 del 30.1.1997.

(⁴) Causa C-411/98, sentenza del 3.10.2000.

(2003/C 161 E/214)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0297/03
di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione**

(4 febbraio 2003)

Oggetto: Riforma delle pensioni

La riforma delle pensioni dei funzionari dell'UE sta per essere approntata. Nel corso dei lavori preparatori è risultato evidente che la Commissione non impone ai funzionari il pagamento di contributi pari a un terzo delle pensioni, come stabilito dal regolamento del Consiglio. In tal modo, l'importo a carico degli Stati membri supera i due terzi. Come giustifica la Commissione il fatto che ai funzionari non venga imputato per intero il pagamento dei contributi pensionistici?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(7 marzo 2003)

Lo statuto dei funzionari prevede, per gli stessi, l'obbligo di versare un terzo del contributo necessario per garantire l'equilibrio attuariale del regime pensionistico. Ciò è sempre avvenuto e non vi è nulla, nelle proposte presentate dalla Commissione, che possa motivare l'affermazione contenuta nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare secondo la quale «la Commissione non impone ai funzionari il pagamento di contributi pari a un terzo delle pensioni».

Il contributo dei funzionari è stato incrementato più volte dopo l'adozione del regime pensionistico dei funzionari delle Comunità europee. L'ultimo aumento risale al gennaio 1993, quando il contributo complessivo è stato portato al 24,75 %, di cui un terzo ovvero l'8,25 % è a carico del personale. Uno studio attuariale realizzato da esperti nel 1998 ha indicato che il contributo complessivo potrebbe rivelarsi insufficiente in futuro e ha evidenziato il fatto che i parametri da tenere in considerazione per il calcolo del contributo non sono stati chiaramente definiti. Di conseguenza non sono stati adeguatamente identificati i vari aspetti del regime, il metodo attuariale da prendere in considerazione e i parametri da utilizzare (tassi d'interesse, tabelle di mortalità, ecc.). Senza una chiara definizione di questi aspetti qualsiasi proposta si baserebbe quindi su ipotesi e parametri inadeguati.

Nella proposta di riforma la Commissione ha quindi previsto una procedura obiettiva che consenta di definire con precisione le varie componenti del regime e garantire l'equilibrio attuariale previsto nello statuto dei funzionari. Tale procedura fa parte delle modifiche proposte per lo statuto dei funzionari (allegato XII).

La Commissione fa presente all'onorevole parlamentare che la sua proposta non contiene una nuova ripartizione attuariale del contributo tra il personale ed il bilancio. I funzionari continueranno a contribuire per un terzo al finanziamento del regime pensionistico. Non appena sarà stato raggiunto un accordo, in sede di Consiglio, sui parametri da prendere in considerazione, la percentuale di contributo verrà adeguata di conseguenza. Si prevede che il nuovo contributo entrerà in vigore il 1° gennaio 2004 e la Commissione ne propone un riesame annuale.

(2003/C 161 E/215)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0299/03

di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione

(7 febbraio 2003)

Oggetto: Chiusura del sito www.savechechnya.org nella Federazione russa

Il 21 gennaio scorso, il provider russo Mastak.Ru ha deciso la chiusura del sito www.savechechnya.org, sito informativo del Consiglio delle organizzazioni non governative (CNO). La rappresentante del provider, sig.ra Galina Borisova, ha spiegato come segue la decisione: «La nostra compagnia ha sempre cercato di restare fuori dalle questioni politiche e il vostro sito ha un orientamento anti-russo, il che crea serie difficoltà al nostro lavoro». Ora il sito in questione, che forniva informazioni indipendenti sulla situazione umanitaria e politica in Cecenia e portava avanti una campagna contro la guerra in questa Repubblica del Caucaso, non ha mai pronunciato espressioni anti-russe. La decisione di chiudere il sito costituisce una violazione del diritto dei cittadini russi, ceceni o di altra nazionalità ad un'informazione libera e indipendente. Costituisce un nuovo reiterato alle libertà ed ai diritti fondamentali dei cittadini della Federazione russa nonché una violazione degli impegni internazionali della Federazione russa ed un nuovo ostacolo alla libertà d'azione delle ONG. Contribuisce inoltre ad ispessire la cortina di silenzio sui molteplici soprusi commessi dalle forze militari e paramilitari russe in Cecenia.

Di che informazioni dispone la Commissione su tale vicenda? La Commissione ha chiesto spiegazioni alle autorità russe quanto a questa nuova decisione arbitraria che viola le libertà d'opinione e d'espressione? Quali sono le iniziative che la Commissione intende assumere per indurre le autorità della Federazione russa a por fine alla continua erosione delle libertà fondamentali e dei diritti civili e politici dei cittadini della Federazione russa?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione

(28 febbraio 2003)

La Commissione è stata informata del fatto che un fornitore privato di servizi Internet russo si è rifiutato di ospitare i siti del Comitato ceceno di salvezza nazionale e del Consiglio delle organizzazioni non governative, adducendo come motivo la diffusione di contenuti «antirussi» da parte di questi ultimi.

Tuttavia, alla Commissione non risulta che le autorità abbiano fatto pressione sul fornitore perché rifiutasse i siti in questione. Ritiene, pertanto, che la questione debba essere risolta direttamente dalle parti in causa.

Ciononostante, la Commissione è seriamente preoccupata per le crescenti manifestazioni di intolleranza nei confronti della libertà di espressione e delle minoranze, in particolare quella cecena, in Russia. La Commissione ha espresso le sue preoccupazioni alle autorità russe in diverse occasioni e continuerà a farlo. Ha inoltre stanziato una cospicua assistenza tecnica per promuovere l'indipendenza dei mezzi di comunicazione, ad esempio, attraverso la formazione dei giornalisti sulle tecniche di informazione oggettiva e sull'etica professionale. Nell'ambito dei suoi sforzi volti al consolidamento della società civile russa, la Commissione prevede di fornire ulteriore sostegno per lo sviluppo di mezzi di comunicazione indipendenti in determinate regioni della Russia.

La Commissione continuerà a sorvegliare attentamente la situazione della libertà d'espressione in Russia.

(2003/C 161 E/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0307/03
di Othmar Karas (PPE-DE) alla Commissione

(4 febbraio 2003)

Oggetto: Partecipazione al vertice sociale trilaterale

Il 26.06.2002 la Commissione ha presentato la comunicazione «Il dialogo sociale europeo, forza di modernizzazione e cambiamento» e la proposta di decisione del Consiglio che istituisce un Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione⁽¹⁾. Il Vertice sociale trilaterale deve prendere il posto del Comitato permanente dell'occupazione. La sua funzione esplicita è quella di permettere alle parti sociali di dare il proprio contributo nei diversi settori della strategia di Lisbona.

In che modo intende la Commissione tener conto del fatto che l'approccio adottato a Lisbona, che cerca di integrare le politiche economiche, sociali e ambientali, comporta sfide il cui superamento non può essere garantito con il solo contributo delle vecchie parti sociali di «Val Duchesse» (UNICE, CES e CEEP)?

Per quale motivo la proposta di decisione che istituisce un Vertice sociale trilaterale non prevede la partecipazione di camere europee a tale vertice, nonostante la Commissione europea abbia in diverse occasioni accennato all'importanza dei partner socioeconomici per il processo di Lisbona e abbia confermato il ruolo delle camere in quanto «manager del cambiamento»?

Per quale motivo la proposta che istituisce un Vertice sociale trilaterale non prevede la partecipazione di EuroCommerce a tale vertice, nonostante il settore commerciale da esso rappresentato costituisca il secondo maggiore datore di lavoro europeo?

⁽¹⁾ COM(2002) 341 def.

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(27 febbraio 2003)

La proposta di istituire un Vertice sociale trilaterale mediante una decisione del Consiglio è stata adottata dalla Commissione insieme alla comunicazione intitolata «Il dialogo sociale europeo, forza di modernizzazione e cambiamento», il 26 giugno 2002⁽¹⁾. Essa costituiva il seguito alla dichiarazione congiunta di «Val Duchesse» del dicembre 2001, delle parti sociali interprofessionali e indirizzata al Consiglio europeo di Laeken.

Il Vertice sociale trilaterale formalizza un accordo già esistente grazie al quale la troika, il presidente della Commissione e una delegazione ristretta di parti sociali interprofessionali si incontrano alla vigilia del Consiglio europeo di primavera per esaminare il contributo delle parti sociali alla strategia di Lisbona. Tali vertici sociali hanno già avuto luogo prima dei consigli europei di Stoccolma nel marzo 2001 e di Barcellona nel marzo 2002.

Il Vertice sociale trilaterale non sostituisce le procedure esistenti di concertazione trilaterale che vanno al di là dei partner di «Val Duchesse», ma tende piuttosto a sfruttare le discussioni portate avanti nell'ambito delle piattaforme che esaminano le questioni di macroeconomia, di occupazione, di protezione sociale, di istruzione e di formazione. Peraltro esso costituisce un'ulteriore piattaforma che prepara il Consiglio

europeo e assicura il seguito della strategia di Lisbona, ed esistono numerosi altri canali che permettono alle varie istituzioni europee, oltre che alle parti sociali e ai partner esterni interessati, di contribuire con le loro idee al processo. Ciò comprende le organizzazioni di concertazione sociale specifiche e settoriali, le altre parti interessate a livello economico e sociale europeo oltre che le organizzazioni non governative (ONG), che hanno tutti un ruolo essenziale nella realizzazione della strategia di Lisbona.

La Commissione ha effettivamente insistito sul contributo importante dell'insieme delle parti socioeconomiche per la riuscita dell'attuazione della strategia di Lisbona e per la realizzazione degli obiettivi che riguardano la riforma economica e sociale, ed essa riconosce pienamente il ruolo delle camere, rappresentate dall'EuroChambres, in materia di gestione del cambiamento oltre che l'importanza del settore del commercio all'ingrosso e al minuto rappresentato dall'EuroCommerce.

E' stato necessario limitare la partecipazione al vertice per ragioni pratiche di efficacia, legate alla volontà di assicurare il buon funzionamento di questa assemblea in quanto organo di concertazione trilaterale. Inoltre, visto il carattere interprofessionale degli argomenti affrontati dal Vertice sociale trilaterale, non sarebbe appropriato invitare organizzazioni settoriali e specifiche selezionate. EuroChambres fa parte delle organizzazioni consultate in conformità alle disposizioni dell'art. 138 in quanto «organizzazione specifica» e EuroCommerce fa parte di quelle che lo sono in quanto «organizzazione settoriale». Di conseguenza, queste organizzazioni possono far valere le loro posizioni nell'ambito della loro partecipazione ad altri forum di dimensione europea e, in particolare, nel caso di EuroCommerce, al comitato di dialogo sociale settoriale ad hoc. Inoltre, la proposta di decisione prevede ormai espressamente che la Confederazione europea dei sindacati (CES) e l'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE), in quanto rappresentanti rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro, debbano far sì che i loro contributi tengano conto dei pareri delle organizzazioni specifiche e settoriali. Questa disposizione sottolinea il fatto che non è previsto che le sfide della strategia di Lisbona siano raccolte unicamente dalle parti sociali di «Val Duchesse», ma dall'insieme delle parti socioeconomiche, comprese EuroChambres e EuroCommerce.

(¹) COM(2002) 341 def.

(2003/C 161 E/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0312/03
di Ioannis Marinos (PPE-DE) alla Commissione

(10 febbraio 2003)

Oggetto: ritardo nel recepimento di direttive da parte della Grecia

Stando ai dati riportati nella pubblicazione «Scoreboard del mercato interno», (novembre 2002, n. 11) della Commissione europea, alcuni paesi dell'Unione registrano notevoli ritardi nel recepimento di alcune direttive relative al mercato interno dell'UE e in alcuni di questi Stati membri si registra, da qualche anno, un ulteriore rallentamento del ritmo di recepimento nell'ordinamento nazionale.

A pagina 1 di detta pubblicazione viene affermato che il tasso di mancato recepimento, a livello di Unione, è calato dal 21,4% del 1992 al 2,1% del novembre 2002, ma che tre Stati membri (Francia, Portogallo e Grecia) registrano un mancato recepimento pari a oltre il doppio rispetto all'obiettivo fissato dal Consiglio europeo, ossia l'1,5% entro la primavera del 2003. Alla tabella 4 della stessa pubblicazione si constata come la Grecia dovrà recepire, entro la primavera del prossimo anno, un totale di 86 direttive, se vorrà vedere azzerato il tasso di mancato recepimento che registra attualmente.

Quali saranno le conseguenze per i paesi che non avranno raggiunto, entro la primavera del 2003, l'obiettivo dell'1,5%? Quali sono le giustificazioni addotte dalle autorità dei paesi in cui si registrano i ritardi? E' stato calcolato il costo per le imprese degli Stati dell'UE imputabile ai ritardi nel recepimento delle direttive concernenti il mercato interno? E' previsto, eventualmente, nel corso del 2003 il rinvio alla Corte di giustizia delle Comunità europee dei paesi in ritardo nel recepimento delle direttive di cui sopra nel rispettivo ordinamento, e quali sarebbero i paesi, le direttive o i settori di cui è questione?

Risposta data dal sig. M. Bolkestein a nome della Commissione

(17 marzo 2003)

L'onorevole parlamentare esprime giustamente la sua preoccupazione per il ritardo nel recepimento di direttive relative al mercato interno da parte degli Stati membri. Nel novembre 2002 solo cinque Stati membri (Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia e Regno Unito) hanno raggiunto l'obiettivo fissato dal Consiglio Europeo 2002, ossia un tasso di mancato recepimento pari o inferiore all'1,5%. Grecia, Francia e Portogallo registrano un mancato recepimento pari ad almeno il doppio rispetto all'obiettivo fissato dal Consiglio Europeo. Il quadro di valutazione del mercato interno continuerà naturalmente a riferire sull'operato degli Stati membri. La prossima edizione sarà pubblicata nel maggio 2003.

La Commissione può iniziare procedimenti per infrazione a norma dell'Art. 226 del trattato CE ogni qualvolta lo Stato membro superi un termine per il recepimento. Qualora il caso non sia risolto viene deferito alla Corte di Giustizia europea. Mentre da un lato la minaccia di un'azione legale è chiaramente decisiva, dall'altro lato la Commissione cerca anche di generare una pressione informale affinché gli Stati membri sveltiscano il recepimento. Il metodo di denunciare apertamente tutti i casi di inadempienza adottato dal quadro di valutazione del mercato interno ha apportato un miglioramento sull'opera di recepimento degli Stati membri. Lo dimostra il fatto che il tasso di mancato recepimento è sceso dal 21,4% di dieci anni fa a quasi il 2% di oggi. La Commissione ha inoltre iniziato ad organizzare delle riunioni globali con gli Stati membri per prevenire problemi nonché discutere su come garantire un recepimento di alta qualità. La Commissione è certa che tali riunioni contribuiscano non solo ad un recepimento più celere ma anche a diminuire i casi di recepimento scorretto.

Le ragioni per il mancato o ritardato recepimento non sono sempre chiare ma possono variare da caso a caso. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, nella maggior parte dei casi le ragioni sembrano derivare da una programmazione inadeguata e dalla mancanza di coordinazione tra le amministrazioni nazionali. Le amministrazioni avviano spesso il processo di recepimento a livello nazionale troppo tardi. In caso di maggiori ritardi le ragioni sono identificate in serie difficoltà politiche o persino in una riluttanza a recepire le direttive.

La Commissione non è in grado di quantificare i costi del mancato recepimento sull'economia se non sulla base di esempi di singoli casi. E' tuttavia chiaro che questi costi possono essere considerevoli. A seguito di una recente richiesta del Parlamento (Relazione Harbour sulla strategia per il mercato interno, adottata il 13 febbraio 2003) la Commissione esaminerà nuovamente questo punto. Si dovrebbe comunque rilevare che gli indicatori rappresentanti il mancato recepimento per ogni Stato membro cambiano costantemente, in quanto le direttive in sospenso vengono recepite e mancano date di scadenza per le nuove direttive. Il mancato recepimento determina inoltre un'insicurezza illegale che si ripercuote sul comportamento di economia e cittadini in modo difficile da prevedere. Entrambi gli aspetti pongono notevoli sfide alla possibilità di quantificare i costi.

(2003/C 161 E/218)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0326/03
di Maurizio Turco (NI) alla Commissione**

(5 febbraio 2003)

Oggetto: Piccole sovvenzioni erogate dai fondi comunitari e gestite direttamente dalla Commissione a un gran numero di organizzazioni religiose

Premesso che, stando alla risposta all'interrogazione E-0291/01⁽¹⁾, «Un gran numero di organizzazioni religiose (...) può beneficiare di piccole sovvenzioni erogate dai fondi comunitari e gestite direttamente dalla Commissione. Tali sovvenzioni sono di due tipi: vi sono sovvenzioni destinate a contribuire ai costi di funzionamento per attività di coordinamento e rappresentanza a livello europeo di organizzazioni senza scopo di lucro e vi sono sovvenzioni specifiche per progetti individuali»,

può la Commissione comunicare gli importi e quali sono le organizzazioni che hanno beneficiato nel triennio 2000/2002 di queste piccole sovvenzioni per le attività di coordinamento e rappresentanza a livello europeo di organizzazioni senza scopo di lucro e per progetti individuali?

⁽¹⁾ GU C 261 E del 18.9.2001, pag. 78.

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(4 marzo 2003)

Solo l'organizzazione «Church & Society Commission», che ha sede a Bruxelles e che assicura il segretariato della «Soul for Europe» che comprende le principali confessioni religiose (cristiana, musulmana ed ebraica) oltre che gli umanisti, ha beneficiato di una sovvenzione per attività di coordinamento e di rappresentazione delle organizzazioni religiose a livello europeo nel periodo 2000-2002. Tale sovvenzione è stata oggetto di un «earmarking» da parte del Parlamento europeo per la linea di bilancio A-3021. L'importo delle sovvenzioni è stato di 44 000 EUR nel 2000, 41 000 EUR nel 2001 e 39 780 EUR nel 2002.

La voce di bilancio A-3024 del bilancio generale dell'Unione prevede sovvenzioni per progetti specifici organizzati da associazioni e federazioni aventi interesse europeo.

Tale voce di bilancio è stata dotata di un credito identico nel 2000, 2001 e 2002 cioè 1 260 000 EUR all'anno.

Il credito è destinato esclusivamente ad azioni e progetti a finalità europea e per sostenere attività nel quadro di una riflessione a livello europeo sulle origini etiche e spirituali della costruzione europea.

Gli elenchi dei beneficiari per questi ultimi tre anni sono inviati direttamente all'Onorevole Parlamentare e al segretariato del Parlamento europeo.

(2003/C 161 E/219)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0333/03
di Luigi Cocilovo (PPE-DE) alla Commissione**

(10 febbraio 2003)

Oggetto: Conclusione di un Accordo di associazione fra l'Unione europea e il Principato di Monaco

La situazione in cui versano i cittadini comunitari residenti in Italia che si recano a lavorare nel Principato di Monaco è molto difficile e complicata per via della Convenzione di sicurezza sociale in vigore fra i due paesi.

In realtà, la causa dei problemi risiede nel fatto che fra l'Unione Europea e il Principato di Monaco non esiste un accordo in materia di sicurezza sociale e che ciò impedisce l'applicazione delle norme comunitarie di coordinamento previste dal regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾.

Intende la Commissione proporre la conclusione di un Accordo di associazione fra l'Unione europea e il Principato di Monaco, che includa intese sulla libera circolazione delle persone e sulla sicurezza sociale, in modo da consentire l'applicazione delle norme comunitarie in tali ambiti nel caso dei cittadini comunitari nel Principato di Monaco?

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(14 marzo 2003)

Sul piano generale, il Principato di Monaco è un paese terzo che non fa parte dell'Unione. Tuttavia è opportuno considerare che tale paese, data la sua privilegiata relazione con la Francia, risulta integrato nel campo d'applicazione di varie politiche comunitarie. Ad esempio, Monaco fa parte del territorio dell'unione doganale comunitaria e ha ottenuto il diritto di battere moneta in euro.

È opportuno altresì segnalare che nel settore della previdenza sociale, ogni Stato membro può stipulare un accordo bilaterale con un paese terzo. L'Italia ha fatto uso di tale possibilità concludendo con Monaco una convenzione generale di previdenza sociale.

Tuttavia, la Commissione è consapevole del fatto che la situazione attuale genera sempre più problemi non soltanto per i cittadini europei che lavorano in tale paese ma anche per i turisti, ad esempio quando questi hanno bisogno di cure urgenti.

Per tali motivi, la Commissione sta attualmente esaminando l'opportunità di potenziare le relazioni tra la Comunità e il Principato di Monaco in un quadro giuridico adattato alla natura delle materie di interesse comune.

(2003/C 161 E/220)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0344/03
di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione

(10 febbraio 2003)

Oggetto: Organizzazioni femminili. Linea di bilancio A-3046

Per iniziativa del Parlamento europeo è stata creata nel 2002 una nuova linea di bilancio A-3046 con una dotazione annua di 300 000 euro. Detta nuova linea di bilancio è destinata «a concedere sovvenzioni a favore di organizzazioni femminili non tutelate dalla lobby europea delle donne». Tali elementi si ritrovano identici nel Bilancio 2003 già approvato.

Trattandosi di una nuova linea di bilancio, si chiede alla Commissione:

Nel 2002, quali organizzazioni femminili si sono candidate per l'assegnazione dei fondi della linea A-3046? Quali sono state ammesse a ricevere sovvenzioni di detta linea di bilancio e quali importi sono stati erogati? Quante sono state le richieste respinte? In entrambi i casi, con quali motivazioni e su che basi? Quale insegnamento ha tratto la Commissione da questo primo anno di vita (2002) della linea di bilancio A-3046?

Risposta dell'on. Diamantopoulou a nome della Commissione

(21 marzo 2003)

Nel quadro della nuova linea di bilancio A-3046 intitolata «Organizzazioni delle donne» cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, la Commissione ha indetto un invito aperto a presentare proposte all'intenzione di un consorzio di organizzazioni femminili non coperte dalla lobby europea delle donne, che assiste le donne vittime della tratta in tutta Europa. Tale iniziativa completerà il ventaglio degli strumenti attualmente disponibili nell'Unione per lottare contro la tratta, sviluppando un aspetto supplementare — cioè l'aiuto in loco alle donne vittime della tratta.

La Commissione ha pubblicato il testo dell'invito a presentare proposte (VP/2002/014) nonché la guida del candidato sul sito Internet dell'Unità Parità tra uomini e donne⁽¹⁾, a metà luglio 2002 e il termine limite di presentazione delle proposte era fissato al 16 settembre 2002.

In risposta all'invito sono giunte due proposte. Un progetto presentato dall'Associazione IRENE (un'organizzazione non governativa (ONG) che rappresenta una rete italiana di ONG riconosciute) destinata a coordinare l'azione di associazioni femminili locali di Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Italia e Norvegia, che operano nel campo dell'aiuto e dell'assistenza alle vittime della tratta, è stato prescelto per un finanziamento.

I motivi fondamentali di una tale decisione erano connessi con la transnazionalità e lo statuto finanziario delle proposte di progetto valutate.

Riguardo alle lezioni tratte dal primo anno di applicazione della linea di bilancio A-3046, la Commissione ritiene positiva la reazione alla sua iniziativa e perciò intende utilizzare la stessa linea nel bilancio 2003, per lo stesso tipo di attività.

⁽¹⁾ http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htm.

(2003/C 161 E/221)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0346/03
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(5 febbraio 2003)

Oggetto: Messa a riposo non a rotazione

1. Quali obiettivi cerca di garantire la Commissione proponendo che la messa a riposo non sia a rotazione?
2. Come propone di utilizzare eventualmente queste terre, ed è consapevole dei considerevoli problemi cui possono dare origine i terreni abbandonati che attraggono accampamenti liberi e non autorizzati di viaggiatori?
3. Come si potrebbe evitare questa conseguenza?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(25 febbraio 2003)

1. La messa a riposo è uno strumento apprezzato dagli ambientalisti in virtù dell'elevato potenziale ecologico. Tuttavia, gli effetti benefici si manifestano solo se gli habitat hanno abbastanza tempo per ricostruirsi e se la gestione del territorio è improntata alle esigenze specifiche del sito. Da tempo, gli ecologisti chiedono che venga fissata una quota di messa a riposo senza rotazione.

È possibile soddisfare le necessità ambientali pur non compromettendo l'effetto della messa a riposo sulla gestione degli approvvigionamenti. Ciò può essere ottenuto con una messa a riposo senza rotazione, una gestione del territorio rispettosa dell'ambiente e limitando il ritiro dalla produzione alle superfici arative per non compromettere la valenza ambientale dei pascoli coltivati.

Dato che, in determinate circostanze, la messa a riposo con rotazione può dare risultati ecologicamente più soddisfacenti, essa è resa opzionale laddove ne sussiste il fondamento ambientale.

2. e 3. La proposta della Commissione che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune⁽¹⁾ afferma, all'articolo 57, che le superfici ritirate dalla produzione devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e non devono essere adibite ad uso agricolo né alla produzione di alcuna coltura a fini commerciali.

Per quanto riguarda la normativa relativa all'accesso pubblico a dette superfici, dal momento che la Comunità non ha mai legiferato specificatamente in materia, la Commissione ritiene che quest'ultima sia di competenza nazionale.

⁽¹⁾ COM(2003) 23 def.

(2003/C 161 E/222)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0348/03
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(6 febbraio 2003)

Oggetto: Costituzione di una S.p.A. holding del Comune di Roma — Possibile sussistenza di un conflitto fra interesse pubblico e interesse societario

La recente proposta di deliberazione della giunta comunale di Roma, concernente l'ipotesi di costituzione di una Holding, che assuma tutte le partecipazioni che a tutt'oggi il Comune detiene nelle sue 83 controllate, fa sorgere numerosi dubbi riguardo all'attività di tali società e alla loro legittimità rispetto alle norme di diritto comunitario concernenti gli appalti di pubblici servizi.

Le società menzionate svolgono, tra l'altro, alcuni servizi di interesse generale come il trasporto urbano ed extraurbano, le operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la somministrazione delle risorse idriche, e la nuova società costituenda dovrebbe essere finalizzata al coordinamento strategico e alla razionalizzazione delle attività di queste controllate.

In realtà, dall'analisi dello statuto si evince che l'oggetto sociale, oltre ad essere descritto in modo generico ed estremamente vago ed omnicomprensivo, è anche quello di «svolgere servizi per il Comune di Roma» tra i quali, proprio grazie a tale genericità, possono rientrare anche i servizi pubblici. Essi dunque sarebbero attribuiti alla stessa società in virtù di una clausola statutaria e non dalla necessaria gara d'appalto richiesta dalla disciplina comunitaria in materia (dir. 92/50/CEE⁽¹⁾ sugli appalti di forniture e dir. 97/52/CE⁽²⁾ sugli appalti di servizi).

Inoltre, il trasferimento in una società per azioni del controllo prima esercitato dal Comune, richiede maggiori cautele riguardo a principi, già affermati dalla Corte di Giustizia (tra le altre: C 126/01 e C 280/00), quali la parità di trattamento e la qualità e la continuità dei servizi, dal momento che si intende effettuare il passaggio da una forma pubblicistica, che ha per scopo istituzionale la salvaguardia di questi principi — ed in nome di questi opera in regime privilegiato — ad una persona giuridica di diritto privato, che ha lo scopo istituzionale della gestione patrimoniale del portafoglio azionario — e che verrebbe ad operare in regime privilegiato senza particolari garanzie per il mercato.

Tutto ciò premesso e considerando inoltre che la costituzione di detta società è fonte di ulteriori dubbi, di cui si tratta in due mie interrogazioni che a questa seguiranno («Sospetta violazione delle norme sulla concorrenza» e «Dubbi sulla conformità alla normativa sui servizi pubblici»), si chiede alla Commissione:

1. se non ritiene che il descritto progetto sia contrario alle citate norme che regolano la materia degli appalti pubblici;
2. un parere della Commissione in particolare sulla giustapposizione dello strumento privatistico e degli scopi pubblicistici della società, alla luce delle precedenti considerazioni.

⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(11 marzo 2003)

La Commissione tiene innanzitutto ad informare l'Onorevole Parlamentare che essa è a conoscenza di alcuni problemi di non compatibilità con il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni posti dalla legislazione italiana in materia di servizi pubblici locali. Tale legislazione è attualmente l'oggetto di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, nel quadro della quale la Commissione ha, da ultimo, inviato al Governo italiano una lettera di costituzione in mora complementare.

Per quanto concerne il problema specifico della costituzione di una holding cui vengano conferite le partecipazioni detenute da un'amministrazione aggiudicatrice in società controllate, la Commissione ritiene che la gestione di dette partecipazioni per il tramite di una società holding detenuta dalla stessa amministrazione, pur essendo tale da poter influire sulla qualità della relazione che dette società intrattengono con quest'ultima, non sia un elemento di per sé determinante ai fini della valutazione della compatibilità con il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni dell'affidamento di servizi in favore di siffatte società controllate.

(2003/C 161 E/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0351/03

di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) alla Commissione

(6 febbraio 2003)

Oggetto: Impiego pubblico e finanze pubbliche in Grecia

Recenti (2001) dati forniti dall'Istituto nazionale greco di statistica e dal bilancio dello stato mostrano che l'indice di occupazione nella pubblica amministrazione è in aumento e che la prospettiva è di un'ulteriore crescita a causa dell'introduzione del lavoro part-time. Si calcola che il numero globale dei lavoratori nel

settore pubblico è superiore a 500 000 unità. In aumento è del resto anche il numero dei pensionati, i quali sono oggi 366 595. Parallelamente si assiste al calo della popolazione in età lavorativa del settore privato.

Come giudica la Commissione questa situazione? Quali sono le ripercussioni di questa situazione sul risanamento dell'economia greca, le pensioni, la competitività e il conseguimento degli obiettivi di Lisbona? Sono state fatte o verranno fatte raccomandazioni all'indirizzo del governo ellenico?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(5 marzo 2003)

Gli orientamenti sull'occupazione⁽¹⁾ contengono degli indirizzi di politica per tutti gli Stati membri nel quadro della strategia europea per l'occupazione attuata attraverso il processo di Lussemburgo. Gli Stati membri sono invitati a tener conto dei suddetti orientamenti nella formulazione delle rispettive politiche nazionali per l'occupazione. Tale quadro include degli orientamenti diretti ad accrescere la partecipazione della forza lavoro ed aumentare i tassi di occupazione verso il raggiungimento dell'obiettivo di Lisbona (Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2000) della piena occupazione.

La promozione di forme flessibili di lavoro, in particolare il lavoro a tempo parziale, può costituire uno strumento di politica importante al fine di accrescere i tassi di occupazione. Sulla base della valutazione dell'attuazione degli orientamenti e delle raccomandazioni specifiche per paese presentate nel Progetto di relazione comune sull'occupazione (JER) 2002⁽²⁾, fra le questioni fondamentali per il futuro che sono state sottolineate, figura l'offerta di maggiori incentivi all'occupazione a tempo parziale. A questo riguardo, è opportuno osservare che la Grecia continua a registrare il tasso più basso di lavoro a tempo parziale fra gli Stati membri (3,5 %) rispetto ad una media dell'Unione del 18 %.

Oltre a ciò, la Prima raccomandazione rivolta alla Grecia (Raccomandazione del Consiglio 2002/178/CE del 18 febbraio 2002)⁽³⁾, afferma che la Grecia dovrebbe «continuare gli sforzi per applicare gli orientamenti per l'occupazione in tutti e quattro i pilastri, al fine di aumentare i tassi occupazionali, in particolare a favore delle donne e dei giovani». Questo comporta misure dirette a modificare l'attuale modello di lavoro, allo scopo di renderlo più flessibile e più in grado di venire incontro alle necessità di gruppi specifici della popolazione attiva (in particolare le donne e i lavoratori più anziani).

Inoltre, nel formulare gli orientamenti sull'occupazione, è stata posta una particolare attenzione ad assicurare la coerenza con gli obiettivi delle politiche economiche, incluse le finanze pubbliche, su cui si basano gli Indirizzi di massima per le politiche economiche (BEPGs). Nè nella valutazione dei Programmi di azione nazionali (NAPs), né nell'attuazione degli Indirizzi di massima (BEPGs) il fenomeno evidenziato dall'Onorevole parlamentare è risultato una fonte di preoccupazione.

Per quanto riguarda le pensioni, il Governo greco ha approvato una nuova normativa (Legge 3029/02 adottata nel 2002) allo scopo di razionalizzare e migliorare la fiducia nel sistema pensionistico ed evitare gravi squilibri di bilancio connessi all'invecchiamento della popolazione.

⁽¹⁾ 2002/177/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2002, GU L 60 del 1.3.2002.

⁽²⁾ COM(2002) 621 def.

⁽³⁾ GU L 60 del 1.3.2002.

(2003/C 161 E/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0368/03 di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione

(12 febbraio 2003)

Oggetto: Problemi relativi al mercato del tartufo

Il tartufo resta uno dei prodotti più pregiati della gastronomia europea in alcuni Stati membri, specialmente in Italia e in Francia. Tuttavia, l'incremento dei consumi ha innescato tre fenomeni che in parte si incrociano. Il primo è l'importazione da paesi extracomunitari di grandi quantità di tartufo talvolta

non distinguibile al consumo; il secondo è l'utilizzo, inteso ad aromatizzare di più il tartufo, specie se importato, di essenze di vario genere (talvolta idrocarburi) che possono nuocere alla salute; il terzo è che si registra una moda crescente di prodotti di vario tipo (pasta, olio, burro e molti altri) al gusto di tartufo, e spesso si tratta degli stessi aromatizzanti chimici.

Può dire la Commissione qual è la situazione e quali misure possono essere prese sulla base di quanto premesso?

Risposta del commissario Byrne a nome della Commissione

(18 marzo 2003)

Esistono varie specie di tartufi sul mercato, alcune provenienti dalla Comunità, come il tuber melanosporum (tartufo nero), il tuber magnatum e il tuber aestivum (entrambi tartufi bianchi), altri provenienti esclusivamente da paesi terzi, come il tuber indicum (tartufo asiatico), tutti difficilmente distinguibili l'uno dall'altro. Attualmente non esistono regolamenti comunitari che richiedano in modo specifico l'etichettatura delle specie in commercio e la materia non è disciplinata da alcuna norma internazionale. La Commissione segue comunque i provvedimenti adottati da certi Stati membri, in vista di una richiesta alla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) di definire una norma per i tartufi freschi che possa risolvere questa situazione.

La Commissione non è a conoscenza di alcun problema riguardante il gusto dei tartufi.

L'utilizzazione di sostanze aromatizzanti prodotte chimicamente nei o sui prodotti alimentari non è ancora stata armonizzata a livello comunitario. Il regolamento (CE) n. 2232/96⁽¹⁾ del Parlamento e del Consiglio fissa una procedura per l'elaborazione di un elenco europeo delle sostanze aromatizzanti. Prima dell'approvazione di quest'elenco, tutte le sostanze aromatizzanti utilizzate negli Stati membri saranno valutate scientificamente secondo il programma stabilito nel regolamento della Commissione (CE) n. 1565/2000⁽²⁾. L'elenco comunitario dovrà essere approvato entro il luglio 2005.

Fino a quel momento resta in vigore la legislazione nazionale sull'autorizzazione e sull'impiego degli aromatizzanti. Il controllo dell'applicazione della legislazione vigente spetta agli Stati membri.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento e del Consiglio del 28 ottobre 1996 che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari, GU L 299 del 23.11.1996.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che stabilisce le misure necessarie per l'adozione di un programma di valutazione in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 180 del 19.7.2000.

(2003/C 161 E/225)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0389/03 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(13 febbraio 2003)

Oggetto: Progetto per combattere l'uso delle droghe in Grecia

Gli obiettivi della politica in materia di droghe dell'Unione europea sono la riduzione del consumo di sostanze stupefacenti, la diminuzione della dipendenza da queste, soprattutto da parte dei giovani, e l'aumento significativo del numero di disintossicati. Secondo la relazione del 2000 dell'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze, la Grecia registra una tendenza continua all'aumento del numero di decessi improvvisi, mentre è in diminuzione la percentuale di persone che si rivolgono ai servizi terapeutici. Un aspetto particolare delle strutture pubbliche per le malattie mentali è la mancanza di letti da destinare ai tossicodipendenti durante il periodo della cosiddetta astinenza.

Poiché l'Unione europea si pone obiettivi specifici, ha programmi e azioni intesi ad affrontare la tossicodipendenza, chiediamo alla Commissione: la Grecia ha presentato programmi e azioni di intervento? Qual è l'opinione della Commissione al riguardo? Quali azioni sono finanziate dall'Unione europea?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione*(19 marzo 2003)*

In base alla relazione annuale del 2002 dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, nel giugno 2001 il Consiglio dei ministri greco ha approvato una serie di decisioni finalizzate a una politica integrata, unitaria e coordinata in materia di stupefacenti. Secondo la relazione il governo si è impegnato ad attuare a livello nazionale un piano d'azione quinquennale con obiettivi specifici relativo alle droghe. Fa parte della strategia un ulteriore sviluppo dei servizi terapeutici per tossicodipendenti.

La Grecia ha inoltre partecipato alla valutazione intermedia del piano d'azione dell'Unione contro le droghe (2000-2004) con l'invio alla Commissione di dati relativi all'attuazione degli obiettivi fissati per gli Stati membri nel piano d'azione. La valutazione conclusiva del piano d'azione sarà effettuata nel 2004.

La Grecia ha preso parte a molti programmi d'azione comunitaria contro le droghe e le tossicodipendenze dal 1996 al 2002, ma i progetti finanziati nell'ambito di tali programmi sono finalizzati alla prevenzione piuttosto che alla cura. I sistemi terapeutici per la cura dei tossicodipendenti non rientrano tra le responsabilità dell'Unione, ma sono di competenza degli Stati membri. Per il reinserimento di ex tossicodipendenti nel mercato del lavoro, per esempio mediante corsi di formazione, è stato possibile ottenere finanziamenti attraverso numerosi programmi che non riguardano specificamente gli stupefacenti.

(2003/C 161 E/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0421/03

**di Giovanni Pittella (PSE)
e Elena Paciotti (PSE) alla Commissione**

(17 febbraio 2003)

Oggetto: Formazione professionale dei medici specializzandi

Premesso che: l'Italia, tramite il Decreto Legislativo 368 del 17 agosto 1999, ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE⁽¹⁾ in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, così come modificata dalle direttive 97/50/CE⁽²⁾, 98/21/CE⁽³⁾, 98/63/CE⁽⁴⁾ e 1999/46/CE⁽⁵⁾;

in base a tale normativa lo status contrattuale del medico specializzando è equiparato a quello regolamentato dai contratti di formazione-lavoro;

l'attuazione delle disposizioni del Decreto legislativo 368/99 è vincolata all'adozione della regolamentazione relativa alla copertura finanziaria, che il governo italiano non ha però inserito all'interno delle previsioni di bilancio;

Può la Commissione far sapere quali iniziative intende intraprendere la Commissione europea affinché l'Italia dia attuazione alla direttiva 93/16/CEE tramite la previsione di un'adeguata copertura finanziaria per il Decreto Legislativo 368/99, in modo da consentire l'applicazione ai medici in formazione della disciplina contrattuale e previdenziale relativa ai contratti di formazione-lavoro.

⁽¹⁾ GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 291 del 24.10.1997, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 119 del 22.4.1998, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 253 del 15.9.1998, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 139 del 2.6.1999, pag. 25.

Risposta del Commissario Bolkestein a nome della Commissione*(18 marzo 2003)*

Ai sensi dell'allegato I della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, la formazione a tempo pieno dei medici specialisti si effettua in posti di formazione specifici riconosciuti

dalle autorità competenti. L'allegato, pur non fornendo alcuna indicazione specifica per gli accordi contrattuali e sociali, indica esplicitamente che la suddetta formazione forma oggetto di una adeguata remunerazione. A questo riguardo, la Commissione richiama l'attenzione degli Onorevoli parlamentari sulla sentenza della Corte europea di giustizia nella causa C-131/97 (Carbonari) nella quale la Corte dichiara che l'obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione dei medici specialisti è incondizionato. La Corte sottolinea altresì che la direttiva non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, né dei metodi di fissazione di tale remunerazione. Definizioni del genere rientrano, in via di principio, nella competenza degli Stati membri che devono, in tale settore, adottare specifici provvedimenti di attuazione. Allo stesso tempo, gli Stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità per quel che riguarda l'identificazione dell'istituzione cui compete il versamento della remunerazione per i periodi di formazione nelle specialità mediche.

Ne consegue che uno Stato membro può decidere di remunerare gli specialisti in formazione con una borsa di studio o in base a un contratto di formazione, nel pieno rispetto dei principi sopra ricordati. In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione non vede a alcun motivo di intervento, in quanto non si può concludere che l'Italia infranga i principi risultanti dalla giurisprudenza della Corte.

(2003/C 161 E/227)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0427/03
di Jean Lambert (Verts/ALE) alla Commissione

(18 febbraio 2003)

Oggetto: Status dei diritti pensionistici

Sono stata informata di recente del fatto che nel Regno Unito ai pensionati che sono ricoverati in ospedale viene detratta una parte della pensione per ogni settimana di degenza successiva alle prime sei. In considerazione delle pressioni esercitate da vari gruppi, il periodo successivamente al quale si applica la decurtazione sarà prolungato a 11 settimane a partire dall'ottobre 2003

Ciò crea problemi a molti pensionati in quanto il periodo trascorso in ospedale non necessariamente riduce le loro spese correnti (per esempio l'affitto della casa).

Io ritengo che, poiché le pensioni costituiscono prestazioni di sicurezza sociale e sono pertanto dei diritti acquisiti mediante il versamento di una quota dello stipendio nel corso degli anni invece di prestazioni sociali concesse sulla base delle necessità, non vi è alcuna giustificazione per la decurtazione delle pensioni durante il periodo di degenza.

La Commissione concorda con il parere espresso secondo cui le pensioni costituiscono dei diritti acquisiti sulla base di contributi versati a favore del regime di sicurezza sociale e non prestazioni sociali?

La Commissione concorda con il parere espresso secondo cui la decurtazione delle pensioni durante un ricovero ospedaliero penalizza i pensionati che si trovano in tale situazione e può pertanto essere considerata discriminatoria?

La Commissione può prendere posizione in merito a tale prassi adottata dal Regno Unito?

La Commissione è a conoscenza di disposizioni simili in altri Stati membri?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(24 marzo 2003)

Nella maggior parte degli Stati membri il collegamento fra le prestazioni dipendenti dai contributi e l'ammontare delle contribuzioni non è pienamente attuariale mentre vi sono elementi di solidarietà inseriti nei sistemi di protezione sociale collegati alla contribuzione. Tali elementi di solidarietà possono intervenire tanto sulla contribuzione (nessun limite superiore, ad esempio, per i contributi, anche quando le prestazioni presentano invece limiti collegati al reddito) quanto dal punto di vista delle prestazioni (ad esempio, tenendo in particolare considerazione le esigenze individuali). La pensione di legge nel Regno Unito costituisce una prestazione di tipo forfettario che viene finanziata tramite i contributi riferiti al reddito. Un supplemento viene erogato per i familiari. Tanto le pensioni di base quanto i supplementi per i familiari possono essere ridotti in occasione di un'ospedalizzazione.

Gli Stati membri sono liberi di decidere quali prestazioni di previdenza sociale siano disponibili e a quali condizioni (purché vengano rispettate determinate disposizioni della normativa comunitaria in materia di antidiscriminazione). La Commissione non ritiene che la riduzione della pensione di base statale in caso di ospedalizzazione sia contraria alla normativa comunitaria. Peraltro, la riduzione di tale importo nel Regno Unito è comparabile ai diritti giornalieri che i pazienti devono pagare in diversi Stati membri come contributo di partecipazione ai costi di degenza.

Per ulteriori delucidazioni su tali oneri, la Commissione invita l'Onorevole Parlamentare a consultare il sito web: http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc/2002/index_it.htm (Table II — Health Care: Benefits — 2.2. Hospitalisation: Patient's participation)

(2003/C 161 E/228)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0440/03
di Ulrich Stockmann (PSE) alla Commissione

(18 febbraio 2003)

Oggetto: Sostegno fornito ai gemellaggi tra città

Il 17 settembre 2002, la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte — DG EAC n. 50/02 — Sostegno per la promozione dei gemellaggi di città ⁽¹⁾. Tale bando prevede, tra l'altro, un innalzamento dell'importo minimo della sovvenzione a 2000 euro. A prima vista, un tale aumento sembra positivo, per molti comuni è però difficile raggiungere tale importo e poter accedere ad una sovvenzione. Per esempio, un incontro da tenersi a Varsavia della durata di quattro giorni, che vede la partecipazione di 12 persone provenienti da Magdeburgo (distanza 750 km) non potrebbe essere sovvenzionato in quanto i costi ammissibili alla sovvenzione ammontano soltanto a 909,84 euro.

Un ulteriore problema è dato dal requisito della partecipazione minima di dieci ospiti, che viene rispettato solo di rado in caso di incontri preparatori in vista dell'istituzione di relazioni internazionali nell'ambito di gemellaggi tra città.

Nel processo di ampliamento dell'UE, tali problemi potrebbero avere ripercussioni negative sullo sviluppo di gemellaggi nei paesi dell'Europa centrale ed orientale. Tenendo conto dei bassi coefficienti correttivi dei paesi di nuova adesione, per poter soddisfare i criteri di ammissibilità sarebbe necessario organizzare visite di gruppi particolarmente numerosi o di durata eccessiva.

La Commissione è a conoscenza delle difficoltà poste da tali requisiti minimi per la concessione di sovvenzioni? La Commissione può indicare se, e in quale modo, intende modificare le modalità di concessione delle sovvenzioni per gemellaggi tra città? La Commissione ritiene utile concedere una sovvenzione per lo svolgimento di un incontro preparatorio che veda la partecipazione di tre o quattro persone?

⁽¹⁾ GU C 220 del 17.9.2002, pag. 6.

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(14 marzo 2003)

La Commissione attribuisce la massima importanza ai gemellaggi tra città e intende continuare e migliorare il proprio contributo al riguardo.

Attualmente due tipi d'intervento sono finanziati dall'azione comunitaria:

- incontri tra cittadini di città e comuni gemellati,
- conferenze su tematiche europee connesse con i gemellaggi e seminari di formazione e di informazione destinati ai responsabili dei gemellaggi.

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare concerne la categoria «incontri tra cittadini» alla quale dal 2002 si applica un sistema di sovvenzioni semplificato. L'elemento chiave del nuovo sistema è costituito dal calcolo delle sovvenzioni per le spese organizzative e di viaggio basato su importi forfetari.

Nel 2002 l'importo minimo della sovvenzione era di 1 000 euro per progetto. Nel corso di tale anno la Commissione ha ricevuto 2 090 richieste relative alla categoria degli incontri tra cittadini. Solo 118 richieste (5,7%) riguardavano progetti per i quali è stata calcolata una sovvenzione inferiore a 2 000 euro. Per quanto concerne le cifre dei paesi candidati su 251 domande ricevute solo per 20 (7,7%) progetti sono state calcolate sovvenzioni inferiori a 2 000 euro. Date le statistiche e considerato il fatto che per gli incontri tra cittadini la sovvenzione è suddivisa tra la città ospitante e quella invitata e pagata separatamente, la Commissione ha ritenuto utile aumentare a 2 000 euro la sovvenzione minima per progetto. Tale cambiamento concerne solo una piccola parte dei progetti, ma migliora indubbiamente il rapporto costi/benefici dell'azione comunitaria.

L'idea è che gli incontri tra cittadini coinvolgano direttamente gli abitanti delle città e dei comuni gemellati. Pertanto si richiede il coinvolgimento di almeno 10 partecipanti per ciascun comune — per eventi che coinvolgono più di cinque comuni la cifra è di almeno cinque partecipanti per comune. L'elevato numero di domande ammissibili indica che non si tratta di requisiti difficili da rispettare.

La Commissione continuerà il dialogo con le parti interessate all'ambito dei gemellaggi tra città al fine valutare e migliorare il funzionamento del sistema, ma non ritiene che la sovvenzione minima o il numero minimo di partecipanti costituiscano un effettivo problema.

(2003/C 161 E/229)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0444/03
di Bill Newton Dunn (ELDR) alla Commissione

(19 febbraio 2003)

Oggetto: Assicurazione sulla responsabilità dei dipendenti

Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE, sono gli stessi governi — attraverso piani di assicurazione nazionali — a provvedere alla copertura assicurativa in materia di responsabilità dei dipendenti. Nel Regno Unito, invece, la sua gestione è in mano alle compagnie assicuratrici private.

Sono previsti dalla Commissione piani volti a garantire l'esistenza di condizioni di parità relativamente all'assicurazione sulla responsabilità dei dipendenti nell'UE?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou in nome della Commissione

(18 marzo 2003)

L'interrogazione non contenendo elementi sufficienti per poter svolgere le necessarie ricerche, la Commissione è spiacente di non poter per il momento dare una risposta. Invita l'Onorevole Parlamentare a riformularla fornendo maggiori precisazioni.

(2003/C 161 E/230)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0457/03
di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione

(13 febbraio 2003)

Oggetto: Valutazione della direttiva 96/71/CE

Attualmente la Commissione sta procedendo alla valutazione della direttiva 96/71/CE⁽¹⁾.

1. Quali aspetti problematici vengono presi in considerazione in tale valutazione?
2. Viene valutata anche la questione se le disposizioni che figurano nell'attuale testo sono concretamente applicabili? In caso negativo, per quale motivo?

⁽¹⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(11 marzo 2003)

L'articolo 8 della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativo al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi prevede che la Commissione riesami le modalità di applicazione della direttiva al fine di proporre al Consiglio, se del caso, le necessarie modifiche.

Per preparare tale riesame la Commissione ha iniziato uno studio sulla trasposizione della direttiva negli Stati membri. La relazione della Commissione sulla trasposizione della direttiva, presentata nel gennaio del 2003, è basata sulla relazione di sintesi che riprende tutti gli studi nazionali e sarà ben presto pubblicata in inglese, francese e tedesco.

La relazione riassume i punti principali della legislazione che attua la direttiva negli Stati membri. Lo scopo è di fornire una panoramica della situazione giuridica negli Stati membri, senza peraltro valutare la compatibilità delle misure di trasposizione nazionali con la direttiva e il trattato CE. Il processo di riesame delle modalità di applicazione della direttiva sarà completato nel 2003 mediante una comunicazione della Commissione sulla trasposizione della direttiva.

La Commissione desidera sottolineare che un gruppo di esperti degli Stati membri si riunisce regolarmente per esaminare le questioni e i problemi, potenziali o concreti, legati alla direttiva relativa al distacco dei lavoratori. Inoltre la Commissione ha elaborato un questionario relativo ai problemi legati alla trasposizione della direttiva. Il dibattito nell'ambito del gruppo di esperti e le risposte degli Stati membri al questionario confermano in ampia misura i risultati dello studio.

Per concludere risulta che gli Stati membri non abbiano incontrato particolari problemi giuridici nella trasposizione della direttiva.

(2003/C 161 E/231)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0459/03**di Bernd Lange (PSE) alla Commissione**

(19 febbraio 2003)

Oggetto: Sicurezza degli impianti di combustione domestici

In questo ultimo periodo ricevo sempre più spesso istanze da parte di cittadini preoccupati in merito alla sicurezza dei sistemi di riscaldamento domestici. Al fine di effettuare una valutazione approfondita occorre chiarire alcuni punti.

1. Quanti incendi vengono causati negli Stati membri da impianti di combustione, raccordi (per esempio tubi) o camini (condutture dei gas di scarico),
 - a) complessivamente?
 - b) nel caso di impianti operanti con combustibili solidi (legna o carbone)
 - c) con gasolio,
 - d) con gas?
2. Quante persone sono oggetto di intossicazioni di monossido di carbonio provocate da impianti di combustione domestici (a causa dei gas di scarico)
 - a) con esito mortale?
 - b) con gravi conseguenze sulla salute?
3. Quali misure vengono adottate (per esempio ispezioni) per ridurre al minimo i rischi degli impianti di combustione successivamente all'installazione?

Risposta dell'Onorevole Byrne a nome della Commissione

(25 marzo 2003)

La Commissione non dispone delle statistiche richieste relative al numero di incendi provocati negli Stati membri da sistemi di riscaldamento, elementi di raccordo o camini. La Commissione non è in possesso di statistiche riguardanti il numero di persone che soffrono di avvelenamento da monossido di carbonio proveniente da stufe e caminetti (emissioni di gas di scarico).

La Commissione non dispone di informazioni sulle ispezioni di apparecchiature di riscaldamento da parte degli Stati membri dopo la loro installazione.

(2003/C 161 E/232)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0488/03
di Freddy Blak (GUE/NGL) alla Commissione**

(17 febbraio 2003)

Oggetto: Elusione della regolamentazione relativa alle gare d'appalto da parte di Dansk Tipstjeneste

Dansk Tipstjeneste A/S detiene il monopolio delle scommesse e del lotto in Danimarca. Inoltre, dal primo luglio 2000, Dansk Tipstjeneste A/S detiene anche il monopolio delle scommesse sulle corse dei cavalli e dei cani mediante la sua filiale DanToto A/S.

Il 1° gennaio 2002, DanToto A/S ha ceduto alcune installazioni televisive, recentemente acquisite, ad un'impresa esterna di produzione televisiva, poiché il Consiglio d'amministrazione di DanToto riteneva che la produzione televisiva non rientrasse tra le competenze dell'impresa.

Le installazioni di produzione sono state vendute all'impresa di produzione al prezzo di 9 milioni di corone danesi. Parallelamente, le parti hanno concluso un accordo sulla trasmissione delle corse ippiche e canine, ai sensi del quale DanToto si impegna a pagare, annualmente, un'ingente somma per la diffusione di tali corse. L'accordo può essere denunciato mediante un preavviso di dodici mesi, non prima della fine della 2004.

Nonostante il valore del contratto, non c'è stata alcuna gara d'appalto. In una relazione pubblicata recentemente, la Corte dei conti danese critica il fatto che DanToto non abbia cercato di ottenere offerte da altri produttori televisivi e non abbia esplorato il mercato. Parallelamente, la Corte dei conti afferma che, a suo parere, poiché DanToto non è un organismo pubblico, non è obbligata a bandire una gara d'appalto europea, anche se effettua acquisti, segnatamente servizi, che superano i valori soglia.

Può dire la Commissione se ritiene che il governo danese possa aggirare le norme europee in materia di appalti pubblici dotando una società per azioni di un monopolio di Stato? Qualora la Commissione ritenesse che il governo danese ha aggirato la regolamentazione europea relativa agli appalti, si potrebbe precisare quali sono le possibilità di intervento?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(12 marzo 2003)

La direttiva del Consiglio 92/50/EEC del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizio⁽¹⁾ (nel seguito «la direttiva») si applica ai contratti di servizio pubblico a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'autorità aggiudicatrice.

L'obbligo per DanToto di conformare alle disposizioni della direttiva il contratto di trasmissione radiotelevisiva cui riferisce l'interrogazione sussiste solamente nel caso in cui DanToto sia considerato un'autorità aggiudicatrice. Non essendo DanToto Stato, regione o altro ente territoriale è necessario esaminare se DanToto sia un organismo di diritto pubblico al fine di poterlo definire autorità aggiudicatrice a termini della direttiva.

Mentre dalla legge nazionale (Lov om væddeløb i forbindelse med heste- og hundevæddeløb) che disciplina DanToto risulta evidente che esso possiede la personalità giuridica ed un consiglio d'amministrazione designato dal Ministro delle imposte, il quale ha anche l'incarico di approvare gli statuti della società, assai

meno evidente è se DanToto sia stato istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. Un organismo viene considerato effettivamente «autorità aggiudicatrice» soggetto ai regolamenti sugli appalti pubblici previsti dalla direttiva 92/50/EEC di cui sopra unicamente se esso soddisfa tutti i suddetti requisiti.

A questo riguardo è necessario tener presente che da un lato le autorità danesi sostengono che gli obiettivi del modello danese di scommesse, composto in prevalenza da società di giochi controllate dallo stato come DanToto ed il suo proprietario Dansk Tipstjeneste, sono quelli di proteggere il giocatore e di combattere la criminalità, oltre che quello di sostenere enti caritativi e organizzazioni senza fini di lucro. Sembra quindi che DanToto sia stata istituita per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale.

Dall'altro lato tuttavia la legge che disciplina DanToto sostiene che i guadagni sono divisi tra la società madre (i cui profitti sovvenzionano enti caritativi) ed un fondo che promuove e finanzia le corse dei cavalli. In base alla giurisprudenza della Corte Europea di giustizia, se un organismo è gestito in base ai criteri di rendimento, efficienza e rapporto costo-efficacia esso non può essere considerato un organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, in quanto ha carattere industriale o commerciale.

In base ai dati disponibili la Commissione non si trova pertanto al momento in grado di stabilire se DanToto abbia o meno un carattere industriale o commerciale. La Commissione intende approfondire ulteriormente l'esame di questo punto.

Qualora la Commissione giunga alla conclusione che le autorità danesi non siano pienamente conformi alla normativa comunitaria in materia, essa può iniziare un procedimento per infrazione nei confronti del governo danese a norma dell'Art. 226 del trattato che istituisce la Comunità.

(¹) GU L 209 del 24.7.1992.

(2003/C 161 E/233)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0493/03
di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(21 febbraio 2003)

Oggetto: Direttiva sul credito al consumatore e lotta alla criminalità finanziaria

La direttiva sul credito al consumatore, nella sua forma attuale, corre il rischio di impedire la condivisione di dati per l'identificazione dei clienti, la prevenzione delle frodi e la prevenzione del riciclaggio del danaro sporco, producendo i seguenti effetti negativi.

- Non avrebbero più ragione di esistere sistemi di condivisione di dati a fini antifrode quali CIFAS e HUNTER, che aiutano le imprese di costruzione ad evitare anticipi fraudolenti sui mutui per circa 25 milioni di sterline all'anno, il che lascerebbe aperte tali opportunità.
- Concedendo credito a quanti agiscono fraudolentemente, le imprese di costruzione si farebbero carico di ulteriori debiti inesigibili ed inevitabilmente sarebbero costrette a trasferirne il costo sui consumatori reali.
- Se le imprese di costruzione non dovessero essere in grado di effettuare controlli di identificazione contro il riciclaggio del danaro sporco condividendo dati, la loro capacità di rispettare le normative del 1993 sul riciclaggio del danaro sporco e le disposizioni della legge sui servizi finanziari del 2001 sarebbe messa a repentaglio.

Come intende la Commissione tener conto di tali fattori?

Risposta dell'Onorevole Byrne a nome della Commissione

(25 marzo 2003)

La proposta di una nuova direttiva sul credito per i consumatori⁽¹⁾ fissa le disposizioni sulle informazioni raccolte da locatari e intermediari da consumatori, garanti o terze persone in collegamento con la conclusione e la gestione del credito e degli accordi sulla sicurezza coperti dalla direttiva. Queste disposizioni stabiliscono che l'elaborazione delle informazioni ottenute si debba limitare all'obiettivo di valutare la situazione finale del consumatore o garante e alla loro capacità di rimborso.

L'aspetto più importante della proposta di una direttiva è rappresentato dal rapporto locatario (intermediario)/mutuatario e l'obiettivo delle restrizioni è quello di evitare questioni irrilevanti su temi quali la razza, l'età, il sesso, ecc. o una gestione abusiva dei dati raccolti.

L'identificazione di clienti o la prevenzione di frodi, il riciclaggio di denaro sporco e altre attività criminali non dovrebbero essere influenzati dalle disposizioni della proposta attualmente discussa in seno al Parlamento e al Consiglio.

Questa proposta non dovrebbe riguardare la posizione giuridica di terze parti diverse dal locatario o intermediario, come Cifas e Hunter, per tutto il tempo in cui esse operano in conformità con la Comunità attuale e la relativa legislazione nazionale.

(¹) GU C 331 E del 31.12.2002.

(2003/C 161 E/234)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0495/03

di Joan Vallvé (ELDR) alla Commissione

(21 febbraio 2003)

Oggetto: Rispetto e promozione della diversità linguistica in Europa

La risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2003 sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea (P5_TA_PROV(2003)0009), stabilisce alla lettera f) del paragrafo 13 l'aggiunta al trattato CE di un nuovo articolo 151 bis così formulato:

«Nell'ambito dei suoi settori di competenza, la Comunità rispetta e promuove la diversità linguistica in Europa, comprese le lingue regionali o minoritarie quali espressione di detta diversità, incoraggiando la cooperazione tra Stati membri e utilizzando altri idonei strumenti per favorire questo obiettivo».

Può la Commissione indicare quali sono i suoi propositi per il conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del fatto che l'anno 2002 è stato dichiarato «Anno europeo delle lingue» e che in Europa esistono lingue che hanno statuto di ufficialità nei rispettivi territori degli Stati membri, mentre invece non hanno alcun riconoscimento ufficiale nel quadro dell'UE, come nel caso del catalano? Quali sono le proposte concrete della Commissione in ordine alla promozione di questo gruppo di lingue che si trova in una situazione tanto specifica?

Risposta dell'Onorevole Reding a nome della Commissione

(19 marzo 2003)

In seguito all'Anno europeo delle lingue che ha indubbiamente contribuito alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue, come si può desumere dalla relazione sulla sua applicazione (¹), c'è stato un desiderio diffuso di mantenere lo slancio a favore dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica manifestato nell'Anno in questione. Il personale della Commissione ha elaborato un documento di consultazione sulla promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica (²) sul quale è stata indetta un'ampia consultazione pubblica nel dicembre 2002, e che è stato presentato anche al Parlamento. Sulla base dei risultati della consultazione, la Commissione intende approvare, a metà del 2003, un piano d'azione volto a promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica sulla base di azioni che utilizzano risorse disponibili nei programmi e nelle attività esistenti della Comunità.

La Commissione ha proposto l'approvazione di una strategia inclusiva che comprenda le lingue regionali e minoritarie. Uno degli argomenti presentati nel documento del dibattito riguarda i modi in cui l'Unione può appoggiare gli Stati membri nel promuovere la diversità linguistica.

In parallelo, la Commissione ha finanziato uno studio significativo per sostenere le lingue minoritarie in Europa, disponibile ora sul sito web della Direzione generale per l'istruzione e la cultura ⁽³⁾.

La Commissione ha continuato a fornire il suo appoggio finanziario all'Ufficio europeo delle lingue meno utilizzate e alla Rete d'informazione Mercator.

⁽¹⁾ COM(2002) 597 def.

⁽²⁾ SEC(2002) 1234 del 13 novembre 2002.

⁽³⁾ <http://europa.eu.int/comm/education/langmin.html>.

(2003/C 161 E/235)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0528/03
di Regina Bastos (PPE-DE) alla Commissione

(18 febbraio 2003)

Oggetto: Chiusura dell'azienda «BAWO – Confecções, Lda» nel comune di Estarreja, Portogallo

Il 1° febbraio 2003, in occasione di un periodo di ferie delle operaie, la direzione dell'azienda BAWO – Confecções, Lda di Estarreja, Portogallo ha tentato di ritirare i macchinari offrendo lo spunto ad una polemica su un'eventuale chiusura della stessa. Si nutrono fondati sospetti che detta operazione fosse diretta a trasferire gli impianti verso un'altra azienda in Egitto facente capo all'impresa tedesca BAWO.

Lunedì scorso, 10 febbraio 2003, terminato il periodo di ferie, la direzione non ha aperto i cancelli senza fornire alcuna informazione sul futuro dell'azienda. Con un siffatto modo di agire si alimenta il più che fondato sospetto di un'eventuale chiusura e licenziamento di tutte le 78 operaie.

La situazione è così singolare da aver indotto il Presidente della Repubblica portoghese, Dr. Jorge Sampaio, a ricevere in udienza una delegazione delle operaie della BAWO alle quali ha dichiarato testualmente:

non possiamo accettare che si invocino costantemente concetti come ristrutturazione, riconversione o trasferimento di impianti nel solo intento di dissimulare decisione di chiusura; (...) una gestione moderna e responsabile non è compatibile con il gusto del segreto o con l'elusione dei problemi soprattutto quando sono in questione individui che non sono cose o numeri.

Considerata l'ondata di chiusure di imprese multinazionali in atto nel Portogallo, potrebbe la Commissione far sapere:

- sono stati accordati fondi comunitari all'impresa tedesca BAWO ed in particolare alla sua azienda BAWO – Confecções, Lda di Estarreja;
- in caso affermativo, a quanto ammontano essi? Quando sono stati essi accordati? Quali condizioni sono state imposte alla predetta impresa?
- Quali provvedimenti politici intende la Commissione adottare onde prevenire, ed in ultima analisi, sanzionare situazioni analoghe che vedono imprese farsi scudo del segreto per sottrarsi alle proprie responsabilità sociali nei confronti delle maestranze?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(20 marzo 2003)

La Commissione segnala all'Onorevole Parlamentare che l'impresa di cui si tratta non ha ricevuto aiuti comunitari né tramite il Fondo sociale europeo (FSE) né per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER).

Per quanto riguarda le misure volte a prevenire e a fronteggiare gli spostamenti, la Commissione sottolinea l'esistenza di una normativa comunitaria in materia, tanto sul piano sociale quanto sul piano degli aiuti di Stato, segnatamente quando tali spostamenti vengono cofinanziati tramite i Fondi strutturali.

1. Per quanto riguarda l'aspetto sociale, possono risultare applicabili varie direttive comunitarie in occasione di chiusure di imprese comportanti conseguenze sociali importanti, segnatamente licenziamenti collettivi: la direttiva 98/59/CE⁽¹⁾, sui licenziamenti collettivi e la direttiva 94/45/CE⁽²⁾ sui comitati di impresa europei. Tali direttive prevedono un'informazione e una consultazione preliminare dei rappresentanti dei lavoratori sulle decisioni in questione, per cercare di evitare i licenziamenti o per attenuarne le conseguenze sul piano sociale.

Tali direttive sono state trasposte nei diritti nazionali degli Stati membri e le autorità nazionali competenti devono sorvegliare che vi sia una buona applicazione delle regole in questione.

Così, ad esempio, la direttiva 2002/14/CE⁽³⁾ sull'informazione e sulla consultazione dei lavoratori a livello nazionale, sviluppa tali principi prevedendo dispositivi di partecipazione anticipata e preventiva dei rappresentanti dei lavoratori alle decisioni strategiche delle imprese e all'andamento prevedibile dell'occupazione a livello delle imprese. Tale direttiva dovrà essere trasposta entro il 21 marzo 2005, tuttavia è opportuno sottolineare che la maggior parte degli Stati membri dispone già di alcune disposizioni in tale materia.

La Commissione ha del pari proposto, nel gennaio del 2002, alle parti sociali europee che queste individuino i principi da rispettare da parte delle imprese che si ristrutturano e che vengano definiti gli strumenti adeguati per garantire il rispetto di tali principi ovunque nell'Unione. Le parti sociali hanno deciso alla fine del 2002 di inserire tale soggetto nel loro programma di lavoro pluriennale. La Commissione spera che gli sforzi profusi nel quadro del dialogo sociale europeo possano portare a risultati concreti e utili in termini di influenza sul modo in cui vengono svolte le ristrutturazioni in Europa.

2. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato nazionali e/o cofinanziati tramite i Fondi strutturali, per evitare una concorrenza sleale fra Stati ed evitare che gli aiuti di Stato abbiano un effetto semplicemente di doping sull'economia locale, ma per far sì che mirino a uno sviluppo durevole, la regolamentazione comunitaria prevede misure contro gli effetti degli spostamenti:

- in primo luogo, la Commissione ha previsto nelle linee di orientamento degli aiuti di Stato a finalità regionale (1998), alcune disposizioni che obbligano i beneficiari degli aiuti a mantenere per un periodo di cinque anni ogni investimento così sostenuto⁽⁴⁾;
- in secondo luogo e nello stesso senso, il regolamento generale dei Fondi strutturali (1999) prevede che la partecipazione dei Fondi ad attività produttive resti acquisito a condizione che il luogo di tali attività non cambi nei cinque anni successivi alla decisione di partecipazione⁽⁵⁾;
- in terzo luogo, un grande progetto (vale a dire per oltre 50 milioni di EUR) per essere cofinanziato nel quadro di un programma del FEDER deve essere oggetto di una richiesta esplicita alla Commissione e gli Stati membri devono compilare un questionario nel quale una domanda verte sul rischio di spostamento. Tale aspetto viene tenuto in considerazione da parte della Commissione per motivare la decisione del livello del tasso di cofinanziamento del FEDER (che può raggiungere il 35 % nelle regioni di Obiettivo 1) concesso o eventualmente rifiutato.

(1) Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi, GU L 225 del 12.8.1998.

(2) Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato d'impresa europeo o di una procedura nelle imprese di dimensione comunitaria e nei gruppi di imprese di dimensione comunitaria, in vista di informare e di consultare i lavoratori, GU L 254 del 30.9.1994.

(3) Direttiva 2002/14/CE del Parlamento e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che stabilisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea — dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori, GU L 80 del 23.3.2002.

(4) Linee di orientamento per gli aiuti di Stato a finalità regionale: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/1998/c_074/c_07419980310fr00090031.pdf. Tali linee di orientamento si applicano a decorrere dalla data della loro pubblicazione sulla GU (GU C 74 del 10.3.1998)

4.10. Gli aiuti all'investimento iniziale devono essere subordinati, nel modo di versamento o nelle condizioni relative alla loro concessione, al mantenimento dell'investimento di cui si tratta per un periodo minimo di cinque anni.

(5) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che stabilisce disposizioni generali sui Fondi strutturali, GU L 161 del 26.6.1999, articolo 30, paragrafo 4 (b) http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/l_16119990626fr00010042.pdf

4. Gli Stati membri devono assicurarsi che la partecipazione dei Fondi a un'operazione avvenga unicamente se questa non comporta alcuna modifica importante entro cinque anni a decorrere dalla decisione dell'autorità nazionale competente o dell'autorità di gestione sulla partecipazione dei Fondi:

a) riguardante ..., e

b) risultante da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla decisione o dal cambiamento di ubicazione di un'attività produttiva.

(2003/C 161 E/236)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0558/03
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(20 febbraio 2003)

Oggetto: Mercato della carne di Renti (Grecia)

Un anno fa una delegazione della Direzione generale «Ambiente e sanità pubblica» in visita ad Atene osservava che il mercato della carne di Renti era ben lungi dall'applicare le norme dell'Unione europea. La relazione che la Commissione aveva successivamente elaborato sull'argomento evidenziava la mancanza di infrastrutture e di procedure di disinfezione, il cattivo stato degli edifici, la mancanza di spogliatoi, nonché i metodi di taglio delle carni. Il governo greco aveva allora annunciato che 4,5 miliardi di dracme a titolo del terzo QCS sarebbero stati impiegati per costruire, nel 2002, un nuovo moderno mercato della carne. Sino ad oggi nulla si è fatto in questo senso.

Può dire la Commissione se è stata informata della messa a disposizione di un siffatto importo per la costruzione di un nuovo mercato? Come valuta la Commissione il fatto che il mercato di Renti continui a funzionare senza rispettare le prescrizioni dell'Unione europea, con conseguenti rischi per la salute pubblica, e come intende procedere per far sì che la Grecia si conformi alle indicazioni della delegazione che ha visitato il luogo in questione?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(21 marzo 2003)

Negli ultimi tre anni, la Commissione ha avuto modo di discutere in varie occasioni con i Ministri greci per l'Agricoltura che si sono succeduti, sia a Bruxelles sia ad Atene, per esprimere preoccupazioni riguardo alla debolezza nei sistemi di controllo di sicurezza alimentare in Grecia, in particolare la situazione del mercato della carne di Renti di Atene. La situazione difficile di questo mercato ha costituito oggetto di due missioni e di un'ispezione di controllo svolta dall'Ufficio alimentare e veterinario nel 2002.

L'ispezione di follow-up svolta nel dicembre 2002 ha riscontrato che non sarebbe possibile evitare un rischio alla salute del consumatore derivante dalla situazione del mercato della carne di Renti. Ciononostante si sono notati miglioramenti nella struttura di un settore del mercato, nei controlli ufficiali e nelle norme operative. Tuttavia le autorità greche non hanno rilasciato impegni scritti significativi riguardo ai miglioramenti delle operazioni del mercato, non si è proceduto alla chiusura di alcun negozio che non ha soddisfatto i requisiti comunitari e non è stato avviato alcun lavoro riguardo alla costruzione del nuovo mercato.

Il Ministero dell'Agricoltura ha già programmato un progetto, riconosciuto ammissibile nell'ambito del secondo quadro di supporto comunitario per la Grecia (1994-1999). Finora non c'è stato alcun controllo da parte delle autorità nazionali coinvolte anche se tale progetto è ammissibile nell'ambito dell'attuale «Programma operativo nazionale – Sviluppo rurale (2000-2006)» per la Grecia.

Va sottolineato che nell'ambito dei programmi strutturali dei finanziamenti, la Commissione non può richiedere agli Stati membri di promuovere progetti specifici come la creazione o la modernizzazione di un mercato della carne. Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta E-2566/01 dal sig. Hatzidakis⁽¹⁾, spetta alle autorità greche decidere l'inserimento del progetto e realizzarlo nel programma pertinente per lo sviluppo rurale.

Nella risposta proveniente dalle autorità greche a seguito dell'ispezione svolta nel gennaio 2002, si è ricevuta la garanzia che nuovi locali del mercato saranno completati in un periodo tra 18 e 24 mesi. Hanno indicato ora in una risposta all'esito dell'ispezione svolta nel dicembre 2002 che il completamento del nuovo mercato verrà effettuato tra tre e quattro anni.

Il parere della Commissione è che i termini di chiusura dei centri che non soddisfano le esigenze nell'ambito del mercato, sono incompatibili col fatto che è richiesta un'azione urgente per raggiungere standard accettabili di igiene e di operabilità se il mercato avrà il permesso di continuare ad operare fino a quando saranno disponibili nuovi locali. La tutela della salute del consumatore deve ricevere la priorità maggiore quando si considerano le future operazioni del mercato.

La Commissione ha incontrato di recente le autorità greche e ha discusso con loro circa questo tema e altri. Esse si sono impegnate a realizzare i miglioramenti necessari e la Commissione continuerà a controllare la situazione molto da vicino.

(¹) GU C 115 E del 16.5.2002.

(2003/C 161 E/237)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0592/03

di Bernd Lange (PSE) alla Commissione

(28 febbraio 2003)

Oggetto: Fondi dell'Unione europea a favore della Bassa Sassonia nel 2002

1. Quali fondi sono stati erogati nel 2002 dall'Unione europea a favore della Bassa Sassonia, segnatamente

- dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
- dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) — orientamento,
- dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) — garanzia,
- dal Fondo sociale europeo (FSE),
- nel quadro di programmi di ricerca della Comunità europea,
- nel quadro di programmi di tutela dell'ambiente della Comunità europea,
- altri programmi della Comunità?

2. Chi erano i destinatari?

3. Quali fondi sono stati messi a disposizione come cofinanziamento insieme al Land Bassa Sassonia oppure alla Repubblica federale tedesca?

Risposta data dal Sig Prodi in nome della Commissione

(21 marzo 2003)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2003/C 161 E/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0602/03

di Joaquim Miranda (GUE/NGL) alla Commissione

(25 febbraio 2003)

Oggetto: Informazioni sui passeggeri diretti agli Stati Uniti

Tramite gli organi d'informazione l'interrogante ha appreso che è in fase di preparazione congiunta un accordo tra la Commissione e l'amministrazione nordamericana, presumibilmente nel contesto della lotta al terrorismo, per cui la parte europea metterà a disposizione informazioni sui passeggeri in viaggio verso gli Stati Uniti.

Dato che la situazione può diventare assai scabrosa, anche perché potrà mettere in causa la tutela dei dati personali, può la Commissione comunicare d'urgenza i motivi e i termini di un siffatto accordo, nonché dati sulla sua compatibilità (o meno) con la legislazione comunitaria pertinente e sulle garanzie e condizioni dei controlli ai quali sarà soggetto l'accordo stesso?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(21 marzo 2003)

A seguito dell'attacco terrorista dell'11 settembre 2001, gli USA hanno approvato nello stesso anno una legge (Aviation and Transportation Security Act), in virtù della quale le linee aeree che gestiscono voli verso, da e in quel paese devono fornire alle sue dogane l'accesso ai dati contenuti nei loro sistemi elettronici di controllo delle prenotazioni e delle partenze, noti come Passenger Name Records (PNR).

Tale obbligo è in conflitto con norme sulla protezione dei dati della Comunità e degli Stati membri e con talune disposizioni del regolamento comunitario sui sistemi di prenotazione computerizzati⁽¹⁾.

La Commissione si è occupata del problema insieme agli Stati Uniti in varie occasioni a partire dalla pubblicazione delle norme di applicazione, che, dopo un rinvio, sono entrate in vigore il 5 febbraio 2003. Grazie ai passi della Commissione, le dogane degli USA hanno tuttavia rinunciato fino al 5 marzo 2003 a imporre penali alle linee aeree non in regola. Le penali vanno da multe assai elevate fino al ritiro dei diritti di atterraggio.

Per conciliare le richieste degli USA con i vincoli della legislazione UE sulla tutela dei dati, il 17 e 18 febbraio 2003 si è svolta una riunione tra alti funzionari della Commissione e le dogane degli Stati Uniti, conclusasi con una dichiarazione congiunta⁽²⁾ che precisa le misure da prendere per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti e restituisca a tutti gli interessati la certezza del diritto. In particolare, le parti concordano di cooperare alla stesura di un accordo bilaterale nel cui ambito, in risposta alle informazioni e alle iniziative intraprese dagli Stati Uniti sui modi in cui sono trattati e protetti i dati trasferiti negli Stati Uniti, la Commissione potrà decidere, ai sensi dell'articolo 25.6 della direttiva sulla protezione dei dati⁽³⁾, sull'adeguatezza del livello di tutela garantito dagli USA. Approvate tali decisioni, gli Stati membri devono adottare i necessari provvedimenti per adeguarvisi.

Un allegato alla Dichiarazione congiunta contiene le iniziative della dogana degli Stati Uniti sui modi in cui tratterà i dati personali ai quali accede. Tali iniziative si applicano con effetto immediato.

Si noti che la Commissione non ha concluso un accordo con gli Stati Uniti. Il diritto comunitario conferisce alla Commissione il potere di trovare un'adeguata tutela in paesi terzi. La Commissione si è impegnata a cooperare con le autorità degli Stati Uniti perché tale tutela sia garantita, ma la decisione dipende naturalmente da un esame rigoroso delle informazioni e delle iniziative da parte degli Stati Uniti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 323/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS), GU L 40 del 13.2.1999.

⁽²⁾ Disponibile sul sito Web della Commissione all'indirizzo: http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/us/intro/pnr.htm.

⁽³⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995.

(2003/C 161 E/239)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0649/03

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(5 marzo 2003)

Oggetto: Critica della Corte dei conti olandese nei confronti della mancanza di trasparenza nella gestione dei fondi dell'Unione europea per flusso di finanziamento e per Stato membro

1. La Commissione europea ha preso nota del fatto che la Corte dei conti olandese il 18 febbraio 2003 ha pubblicato la sua prima «relazione annuale sui trend nell'Unione europea», volta a fare una panoramica degli sviluppi nella gestione dei fondi comunitari, nel controllo e nella supervisione sull'utilizzo di detti fondi e della trasparenza su legalità ed efficacia, sia nei Paesi Bassi che nel resto dell'Unione europea?

2. La Commissione è a conoscenza del fatto che nella relazione sui trend nell'Unione europea per il 2003 si constata che la Commissione esegue sì i controlli, ma che i relativi risultati non sono stati resi pubblici, così che le lacune nella gestione finanziaria non possono essere direttamente e pubblicamente collegate a nessun paese o linea di finanziamento e che si critica contemporaneamente il fatto che anche la Corte dei conti europea nelle sue indagini sull'affidabilità di tutte le entrate e le uscite dal 1994 non si è mai pronunciata in maniera specifica per flusso di finanziamento o per Stato membro, non potendo pertanto rilasciare alcuna dichiarazione positiva sulla contabilità europea?
3. Esiste già in tutti gli Stati membri una legge che sia paragonabile con la legge sul controllo dei fondi europei (TES), introdotta nei Paesi Bassi a seguito di errori nella gestione dei fondi del FSE nel periodo 1994-1999, legge che obbliga i Ministri a un controllo centralizzato su esecuzioni decentralizzate?
4. Nella pratica il controllo a livello nazionale è limitato soltanto agli Stati membri Austria, Regno Unito e Paesi Bassi, nonché ai paesi candidati Estonia, Lettonia, Ungheria e Romania?
5. Per quale motivo non si rendono ancora pubblici i risultati per flusso di finanziamento, in particolare per quanto riguarda i fondi strutturali e di coesione e i sussidi agricoli?
6. Per quale motivo non si rendono ancora pubblici i risultati per Stato membro, anche per quegli Stati membri che effettuano controlli limitati o si astengono dal farlo?
7. Come pensa di attivarsi la Commissione, anche sulla scorta di detta relazione sui trend, per rendere pubblici in maniera più adeguata i propri dati finanziari, potenziando in questo modo la possibilità di controllo pubblico sui flussi di finanziamento dell'Unione europea?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer in nome della Commissione

(7 aprile 2003)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2003/C 161 E/240)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0765/03

di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione

(12 marzo 2003)

Oggetto: Proposta svedese di divieto della pesca di merluzzo bianco

Per quanto riguarda la proposta della Svezia di non partecipare alla pesca del merluzzo bianco in diverse zone di pesca, la Commissione sta incoraggiando la Svezia a valutare la possibilità di adottare, come alternativa, misure tecniche. Sia il regolamento n. 88/98⁽¹⁾ (misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico) che il regolamento (CE) n. 850/98⁽²⁾ (misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca in altre aree) prevedono la possibilità per gli Stati membri di adottare misure che vanno oltre i requisiti minimi fissati da detti regolamenti (art. 13 del reg. 88/98, art. 46 del reg. 850/98).

La Commissione può fornire gentilmente un elenco dei casi in cui gli Stati membri si sono avvalsi di tale possibilità? Per ciascun caso elencato, si prega inoltre la Commissione di specificare:

- il tipo/i tipi di pesca in questione, in termini di specie ittiche, zone e tipi di attrezzature;
- quando e per quanto tempo le misure sono state applicate;
- quali misure sono state adottate dallo Stato membro rispetto ai requisiti fissati dalla PCP;
- se è stata condotta un'analisi per verificare se tali misure abbiano avuto un impatto.

E' interessante notare al riguardo che nella proposta di regolamento del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame⁽³⁾, a sostituzione del reg. (CE) 850/98, non sembra esservi alcun articolo corrispondente all'art. 46. Tuttavia, nella relazione la Commissione afferma di aver garantito il mantenimento di tutte le disposizioni pertinenti del reg. (CE) 850/98. La Commissione potrebbe gentilmente spiegare perché l'articolo non compare più?

⁽¹⁾ GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

⁽³⁾ COM(2002) 672 del 3/12/2002.

Risposta data dal Sig Fischler in nome della Commissione

(7 aprile 2003)

La Commissione sta procedendo ad un approfondito esame della questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare e Le comunicherà le conclusioni non appena possibile.

(2003/C 161 E/241)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0933/03 di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione

(19 marzo 2003)

Oggetto: Modello matematico

In Grecia, per selezionare un appaltatore per l'esecuzione di lavori pubblici cofinanziati dall'UE, si applica dal 1996 e con parere favorevole della Commissione il cosiddetto «modello matematico». Può la Commissione riferire se tale procedura di «modello matematico» ammette cambiamenti, modifiche o miglioramenti per evitare situazioni a carattere monopolistico e per garantire una maggiore trasparenza nell'aggiudicazione dei lavori pubblici e, in caso affermativo, di quale tipo?

Risposta data dal Sig Bolkestein in nome della Commissione

(7 aprile 2003)

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione orale H-0097/03 posta dal Sig Trakatellis nell'ora delle interrogazioni della sessione di Mars I 03⁽¹⁾ del Parlamento.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento.